

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV Camera e 3 ^a e 4 ^a Senato) .	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	25
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	36
GIUSTIZIA (II)	»	85
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	92
FINANZE (VI)	»	95
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	126
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	137
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	148
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	161

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	170
AFFARI SOCIALI (XII)	»	185
AGRICOLTURA (XIII)	»	190
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	198
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	224
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	225
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	227
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	229
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	231
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	232
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	»	234
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	236
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CON- DIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE .	»	238
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	240

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2015, n. 99, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED. C. 3249 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (*Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni*)

3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 29 luglio 2015. — Presidenza del presidente Aniello FORMISANO.

La seduta comincia alle 9.05.

Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2015, n. 99, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED.

C. 3249 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(*Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Marilena FABBRI, *relatrice*, nell'illustrare i contenuti del decreto-legge all'esame, fa presente che esso è volto ad autorizzare la spesa per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale prevedendo una normativa strumentale al suo svolgimento individuata essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente. A tale pro-

posito, osserva che è allo stato assente un organico corpo normativo volto a regolamentare stabilmente i profili giuridico-economici delle missioni al quale fare riferimento. A tale lacuna, dovrebbe peraltro porre rimedio l'approvazione, in via definitiva, del disegno di legge S. 1917, recante Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, già approvato dalla Camera ed in avanzato stato di esame al Senato. Da ultimo, osserva che il decreto-legge fornisce copertura normativa all'impegno dell'Italia nell'operazione militare EUNAVFOR MED retroagendo (quanto al periodo 27 giugno-8 luglio 2015), rispetto alla sua entrata in vigore: tale circostanza, seppur non coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione, certifica tuttavia, a suo avviso, la ricorrenza dei presupposti della necessità e dell'urgenza del provvedere.

Conclusivamente, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge n. 3249 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

esso reca un contenuto omogeneo, essendo volto ad autorizzare la spesa per

la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED, prevedendo, per specifici aspetti (quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale), una normativa strumentale al suo svolgimento individuata essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

secondo un procedimento consueto nei decreti-legge che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, il provvedimento – reiterando una modalità di produzione normativa i cui aspetti problematici sono stati più volte segnalati dal Comitato ed in attesa dell'approvazione in via definitiva del disegno di legge S. 1917, recante Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati il 13 maggio 2015 ed in avanzato stato di esame presso il Senato, – effettua rinvii alla normativa esistente senza potersi però rapportare ad una disciplina unitaria che regolamenti stabilmente i profili giuridico-economici delle missioni stesse. Ad esempio, per la disciplina in materia penale, il provvedimento perpetua una lunga e complessa catena di rinvii normativi al decreto-legge n. 152 del 2009 e al decreto-legge n. 209 del 2008, senza al contempo aggiornare – in termini di rinvii alle disposizioni e agli istituti disciplinati dal Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo

15 marzo 2010, n. 66 – i richiami a quelle disposizioni che, in quanto confluite nel Codice in questione, sono state abrogate nella fonte originaria;

sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:

il decreto-legge interviene ad autorizzare la partecipazione del personale militare italiano all'operazione militare in oggetto a decorrere dal 27 giugno sino al 30 settembre 2015, retroagendo dunque rispetto alla sua entrata in vigore, avvenuta, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, in data 8 luglio 2015 (giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) e dando così copertura normativa all'impegno dell'Italia nell'operazione militare EUNAVFOR MED dal 27 giugno all'8 luglio 2015, circostanza non coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione, anche ove si consideri che il decreto contiene, tra l'altro, disposizioni in materia penale;

il disegno di legge di conversione nel testo presentato al Senato non reca né l'analisi tecnico-normativa (ATN) né l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.15.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	5
---	---

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Mercoledì 29 luglio 2015.

Il Comitato, che si è riunito dalle 14.15 alle 14.20, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (*Svolgimento e conclusione*) 6

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 luglio 2015. — Presidenza del presidente della III Commissione della Camera dei deputati, Fabrizio CICCHITTO. — Intervengono il ministro per gli affari esteri e per la cooperazione internazionale, Paolo Gentiloni, la ministra della difesa, Roberta Pinotti, ed il sottosegretario alla difesa, Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.30.

Sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

(*Svolgimento e conclusione*).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il ministro Paolo GENTILONI e la ministra Roberta PINOTTI svolgono inter-

venti sui temi oggetto delle comunicazioni in titolo.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Pier Ferdinando CASINI, *presidente della 3^a Commissione del Senato*, il deputato Gian Piero SCANU (PD), i senatori Paolo ROMANI (FI-PdL XVII) e Vincenzo SANTANGELO (M5S), i deputati Elio VITO (FI-PdL), Luca FRUSONE (M5S), Donatella DURANTI (SEL), Massimo ARTINI (Misto-AL) e Vincenzo AMENDOLA (PD) e, a più riprese, Fabrizio CICCHITTO, *presidente*.

Il ministro Paolo GENTILONI e la ministra Roberta PINOTTI rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 99/2015: Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED. C. 3249 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) 7

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 luglio 2015. — Presidenza del presidente della III Commissione, Fabrizio CICCHITTO.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 99/2015: Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED.

C. 3249 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Lavoro, Politiche dell'Unione europea e del Comitato per la legislazione.

Maria Edera SPADONI (M5S) ricorda che in mattinata si sono svolti in Aula l'esame e la votazione delle questioni pre-

giudiziali, presentate anche dal proprio gruppo, sul decreto-legge in esame, e che dunque il voto del Movimento 5 Stelle sul conferimento del mandato ai relatori non potrà che essere negativo. Dichiarò che due sono i motivi fondamentali alla base di tale contrarietà.

In primo luogo, come già fatto presente, l'operazione *EUNAVFOR MED* è articolata in tre fasi e appare incongruo autorizzare la seconda e la terza fin da subito, visto che per passare ad esse occorrerà addirittura un mandato internazionale del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

In secondo luogo, gli obiettivi previsti per le fasi successive prevedono l'ingresso e l'azione nelle acque territoriali di uno Stato sovrano, addirittura per mettere fuori uso o rendere inutilizzabili imbarcazioni che si sospetta siano utilizzate nel traffico di esseri umani, il tutto sotto la copertura dell'articolo 11 della Costituzione. In esso, tuttavia, si prevede che il nostro Paese consenta, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni, e tutto questo nulla ha a che fare, a suo avviso, con la gestione delle proble-

matiche migratorie. Osserva dunque che si tratta di un'interpretazione forzata di tale articolo della nostra Carta fondamentale, non essendovi peraltro condizioni di parità con gli altri Stati coinvolti.

Conclude ricordando che allo stato attuale si prevede un costo dell'operazione pari a 26 milioni di euro, ripartiti fra Nazioni Unite e il nostro Paese, e si sta dunque autorizzando una missione di cui si ignora la durata ed il costo effettivi. Per tutti questi motivi, ribadisce il voto contrario del gruppo Movimento 5 Stelle.

Massimo ARTINI (Misto-AL) sottolinea come, essendo il provvedimento in esame riferito ad una singola missione, le dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato ai relatori si sovrappongano anche a un giudizio di merito sulla missione stessa.

Rileva, quindi, che nel corso del dibattito sono stati evidenziati alcuni aspetti problematici che necessitano di ulteriori chiarimenti e che non rendono di fatto possibile valutare positivamente la nuova missione nel Mediterraneo centromeridionale.

Si riferisce, in particolare, alla scelta di impiegare la nave *Cavour* nelle operazioni della prima fase, quella riferita al monitoraggio delle reti del traffico di esseri umani, che non appare congrua rispetto alle esigenze di dover anche prestare soccorso alle unità in difficoltà intercettate. Peraltro non comprende perché in altre analoghe missioni navali – come quella nel Corno d'Africa – siano state impiegate unità navali di dimensioni più ridotte, come la nave *Doria*, senza con questo rendere meno incisiva l'azione condotta dalla nostra Marina.

Dubita, inoltre, che le decisioni assunte a livello europeo corrispondano effettivamente alle esigenze rappresentate in più sedi dall'Italia sui problemi connessi all'immigrazione e agli orientamenti emersi nell'ambito delle discussioni parlamentari e negli atti di indirizzo approvati dal Parlamento. Auspica che nelle comunicazioni del Governo sullo stato delle missioni in corso, che si svolgeranno al termine di questa seduta, possano essere fornite al riguardo risposte adeguate.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ricorda che, a causa degli ulteriori punti previsti all'ordine del giorno delle Commissioni, la discussione in corso deve avere tempi limitati.

Carlo SIBILIA (M5S) ringrazia la Presidenza per l'ordinato svolgimento che sta garantendo ai lavori delle Commissioni. Fa quindi presente che il provvedimento in esame giunge al termine di un'ampia riflessione sui temi dell'immigrazione svolta a livello europeo e nazionale, rispetto alla quale le soluzioni prospettate appaiono insufficienti. Ricorda, poi, che in data 18 dicembre 2014 è stata approvata in Aula la mozione n. 1-00605, presentata dal suo gruppo, che ha proposto una articolata strategia politica volta ad affrontare la problematica migratoria *in loco*, secondo linee di intervento del tutto analoghe a quelle poste alla base di *EU-NAVFOR MED*. Quest'ultima, peraltro, appare invece tardiva, frutto di una visione politica miope, non è in grado di guardare alle situazioni con lungimiranza. Rammenta ancora che l'idea della redistribuzione per quote dei migranti è stata ormai abbandonata, il che testimonia eloquentemente dello scarso peso del nostro Paese nelle sedi europee, nonostante il nostro Paese abbia espresso con Federica Mogherini la figura dell'Alto Rappresentante per la politica estera e di difesa dell'Unione europea e malgrado la sopracitata mozione sia stata condivisa anche dai colleghi del Partito Democratico.

Di seguito, fa presente che il Comitato per la legislazione, nel parere appena reso, ha sottolineato la carenza dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi dell'impatto sulla regolamentazione.

Rimarca, quindi, quanto sia improprio non tenere adeguatamente conto delle valutazioni degli organi parlamentari e del Regolamento della Camera.

Vincenzo AMENDOLA (PD), *relatore per la III Commissione*, riassumendo gli esiti del dibattito svoltosi in mattinata in Aula, rileva che le contrarietà al decreto-legge in titolo siano riconducibili a due

posizioni fondamentali: chi ritiene che la missione *EUNAVFOR MED* sia una misura insufficiente; e chi al contrario ritiene che si tratti di una misura eccessiva e che occorrerebbe non attivarla. In proposito, ricorda all'onorevole Sibilìa che l'intervento non è tardivo, perché il fenomeno migratorio non è emergenziale, bensì strutturale. Ciò detto, lamentando la poca attenzione dei colleghi presenti, rinuncia a proseguire nel proprio intervento.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, richiama i colleghi al rispetto di quanti intervengono al presente dibattito.

Alessandro DI BATTISTA (M5S) rileva l'assenza dalla seduta del rappresentante del Governo.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nel ricordare all'onorevole Di Battista che la presenza del rappresentante del Governo alla presente seduta non costituisce di per sé un obbligo, rammenta all'onorevole Sibilìa che il parere del Comitato per la legislazione, pur comprendendo rilievi positivi e negativi, si conclude con un « nulla da osservare », ed è questo il dato che conta ai fini della discussione del provvedimento in titolo. Prega quindi il collega Amendola di proseguire nel suo intervento.

Vincenzo AMENDOLA (PD), *relatore per la III Commissione*, nel reagire all'intervento dell'onorevole Artini, suggerisce la presentazione di un ordine del giorno relativamente al passaggio alle fasi seconda e terza dell'operazione *EUNAVFOR MED*, auspicando che con le opposizioni che ragionano sul merito sia possibile trovare un accordo in proposito del merito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano, quindi, di conferire il mandato ai relatori, onorevole Vincenzo Amendola, per la III Commissione e onorevole Andrea Causin, per la IV Commissione, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in titolo. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte altresì che il gruppo Lega Nord Padania ha designato l'onorevole Gianluca Pini quale relatore di minoranza. Si riserva, infine, anche a nome del presidente della IV Commissione, di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.30.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 e C. 3060 Simonetti (*Seguito dell'esame e rinvio*) 10

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 13

SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 Russo e C. 3060 Simonetti (*Seguito dell'esame e rinvio*) 13

ALLEGATO (*Nuova formulazione dell'emendamento 7.97 dei Relatori*) 23

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 luglio 2015. — Presidenza del presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Simona Vicari.

La seduta comincia alle 15.10.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 e C. 3060 Simonetti.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 luglio scorso.

Daniele PESCO (M5S) chiede l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, alla luce della richiesta del deputato Pesco, e non essendovi obiezioni, dispone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante la loro trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il proprio emendamento 1.1, il quale è volto a rendere esplicite le reali finalità sottese al disegno di legge. Evidenzia, infatti, come dal complesso delle disposizioni emerga come il principio ispiratore del provvedimento non sia la tutela dei consumatori, bensì la garanzia di utili a favore delle compagnie di assicurazioni e delle banche.

Con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Capo II del disegno di legge, recante la riforma della disciplina relativa alle assicurazioni private, sottolinea infatti come esse alimentino la struttura oligopolistica del mercato assicurativo, anziché favorirne lo sviluppo concor-

renziale. In particolare, evidenzia come gli articoli da 3 a 7 del disegno di legge realizzino un'operazione che garantisce enormi utili a vantaggio delle compagnie assicurative operanti nel ramo RC auto.

A tale proposito ricorda come, dalle audizioni svolte in occasione dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 145 del 2013 (cosiddetto « Destinazione Italia »), fossero emersi gli elevatissimi utili realizzati dalle compagnie operanti nel settore RC auto e come, per effetto delle norme in esame, se ne possa stimare l'aumento fino a oltre 5 miliardi di euro.

Anche con riferimento alle disposizioni contenute dall'articolo 26 del disegno di legge, il quale modifica la legge professionale forense consentendo l'accesso di soci di capitale nelle società tra avvocati, sottolinea come tale norma determinerà grandi benefici per gli istituti bancari, consentendo agli stessi di beneficiare dei servizi legali loro necessari a bassissimo costo.

Nel ribadire quindi come il complesso delle norme contenute nel provvedimento realizzi un sostanziale spostamento dei redditi dei consumatori verso le compagnie assicuratrici, nonché dei redditi dei liberi professionisti verso gli istituti bancari, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.1, volto a realizzare un'«operazione verità» sulle reali finalità ed effetti del provvedimento.

Daniele PESCO (M5S) chiede l'accantonamento dell'emendamento Colletti 1.1, ai fini di una sua riformulazione, rilevando come le finalità del disegno di legge indicate all'articolo 1 non risultino affatto coerenti con le disposizioni contenute nel provvedimento stesso.

Ritiene infatti evidente come, al di là delle intenzioni del Governo, le ricadute delle predette disposizioni determinerebbero evidenti vantaggi per banche, assicurazioni e società multinazionali, a discapito invece del consumatore.

In tale ambito sottolinea come la riforma relativa al settore RC auto contenuta nel disegno di legge riprenda il tentativo, già compiuto dal Governo con il

decreto-legge n. 145 del 2013 (cosiddetto « Destinazione Italia »), il quale conteneva analoghe disposizioni relative a tale settore assicurativo.

Nel rilevare quindi come nel disegno di legge siano presenti una serie di disposizioni le quali, a fronte di sconti per importi minimi a favore dei consumatori, impongono una forte contrazione delle libertà e dei diritti contrattuali ad essi riconosciuti, ribadisce come l'insieme di tali norme confermi e rafforzi l'assetto oligopolistico del mercato assicurativo.

Con riferimento alle considerazioni del deputato Colletti sulle disposizioni che consentono l'ingresso di società di capitali nelle società che svolgono l'attività professionale forense, ritiene che esse vadano valutate unitamente all'articolo 28, il quale permette agli avvocati di autenticare le sottoscrizioni degli atti di trasferimento di immobili destinati ad uso non abitativo di valore catastale inferiore a 100 mila euro. Ritiene infatti che il combinato disposto di queste due norme determinerà lo strapotere delle banche nel settore delle compravendite immobiliari, a svantaggio delle agenzie immobiliari.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), intervenendo sull'emendamento Colletti 1.1, condivide le considerazioni espresse negli interventi precedenti circa gli effetti di sostanziale vantaggio per le compagnie assicurative operanti nel settore RC auto, determinati dalle norme del provvedimento, che comporteranno una contrazione dei diritti e delle tutele a danno dei consumatori.

In tale ambito, cita a titolo di esempio le disposizioni che prevedono la limitazione degli sconti per i contribuenti i quali optano per l'installazione della cosiddetta « scatola nera » sul loro autoveicolo, facendo particolare riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera c), capoverso 4-ter, numero 1), il quale prevede che il costo del sinistro sia inferiore nel caso in cui sia stata installata la « scatola nera ».

Nel ribadire il giudizio complessivamente negativo sul provvedimento, si associa quindi alla richiesta del deputato

Pesco di accantonare l'emendamento Colletti 1.1, affinché esso sia votato al termine dell'esame di tutti gli emendamenti. Ritiene infatti che solo attraverso il rinvio del voto su tale proposta emendativa al termine dell'esame di tutte le proposte emendative sarà possibile valutarne l'eventuale ritiro, alla luce del testo finale del provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati.

Stefano ALLASIA (LNA) manifesta l'orientamento favorevole del proprio gruppo sull'emendamento Colletti 1.1, volto a esplicitare con meno ipocrisia le reali finalità del provvedimento in esame.

Ribadisce di essere altresì favorevole a un ordinato esame degli articoli e delle proposte emendative ad essi riferite, senza salti di argomento o di materia. Sottolineata l'esigenza di meglio chiarire all'articolo 1 le finalità del provvedimento, dichiara voto favorevole sull'emendamento Colletti 1.1.

Davide CRIPPA (M5S), nel concordare con le osservazioni dal collega Allasia, sottolinea l'opportunità di prevedere, all'articolo 1, un richiamo agli utili per le società energetiche. Ritiene infatti che le disposizioni volte a prevedere l'eliminazione del mercato di maggior tutela porteranno a un incremento delle bollette per i consumatori pari almeno al 20 per cento. In tale contesto il Governo, invece di tutelare i diritti dei consumatori, si preoccupa di assicurare maggiori utili alle grandi aziende. Ritiene altresì che neanche i relatori abbiano saputo prevedere meccanismi finalizzati a fare chiarezza sulle dinamiche di formazione del prezzo dell'energia e sulla necessità di garantire maggiore trasparenza delle informazioni ai consumatori. Si associa pertanto alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Colletti 1.1, al fine di procedere ad una sua riformulazione.

Gianluca BENAMATI (PD) desidera motivare il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento Colletti 1.1, che a suo giudizio ha un contenuto del tutto

fuori luogo nell'ambito del disegno di legge in esame, che riveste estrema rilevanza, in quanto costituisce la prima legge annuale sulla concorrenza, rispetto alla quale il Parlamento potrà svolgere un ruolo importante contribuendo anche a migliorare le disposizioni che riguardano molti settori della legislazione. Al termine di tale percorso, che si preannuncia certamente complesso, potrà farsi un bilancio finale del lavoro svolto dalle Camere. Dichiara quindi il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento 1.1.

Marco DA VILLA (M5S) insiste per l'accantonamento dell'emendamento Colletti 1.1, in quanto ritiene che, finché non saranno votati tutti gli emendamenti, non sarà possibile formarsi una chiara opinione sulla portata del contenuto del provvedimento all'esame delle Commissioni. Di fatto, la tutela dei consumatori prevista all'articolo 1 tra le finalità del disegno di legge, è, in realtà, smentita in molte disposizioni in esso contenute, come del resto testimoniato da molti soggetti intervenuti nelle numerose audizioni effettuate. Sarebbe quindi opportuno porre un freno a tali iniziative normative del Governo, improntate, a suo giudizio, ad una certa superficialità, proprio perché si esamina per la prima volta una legge annuale e sulla concorrenza. Insiste pertanto per l'accantonamento dell'emendamento Colletti 1.1, ai fini di una sua riformulazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Colletti 1.1.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Artini 1.01, sottolinea come esso abbia un contenuto assai rilevante, in quanto prevede una riscrittura della disciplina del contratto di assicurazione. Si sofferma in particolare sulla disciplina relativa al risarcimento in forma specifica e sulle norme che regolano l'intervento di carrozzerie convenzionate. A tale riguardo, ritiene che la disciplina proposta possa mettere in discussione la qualità delle riparazioni e che le carrozzerie non convenzionate potrebbero risul-

tare danneggiate dalla disciplina prevista. Sottolinea quindi come l'istituto della riparazione presso carrozzerie convenzionate potrebbe essere più opportunamente esaminato nell'ambito di una specifica proposta di legge che affronti tale tematica.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Artini 1.01.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, in considerazione dell'imminente avvio della seduta dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata alle ore 20.30.

Avverte quindi che al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea si svolgerà una riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite.

La seduta termina alle 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.55 alle 20.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 luglio 2015. — Presidenza del presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO, indi del vicepresidente della X Commissione Ignazio ABRIGNANI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Simona Vicari.

La seduta comincia alle 20.55.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 Russo e C. 3060 Simonetti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta pomeridiana.

Andrea COLLETTI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti sulla presentazione di una riformulazione dell'emendamento 7.97 dei relatori, prospettata nel corso della riunione degli uffici di presidenza delle Commissioni riunite.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, precisa che la riformulazione dell'emendamento 7.97 richiamata dal collega Colletti non è ancora stata presentata e che le Commissioni possono riprendere i loro lavori con l'esame dell'articolo aggiuntivo Paglia 1.02.

Andrea COLLETTI (M5S) auspica che i relatori e il Governo possano comunicare su quale delle proposte emendative presentate all'intero provvedimento intendano esprimere un parere favorevole in modo tale di gestire al meglio i lavori delle Commissioni.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che si è convenuto di procedere nei lavori esaminando le proposte emendative riferite ai singoli articoli del provvedimento.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, nel ritenere opportuno procedere con ordine esaminando i singoli articoli del provvedimento, assicura che ci sarà la massima attenzione dei relatori per individuare gli emendamenti di cui sarà possibile accogliere in tutto o in parte il contenuto. Sottolinea che gli emendamenti presentati dai relatori hanno accolto numerose istanze avanzate dai deputati dei diversi gruppi nelle loro proposte emendative. Ribadisce l'opportunità di concludere l'esame del provvedimento nelle Commissioni prima dell'aggiornamento dei lavori per la pausa estiva.

La Sottosegretaria Simona VICARI, nel sottolineare la disponibilità del Governo

nei confronti delle Commissioni, rileva l'opportunità di entrare nel merito delle proposte emendative presentate.

Marco DA VILLA (M5S) osserva che la preannunciata presentazione di un nuovo emendamento dei relatori all'articolo 7, di cui non si conosce ancora il contenuto, appare una violazione degli accordi precedentemente assunti sull'organizzazione dei lavori. Sottolinea, inoltre, che non è stata fornita alcuna giustificazione della caparbietà con la quale si vuole forzare una chiusura dei lavori prima della pausa estiva.

Dichiara quindi di sottoscrivere gli articoli aggiuntivi Boccuzzi 1.021, 1.025, 1.024, 1.023, 1.022, Paglia 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06 e 1.08, nonché gli emendamenti Paglia 2.1, 2.8, 2.12, 2.16, 2.17, 2.22.

Andrea COLLETTI (M5S) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Paglia 1.02.

Daniele PESCO (M5S) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Paglia 1.02, osservando che il mercato assicurativo italiano è caratterizzato da una concentrazione delle quote in poche compagnie. Ritiene che porre un limite a tale concentrazione favorirebbe la concorrenza e assicurerebbe vantaggi a tutti i cittadini, posto che la RCA è obbligatoria. Sottolinea che molti dei provvedimenti legislativi adottati negli ultimi anni non sono riusciti a determinare reali vantaggi per i consumatori anche in relazione all'attuale struttura del mercato. Invita, pertanto, a valutare attentamente la proposta emendativa che mira ad evitare la creazione di cartelli e la presenza di forti squilibri territoriali e vuole tutelare gli automobilisti virtuosi.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, sulla base delle richieste in tal senso, e non essendovi obiezioni, dispone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, sia assicurata anche mediante la loro trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Paglia 1.02,

sottolineando che la situazione di oligopolio del mercato assicurativo italiano determina un innalzamento dei prezzi per i consumatori e scoraggia l'ingresso di nuovi operatori in quanto i soggetti di dimensioni minori devono adeguarsi ai comportamenti delle imprese *leader*. Invita pertanto i relatori e il Governo a riconsiderare il parere contrario espresso.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Paglia 1.02.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il proprio articolo aggiuntivo 1.010, sottolineando che presenta analogie con la proposta appena respinta, prevedendo un limite alle quote di mercato su base provinciale. Nel ricordare che sia l'Autorità *antitrust*, l'IVASS e l'Unione europea sono più volte intervenuti per contrastare fenomeni di concentrazione che si risolvono in aumenti tariffari, rileva che il mercato italiano appare l'unico in Europa a consentire ampi margini di guadagno agli operatori. Segnala in proposito che alcuni gruppi assicurativi stranieri sono entrati nel mercato italiano per compensare le perdite delle loro attività nei loro paesi d'origine e che, in questa maniera, i cittadini italiani si trovano a finanziare imprese straniere.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, invita i gruppi a regolare i propri interventi sui singoli emendamenti, al fine di consentire alle Commissioni un più ordinato approfondimento degli argomenti trattati dal provvedimento. Ricorda, del resto, come l'articolo 85, comma 7, del Regolamento, preveda che su ciascun emendamento o subemendamento sia possibile una dichiarazione di voto per ciascun gruppo, per non più di cinque minuti.

Daniele PESCO (M5S) ritiene che il tema sollevato dal Presidente dovrebbe essere affrontato in seno agli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni. Rileva come il gruppo M5S stia illustrando in modo ordinato tutti i temi che intende sollevare

evidenziando come l'accelerazione dei lavori che la maggioranza intende perseguire obblighi le opposizioni a esporre in modo ampio le loro posizioni, a difesa delle prerogative di tutti i gruppi. Si dichiara peraltro disponibile a un'autoregolazione degli interventi, ritenendo tuttavia che non possa essere eccessivamente compressa l'illustrazione delle proposte emendative.

Sottoscrive quindi l'articolo aggiuntivo Colletti 1.010.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), con riferimento alla questione sollevata dal Presidente, rileva come la sintesi sia effettivamente un valore, sottolineando tuttavia come gli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 1 segnalino una serie di questioni importanti per i gruppi che le Commissioni devono poter discutere. Invita quindi la maggioranza a dimostrare maggiore apertura rispetto alle proposte avanzate, che ritiene possano contribuire, qualora approvate, a migliorare il testo del provvedimento. Ritiene inoltre che un orientamento di apertura di relatori e Governo rispetto agli altri gruppi possa favorire lo spirito di collaborazione di tutti nello svolgimento dei lavori.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Colletti 1.010.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Colletti 1.010.

Daniele PESCO (M5S) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Paglia 1.03 e ne richiama le finalità. Osserva innanzitutto come la proposta modificativa in esame faccia parte della proposta di legge presentata dal Movimento 5 Stelle in tema di riforma del mercato delle assicurazioni. Fa quindi presente come esso preveda una deroga triennale dall'obbligo a contrarre per le nuove imprese di assicurazione che ricevano dall'IVASS l'autorizzazione all'attività assicurativa RC auto, vincolando tale esonero a determinati segmenti di mercato. Al riguardo, ritiene che l'esonero, determinando l'ingresso nel mercato di nuove compagnie di assicurazione, da-

rebbe luogo all'abbassamento dei costi sostenuti dai consumatori per le polizze di assicurazione.

Nel ricordare come le grandi società ad oggi operanti nel mercato assicurativo godano di notevoli vantaggi in termini di possibilità di conoscere le abitudini di guida degli assicurati attraverso lo strumento della cosiddetta « scatola nera », ritiene che l'intervento previsto dalla proposta emendativa in esame potrebbe contribuire a bilanciare tale situazione attraverso l'ingresso nel mercato assicurativo di nuovi soggetti. Esprime quindi il proprio rammarico per l'atteggiamento di chiusura di Governo rispetto a tali misure e ne chiede una nuova più approfondita valutazione.

Le Commissioni respingono gli identici articoli aggiuntivi Paglia 1.03 e Colletti 1.014.

Andrea COLLETTI (M5S) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Paglia 1.05 e ne illustra le finalità. Rileva innanzitutto come esso, recependo l'indirizzo espresso in numerose pronunce giurisdizionali, sia volto a introdurre il divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo a una determinata rivista, imponendo che il valore di riferimento debba essere stabilito sulla base dei valori economici desunti da fonti plurime, anche tenendo conto delle spese figurative di reimmatricolazione che l'assicurato dovrà sostenere.

Rileva inoltre come la medesima proposta emendativa stabilisca la nullità di ogni pattuizione volta a vietare la cedibilità del credito da parte degli assicurati. In tale ambito, ricorda che l'articolo 3, capoverso articolo 132-ter del provvedimento in esame prevede che le imprese di assicurazione praticino uno sconto « significativo » ai soggetti che rinunciano alla cedibilità del diritto al risarcimento dei danni, senza fissare parametri oggettivi per la determinazione del predetto sconto. In tale contesto, sottolinea come tale generica definizione dello sconto che le compagnie di assicurazione sono tenute ad

applicare sia stata proposta nell'ambito dell'esame della riforma del settore delle assicurazioni svolta in occasione del decreto-legge n. 145 del 2013 (cosiddetto « Destinazione Italia ») ed evidenzia come quindi, ancora una volta, il Governo si appresti ad approvare norme astratte e di difficile applicazione le quali sono causa di un elevatissimo livello di contenzioso giudiziario.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Paglia 1.05.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato una nuova formulazione del loro emendamento 7.97 (vedi allegato).

Davide CRIPPA (M5S) chiede se sia stata valutata l'ammissibilità della nuova formulazione dell'emendamento 7.97 dei relatori. Ritiene che si debba stabilire un congruo termine per la presentazione dei relativi subemendamenti.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nel dichiarare l'ammissibilità della nuova formulazione dell'emendamento 7.97 dei relatori, ritiene che il termine per la presentazione dei subemendamenti possa essere fissato nel pomeriggio di domani.

Daniele PESCO (M5S), nel sottolineare l'estrema delicatezza delle tematiche affrontate nell'articolo 7, ritiene opportuno che sia fissato un termine congruo per la presentazione dei subemendamenti e considera che sarebbe necessario concedere tutto il fine settimana per valutare la portata del nuovo testo presentato.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), invitando tutti i colleghi a rispettare gli accordi intercorsi tra i gruppi, lamenta che le Presidenze non intendono accordare neanche 24 ore per affrontare un tema estremamente complesso della revisione delle tabelle per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità.

Paolo RUSSO (FI-PdL) sottolinea come la nuova formulazione presentata dai relatori riguardi una materia estremamente delicata che interessa milioni di cittadini. Ritiene quindi vi sia bisogno di tutto il tempo necessario per gli opportuni approfondimenti. Concorda con la proposta già formulata da alcuni colleghi di disporre del fine settimana per l'elaborazione dei subemendamenti.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, rileva come si tratti di una riformulazione di un emendamento già presentato, che i relatori hanno inteso distribuire anche per rispetto nei confronti delle esigenze dei cittadini relativamente ad un tema molto delicato. In tale contesto, ritiene che il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti potrebbe essere fissato alle 15 di domani, ricordando come in precedenza fosse stato stabilito un termine di 48 ore per presentare subemendamenti a 10 emendamenti dei relatori.

Davide CRIPPA (M5S), sottolineata la complessità della materia recata dall'articolo 7, osserva che all'emendamento 7.97 sono stati presentati numerosissimi subemendamenti. Invita quindi le Presidenze a consentire un termine di almeno 24 ore per la presentazione dei subemendamenti. Chiede infine ai relatori di volere anticipare eventuali ulteriori riformulazioni agli altri emendamenti da loro presentati.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ritiene che la proposta del Presidente di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 15 di domani non sia rispettosa delle richieste fin qui formulate dai gruppi di opposizione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, rileva come la riformulazione sia molto più breve dell'originale formulazione dell'emendamento 7.97.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, nel ricordare che i relatori possono presentare nuovi emendamenti o riformulazioni in qualunque

fase dell'esame del provvedimento, invita i colleghi a valutare con maggiore attenzione e nel merito la nuova formulazione dell'emendamento 7.97. Si tratta, a suo giudizio, di disposizioni finalizzate alla tutela dei consumatori e ad una maggiore tutela della concorrenza. Quanto al termine per la presentazione dei subemendamenti concorda con la proposta del Presidente Bernardo. In merito alla richiesta avanzata dal collega Crippa circa l'opportunità che i relatori anticipino eventuali ulteriori riformulazioni, ritiene che l'opposizione debba in questa fase dare un segnale di disponibilità. Pertanto ritiene che, se le Commissioni procederanno celermente all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso riferite, i relatori potranno anticipare i pareri riferiti all'articolo 3.

Andrea COLLETTI (M5S) sulla base della propria esperienza parlamentare osserva che minore è il tempo concesso maggiore è il numero degli emendamenti presentati. Chiede pertanto una sospensione di almeno un'ora della seduta per valutare con maggiore attenzione il merito della nuova formulazione dell'emendamento 7.97 dei relatori.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti alla nuova formulazione dell'emendamento 7.97 dei relatori alle ore 19 di domani.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) sottolinea come sia importante che nelle prossime ore non si instauri un rapporto conflittuale fra maggioranza e opposizione, che non aiuterebbe il buon esito dei lavori. Sottolinea come in realtà il dibattito è già entrato nel merito delle questioni da affrontare e che occorre comprendere come procedere nell'esame degli articoli. Evidenzia come sarebbe opportuno sapere se i relatori intendano presentare ulteriori nuove formulazioni agli emendamenti da loro presentati.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, ricorda come il rela-

tore per la X Commissione avesse proposto di concludere in tempi rapidi le votazioni sull'articolo 1 per passare quindi all'espressione dei pareri sull'articolo 3, al fine di fornire alle Commissioni un'indicazione circa il punto di caduta che i relatori intendono proporre su talune questioni. Chiarisce quindi che i relatori non intendono presentare ulteriori riformulazioni di propri emendamenti, né ulteriori proposte emendative.

Marco CAUSI (PD) dichiara di condividere la scelta delle Presidenze di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti entro la giornata di domani dal momento che i relatori hanno presentato non un nuovo emendamento ma una nuova formulazione dell'emendamento 7.97.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ribadisce che il termine per la presentazione dei subemendamenti alla nuova formulazione dell'emendamento 7.97 dei relatori è fissato alle ore 19 di domani.

Stefano ALLASIA (LNA) si dichiara perplesso sul fatto che il relatore Martella abbia sottolineato i vantaggi per i consumatori legati alla nuova formulazione dell'emendamento dei relatori 7.97, mentre il collega Causi abbia annunciato che si tratta di una semplice operazione di snellimento del testo, che sarebbe peraltro inaccettabile.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, ribadisce la disponibilità dei relatori ad esprimere i pareri e le richieste di riformulazione dei relatori sulle proposte emendative riferite all'articolo 3, ma sottolinea come occorra a tal fine concludere prima le votazioni sull'articolo 1.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il proprio articolo aggiuntivo 1.09, volto a tutelare le persone che hanno subito lesioni rilevanti in seguito ad un incidente evitando, tramite la previsione di punti di contatto su base regionale, che siano sot-

toposte a trasferte onerose per la valutazione dei danni.

Chiede pertanto chiarimenti rispetto al parere contrario precedentemente espresso.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Colletti 1.09.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea l'opportunità che i relatori e il Governo forniscano i chiarimenti richiesti prima della votazione delle singole proposte emendative.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Paglia 1.04, di cui auspica l'approvazione, evidenziando che alla luce delle numerose innovazioni tecnologiche non appare più opportuno valutare il valore di una vettura danneggiata solo sulla base dei dati forniti da una rivista di settore.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Paglia 1.04.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo Colletti 1.013 di cui è cofirmatario che, oltre ad intervenire sulla valutazione dei veicoli incidentati, tenendo conto di tutte le spese accessorie, intende scongiurare l'introduzione di limiti all'istituto della cessione del credito.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, con riferimento alla tematica affrontata dall'articolo aggiuntivo Colletti 1.013, evidenzia come essa costituisca oggetto dell'articolo 3, nell'ambito del quale i relatori hanno individuato alcune soluzioni.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Colletti 1.013 e Boccuzzi 1.021.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo Boccuzzi 1.025, sottoscritto dal suo gruppo.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Boccuzzi 1.025 e 1.024.

Daniele PESCO (M5S) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Boccuzzi 1.023 e ne illustra le finalità. In particolare, rileva come esso sia volto a integrare l'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, stabilendo la nullità delle pattuizioni tese a limitare il diritto al risarcimento in relazione alla scelta sia delle modalità di riparazione del mezzo sia del soggetto che le effettuerà.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ricorda che i relatori avevano preannunciato di voler interloquire con i presentatori degli emendamenti intervenendo sul merito degli stessi. Chiede quindi quale sia la loro posizione relativamente alle proposte emendative che introducono elementi importanti a tutela dei consumatori.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Boccuzzi 1.023.

Daniele PESCO (M5S) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Boccuzzi 1.022, il quale intende garantire il diritto degli assicurati alla cessione del credito nei confronti dei soggetti che provvederanno alla riparazione del loro autoveicolo. Auspica che la maggioranza accolga l'esigenza sottesa a tale proposta emendativa, scegliendo di non limitare tale diritto degli assicurati e ricorda come una misura analoga, di limitazione del diritto alla cedibilità dei crediti, adottata in Gran Bretagna, abbia causato gravi danni alle piccole imprese indipendenti che operavano nel settore delle autoriparazioni.

Raccomanda quindi l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Boccuzzi 1.022.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Boccuzzi 1.022 e Paglia 1.08.

Andrea VALLASCAS (M5S) illustra il suo articolo aggiuntivo 1.016, il quale dispone che debba essere prevista in tutti

i contratti la facoltà per l'assicurato di scegliere il riparatore di cui avvalersi in caso di danni al proprio autoveicolo.

Osserva che l'articolo 3 del disegno di legge in esame prevede limiti a tale libertà di scelta a fronte di uno sconto sul prezzo della polizza, con il rischio che si determini un'eccessiva concentrazione del lavoro affidato alle grandi officine di autoriparazione e, quindi, di minori garanzie, anche in termini di sicurezza, per gli assicurati.

Le Commissioni respingono gli identici articoli aggiuntivi Vignali 1.018, Vallasca 1.016, Paglia 1.07 e Boccuzzi 1.026.

Daniele PESCO (M5S) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Colletti 1.011, il quale è volto a far sì che i contratti di assicurazione prevedano espressamente il diritto dell'assicurato di rivolgersi a un autoriparatore di fiducia.

Andrea COLLETTI (M5S), con riferimento al suo articolo aggiuntivo 1.011, nel rilevare come la tematica ad esso sottesa sia stata condivisa anche da emendamenti presentati da deputati della maggioranza, fa presente come essa riprenda un *best practice* dell'ordinamento francese in materia di tutela dei consumatori.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Colletti 1.011.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Colletti 1.012, evidenziandone l'assoluto buon senso. Ricorda che, con una modifica all'articolo 170-bis del codice delle assicurazioni private, nel 2012 è stata introdotta l'abolizione del tacito rinnovo delle polizze assicurative, mentre il decreto legislativo n. 174 del 1995 prevede la possibilità di recedere dai contratti di polizze vita entro trenta giorni dalla conclusione del contratto. In tale ambito, rileva come l'articolo aggiuntivo introduca la facoltà dell'assicurato di recedere dal contratto RC auto senza oneri, spese o penalità, decorso un anno dalla prima stipula.

Chiede quindi quale sia l'orientamento del Governo su questa proposta emendativa che introduce una misura equilibrata a tutela dei consumatori.

Andrea COLLETTI (M5S) sottolinea in primo luogo come la razionalità del suo articolo aggiuntivo 1.012 sia avvalorata dal fatto che esso è identico alla proposta emendativa Boccuzzi 1.027, presentata da un esponente del Partito Democratico. Ricorda inoltre come anch'esso riprenda la normativa francese in tema di tutela dei consumatori e chiede quale sia l'orientamento del Governo rispetto a tali proposte di modifica del disegno di legge.

La Sottosegretaria Simona VICARI conferma che, come dichiarato anche dal relatore Martella, i temi oggetto di tali emendamenti saranno ampiamente sviluppati in occasione dell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, il quale reca una serie di misure attinenti alla trasparenza e agli sconti in materia di RC auto.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede se tale dichiarazione del Governo significhi che il contenuto dell'articolo aggiuntivo Colletti 1.012 sarà recepito in un emendamento del Governo o dei relatori riferito all'articolo 3.

Daniele PESCO (M5S), con riferimento all'articolo aggiuntivo Colletti 1.012, sottolinea come esso espliciti la facoltà dell'assicurato di recedere liberamente dal contratto, decorso il primo anno, stabilendo altresì che le formalità per tale recesso siano assolte dal nuovo assicuratore, il quale dovrà garantire la continuità della copertura assicurativa.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli identici articoli aggiuntivi Colletti 1.012 e Boccuzzi 1.027, nonché gli articoli aggiuntivi Vignali 1.019 e 1.020 e Paglia 1.06.

Andrea COLLETTI (M5S) chiede di ripetere la votazione sull'articolo aggiuntivo Paglia 1.06.

Gianluca BENAMATI (PD) rileva come la presidenza, nel proclamare la reiezione dell'articolo aggiuntivo Paglia 1.06, abbia operato in piena correttezza.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ritiene che l'articolo aggiuntivo Paglia 1.06 sia stato respinto; tuttavia, al fine di evitare ogni inutile polemica, dispone la ripetizione della votazione.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Paglia 1.06.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, ribadisce la richiesta di accantonare l'articolo aggiuntivo Luigi Di Maio 1.015, per il quale si riserva di formulare una proposta di riformulazione nell'ambito dell'articolo 3.

Luigi DI MAIO (M5S) auspica che l'accantonamento del suo articolo aggiuntivo 1.015 costituisca l'occasione per passare all'espressione dei pareri sull'articolo 3.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, ricorda di aver più volte espresso la disponibilità a esprimere i pareri sull'articolo 3, una volta concluso l'esame dell'articolo 1.

Davide CRIPPA (M5S) ritiene che i relatori debbano indicare la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo 1.015.

Paolo RUSSO (FI-PdL) considera irri- tuale che i relatori rinviino continuamente a future proposte di riformulazione da esprimere nell'ambito dell'articolo 3, ritenendo che in tal modo si comprometta gravemente il dibattito sull'articolo 1.

Andrea VALLASCAS (M5S) illustra il suo articolo aggiuntivo 1.017.

Daniele PESCO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Vallascas 1.017, ritenendo fondamentale incentivare la concorrenza nel settore assicurativo.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ritiene che i relatori e il Governo dovrebbero dare risposte alle sollecitazioni emerse nel corso del dibattito su tale importante questione.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Vallascas 1.017.

Gianluca BENAMATI (PD), con riferimento ai rilievi, avanzati da taluni deputati, circa la pretesa irritualità del comportamento dei relatori e della presidenza sottolinea, al contrario, come i relatori, esprimendo i pareri sui singoli articoli, si siano mossi in termini assolutamente inappuntabili. Evidenzia inoltre come la correttezza nell'atteggiamento della presidenza abbia consentito il buon andamento della seduta.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, invita i relatori e il Governo a esprimere i pareri sull'articolo 3.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Paglia 3.1 e Pesco 3.2, nonché Paglia 3.98. Esprime parere favorevole sulla proposta emendativa Luigi Di Maio 1.015, a condizione che sia riformulata riferendola all'articolo 3, nei seguenti termini:

« All'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 132-*bis*, al comma 3 aggiungere, infine, il seguente periodo: Con le stesse disposizioni sono definite le modalità attraverso le quali i preventivi ottenuti sulla base delle informazioni inserite nel servizio informativo di cui all'articolo 136, comma 3-*bis*, possono consentire la conclusione del contratto contestualmente all'esito della comparazione, ovvero, attraverso un *link* di collegamento diretto al sito internet di ciascuna compagnia di assicurazione, la possibilità di perfezionare l'acquisto a condizioni non peggiorative rispetto a quelle contenute nel preventivo ».

Esprime parere favorevole sull'emendamento Sottanelli 3.117, a condizione che

sia riformulato nel senso di espungere il capoverso lettera a).

Esprime parere contrario sugli emendamenti Paglia 3.107, Da Villa 3.134, Colletti 3.4, Paglia 3.3 sugli identici Russo 3.5, Artini 3.6, Parisi 3.8, Laffranco 3.9 e Boccuzzi 3.153, sugli emendamenti D'Agostino 3.11 e Laffranco 3.10, sugli identici Bargerò 3.103, Pagano 3.81 e Abrignani 3.82, sugli identici Polidori 3.83 e 3.84, Fragomeli 3.85, Sanga 3.86, Pagano 3.104, Pesco 3.90, 3.89 e 3.88 nonché Paglia 3.78.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Causi 3.99, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

« a) al comma 1, capoverso « ART. 132-ter », comma 1, alinea, sostituire le parole: « sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato » con le seguenti: « sconto determinato dall'impresa nei limiti stabiliti dal comma 1-bis: »;

b) al comma 1, capoverso « Art. 132-ter. », dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Lo sconto di cui al comma 1 non può essere inferiore a una percentuale determinata dall'IVASS, sulla base del prezzo della polizza altrimenti applicato. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. La percentuale di cui al periodo precedente è maggiorata per le regioni a maggiore tasso di sinistrosità. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficaci e chiara l'applicazione.

1-ter. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione dell'obbligo di riduzione del premio nei casi previsti dalle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere. »;

c) dopo il comma 1 inserire il seguente: « 1-bis. Il decreto di cui all'articolo 132-ter, comma 1-bis, del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Esprime parere contrario sugli emendamenti Ruocco 3.76 e 3.75, Polidori 3.80, Colletti 3.77, Maietta 3.79 e Paglia 3.87, rilevando inoltre come l'emendamento Impegno 3.160 sarebbe assorbito dall'emendamento Causi 3.99, come riformulato.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Polidori 3.7 mentre esprime parere contrario Schullian 3.108. Esprime parere favorevole sull'emendamento Schullian 3.109, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Da Villa 3.111. Chiede di accantonare l'emendamento Da Villa 3.110 ai fini di una successiva riformulazione.

Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Polidori 3.19 e Sottanelli 3.20, sull'emendamento Pesco 3.156, sugli identici Paglia 3.13, Laffranco 3.14, Parisi 3.15, Russo 3.16, Artini 3.17, Laffranco 3.18 e Boccuzzi 3.155 nonché sugli emendamenti Colletti 3.12 e Impegno 3.118.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Benamati 3.66, a condizione che il capoverso comma 1-ter sia riformulato nei seguenti termini:

« 1-ter. Al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e le associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del consumo, condividono apposite linee guida finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le soluzioni realizzative e gli ulteriori parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte di cui all'articolo 149, comma 11-bis, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come introdotto dalla presente legge. Le predette

linee guida sono comunicate al Ministero dello sviluppo economico che assicura le necessarie forme di pubblicità ».

Rileva quindi come i successivi emendamenti da Colletti 3.56 fino a Boccuzzi 3.152 risulterebbero assorbiti dall'emendamento Benamati 3.66, come riformulato.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Pesco 3.102, Schullian 3.101, Pesco 3.100, Colletti 3.105, Rostellato 3.94, Polidori 3.93, Pesco 3.106, Carrescia 3.71 e Polidori 3.95.

Chiede di accantonare l'emendamento Impegno 3.97 ai fini di una successiva riformulazione.

Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Sottanelli 3.122, Abrignani 3.121, Bargerò 3.120 e Pagano 3.119.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Causi 3.149 il quale assorbirebbe gli emendamenti da Vico 3.133 fino a Colletti 3.148.

Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Pagano 3.72, Abrignani 3.73, Polidori 3.74 e Bargerò 3.150 nonché sugli emendamenti Polidori 3.157, Schullian 3.158, Impegno 3.154, D'Agostino 3.116, Busin 3.115 e 3.114, Barbanti 3.159 e Pesco 3.91.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Pesco 3.112, mentre esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Pratavera 3.06, Basso 3.07, Giovanna Sanna 3.08, Romanini 3.09, Pagano 3.011, Locatelli 3.012, Cani 3.013, Vignali 3.014, Laffranco 3.016, Moretto 3.019, Laffranco 3.020, Rostellato 3.021, Alfreider 3.02, Pastorelli 3.04, Paglia 3.01, Carrescia 3.03 e Pastorino 3.05, nonché sugli articoli aggiuntivi Pesco 3.015 e Moretto 3.018.

La Sottosegretaria Simona VICARI esprime parere conforme a quello della relatrice, ad eccezione dell'emendamento Benamati 3.66: rispetto a tale emendamento si rimette alla valutazione delle Commissioni sulla lettera *a*), mentre esprime parere favorevole sulla lettera *b*), come riformulata in base alla proposta della relatrice.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata alle ore 14.45.

La seduta termina alle 00.05 del 30 luglio.

ALLEGATO

Legge annuale per il mercato e la concorrenza (C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 e C. 3060 Simonetti).

**NUOVA FORMULAZIONE DELL'EMENDAMENTO
7.97 DEI RELATORI**

All'articolo 7 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire il capoverso « Articolo 138 – (Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità) » con il seguente:

ART. 138.

(Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità).

1. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:

a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti;

b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.

2. La tabella unica nazionale è redatta, tenuto conto dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti principi e criteri:

a) agli effetti della tabella per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;

b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;

c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;

d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;

e) il danno biologico temporaneo inferiore al cento per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 40 per cento.

4. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente

articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche.

5. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT. »;

b) sopprimere il comma 2;

c) al comma 3, capoverso articolo 139, comma 2, sopprimere la parola: « strumentale ».

7. 97. (Nuova formulazione) I Relatori.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00665 Culotta ed altri: Efficienza e manutenzione delle infrastrutture di trasporto in Sicilia.	
7-00715 Mannino ed altri: Efficienza e manutenzione delle infrastrutture di trasporto in Sicilia (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00128 e n. 8-00129</i>)	25
ALLEGATO 1 (<i>Nuovo testo approvato dalla Commissione</i>)	27
ALLEGATO 2 (<i>Nuovo testo approvato dalla Commissione</i>)	32

RISOLUZIONI

Mercoledì 29 luglio 2015. — Presidenza del vicepresidente della IX Commissione Vincenzo GAROFALO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 13.45.

7-00665 Culotta ed altri: Efficienza e manutenzione delle infrastrutture di trasporto in Sicilia.

7-00715 Mannino ed altri: Efficienza e manutenzione delle infrastrutture di trasporto in Sicilia.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00128 e n. 8-00129).

Le Commissioni proseguono la discussione delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 14 luglio 2015.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la

pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Magda CULOTTA (PD) illustra una nuova formulazione della proposta di risoluzione a prima firma (*vedi allegato 1*), che tiene conto degli ultimi avvenimenti che hanno interessato la vicenda oggetto dell'atto di indirizzo e, in particolare, la Conferenza di servizi tenutasi il 13 luglio scorso in cui è stato espresso il parere sugli interventi programmati. In particolare fa presente di avere inserito nel dispositivo un impegno al Governo a monitorare la realizzazione dei progetti con riferimento alle criticità evidenziate dal comune di Caltavuturo. Invita in ogni caso i commissari a monitorare sul territorio l'evoluzione dei lavori auspicando che essi, come programmato, abbiano inizio già a partire dalla prossima settimana.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere favorevole sulla proposta di risoluzione Culotta n. 7-00665,

come riformulata. Riguardo alla proposta di risoluzione Mannino n. 7-00715, invita i presentatori a riformularla nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 2*).

Claudia MANNINO (M5S) accoglie la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo, che pone al primo posto il monitoraggio del territorio relativamente a fenomeni di dissesto idrogeologico, anche riguardo al corpo frana che ha investito l'autostrada A19, ritenendo che rispetto a qualsiasi intervento da farsi su tale autostrada si debba preventivamente intervenire sulla frana. Accoglie con favore il rispetto del cronoprogramma riguardo agli interventi per il ripristino della funzionalità dell'infrastruttura siciliana, auspicando in ogni caso che qualsiasi soluzione adottata prima del completamento dei lavori costituisca un intervento temporaneo. In ultimo esprime dispiacere per l'eliminazione all'interno del dispositivo del paragrafo relativo alla sostituzione del commissario delegato per il superamento dell'emergenza nel territorio delle

province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani, sulla quale interverranno i deputati dell'Assemblea regionale siciliana attraverso una autonoma risoluzione.

Le Commissioni approvano la risoluzione Culotta ed altri n. 7-00665, come da ultimo riformulata (*vedi allegato 1*).

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, avverte che il nuovo testo della risoluzione Culotta ed altri n. 7-00665 assume il numero 8-00128.

Le Commissioni approvano quindi la risoluzione Mannino ed altri n. 7-00715, come da ultimo riformulata (*vedi allegato 2*).

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, avverte che il nuovo testo della risoluzione Mannino ed altri n. 7-00715 assume il numero 8-00129.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

7-00665 Culotta ed altri: Efficienza e manutenzione delle infrastrutture di trasporto in Sicilia.**NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

Le Commissioni VIII e IX,
premessi che:

il 10 aprile 2015 il viadotto Himera del principale collegamento autostradale della Sicilia, la Palermo-Catania, all'altezza del chilometro 61, tra gli svincoli di Scillato e Tremmonzelli, è stato investito da una frana di quattro milioni di metri cubi, che ha provocato il cedimento di un pilone e un grave smottamento della carreggiata, ora del tutto inagibile in entrambi i sensi di marcia;

gravissime le conseguenze per la viabilità dell'isola: l'autostrada, inaugurata nel 1975, è un'infrastruttura essenziale per la regione siciliana: è l'unico collegamento veloce tra Palermo e Catania; non ci sono alternative modali; i veicoli in transito sono dirottati su una statale inagibile da tempo con un tracciato segnato da buche che richiede un percorso aggiuntivo di circa un'ora e mezza; ancora più grave la situazione per pullman e mezzi pesanti: per raggiungere Catania è necessario passare prima da Messina; per il centro della Sicilia, verso le province di Enna e Caltanissetta, occorre puntare verso Agrigento, a sud dell'Isola; per le province localizzate a sud-est, come Siracusa; o per la zona del ragusano il tragitto può richiedere mezza giornata per giungere a destinazione;

sono insostenibili i disagi per gli automobilisti, e gravi le conseguenze per il trasporto pubblico di studenti e pendolari; molte delle autolinee tra Palermo e Catania sono state deviate verso le autostrade A20 e A18;

la Sicilia è tagliata a metà: la carreggiata, impraticabile, è stata chiusa nel tratto tra Scillato e Tremmonzelli; per il viadotto, chiuso in entrambe le direzioni, il traffico è deviato sulla statale 120 Caltavuturo-Cerda pure interessata da frane e cedimenti;

nella zona dove si è verificato il movimento franoso, il comune di Caltavuturo è, in parte già isolato a causa di un'altra frana lungo la provinciale 24 che collega il centro abitato con lo svincolo di Scillato; il cedimento del pilone ha provocato danni anche ai collegamenti in fibra ottica a servizio del distretto telefonico di Cefalù, e alle linee di un'area delle Madonie in provincia di Palermo, interessando comuni di Ganci, Geraci Siculo, Petralia Sottana, Petralia Soprana, Polizzi Generosa, Castellana Sicula, Cerda e Caltavuturo;

l'economia regionale subirà le conseguenze dell'insufficienza e della lentezza dei collegamenti; i tempi di percorrenza, nelle varie direzioni, si allungano di oltre un'ora; gravissime le ricadute sul turismo e sul trasporto delle merci e sul sistema sanitario;

l'entità dei danni è tale che gli enti locali e territoriali hanno chiesto lo stato di emergenza; i lavori di ripristino e di contenimento del dissesto idrogeologico potrebbero richiedere anni;

la procura della Repubblica di Termini Imerese ha aperto un'inchiesta sulla frana, in movimento da dieci anni;

l'interruzione dell'A19 – da tempo in più tratte interessata da cantieri stradali – ha fatto emergere i gravi problemi di dissesto del reticolo circostante delle strade statali e provinciali, in gran parte da tempo chiuse per frane; la strada statale 643 « di Polizzi », il percorso alternativo per i mezzi leggeri provenienti dalla A19, è stato interessato da uno smottamento rimosso dall'Anas; la strada statale 120, altra ipotetica alternativa al percorso interessato dalla frana sull'autostrada è stata chiusa al traffico ed è pressoché intransitabile soprattutto nel tratto che va dal chilometro 10 al chilometro 20; la situazione dei collegamenti stradali è critica in tutta l'isola: in gennaio si è verificato il crollo del tratto di accesso al viadotto « Scorciavacche 2 » sulla statale 121 tra Palermo e Agrigento, appena inaugurato; il 7 luglio scorso, lo smottamento di una delle campate del viadotto « Petrulla », tra Ravanusa e Licata, nella Sicilia meridionale, ha provocato quattro feriti, tra cui una donna in stato di gravidanza ed un bambino; nel febbraio del 2013, si è verificato il crollo del viadotto sul fiume Verdura, sulla statale tra Agrigento e Sciacca; nel maggio del 2009, il cedimento di un giunto del viadotto « Geremia » sulla statale 646 da Caltanissetta a Gela, inaugurato da appena tre anni, ha provocato la separazione delle due carreggiate e lo scivolamento di un pilone di 90 metri;

il crollo del viadotto Himera è stato provocato da una frana nota da tempo;

la frana, nel territorio del comune di Caltavuturo, è attiva da dieci anni, e da tempo trascina masse di terreno verso valle; tra il 30 marzo e l'8 aprile 2015, lo spostamento della frana si è fatto più marcato, senza, peraltro, destare allarme;

nel 2005 il servizio geologico e geofisico della regione siciliana a seguito di una frana sulla strada provinciale n. 24 Scillato-Caltavuturo in una relazione segnalava che il movimento franoso si era prodotto in località Favara, adiacente, l'autostrada Palermo-Catania, coinvolgendo un tratto della strada provinciale

n. 24, che collega l'abitato di Scillato con quello di Caltavuturo; già nel 2005 i geologi della regione definivano gli effetti della frana « devastanti »: la strada provinciale, era stata chiusa al transito perché impraticabile; un'abitazione di campagna era stata trascinata dal movimento franoso per alcuni metri; nella relazione la frana veniva definita « attiva, in stadio avanzato » e si segnalava che il piede della frana si estendeva fino al fiume Imera, sotto l'autostrada; lo studio geomorfologico del territorio sottolineava già all'epoca che la frana rappresentava la riattivazione dell'accumulo di un antico corpo franoso che si era rimesso in movimento a seguito di abbondanti precipitazioni meteoriche;

nello stesso anno 2005 la provincia di Palermo aveva disposto sondaggi del territorio nell'ambito di dieci indagini geologiche; l'esito di tali indagini non è mai stato reso noto; tra il 2007 e il 29 marzo del 2015, il comune di Caltavuturo in provincia di Palermo ha effettuato numerose segnalazioni ai competenti enti regionali e nazionali, all'ANAS e alla protezione civile; nel 2007 Caltavuturo sollecita interventi prioritari di rifacimento della viabilità locale e di consolidamento del fronte franoso alla provincia di Palermo; nel 2008 il consiglio provinciale di Palermo non accoglie un ordine del giorno che impegna la giunta a intervenire sul versante di frana; il 25 giugno 2013 il comune di Caltavuturo segnala all'assessorato regionale al territorio ben quattro frane con proposta di pericolosità R4 in contrada Favarella, Olivazzo e Arancitello e Suvari tutte quante in successione sul versante ovest del fiume Himera settentrionale e tutte e 4 già lambenti i piloni dell'autostrada A 19 nel tratto Scillato-TreMonzelli, meno di un mese prima del grave dissesto, il 13 marzo 2015, il comune di Caltavuturo ha allertato del pericolo frane sulla strada provinciale 24 Scillato-Caltavuturo la prefettura di Palermo, il comando polstrada Sicilia occidentale, la polstrada di Palermo, la protezione civile regionale e il commissario della provincia regionale di Palermo; il 23 marzo lo stesso comune ha aggiornato la presidenza della regione si-

ciliana e l'assessorato infrastrutture sulla situazione della frana; tra il 28 e il 29 marzo ha chiesto interventi urgenti per gli smottamenti che avevano costretto il comune alla chiusura della strada provinciale 24;

dopo il crollo del viadotto Himera in una nota l'ANAS ha dichiarato che il movimento franoso era distante dalla sede autostradale e di non aver ricevuto alcuna segnalazione del dissesto della zona da parte degli enti territoriali competenti; il viadotto Himera – secondo ANAS – non necessitava di alcun monitoraggio « in quanto la struttura, prima dei noti fatti, risultava perfettamente efficiente a seguito dei controlli periodici dei tecnici di Anas »; nessun riferimento, nella nota dell'ANAS, alla situazione critica dei terreni in cui sono localizzate le infrastrutture stradali, affidate alla gestione ANAS;

in data 13 aprile 2015, il presidente dell'Anas Pietro Ciucci ha annunciato le dimissioni, che sono diventate operative dal 18 maggio 2015, quando l'assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio dell'esercizio 2014, ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione e, al suo interno, ha nominato Gianni Vittorio Armani presidente e amministratore delegato;

in base al sopralluogo fatto il 14 aprile dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Del Rio e dai tecnici dell'Anas si rende necessaria la demolizione delle quattro campate del viadotto Himera; secondo le prime stime dei tecnici dell'Anas saranno necessari 18 mesi per ricostruire il ponte, e tre mesi per approntare un collegamento provvisorio con una bretella sulla provinciale 24 e la statale 120 e una deviazione collegata allo svincolo Scillato; l'integrale ricostruzione sarà possibile solo dopo interventi radicali sulla frana e di messa in sicurezza del terreno circostante avendo cura di non precludere l'accesso alla stessa bretella e allo svincolo autostradale Scillato quando sarà ricostituito il tratto autostradale messo fuori uso dal cedimento strutturale dei piloni;

nella medesima data è stata costituita da parte del Ministro Delrio, con decreto n. 122 del 2015, una Commissione ministeriale ispettiva, al fine di accertare le cause del cedimento del viadotto;

a seguito dell'invio alla Protezione Civile, da parte dell'assessore al territorio e all'ambiente della Regione Siciliana, Maurizio Croce, di un Rapporto sulla situazione di emergenza in Sicilia che interessa oltre 150 Comuni, il 18 maggio 2015 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nel territorio delle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani;

con ordinanze n. 257 e n. 258 del 30 maggio 2015, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 9 giugno, sono stati nominati, dal capo del Dipartimento della protezione civile, i Commissari per l'emergenza Sicilia: Calogero Foti, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi in Sicilia, ad eccezione di quelli da eseguirsi per il superamento dello specifico contesto di criticità conseguente al cedimento dei piloni del viadotto Himera, e Marco Guardabassi, per il superamento della situazione di emergenza conseguente al movimento franoso che ha interessato il viadotto Himera 1 dell'Autostrada A-19 Catania Palermo verificatosi nel mese di aprile 2015. A quest'ultimo – potendosi avvalere, anche in qualità di soggetti attuatori, delle strutture organizzative e del personale di ANAS – è stato affidato il compito di valutare le soluzioni più idonee per assicurare il collegamento alternativo, realizzare una bretella di collegamento provvisoria al viadotto, demolire le campate della carreggiata direzione Catania del viadotto « Himera 1 » tra le pile 16 e 22 e di predisporre entro venti giorni un piano-cronoprogramma degli interventi da sottoporre al all'approvazione del Capo del Dipartimento per la protezione civile;

il 22 giugno 2015, in anticipo rispetto alla scadenza prevista, il piano per

la viabilità predisposto dal Commissario Guardabassi è stato inviato al capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, che lo ha approvato il successivo 26 giugno;

per monitorare le attività e il rispetto dei tempi previsti nel piano, è prevista l'istituzione di un Comitato composto da sei membri di cui due designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tra i quali uno con funzioni di Presidente del comitato stesso, due designati dal Dipartimento della protezione civile, uno da Anas e uno dalla Regione Siciliana;

lo scorso 8 luglio il Ministro Delrio, in risposta ad un atto di sindacato ispettivo in Assemblea, ha assicurato che in virtù del percorso straordinario previsto al riguardo, che prevede la convocazione di conferenze di servizi fissate con procedura d'urgenza per il 13 luglio, l'inizio dei lavori è fissato al massimo per i primi giorni di agosto e il completamento, come previsto, nei tempi precedentemente definiti, cioè tre mesi;

il 13 luglio scorso si è tenuta presso il Provveditorato opere pubbliche di Palermo la conferenza di servizi tra la provincia di Palermo, il Genio civile, il Parco delle Madonie, il Comune di Caltavuturo, la Sovrintendenza di Palermo, l'Assessorato regionale alle infrastrutture, Telecom ed Enel, nella quale sono stati approvati i tre progetti di intervento predisposti dall'ANAS, relativi in particolare all'adeguamento della SP24 nel tratto dal ponte di Scillato allo svincolo autostradale, la demolizione del tratto autostradale Palermo-Catania e dei piloni, la costruzione di una bretella o rampa per il *bypass* autostradale;

rispetto al progetto di costruzione della rampa, il comune di Caltavuturo ha espresso perplessità concernenti, in particolare, il completo risanamento della frana Favarella, l'effettiva utilizzabilità del tratto autostradale che dovrebbe essere servito dalla rampa, il disallineamento dei tempi di costruzione di quest'ultima rispetto agli altri due progetti e i costi di esproprio del terreno;

nel frattempo, come illustrato nella risposta del Ministro sopra richiamata, per arginare il grave problema dei trasporti in tutta l'area, sono stati potenziati i collegamenti ferroviari tra Palermo e Catania, riducendo notevolmente i tempi di percorrenza. Per quanto riguarda il trasporto su strada, al momento si percorre la strada statale 643 Scillato-Polizzi fino all'uscita Tremmonzelli;

nei giorni scorsi, tuttavia, anche i percorsi alternativi hanno subito notevoli rallentamenti, con la conseguente produzione di enormi disservizi alle popolazioni residenti e fluttuanti;

sulla linea ferrata infatti, nella giornata di domenica 19 luglio, è stata bloccata la circolazione dei treni per quattro ore, a causa, a quanto pare, delle elevate temperature esterne che possono provocare dilatazioni della linea ferrata e gravi situazioni di rischio per i treni;

sulla Scillato-Polizzi, nella giornata di lunedì 20 luglio, un TIR è andato in fiamme provocando caos e panico tra gli automobilisti rimasti intrappolati lungo la strada per diverse ore;

risulta pertanto essenziale in questa fase e fino alla completa realizzazione dei progetti, assicurare la piena agibilità dei collegamenti ferroviari e stradali alternativi,

impegnano il Governo:

ad accertare le responsabilità degli enti statali incaricati della gestione, manutenzione e controllo delle strade e delle autostrade;

ad adottare tutti gli interventi di competenza necessari ad impedire ulteriori frane, cedimenti o crolli sul reticolo stradale e autostradale dell'isola;

a garantire la realizzazione degli interventi individuati dal Commissario delegato entro i tempi previsti nel cronoprogramma predisposto dallo stesso Commissario;

a contemperare, nella realizzazione dei suddetti interventi, le esigenze di stabilità del pendio con opportune misure di risanamento e stabilizzazione della frana attiva con la ricostituzione di un sistema viario che salvaguardi la sicurezza del tratto autostradale che si svolge per oltre 4 chilometri su un sistema di piloni sui quali poggiano campate estese e l'accesso facile del traffico veicolare e di mezzi pesanti allo svincolo autostradale anche nella considerazione che vanno garantite le vie di fuga in caso di interruzione del traffico autostradale a causa di incidenti, manutenzioni o presenza di ghiaccio sulla sede autostradale molto ricorrenti nel tratto autostradale in questione;

a monitorare con attenzione la realizzazione dei progetti, con particolare riferimento ai profili critici che sono stati evidenziati dal comune di Caltavuturo in merito alla realizzazione della rampa per il *bypass* autostradale e che sono richiamati in premessa;

a porre in essere tutte le misure compensative utili a ridurre i disagi per gli automobilisti, per i residenti, per l'econo-

mia dei territori; in particolare, a garantire efficaci alternative modali, anche con il potenziamento dei collegamenti ferroviari ed aerei tra Palermo e Catania, e ad adottare tutti gli interventi necessari per assicurare, in questa fase e fino alla completa realizzazione dei progetti, la piena agibilità dei collegamenti ferroviari e stradali alternativi;

ad assicurare la tempestiva disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi sopra indicati;

a garantire costanti ed efficienti controlli durante l'esecuzione dei lavori, adeguati collaudi e un costante monitoraggio, per le parti di competenza, dell'efficienza e della manutenzione delle infrastrutture stradali;

a vigilare, per quanto di competenza, su eventuali inerzie e ritardi dei soggetti sottoposti a vigilanza dello Stato nel monitoraggio e nella realizzazione degli interventi relativi al dissesto idrogeologico del territorio.

(8-00128) « Culotta, Borghi, Tullo ».

ALLEGATO 2

7-00715 Mannino ed altri: Efficienza e manutenzione delle infrastrutture di trasporto in Sicilia.**NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

Le Commissioni VIII e IX,
premessi che:

in data 10 aprile 2015, sull'autostrada A19 Catania-Palermo, all'altezza del viadotto Himera, chilometro 61 tra gli svincoli di Scillato e Tremonzelli, direzione del capoluogo etneo, hanno ceduto due piloni a causa di un movimento franoso, che ha interessato la strada provinciale 24 Scillato-Caltavuturo;

ad oggi, dopo più di due mesi dal verificarsi del fenomeno di dissesto, il viadotto Himera risulta ancora chiuso ed impraticabile e l'autostrada A19 – unica infrastruttura di collegamento tra la parte occidentale e quella orientale dell'Isola – appare, di fatto, completamente paralizzata; permane, pertanto, una grave situazione di emergenza che sta causando enormi difficoltà nei trasporti ed ingenti perdite economiche per tutta la popolazione;

la procura della Repubblica di Termini Imerese ha aperto un'inchiesta per «disastro colposo» per far, luce sulla vicenda e per accertare eventuali responsabilità in capo alla protezione civile regionale e ad ANAS – quale gestore della rete stradale ed autostradale italiana di interesse nazionale – in ordine al mancato intervento di monitoraggio sul viadotto Himera;

con deliberazione del Consiglio dei ministri del 18 maggio 2015 viene dichiarato lo stato di emergenza per il maltempo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nelle province di Palermo, Agrigento, Caltanis-

setta, Enna, Messina e Trapani e vengono messe a disposizione, per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, risorse economiche nel limite di euro 27.250.000 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

con le ordinanze n. 257 e n. 258 del 30 maggio 2015 del capo dipartimento della protezione civile, si dispone la nomina dei due commissari delegati per la realizzazione dei primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati alla più celere attuazione delle misure volte a rimuovere le situazioni di rischio, a garantire l'assistenza ed il ricovero delle popolazioni colpite e ad assicurare la messa in sicurezza dell'area interessata dal tratto del viadotto dissestato;

emergono, dalle oltre cento pagine della relazione «riservata» elaborata dagli ispettori nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, precisi ed inequivocabili profili di responsabilità in capo alla Protezione Civile Regionale e ad ANAS per una vicenda già nota agli addetti ai lavori non soltanto dal 2005 ma, bensì, addirittura dal 1971;

dall'analisi di progetti, documenti, lettere e note, infatti, appare chiaro che «ANAS era in possesso degli elementi atti ad avere la consapevolezza della esistenza, entità e gravità dei fenomeni di dissesto e delle criticità geologiche, sin dalla definizione delle scelte del progetto, ed era a conoscenza dell'aggravio della situazione

che nel 2005 ha portato, tra l'altro, alla necessità di realizzare una variante alla strada provinciale» e che, pertanto, «aveva l'onere d'intervenire, in quanto soggetto cui spetta la gestione e la manutenzione delle infrastrutture autostradali in gestione diretta e, di conseguenza, aveva l'obbligo di vigilare sulla efficienza e salvaguardia di tali opere»;

lo stesso ex Presidente di ANAS, Pietro Ciucci – di fatto invitato dal Governo a dimettersi, a metà maggio 2015, proprio a seguito dell'evento calamitoso avvenuto sul viadotto Himera – all'indomani del crollo, aveva dichiarato, che ANAS non aveva ricevuto nessuna segnalazione a riguardo e che l'azienda non aveva nessuna competenza sul monitoraggio delle frane;

secondo quanto emerge dalla relazione sui «gravi eventi meteorologici con fenomeni alluvionali, forti raffiche di vento, mareggiate che hanno interessato il territorio della regione siciliana nei mesi di febbraio, marzo, aprile 2015» della protezione civile regionale, il verificarsi dell'evento calamitoso non sarebbe da ricollegarsi ad una gestione dissennata delle manutenzioni ed alla mancanza di adeguati controlli finalizzati alla prevenzione del tratto interessato ma, piuttosto, «soltanto» ad eventi meteo avversi ed alle continue precipitazioni nel periodo dal 17 febbraio al 9 marzo 2015;

eppure, in una lettera dell'ex prefetto di Palermo, Giosué Marino, inviata in data 23 aprile 2005 proprio alla Protezione Civile Regionale – nella quale si faceva riferimento ad una nota dell'ANAS – già si evidenziavano le criticità relative alla frana di Caltavuturo ed ai rischi per l'A19; la stessa ANAS, in data 14 aprile 2005, aveva, peraltro, segnalato al Prefetto un vasto movimento franoso lato Caltavuturo che avrebbe potuto interessare l'A19;

il Movimento 5 Stelle, al fine di assicurare una rapida risoluzione della situazione di emergenza, propone un'idea progettuale – protocollata presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

con numero di protocollo 22779 s.m. 12 giugno 2015 – aggiuntiva a quella sulla scorciatoia di Caltavuturo, che prevede la realizzazione di una bretella che potrebbe vedere la luce in meno di un mese e a costi notevolmente contenuti, grazie al coinvolgimento del Genio militare;

la proposta prevede, nello specifico, la realizzazione di un by pass sulla sponda sinistra del fiume Imera, meno interessata dai movimenti franosi che hanno provocato il dissesto dell'autostrada A19, utilizzando la vecchia strada di servizio denominata «Lodigiani», che fu utilizzata dall'omonima impresa per realizzare il viadotto interessato dal dissesto – per il collegamento tra l'autostrada e la «bretella», è prevista la realizzazione di un ponte «Bailey» (tipologia di ponte di origine militare che consente un ripristino provvisorio del collegamento stradale) a doppia campata, idoneo al transito dei mezzi pesanti;

si tratta, in sintesi, di una possibile soluzione progettuale che presenta vantaggi per il ripristino e la messa in sicurezza della strada «Lodigiani» già esistente. Di conseguenza, l'utilizzo di strutture dell'esercito può rappresentare un valido supporto per assicurare la viabilità alternativa;

la vicenda del crollo del viadotto Himera sull'autostrada A19 non rappresenta, purtroppo, un caso isolato in Sicilia: lo scorso 30 dicembre, infatti, a soli dieci giorni dalla sua inaugurazione, ha ceduto il viadotto Scorciavacche sulla Palermo-Agrigento per carenze strutturali e precedentemente (7 luglio 2014) era stata la volta del viadotto Petrulla (crollo di una campata imputabile ad una rottura delle travi in cemento armato) lungo la strada statale 626 (chilometro 4,350) tra Licata e Canicattì, all'altezza di Ravanusa; stessa sorte, sempre sulla statale 626 (primo cedimento strutturale 21 maggio 2009 e conseguente crollo in data 28 maggio 2009) per il viadotto Geremia II in località Butera sulla Gela-Caltanissetta, ad appena tre anni dall'inaugurazione (allora si parlò

di calcestruzzo depotenziato). Ed ancora, è del 2 febbraio 2013, il crollo del viadotto sul fiume Verdura lungo la strada statale 115 tra Ribera e Sciacca;

la Sicilia convive quindi, ormai da decenni, con una drammatica quanto inaccettabile situazione di emergenza non solo del comparto stradale, ma anche di quello ferroviario, portuale ed aeroportuale – visto anche il limitato sviluppo dell'intermodalità strada-rotaia e mare-rotaia che rende sempre più difficoltosi e dispendiosi i collegamenti con la penisola, soprattutto negli scambi tra Messina e Villa San Giovanni – che, ad oggi, non può più essere tollerata né tanto meno giustificata. Le recenti notizie riguardanti gli ennesimi crolli e cedimenti non fanno che confermare l'inadeguatezza, ed in qualche caso l'assoluta carenza, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle opere infrastrutturali;

si ritiene che, per far fronte alle enormi criticità che colpiscono il settore del trasporto stradale, sia necessaria, oltre alla realizzazione di una serie di interventi puntuali di carattere manutentivo sulle direttrici stradali più importanti dell'Isola, anche una seria e responsabile attività di pianificazione volta alla ristrutturazione ed al rilancio dell'esistente comparto ferroviario, piuttosto debole ed al momento del tutto inadeguato ai bisogni dei cittadini;

il Movimento 5 Stelle ha già presentato, in data 4 giugno 2015, un'interrogazione (4-09346, primo firmatario deputata Claudia Mannino) finalizzata, da un lato, alla immediata realizzazione di una serie di interventi necessari per assicurare il ripristino della funzionalità, il potenziamento e la messa in sicurezza della tratta ferroviaria Trapani-Alcamo, Via Milo e, dall'altro, a favorire, più in generale, il miglioramento ed il potenziamento della rete ferroviaria siciliana a supporto dello sviluppo degli assi passeggeri e dei corridoi merci;

si ricorda, infatti, che il Mezzogiorno risulta penalizzato da una rete

complessivamente meno moderna ed efficiente ed in Sicilia, in particolare, si registra una grave mancanza di offerta di servizi veloci regionali di collegamento tra i vari capoluoghi – su una rete ferroviaria di 1.378 chilometri, infatti, soltanto 178 chilometri sono a doppio binario e ben 1.200 chilometri a binario semplice (per ciò che concerne l'alimentazione, la Sicilia può contare su 800 chilometri di linee elettrificate – di cui 178 chilometri a doppio binario e 622 chilometri a binario semplice – ed addirittura 578 chilometri di linee non elettrificate);

l'indirizzo politico ed economico del nostro Paese (anche alla luce di quanto delineato, da un lato, dal Programma Operativo Infrastrutture e Reti 2014-2020 – in fase di definizione – che individua una strategia finalizzata a migliorare la mobilità delle merci e delle persone nelle Regioni meno sviluppate attraverso l'estensione della rete ferroviaria meridionale ed azioni a favore dell'intermodalità per le merci e, dall'altro, dal nuovo contesto regolatorio della programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 a sostegno del completamento delle grandi direttrici di traffico ferroviario e del miglioramento dell'offerta dei servizi di trasporto su rotaia) deve poter favorire maggiori stanziamenti finanziari per il mantenimento del servizio ferroviario – e l'acquisto dei beni prodotti funzionali a quest'ultimo – in particolare, attraverso l'impiego di risorse per il monitoraggio infrastrutturale al fine di offrire un servizio più completo ed efficiente che tenga conto delle esigenze delle persone, dei rapporti commerciali e del turismo,

impegnano il Governo:

ad adottare – d'intesa con la regione siciliana, la protezione civile, ANAS ed ISPRA – immediati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, di controllo e monitoraggio del territorio e dei fenomeni di dissesto idrogeologico ivi compreso il corpo frana che ha investito l'autostrada A19 e inoltre la

di ristrutturazione, il potenziamento e il rilancio dell'attuale comparto ferroviario a supporto dello sviluppo degli assi passeggeri e dei corridoi merci;

a provvedere – al fine di addivenire ad una celere e tempestiva risoluzione dello stato di emergenza dell'autostrada A19, con l'obiettivo primario di contenere i costi, senza incrementi successivi dovuti a varianti in corso d'opera, nonché di realizzare le opere di presidio della carreggiata direzione Palermo;

a rispettare quanto espressamente indicato all'interno del cronoprogramma de-

gli interventi in ordine alle tempistiche per il ripristino delle funzionalità dell'autostrada A19 e, conseguentemente, a provvedere entro giugno 2017, al completamento dei lavori per la ricostruzione del viadotto al fine di recuperare, nella sua interezza, il tratto autostradale danneggiato.

(8-00129) « Mannino, Cancelleri, Busto, Daga, De Rosa, Di Benedetto, Di Vita, D'Uva, Grillo, Lorefice, Lupo, Marzana, Micillo, Nuti, Rizzo, Terzoni, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi ».

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Emendamenti C. 1129-A Molteni (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	37
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione relativa alla presidenza di un gruppo parlamentare	37
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello <i>status</i> di protezione internazionale. Atto n. 170 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	37
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	57
Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati. Atto n. 189 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	39

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2015 – Un nuovo inizio. (Com(2014) 910 final – Annex 1, 2, 3 e 4).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015) elaborato dalle future presidenze italiana, lettone e lussemburghese. 10948/1/14.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2015. Doc. LXXXVII-bis, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	70

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. C. 9 d'iniziativa popolare, C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bressa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial, C. 1269 Merlo, C. 1443 Centemero, C. 2376 Bianconi, C. 2495 Dorina Bianchi e C. 2794 Fitzgerald Nissoli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	49
<i>ALLEGATO 3 (Proposta di testo unificato della relatrice)</i>	73
Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti. C. 2799 Boccadutri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	49
<i>ALLEGATO 4 (Subemendamenti all'emendamento 1.100 della relatrice)</i>	76
<i>ALLEGATO 5 (Proposte emendative approvate)</i>	80

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto 53

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati. Atto n. 189 (*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio*) 53

ALLEGATO 6 (*Proposta di parere del relatore*) 82

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 99/2015: Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED. Emendamenti C. 3249 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione - Parere*) 56

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 29 luglio 2015 — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 9.25.

Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

Emendamenti C. 1129-A Molteni.

(Parere all'Assemblea)

(*Esame e conclusione - Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Annagrazia CALABRIA (FI-PdL), *relatrice*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 9.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 luglio 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono il sottosegretario

di Stato per l'interno Domenico Manzione e il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.10.

Variazione relativa alla presidenza di un gruppo parlamentare.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che il gruppo Scelta Civica per l'Italia ha comunicato, con lettera in data 28 luglio 2015, che la deputata Paola PINNA ricoprirà l'incarico di capogruppo nella I Commissione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

Atto n. 170.

(*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione - Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 luglio 2015.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che sono pervenuti i ri-

lievi della Commissione Bilancio sul provvedimento in titolo e che il relatore ha presentato un'ulteriore nuova proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Andrea GIORGIS (PD), *relatore*, sottolinea che la sua ulteriore proposta di parere, oltre a recepire in premessa i rilevanti della Commissione bilancio, inserisce un'osservazione conclusiva di carattere generale tesa a chiedere al Governo di prevedere, anche attraverso fonti normative di rango subordinato, procedure che facilitino la possibilità di rinnovo del permesso di soggiorno, favorendo il criterio della dimora dichiarata dall'interessato al momento dell'istanza di rinnovo.

Celeste COSTANTINO (SEL), pur precisando che non tutte le osservazioni del suo gruppo sono state recepite, preannuncia il suo voto a favore della nuova proposta di parere formulata dal relatore, riconoscendo lo sforzo compiuto dal relatore. Ritira, quindi, la proposta di parere alternativo presentata dal suo gruppo.

Andrea CECCONI (M5S) ringrazia il relatore per avere recepito quasi integralmente le osservazioni del suo gruppo, ad eccezione di due sulle quali chiede un'ulteriore riflessione. Si tratta della previsione di una relazione semestrale del Ministro dell'interno al Parlamento e dell'adozione di misure atte a favorire la trasparenza della gestione dei centri.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE fa presente che nella giornata odierna sono stati trasmessi dalla segreteria della Conferenza unificata le proposte di ANCI e Regioni successive alle riunioni tecniche sullo schema di decreto in oggetto, all'esame della riunione della medesima Conferenza del 16 luglio p.v..

Al riguardo si premette che, a seguito della Conferenza degli assessori alle politiche sociali delle Regioni, è stato preannunciato il parere negativo della Regione Lombardia a cui potrebbero aggiungersi Veneto e Liguria.

La maggioranza delle Regioni e l'ANCI confermano un parere complessivamente positivo pur con proposte emendative ed osservazioni.

In parziale accoglimento delle proposte di ANCI e Regioni, si ritiene di poter riformulare alcune previsioni in tema di pianificazione dell'accoglienza dei richiedenti asilo e di dislocazione delle strutture di accoglienza, con le seguenti integrazioni al testo:

introdurre una norma di cornice che individua le varie fasi dell'accoglienza (soccorso, prima e seconda accoglienza) secondo l'Intesa già raggiunta nella Conferenza del 10 luglio 2014, a cui il procedimento si ispira;

attribuire ai Tavoli di coordinamento regionale, insediati presso le prefetture del capoluogo di Regione, il compito di individuare i criteri di localizzazione dei centri di prima accoglienza per richiedenti asilo (cc.dd. HUB) nonché delle strutture straordinarie attivate dai prefetti per fare fronte ad arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti. Per l'attivazione di queste ultime strutture si può prevedere anche una preventiva comunicazione all'ente locale interessato o comunque che l'ente locale sia « sentito »;

attribuzione ai citati Tavoli regionali del compito di individuare i criteri di ripartizione dei posti da destinare all'accoglienza all'interno della Regione: una sorta di *burden sharing* domestico;

acquisire le valutazioni del Tavolo nazionale di coordinamento, insediato presso questo Ministero, sullo schema di capitolato di gara per la fornitura di beni e servizi nei centri (adottato con decreto del Ministro);

prevedere il coinvolgimento dell'ente locale, nel cui territorio insiste la struttura, per l'attivazione, da parte di questo Ministero, dei centri di prima accoglienza per minori non accompagnati, in considerazione della finalità di questi centri che vengono istituiti proprio per sollevare i Comuni da una responsabilità a cui finora essi hanno fatto fronte direttamente;

prevedere che il Piano nazionale per l'accoglienza predisposto dal Tavolo di coordinamento insediato presso questo Ministero individui il « fabbisogno nazionale di posti in accoglienza ». Non si ravvisa tuttavia la necessità che tale Piano – alla cui redazione partecipano i rappresentanti degli enti territoriali designati da ANCI UPI e Conferenza delle Regioni – sia adottato d'intesa con la Conferenza unificata. Si ritiene preferibile riservare tale intesa alla individuazione dei criteri di ripartizione regionale dei posti da destinare all'accoglienza, come previsto dal testo governativo.

Non si condivide la necessità di una preventiva comunicazione all'ANCI dell'invio di richiedenti asilo nelle sopra citate strutture straordinarie né la fissazione di un termine massimo di permanenza nei centri governativi in quanto un termine non è funzionale alle necessità della rete di accoglienza: la permanenza nei centri governativi deve essere comunque garantita finché non si rendono disponibili posti nel sistema SPRAR. Peraltro, non è possibile l'invio del richiedente verso l'accoglienza decentrata (SPRAR) prima dell'identificazione e della verbalizzazione della domanda.

Non si ritiene di poter codificare il principio, pur auspicabile, della diffusione equilibrata dei progetti dello SPRAR sul territorio nazionale, tenuto conto che l'accesso dei Comuni a tale rete di accoglienza avviene su base volontaria.

Non si ritiene di poter accogliere la proposta che il monitoraggio della gestione dei centri governativi sia svolto da questo Ministero « in accordo con le Regioni e gli enti locali »; il monitoraggio riguarda strutture di cui l'Amministrazione ha la responsabilità esclusiva, anche sotto il profilo contabile.

Altro tema delicato è quello del trattenimento nei CIE del richiedente asilo su cui la maggioranza delle Regioni chiede che venga esclusa dalle ipotesi di trattenimento la categoria dei richiedenti che hanno fatto « sistematicamente ricorso all'uso di false generalità » e che la durata

massima di tale trattenimento sia fissata in 120 giorni in luogo dei 12 mesi previsti dal testo governativo.

Tenuto conto che entrambe le proposte vanno ad affievolire il maggior rigore che si è voluto introdurre anche sulla scorta degli episodi di allarme sociale che si sono verificati (i casi di Milano e di Terni), a tali richieste delle Regioni non si darà seguito mantenendo invariato il testo già approvato.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.25, riprende alle 14.30.

Andrea GIORGIS (PD), *relatore*, ringrazia il Governo per la disponibilità dimostrata a condividere con la Commissione un percorso di modifica di uno schema di decreto legislativo che interviene su una materia così rilevante e di grande sensibilità. Apprezza altresì la posizione costruttiva del gruppo di opposizione, ad iniziare da quello di Sinistra Ecologia e Libertà. Conferma la sua ultima proposta di parere.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che porrà prima in votazione la ulteriore nuova proposta di parere del relatore. In caso di sua approvazione, la proposta alternativa Dadone si intenderà preclusa e non sarà posta in votazione.

Pone quindi in votazione la ulteriore nuova proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la ulteriore nuova proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati. Atto n. 189.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 luglio 2015.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), *relatore*, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede un rinvio dell'esame ad altra seduta, a fronte dell'esigenza che i gruppi svolgano ulteriori approfondimenti sul provvedimento, in vista dell'elaborazione di una proposta di parere ponderata.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, condivide quanto detto dal collega Sisto sulla necessità di un maggiore approfondimento e si associa alla richiesta di un breve rinvio per l'espressione del parere.

Danilo TONINELLI (M5S) invita i gruppi ad entrare nel merito del provvedimento e ad evidenziare la propria posizione in Commissione, evitando di interloquire a livello informale con il Governo con l'unico scopo di favorire la determinazione di collegi rispondenti alle esigenze del proprio schieramento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, sottolinea che la richiesta di rinvio chiesta dai relatori per la presentazione del parere non pregiudica il prosieguo della discussione.

Celeste COSTANTINO (SEL) ritiene inaccettabile il contenuto dello schema di decreto che nasce da una legge elettorale decisamente osteggiata da Sinistra Ecologia Libertà. Concorda con il collega Toninelli che la discussione va fatta in Commissione e non in altra sede. Desidera rilevare alcune incongruenze nella definizione dei collegi, come, ad esempio, nel caso della Regione Campania.

Gregorio FONTANA (FI-PdL), pur dividendo l'esigenza di svolgere un supplemento di istruttoria sul provvedimento, giudica opportuno che i gruppi si confrontino ora sul merito circa la conformità ai criteri definiti dalla legge, affinché le eventuali modifiche al provvedimento siano ben valutate dall'intera Commissione.

Andrea CECCONI (M5S) si associa a quanto affermato dal collega Fontana. Si augura che nella proposta di parere dei

relatori non siano previste modifiche territoriali non discusse in Commissione, perché in questo caso sarebbe necessaria una nuova simulazione, come quella fornita dagli uffici della Camera.

Nello specifico del contenuto dello schema di decreto legislativo, pone tre questioni. La prima, che è probabilmente frutto di un errore materiale, riguarda il comune di Saronno che è stato inserito e poi tolto dal collegio di Monza e Brianza. La seconda, già sollevata da altri colleghi, riguarda la Regione Veneto, dove il Governo si è distaccato dalle valutazioni della Commissione presieduta dal Presidente dell'ISTAT. E la stessa cosa è avvenuta per la Regione Toscana, dove alla città di Firenze sono stati assegnati due collegi, favorendo così il Presidente del Consiglio e creando un abnorme collegio della Toscana meridionale.

Luigi FAMIGLIETTI (PD) esprime perplessità sulle modalità di determinazione di taluni collegi della Campania, proponendo modifiche al testo giudicate più conformi ai criteri di omogeneità previsti dalla legge.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO desidera rifarsi a quanto affermato dal Presidente dell'ISTAT nel corso della sua audizione, vale a dire che i casi dove il Governo si è distaccato dalla valutazione della Commissione sono solo due, relativi alle Regioni Veneto e Toscana. Conferma che nel caso del comune di Saronno si è trattato di un mero errore materiale. Per quanto riguarda il collegio di Conegliano e i due collegi attribuiti alla città di Firenze ribadisce quanto detto in una precedente seduta. Sottolinea che in entrambi i casi il Presidente dell'ISTAT ha giudicato legittima la scelta operata dal Governo, anche se non in linea con le scelte della Commissione. Infatti la scelta del collegio di Conegliano è dettata dal criterio della continuità socio economica mentre nel caso di Firenze la scelta è volta a non suddividere la città metropolitana. Osserva inoltre che alcuni comuni del Valdarno aretino sono stati uniti a Firenze in

quanto riconducibili a quelli del Valdarno fiorentino, mentre altri gravano su un medesimo distretto industriale della città metropolitana di Firenze, quello del cuoio.

Celeste COSTANTINO (SEL) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Famiglietti circa la determinazione dei collegi elettorali in Campania.

Laura RAVETTO (FI-PdL) osserva che prima del contenuto del parere dei relatori, vanno discussi i criteri ai quali esso deve attenersi. Riterrebbe infatti inaccettabili modifiche territoriali che non fossero legate a tali criteri e che non costituissero dei casi eccezionali, come quelli dettagliatamente descritti dal sottosegretario, e che fossero mosse da interessi personali o partitici, modificando il numero degli eletti per ogni collegio.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO fa notare che è entrato nel merito di talune specifiche questioni territoriali solo per rispondere a talune perplessità emerse nel dibattito, ricordando, in ogni caso, che il Governo, fatta eccezione per soli due casi, si è attenuto strettamente ai criteri fissati dalla legge delega.

Mariastella GELMINI (FI-PdL) comprende la cautela del Governo e ritiene a maggior ragione che anche la Commissione debba usare la stessa prudenza. Non sarebbero ammissibili modifiche tese a favorire interessi elettorali di qualche forza politica che, inoltre, svilirebbero il ruolo e la funzione della Commissione Affari costituzionali.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, precisa che dalla suddivisione dei collegi e, quindi, dallo schema non è possibile dedurre una ripartizione dei seggi che è, invece, stabilita dalla legge.

Riccardo NUTI (M5S) chiede chiarimenti circa la determinazione di taluni collegi nell'ambito della Sicilia, in particolare con riferimento a Sicilia 1 e Sicilia 3.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, rispondendo alle preoccupazioni avanzate da molti colleghi, osserva che come relatore terrà conto delle questioni specifiche indicate. I criteri a cui i relatori debbono attenersi ritiene siano quelli dettati dalla legge e dalla relativa delega legislativa.

Riguardo a ipotetici vantaggi di alcune forze politiche che potrebbero ispirare la divisione dei collegi, osserva che questo non è possibile perché non si possono prendere a riferimento risultati elettorali di altre elezioni e ormai superati.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), *relatore*, giudica necessario evitare di discutere di eventuali modifiche al testo che non siano di carattere strettamente eccezionale, in linea con l'impostazione del Governo la cui azione è stata guidata da una rigida applicazione dei criteri di legge e delle indicazioni fornite dalla Commissione istituita ai sensi della legge n. 52 del 2015, fatta eccezione per ipotesi di tipo straordinario opportunamente motivate.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO ribadendo che la scelta del Governo ha rispettato quella della Commissione, ritiene però che il passaggio parlamentare non sia meramente formale e che il Governo terrà conto delle osservazioni delle Commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato.

Rispondendo al deputato Nuti, conferma che alcuni errori materiali riguardano anche i collegi della Sicilia 1 e 3, con riferimento, in particolare, a Palermo, a Palermo/Capaci e al comune di Bagheria, oltre a Veneto 1 con riferimento al comune di Segusino e a Veneto 3, con riferimento al comune di Bassano del Grappa.

Laura RAVETTO (FI-PdL) auspica che non siano proposte modifiche che prevedano scostamenti rispetto ai criteri previsti dalla legge e indicati dalla Commissione istituita ai sensi della legge n. 52 del 2015.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO fa notare che il compito della Commis-

sione non è quello di entrare nel merito della composizione dei collegi, ma di valutare la conformità ai criteri previsti dalla legge delega. Lo slittamento di seggi fra un collegio e un altro, inteso come differenza fra i seggi assegnati e quelli effettivamente attribuiti è fisiologico nei sistemi elettorali che prevedono un riparto proporzionale a livello nazionale e, successivamente, un riversamento dei seggi nei collegi territoriali. Questo perché l'attribuzione effettiva si effettua attraverso una matrice matematica che deve temperare e bilanciare due criteri: il criterio della territorialità (cioè restituire al territorio i seggi assegnati) e quello della politicità (cioè assegnare i seggi alle liste laddove hanno ottenuto più voti).

Ottenere completamente entrambi i risultati è impossibile.

L'Italicum bilancia però ottimamente i due criteri perché prevede la restituzione dei seggi in maniera perfettamente corrispondente ad entrambi per la maggior parte delle liste (soprattutto le eccedentarie, in genere le più grandi, e le medie).

Il criterio territoriale viene leggermente sacrificato solo per garantire che alle liste deficitarie (le più piccole, in genere) vengano assegnati seggi laddove hanno ottenuto la maggiore parte decimali. E dunque dove sono più forti. Questo è l'effetto della norma cd. antiflipper introdotta al Senato che rende il sistema più corrispondente alle scelte dell'elettorato.

Se è vero che può determinare uno slittamento di seggi fra un collegio ad un altro (quasi sempre al massimo di un seggio in più o uno in meno), è altrettanto vero infatti che evita che le liste deficitarie prendano il seggio in maniera casuale. E dunque non laddove hanno ottenuto più consensi, ma laddove le eccedentarie sono più deboli (dove cioè non sono più forti loro, ma sono più deboli gli altri).

Si rispecchia dunque perfettamente la volontà dell'elettore, la territorialità del sistema e, criterio non meno importante, la corrispondenza fra voti ottenuti e seggi conseguiti da parte delle singole liste.

Va sottolineato che tutte le simulazioni, anche le più accurate come quelle effettuate dal servizio studi della Camera, sconsigliano il fatto che sono basate sui risultati conseguiti da liste in una elezione molto diversa, come quella per le europee, laddove l'offerta politica aveva determinate caratteristiche che potrebbe non avere con un sistema elettorale che introduce una competizione di lista con premio. In quest'ultimo caso, e dunque con l'Italicum, infatti, potrebbe esserci un'offerta politica più concentrata su talune liste e conseguentemente una maggiore concentrazione dei voti.

Ciò potrebbe dunque determinare, potenzialmente, un minor numero di slittamenti di seggi fra collegi, poiché essi tendenzialmente aumentano con l'aumentare delle liste piccole.

Dorina BIANCHI (AP), in qualità di relatrice degli Atti dell'Unione europea, chiede di passare all'esame di quel punto, sul quale è atteso il parere della I Commissione da parte della XIV Commissione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, concordando con la collega Bianchi, sospende l'esame del punto in questione che riprenderà al termine dell'esame degli Atti dell'Unione europea.

La seduta, sospesa alle 15.20, riprende alle 15.30.

Dopo che il deputato Danilo TONINELLI (M5S) ha svolto ulteriori considerazioni sul contenuto del provvedimento in titolo, il presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, propone alla Commissione di proseguire l'esame del provvedimento in titolo in un'altra seduta da convocare al termine delle votazioni dell'Assemblea.

La Commissione concorda con la proposta del presidente.

La seduta termina alle 15.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 29 luglio 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarrotto e il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 15.20.

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2015 – Un nuovo inizio.

(Com(2014) 910 final – Annex 1, 2, 3 e 4).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015) elaborato dalle future presidenze italiana, lettone e lussemburghese.

10948/1/14.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2015.

Doc. LXXXVII-bis, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Dorina BIANCHI (AP), *relatrice*, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, di tre atti: la Relazione Programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2015; il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2015 (e relativi allegati); il Programma dei 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° luglio 2014-31 dicembre 2015. La Commissione è chiamata, quindi, a esprimere sugli atti all'ordine del giorno un parere alla XIV Commissione, la quale, a conclusione dell'esame congiunto, procederà alla votazione di

una relazione per l'Assemblea, avente ad oggetto i predetti atti.

Rileva preliminarmente che l'esame congiunto di tali atti si colloca nell'ambito di una vera e propria « sessione europea di fase ascendente », dedicata alla valutazione e al confronto tra le priorità delle Istituzioni europee e quelle del Governo per l'anno in corso, introdotta a partire dal 2011 per effetto della combinazione di modifiche legislative e di pronunce della Giunta per il regolamento della Camera. In particolare, la relazione programmatica è stata predisposta ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, in base al quale il Governo presenta entro la fine di ogni anno una relazione recante indicazione di obiettivi, priorità e orientamenti che esso stesso intende perseguire a livello europeo nell'anno successivo, salvo poi rendicontare – entro il 28 giugno dell'anno posteriore – circa l'attività effettivamente svolta. La Relazione programmatica è esaminata congiuntamente con gli strumenti di programmazione politica e legislativa dell'UE, secondo la procedura prevista dal parere della Giunta per il regolamento della Camera del 14 luglio 2010: tutte le Commissioni permanenti (per i profili ricadenti nell'ambito delle rispettive competenze) esprimono un parere, mentre l'esame generale è svolto dalla Commissione Politiche dell'UE, che presenta una relazione all'Assemblea; la discussione in Assemblea di norma si conclude con l'approvazione di atti di indirizzo al Governo.

In altri termini, siamo di fronte ad una procedura che consente potenzialmente a tutti gli organi parlamentari – le 14 Commissioni permanenti e l'Aula – di esprimersi in modo organico e approfondito sulle linee di azione del nostro Paese a livello europeo, garantendo l'intervento del Parlamento nella definizione della politica europea dell'Italia; tuttavia, va rilevato che l'applicazione di questa procedura è stata sinora difficoltosa, considerato che soltanto nel 2011, in esito all'esame della Relazione programmatica e del programma di lavoro della Commissione per

il 2011, si è addivenuti alla discussione in Aula e alla approvazione di risoluzioni.

Passando ad esaminare, anzitutto, il programma di lavoro della Commissione, rileva che esso per la prima volta viene discusso con il Consiglio prima della sua formale presentazione al Parlamento europeo, dando seguito alle indicazioni emerse dalla riflessione sul funzionamento delle Istituzioni UE promossa dalla Presidenza italiana. Tale programma intende, secondo quanto dichiarato dalla Commissione, dare risposta concreta alle aspettative dei cittadini europei che chiedono all'Unione una soluzione ai grandi problemi legati all'attuale congiuntura socioeconomica, quali la forte disoccupazione, l'elevato debito pubblico, la scarsa crescita e la carenza di investimenti e di competitività a livello mondiale, auspicando al tempo stesso una minore ingerenza dell'Unione nelle questioni quotidiane, nelle quali gli Stati membri possono intervenire più efficacemente. Secondo quanto indicato nella sua introduzione, tale programma di lavoro della Commissione individua come grandi temi da affrontare quelli l'occupazione e della crescita, in linea con le dieci priorità degli orientamenti politici del Presidente Juncker, indicando l'applicazione di un principio di discontinuità legislativa che si tradurrà nel ritiro delle proposte non conformi agli obiettivi indicati. Tra le finalità vengono poi indicate l'alleggerimento del carico normativo e la modifica dei metodi di lavoro del Parlamento europeo e del Consiglio, nell'ottica di accelerare così il processo decisionale. Il programma di lavoro della Commissione reca poi 4 allegati: l'allegato 1 elenca le nuove iniziative, articolate intorno alle principali priorità degli orientamenti politici, su cui la Commissione si concentrerà nel 2015; l'allegato 2 elenca le proposte che devono essere ritirate (o modificate); l'allegato 3 elenca le 79 proposte inserite nel programma REFIT; l'Allegato 4 elenca gli 81 atti legislativi che entreranno in vigore nel 2015. Per quanto concerne le parti di più diretto interesse della Commissione, osserva che assume una certa rilevanza la

priorità indicata al n. 7, laddove si individua l'esigenza di realizzare uno spazio di giustizia e di diritti fondamentali basato sulla reciproca fiducia. In tale contesto, la Commissione porterà avanti il processo di adesione dell'UE alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, secondo gli orientamenti che saranno forniti dalla Corte, e continuerà a migliorare la lotta alla criminalità transfrontaliera e al terrorismo e la cooperazione giudiziaria, a vantaggio dei cittadini di tutta l'UE, e a tutelare il bilancio dell'UE contro le frodi adoperandosi perché sia istituita una Procura europea indipendente. La Commissione presenterà un'agenda europea in materia di sicurezza per contrastare le minacce alla sicurezza interna dell'UE, come la criminalità transfrontaliera, la cybercriminalità, il terrorismo, i combattenti stranieri e la radicalizzazione, affinché l'UE possa proteggere i propri cittadini pur rimanendo aperta al mondo. Nell'ambito della priorità n. 8, per far fronte all'accentuarsi delle pressioni alle nostre frontiere esterne, la Commissione fa presente che sta elaborando un'agenda europea sulla migrazione che concilierà la necessità di seguire un approccio più equo e responsabile alla migrazione legale, onde rendere l'UE una meta attraente per talenti e competenze, con quella di adottare misure energiche contro l'immigrazione irregolare e la tratta e il traffico di esseri umani. Nell'ambito della priorità n. 9, la Commissione rileva che si adopererà in via prioritaria per promuovere la stabilità lungo i confini dell'Europa, giudicando essenziale aiutare i paesi vicini ad attuare riforme democratiche ed economiche, far rispettare lo Stato di diritto, rafforzare la governance economica e la competitività, sviluppare le capacità istituzionali, dotarsi di una pubblica amministrazione efficiente e diventare più prosperi. Nell'ambito della priorità n. 10, assume rilievo la parte in cui la Commissione afferma di voler perseguire l'obiettivo della massima trasparenza sul lavoro della Commissione, collaborando con le altre istituzioni per rafforzare la rendicontabilità e l'accessibilità delle azioni dell'UE. La Commissione poi

afferma che potenzierà gli strumenti di cui dispone per legiferare meglio, in particolare le valutazioni, le valutazioni d'impatto e le consultazioni pubbliche, e individuerà un'ulteriore serie di nuove azioni nell'ambito del suo programma sull'adeguatezza della regolamentazione.

Passando ad esaminare la Relazione programmatica per il 2015, fa notare che essa è stata trasmessa dal Governo alle Camere l'11 marzo scorso, con un certo ritardo determinato comprensibilmente dagli adempimenti relativi alla chiusura del semestre di Presidenza. Essa composta da sei capitoli, articolati ciascuno in più sezioni recanti ognuna un riquadro che riassume gli obiettivi prioritari del nostro Paese. Nell'ambito della premessa di tale Relazione, si rileva come essa giunga al termine del Semestre di Presidenza italiana del Consiglio e dopo il rinnovo delle Istituzioni europee, sottolineandosi che l'azione del Governo italiano nel corso del Semestre di Presidenza ha permesso l'avvio di un « nuovo inizio » condiviso dalla nuova Commissione. Viene individuato come un segnale importante dell'avvio di un nuovo corso il Piano europeo per gli investimenti – presentato dal Presidente Juncker – che prevede il finanziamento di progetti di investimento fino ad un ammontare di 315 miliardi di euro nel periodo 2015-2017. Oltre che in campo economico, la Relazione fa notare come l'Italia abbia fatto da apripista anche in campo istituzionale. Per marcare l'avvio di un nuovo ciclo, la Presidenza italiana ha avviato in Consiglio Affari Generali una riflessione di ampio respiro sul funzionamento dell'Europa. Da qui proseguiranno le altre Presidenze e le istituzioni europee per introdurre le modifiche necessarie a migliorare il funzionamento delle Istituzioni dell'Unione. Un primo ambito su cui si sono registrati notevoli progressi è l'avvio di un confronto più stretto tra Consiglio, Commissione e Parlamento sulla programmazione delle rispettive attività. Per quanto concerne le parti di più diretto interesse della Commissione, osservo che, nell'ambito del secondo capitolo, dedicato alle priorità da adottare nel quadro delle

politiche per il mercato e la competitività, assume una certa rilevanza il paragrafo relativo alla riforma delle pubbliche amministrazioni e alla semplificazione, laddove si afferma che il Governo italiano proseguirà l'azione, avviata con il Semestre di Presidenza italiana, di sostegno alla iniziative volte a ampliare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, ridurre gli oneri amministrativi e semplificare la regolamentazione in tutte le politiche di settore per promuovere un ambiente più favorevole alle imprese e alla competitività. Oltre a migliorare il rapporto con i cittadini, la modernizzazione della pubblica amministrazione viene ritenuta fondamentale per favorire la creazione di posti di lavoro, come sottolineato nell'Analisi annuale della crescita 2014.

Ricorda che su tale tema la Camera ha di recente approvato il disegno di legge recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (C. 3098), già approvato dal Senato in prima lettura), attualmente all'esame del Senato in seconda lettura. Il quarto capitolo guarda alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in Europa ed oltre i suoi confini. Da questa prospettiva si sofferma sulle iniziative per lo sviluppo di una politica comune europea in materia di immigrazione, che contribuisca all'agenda dell'UE per la crescita e capace allo stesso tempo di promuovere lo sviluppo dei paesi di origine dei flussi migratori.

In tema di migrazione, si afferma che il Governo italiano proseguirà i propri sforzi per sollecitare una più effettiva condivisione degli oneri connessi al controllo delle frontiere esterne dell'Unione europea ed alla gestione dei flussi migratori. Più nello specifico è intenzione dell'Italia sostenere la piena attuazione delle conclusioni del Consiglio Giustizia e Affari Interni del 9-10 ottobre 2014, denominate « Azioni da intraprendere per migliorare la gestione dei flussi migratori », documento che si pone nel solco tracciato dai lavori della Task force Mediterranean attivata dall'Unione europea, su sollecitazione italiana, all'indomani del naufragio

di Lampedusa dell'ottobre 2013. Le citate conclusioni sono il frutto di un'intensa attività della Presidenza italiana finalizzata ad individuare un possibile modello di risposta strutturata a situazioni di pressione, quale quella che interessa il Mediterraneo, modello che potrebbe comunque essere impiegato anche in altri scenari geografici. In tale quadro, il Governo manterrà alto il livello d'attenzione sull'operazione congiunta « Triton » promossa dall'Agenzia Frontex nel Mediterraneo centrale al fine di sorvegliare le frontiere dell'UE per contrastare l'immigrazione illegale, la tratta e il traffico degli esseri umani, senza escludere attività di soccorso di persone in pericolo, conformemente al diritto internazionale del mare. Sarà, infatti, fondamentale garantire un pieno coinvolgimento degli altri Stati membri per la riuscita dell'operazione che l'Italia ha fortemente voluto e sostenuto attraverso un'intensa attività negoziale. Contemporaneamente verrà perseguito l'obiettivo di favorire la migrazione legale. In tale prospettiva, l'Italia proseguirà, in particolare, gli sforzi mirati alla definizione della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito, volontariato e collocamento alla pari. Sempre nella prospettiva di favorire la migrazione legale e contrastare l'immigrazione illegale, l'Italia sosterrà lo sviluppo dei partenariati di mobilità con i Paesi terzi, nel quadro della più complessiva politica dell'Unione europea del cosiddetto « approccio globale » all'immigrazione. Più in generale, è convinzione del Governo che sia necessario per le strategie dell'Unione europea in tema migrazione un rafforzamento della cooperazione con i Paesi terzi soprattutto per scongiurare le partenze dei migranti illegali e migliorare gli strumenti di contrasto ai trafficanti di esseri umani.

In tema di asilo, il Governo intende favorire l'attuazione del Sistema comune europeo d'asilo in linea con gli obiettivi indicati dalle nuove Linee guida strategi-

che per il settore Affari Interni, adottate dal Consiglio europeo del 26-27 giugno 2014. Sempre in coerenza con le citate Linee guida strategiche, l'Italia sosterrà il rafforzamento del ruolo svolto dall'ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), con particolare riferimento all'applicazione uniforme dell'acquis. In tale quadro, l'Italia richiamerà l'attenzione degli altri Stati membri e delle Istituzioni europee sull'opportunità di valutare ulteriori progressi nel settore dell'asilo. Più specificamente verrà segnalata l'esigenza di procedere verso un meccanismo di riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di asilo, pur nella consapevolezza che tale obiettivo risulta difficilmente raggiungibile nel breve periodo, a fronte della posizione della maggioranza del Consiglio più favorevole, nell'attuale fase, all'implementazione degli strumenti normativi già esistenti che al lancio di nuove iniziative. Il Governo, inoltre, in linea con il consolidato impegno dell'Italia per la tutela dei minori non accompagnati, sosterrà la definizione del negoziato sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 per quanto riguarda la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato che non ha familiari, fratelli o parenti presenti legalmente in uno Stato membro. Ricorda, peraltro, che sulla materia della protezione internazionale la I Commissione ha appena approvato il parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

In tema di sicurezza, l'impegno del Governo proseguirà nel solco tracciato durante il Semestre di Presidenza nel corso del quale è stata riservata particolare attenzione al contrasto del radicalismo, del terrorismo, della criminalità organizzata, nonché di tutti quei fenomeni

criminali che ruotano attorno all'immigrazione illegale, come il traffico e la tratta di esseri umani. Tali priorità, assieme alla lotta al cyber-crime, saranno sostenute dall'Italia nel quadro del percorso che condurrà all'adozione della nuova Strategia di sicurezza interna dell'Unione europea in linea con le conclusioni adottate dal Consiglio Giustizia e Affari Interni del 5 dicembre 2014. Con specifico riferimento al contrasto della criminalità organizzata, l'Italia sosterrà la valorizzazione delle conclusioni approvate durante la propria Presidenza «sul contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia legale attraverso la tracciabilità e il monitoraggio dei flussi finanziari, con particolare riferimento agli appalti pubblici». È, infatti, convinzione del Governo che il livello di complessità organizzativa e di collegamenti internazionali raggiunti in quest'ambito dalla criminalità organizzata, richieda una maggiore consapevolezza da parte dell'Unione europea, allo scopo di garantire risposte più efficaci da parte dell'autorità di *law enforcement* dei diversi Stati membri. In tale ottica, l'Italia sosterrà la creazione di una rete operativa europea per contrastare le organizzazioni criminali di stampo mafioso, secondo quanto indicato dalla Risoluzione del Consiglio Giustizia e Affari Interni del 5 dicembre 2014.

Per quanto riguarda il contrasto del terrorismo, sarà obiettivo dell'Italia mantenere alta l'attenzione sul tema dei cosiddetti *foreign fighter*, per accrescere la consapevolezza e la conoscenza dei rischi connessi a tale fenomeno e per implementare le misure operative, a livello di Unione europea, necessarie per fronteggiare la minaccia. In coerenza con la posizione espressa sui *foreign fighter*, nell'agosto 2014, dal Consiglio europeo, l'Italia sosterrà le specifiche azioni dirette all'attuazione del pacchetto di 22 misure presentate nel giugno 2013 dal Coordinatore antiterrorismo dell'Unione europea. In particolare, in linea con i dibattiti svoltisi a livello di Consiglio Giustizia e Affari Interni nella seconda metà del 2014, sarà priorità del Governo, da un lato, la

finalizzazione del negoziato normativo sul PINIR europeo (*Passenger Name Record*), dall'altro, la migliore attuazione dei controlli alle frontiere esterne, attraverso una piena utilizzazione del Sistema SIS II, al fine di consentire un controllo mirato sulle persone che possono essere considerate come rientranti nella categoria dei *foreign fighter*. Tra le altre misure operative chiave per prevenire e contrastare il fenomeno dei *foreign fighter*, l'Italia ritiene centrale la costituzione di Squadre multinazionali ad hoc al fine di promuovere lo scambio d'informazioni su fatti e condotte che rappresentano una potenziale minaccia per due o più Stati membri e, su base volontaria, di una rete di punti di contatto nazionali specializzati in questo fenomeno. L'ultima notazione sintetica riguarda il Programma dei 18 mesi delle Presidenze del Consiglio europeo – elaborato dalle presidenze italiana, lettone e lussemburghese – il terzo dei documenti che la Commissione è chiamata a esaminare. Il presente documento fa riferimento ad un programma di lavoro in parte ormai non più attuale, essendo relativo al periodo dal luglio 2014 al dicembre 2015, comprensivo, quindi, di quello sotto la presidenza italiana già passato. Esso si articola in due parti. La prima parte contiene il quadro strategico del programma, inserito in un contesto più ampio e specificamente nella prospettiva degli obiettivi a più lungo termine che saranno perseguiti durante le tre presidenze successive. Per tale motivo, conformemente al regolamento interno del Consiglio, sono state consultate su questa sezione le future presidenze olandese, lettone e lussemburghese. La seconda parte costituisce il programma operativo che stabilisce le questioni che si prevede di trattare durante il periodo di 18 mesi. Conformemente al regolamento interno del Consiglio, questa parte è stata preparata con il presidente del Consiglio «Affari esteri» per quanto riguarda le attività di detta formazione in tale periodo e in stretta cooperazione con la Commissione e il presidente del Consiglio europeo.

Per quanto concerne le parti di competenza della Commissione, rileva la parte del programma relativa gli affari interni nella quale il Consiglio afferma che verrà sviluppato lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia in piena conformità ai nuovi orientamenti strategici definiti dal Consiglio europeo nel giugno 2014. Dovrebbero essere inclusi il miglioramento e il rafforzamento della gestione integrata delle frontiere esterne nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. In questo contesto si affronteranno il rafforzamento dell'acquis di Schengen, la possibile elaborazione di nuove norme sul riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di asilo nonché l'ipotesi di creare un sistema europeo di guardie di frontiera. Data la particolare pressione esercitata sui sistemi di asilo nazionali di taluni Stati membri, il Consiglio proseguirà gli sforzi tesi a promuovere una reale solidarietà a livello europeo. Anche su questo fronte, lo sviluppo di una politica comune europea in materia di immigrazione capace di contribuire all'agenda dell'UE per la crescita e abbinata ad una strategia tesa a promuovere la crescita economica nei paesi di origine resta una priorità per il Consiglio. Sarà quindi prestata particolare attenzione all'attuazione del piano d'azione sull'immigrazione legale. Sia le politiche in materia di migrazione che la gestione delle frontiere esterne dell'UE rimarranno aspetti cruciali per il proseguimento degli sforzi intrapresi nel quadro dell'« Azione dell'UE sulle pressioni migratorie – Una risposta strategica ». Al fine di garantire una risposta coerente a livello di UE alle continue pressioni migratorie, verranno esplorate le possibilità di nuove iniziative che guardino al futuro. Il Consiglio porrà particolare attenzione alla questione dei minori non accompagnati, incoraggiando lo scambio di buone prassi e valutando la possibilità di definire un approccio comune appropriato per proteggere questa categoria vulnerabile, compresi metodi di identificazione anche in relazione con le particolari esigenze di accoglienza dei minori. Proseguiranno i lavori sull'ulteriore sviluppo della politica comune dei visti,

per rispondere in modo appropriato alle esigenze dell'UE e degli Stati membri. Uno degli obiettivi principali sarà esaminare e perseguire un accordo sull'imminente proposta della Commissione di rifusione del codice dei visti. Per quanto concerne la sicurezza interna, l'attuazione della strategia di sicurezza interna e il suo eventuale *follow-up* saranno punti centrali per il Consiglio. Inoltre, il Consiglio punterà a finalizzare la nuova base giuridica per l'Europol.

La lotta contro il terrorismo, negli aspetti relativi alla prevenzione e alla protezione, sarà un elemento centrale dei lavori del Consiglio, in particolare per quanto riguarda le attività terroristiche condotte da attori solitari e/o micro cellule che operano in maniera imprevedibile o imprevista, ad esempio usando metodi « insidiosi ». In materia di protezione civile, si fa poi presente che la nuova normativa nel dicembre 2013 mira a rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi naturali e antropiche all'interno e all'esterno dell'Unione, mentre in tema di diritti fondamentali e cittadinanza, nell'ambito della parte del programma relativa alla Giustizia, il Consiglio sottolinea che il principio della libera circolazione dei cittadini dell'UE rappresenta uno dei traguardi più importanti raggiunti dall'UE, un elemento fondamentale dell'adesione all'UE nonché un'espressione della cittadinanza europea.

In conclusione, formula una proposta di parere sui documenti in esame, da trasmettere alla XIV Commissione, che avrà il compito di riferire all'Assemblea su tali provvedimenti (*vedi allegato 2*).

Laura RAVETTO (FI-PdL) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 luglio 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto e Sesa Amici e il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 15.35.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.

C. 9 d'iniziativa popolare, C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bressa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial, C. 1269 Merlo, C. 1443 Centemero, C. 2376 Bianconi, C. 2495 Dorina Bianchi e C. 2794 Fitzgerald Nissoli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 luglio 2015.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che la deputata Calabria, con lettera in data odierna, ha rassegnato le dimissioni da relatrice dei provvedimenti in esame.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, presenta una proposta di testo unificato (*vedi allegato 3*), facendo notare che essa, nel tenere conto delle proposte di legge abbinate, si concentra sulla questione fondamentale della tutela dell'acquisto della cittadinanza da parte dei minori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti.

C. 2799 Boccadutri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 luglio 2015.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che i deputati del gruppo del Movimento 5 Stelle componenti della I Commissione, con lettera indirizzata alla Presidente della Camera in data 23 luglio scorso, avevano sollevato obiezioni circa l'ammissibilità dell'emendamento 1.100 presentato dalla relatrice nel corso dell'esame in sede referente della proposta di legge in titolo.

A tal proposito, comunica che, in data 28 luglio, la Presidente della Camera gli ha trasmesso copia della lettera da Lei inviata in risposta al deputato Nuti, nella quale la Presidente concorda con le valutazioni espresse dalla presidenza della I Commissione in merito all'ammissibilità del suddetto emendamento.

La Presidente rileva, inoltre, che il giudizio di ammissibilità dell'emendamento prescinde da ogni considerazione in ordine ai profili di opportunità delle disposizioni in oggetto, richiamati nella lettera dai deputati del gruppo Movimento 5 Stelle.

Ricorda poi che il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.100 della relatrice è scaduto alle ore 16 di lunedì 27 luglio e che sono stati presentati subemendamenti (*vedi allegato 4*). Avverte che sono da ritenersi inammissibili per estraneità di materia i seguenti subemendamenti: Alfreider 0.1.100.15, che introduce modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 149 del 2013, in materia di destinazione dei contributi volontari del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e Ottobre 0.1.100.16, di contenuto analogo all'articolo aggiuntivo 2.01, già dichiarato inam-

missibile, in materia di controlli sulla visualizzazione a scopo di lucro nei siti internet dei partiti politici di informazioni, immagini e video.

Avverte infine che la deputata Mariastella Gelmini ha ritirato le proposte emendative a sua firma 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11.

Teresa PICCIONE (PD), *relatrice*, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, precisando che altrimenti il parere sarebbe contrario, fatta eccezione per il subemendamento Centemero 0.1.100.11 sul quale il parere è favorevole. Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.100.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO esprime parere conforme a quello della relatrice, fatta eccezione per il subemendamento Centemero 0.1.100.11, sul quale il Governo si rimette alla Commissione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori del subemendamento Mucci 0.1.100.1: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge il subemendamento Nuti 0.1.100.2.

Andrea CECCONI (M5S) illustra il subemendamento Dadone 0.1.100.3, di cui è cofirmatario.

La Commissione respinge il subemendamento Dadone 0.1.100.3.

Emanuele COZZOLINO (M5S) illustra il subemendamento Cecconi 0.1.100.4, di cui è cofirmatario, facendo notare che l'emendamento 1.100 della relatrice mira ad un condono in favore dei partiti politici, al fine di sbloccare il finanziamento pubblico in loro favore.

La Commissione respinge il subemendamento Cecconi 0.1.100.4.

Danilo TONINELLI (M5S) illustra il suo subemendamento 0.1.100.5, facendo no-

tare che lo scopo dell'emendamento 1.100 della relatrice è quello di superare il regime dei controlli per gli anni 2013 e 2014, al fine di sbloccare il finanziamento pubblico in favore dei partiti.

La Commissione respinge il subemendamento Toninelli 0.1.100.5.

Andrea CECCONI (M5S) illustra il suo emendamento 0.1.100.6.

Riccardo NUTI (M5S) ritiene che si sia di fronte ad un vero e proprio condono in favore dei partiti politici, che suscita le proteste delle opposizioni in Parlamento e dei cittadini nella società civile.

Andrea GIORGIS (PD), nel ritenere che il finanziamento pubblico, se opportunamente regolamentato, garantisca l'autonomia politica dei poteri economici e traduca in concreto un principio di democrazia, invita il M5S ad astenersi da polemiche strumentali. Dichiarò che la sua azione politica sarà improntata di qui in avanti a sostenere un ritorno al finanziamento pubblico dei partiti, ritenendo che il suo superamento sia stato un errore.

Danilo TONINELLI (M5S), nel ricordare che i cittadini nel 1993 si sono espressi a favore del superamento del finanziamento pubblico ai partiti, ritiene paradossale che si definiscano strumentali le polemiche del suo gruppo, a fronte di un emendamento della relatrice che opera un condono in favore dei partiti. Fatto notare che tradizionalmente le risorse pubbliche in favore dei partiti sono risultate superiori alle loro spese, auspica che schieramenti come il Partito democratico, che appare esclusivamente preoccupato dai finanziamenti, segua l'esempio del M5S che interpreta la politica come missione nel perseguimento dell'interesse pubblico.

Emanuele COZZOLINO (M5S) ritiene che il deputato Giorgis, per coerenza con il suo orientamento, dovrebbe votare a favore del subemendamento Cecconi

0.1.100.6, che va nella direzione di garantire trasparenza sui rendiconti dei partiti.

Stefano QUARANTA (SEL) osserva che il tema del finanziamento pubblico ai partiti politici è molto serio, dato che investe il ruolo di soggetti previsti dalla Costituzione. Ricorda che il suo gruppo è stato contrario al decreto-legge di abolizione del finanziamento, anche se le proposte avanzate andavano nel senso di un'elargizione di servizi, più che di contributi. Rileva però che è proprio chi demagogicamente ha proposto l'abolizione del finanziamento, che cerca ora di farlo rientrare dalla finestra.

Sergio BOCCADUTRI (PD) fa notare che il suo provvedimento non intende realizzare alcun condono, mirando esclusivamente a sbloccare una situazione di difficoltà – in seno al funzionamento della Commissione di garanzia – peraltro non generata dai partiti, che al contrario hanno adempiuto nei termini agli adempimenti previsti dalla legge. Ritiene paradossale che a parlare di trasparenza sia proprio un gruppo come il M5S, che non prevede uno statuto che disciplina la propria organizzazione.

Giuseppe D'AMBROSIO (M5S) ritiene quasi paradossale continuare a parlare di finanziamento pubblico dei partiti, quando i cittadini italiani, con il referendum del 1993, lo hanno abolito. Sottolinea altresì come il finanziamento pubblico non abbia posto fine alla corruzione.

Riguardo alle critiche al Movimento 5 Stelle, osserva che le spese elettorali sostenute da tale movimento assommano a 8 centesimi per voto e che sono stati adempiuti tutti gli obblighi di legge.

In relazione all'accusa di mancanza di trasparenza, sottolinea numerosi episodi poco chiari che sono avvenuti nel corso delle primarie di altre forze politiche.

Emanuele FIANO (PD) invita il deputato D'Ambrosio ad astenersi dal formulare generiche denunce, che, peraltro, andrebbero presentate nelle idonee sedi giu-

risdizionali, configurando, altrimenti, delle vere e proprie calunnie.

Teresa PICCIONE (PD), *relatrice*, è consapevole del ruolo critico che ha assunto accettando di svolgere le funzioni di relatrice. Osserva come il testo in esame è teso a fornire risorse alla Commissione per assolvere alle sue funzioni e a rispondere così alle esigenze delle strutture territoriali dei partiti, da lei ben conosciute, avendo ricoperto la carica di tesoriere regionale del suo partito.

Sottolinea come le norme da lei proposte non costituiscono una sanatoria, ma una deroga che non cancella le disposizioni di legge e va nel senso di semplificare il lavoro della Commissione.

Danilo TONINELLI (M5S) dichiara che il suo gruppo è a favore di uno sblocco dei lavori della Commissione di garanzia e quindi dello spirito originario del provvedimento, manifestando contrarietà piuttosto ai commi 2,3 e 4 dell'emendamento della relatrice 1.100, che mira ad eliminare il sistema di controllo sui rendiconti dei partiti al solo fine di salvaguardarne il finanziamento pubblico. Osserva che il suo gruppo ha sempre rifiutato il finanziamento pubblico e si è battuto per la trasparenza della gestione delle risorse finanziarie, ricordando come i bilanci del M5S siano sottoposti a forme di controllo pubblico.

Andrea CECCONI (M5S) nell'osservare come la legge che abolisce il finanziamento pubblico e la proposta di legge del collega Boccadutri provengono dalla maggioranza, rileva come nulla c'entrino con la proposta di legge le disposizioni introdotte dall'emendamento della relatrice. Non comprende, infatti, come si possano giustificare disposizioni che vanno a cancellare i controlli stabiliti dalla stessa legge sul finanziamento. Nel ricordare come il suo gruppo non partecipi al finanziamento pubblico, chiede ai deputati del Partito democratico se ritengono che tutti i partiti politici, non solo il proprio, siano in regola con i bilanci e con le norme di legge. In

sostanza, la norma proposta dalla relatrice si giustifica solo considerandola un vero e proprio condono.

Riccardo NUTI (M5S) nel chiedersi per quale motivo la Commissione di garanzia debba sospendere il controllo con riferimento ad un arco temporale preciso, auspica l'approvazione del subemendamento Cecconi 0.1.100.6.

La Commissione respinge il subemendamento Cecconi 0.1.100.6.

Emanuele COZZOLINO (M5S) sottoscrive il subemendamento Mucci 0.1.100.7.

Riccardo NUTI (M5S) auspica l'approvazione del subemendamento Mucci 0.1.100.7.

La Commissione respinge il subemendamento Mucci 0.1.100.7.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori del subemendamento Mucci 0.1.100.8: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Emanuele COZZOLINO (M5S) illustra il suo subemendamento 0.1.100.9.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Cozzolino 0.1.100.9 e D'Ambrosio 0.1.100.10. Approva, quindi, il subemendamento Centemero 0.1.100.11 (*vedi allegato 5*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente che i subemendamenti Mucci 0.1.100.12, Cecconi 0.1.100.13 e Cozzolino 0.1.100.14, si intendono preclusi a seguito dell'approvazione del subemendamento Centemero 0.1.100.11.

Andrea CECCONI (M5S) si dichiara contrario all'emendamento 1.100 della relatrice. Ricorda la lettera scritta dai deputati del suo gruppo riguardo alla valutazione di ammissibilità di tale emendamento. Non comprende per quale ragione

la Commissione non debba vigilare sugli esercizi 2013 e 2014 dei partiti.

Riccardo NUTI (M5S) ricorda che il suo gruppo ha scritto alla Presidente della Camera sottoponendole la questione della inammissibilità di una parte dell'emendamento 1.100 della relatrice, ricevendo una risposta insoddisfacente da parte della medesima Presidente della Camera, che non ha fatto altro, a suo avviso, che ripetere le medesime valutazioni svolte dal presidente Mazziotti Di Celso. Ritiene che l'emendamento 1.100 della relatrice costituisca una vergogna giuridica da rigettare, atteso che propone un condono a favore dei partiti e del loro personale dipendente, chiedendosi per quale motivo gli altri partiti presenti in Commissione non dicano nulla al riguardo.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, non condivide quanto affermato dal collega Nuti sull'utilità di porre la questione di ammissibilità dell'emendamento 1.100 alla Presidente della Camera. Si tratta di un importante passaggio procedurale di garanzia il cui esito dovrebbe essere rispettato in ogni caso.

Desidera svolgere una breve considerazione di carattere politico sulla disposizione in questione che non modifica la sostanza dei controlli sui bilanci dei partiti, che rimane invariata.

Mettere in condizione la Commissione di funzionare permette ai partiti di pianificare la propria attività e di assicurare le tutele previste dalla legge per i loro dipendenti.

Riguardo alle norme sull'applicazione della cassa integrazione, si tratta di una disposizione di fatto già inserita al Senato nel corso dell'esame del decreto-legge di abrogazione del finanziamento pubblico e che andava solo chiarita con la modifica del comma 7 dell'articolo 4.

Sottolinea, infine, che la sua posizione non è legata ad interessi di parte, data la massima trasparenza del suo partito.

Emanuele COZZOLINO (M5S) si chiede quale sia l'urgenza che spinga la maggio-

ranza a battersi per l'approvazione di tale presente proposta di legge.

Celeste COSTANTINO (SEL) dichiara il voto contrario del suo gruppo non per una questione di merito, dato che condivide il dispositivo dell'emendamento 1.100, ma perché andava inserito in un provvedimento che ripristina il finanziamento pubblico dei partiti. Non comprende la posizione del Movimento 5 Stelle che si erge a unico depositario di valori morali.

Emanuele FIANO (PD), dopo aver invitato il M5S ad avere maggiore rispetto per le iniziative legislative degli altri gruppi, ritiene che l'emendamento 1.100, in ossequio alle ultime novità legislative introdotte in materia, tenda esclusivamente a semplificare i lavori della Commissione di garanzia, ripristinandone la funzionalità in una delicata fase di transizione.

Danilo TONINELLI (M5S) rileva che l'emendamento che la Commissione si appresta a votare è il primo passo verso lo sblocco del finanziamento pubblico dei partiti.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) dichiara il voto favorevole del gruppo di Forza Italia sull'emendamento 1.100.

La Commissione approva l'emendamento 1.100 della relatrice, così come modificato dall'approvazione del subemendamento Centemero 0.1.100.11 (vedi allegato 5).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento 1.100 della relatrice, sono preclusi tutti i restanti emendamenti. Avverte che il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.55.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 29 luglio 2015.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.

C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 17.10 alle 17.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 luglio 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 20.05.

Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati. Atto n. 189.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella odierna seduta antimeridiana.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), *relatore*, comunica che intende rassegnare le sue dimissioni da relatore poiché la proposta di parere predisposta dal relatore Di Maio, a suo avviso, si discosta dai criteri seguiti dal Governo per l'emanazione dello schema di decreto e non si occupa, come invece avrebbe dovuto, di sottolineare esclusivamente criticità evidenti del provvedimento in discussione.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, si rammarica della decisione assunta dal collega Sisto. Illustra una proposta di parere (vedi allegato 6) con due condizioni e alcune osservazioni. Le condizioni sono tese a porre rimedio ad errori materiali riscon-

trati, mentre le osservazioni costituiscono delle indicazioni al Governo per delineare i collegi secondo una maggiore corrispondenza a criteri di omogeneità territoriale e ai criteri della delega, che sono gli unici ai quali si è attenuto.

Danilo TONINELLI (M5S), intervenendo sul merito evidenzia che le questioni oggetto della proposta di parere erano, a suo avviso, note da tempo al relatore e non sono mai state discusse in Commissione, circostanza questa che dimostra ancora una volta come si sia strozzato il dibattito parlamentare. Si tratta, pertanto, una proposta di parere di maggioranza che non è stata in alcun modo condivisa con le opposizioni pur trattando una materia così delicata.

Andrea CECCONI (M5S) sottolinea l'importanza cruciale dello schema di decreto legislativo in esame per le elezioni politiche. Proprio per questo esprime la sua sorpresa nel vedere citati nella proposta di parere del relatore comuni dei quali non si è mai parlato nel dibattito in Commissione. Si chiede come siano dunque giunte tali segnalazioni al relatore. Le uniche questioni che erano state poste, relative ai collegi del Veneto e della Toscana, invece, non sono state poste come osservazioni nella proposta di parere. La risposta è che sia le precedenti scelte del Governo sia le osservazioni poste dal relatore hanno una valenza squisitamente politica.

Emanuele FIANO (PD) ritiene che la proposta di parere in discussione tenti esclusivamente di ricomporre le disomogeneità tra collegi senza occuparsi di spostamenti di singoli comuni. Nel sottolineare che il relatore propone semplici osservazioni, osserva che l'adozione del decreto legislativo sarà nella piena discrezionalità del Governo, anche alla luce di quanto delibererà la 1^a Commissione del Senato sul medesimo schema di decreto in discussione. Evidenzia, infine, che non esistono trattative,

scambi o complotti alla base delle scelte operate dal relatore.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, prima di dare la parola ai colleghi che hanno chiesto di intervenire, fa presente che un dibattito più compiuto potrà avvenire nella seduta di domani, prima del voto che la Commissione dovrà dare sulla proposta di parere.

Alfredo D'ATTORRE (PD) chiede al Governo spiegazioni circa la questione relativa alla possibilità che si vengano a creare delle divergenze nei meccanismi di attribuzione dei seggi riferiti a ciascun collegio uninominale.

Cristian INVERNIZZI (LNA), nel condividere l'osservazione riguardo ai collegi del Friuli Venezia Giulia, chiede invece al relatore spiegazioni relative al criterio della maggiore coerenza del bacino territoriale e dell'omogeneità economico – sociale posto alla base dell'osservazione riguardante l'opportunità di definire diversamente l'accorpamento dei collegi uninominali 1993 della provincia di Bergamo.

Laura RAVETTO (FI-PdL) non condivide la scelta del relatore di presentare una proposta di parere contenente osservazioni così dettagliate a fronte di questioni che sono state oggetto di studi approfonditi da parte di una apposita Commissione tecnica e del Governo. Sottolinea, inoltre, che non condivide l'osservazione di cui alla lettera *b*) riferite ai collegi della provincia di Varese.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO, nel fare presente che alla questione sollevata dal deputato D'Attorre ha avuto modo di rispondere nella seduta pomeridiana nella giornata odierna, giudica interessanti le riflessioni svolte dal relatore nella sua proposta di parere e ritiene che possano essere estremamente utili al Governo. Evidenzia, inoltre, che le osservazioni formulate nella predetta proposta di parere hanno tutte carattere generale ec-

cezion fatta per quella relativa al comune di San Colombano al Lambro.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, osserva che la sua proposta di parere si è limitata ad attenersi ai criteri contenuti nella norma di delega, senza entrare in questioni specifiche riguardanti spostamenti di comuni da un collegio ad un altro.

Laura RAVETTO (FI-PdL) chiede al relatore di fornire spiegazioni circa la necessità di garantire l'omogeneità economico-sociale alla base delle osservazioni formulate nella sua proposta di parere con riferimento ai collegi della provincia di Varese.

Cristian INVERNIZZI (LNA) ribadisce la sua richiesta al relatore di conoscere le spiegazioni relative al criterio della maggiore coerenza del bacino territoriale e dell'omogeneità economico – sociale posto alla base dell'osservazione riguardante l'opportunità di definire diversamente l'accorpamento dei collegi uninominali del 1993 della provincia di Bergamo. Al riguardo segnala che nel Governo milita un Ministro di Bergamo che, a suo avviso, avrebbe potuto dare adeguate spiegazioni sul punto.

Riccardo NUTI (M5S), nell'auspicare una risposta del relatore alle molte sollecitazioni provenienti dal dibattito, fa presente che secondo alcune indiscrezioni di stampa la condizione relativa ai collegi della circoscrizione Sicilia potrebbe favorire l'elezione di specifiche persone. Ritiene, infine, che il relatore con la sua proposta di parere abbia chiaramente cercato di disegnare nuovamente i collegi.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO, replicando al collega Invernizzi, fa presente che il Ministro Martina, nato a Bergamo, avrebbe potuto formulare le sue osservazioni nell'ambito nella seduta in cui il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di decreto in discussione.

Andrea CECCONI (M5S) propone al relatore di riformulare la sua proposta di parere integrandola con due condizioni, la prima finalizzata a portare il comune di Montebelluna dal collegio Veneto 3 a quello Veneto 1 e parallelamente il comune di Conegliano al collegio Veneto 3; la seconda tesa a creare un unico collegio Toscana 3 che ricomprensca l'intera provincia di Firenze. Ritiene, inoltre, che andrebbe valutata la possibilità di estendere l'osservazione di cui alla lettera *d*) relativa all'*enclave* del comune di San Colombano al Lambro a tutte le *enclave* presenti sul territorio nazionale. Chiede se gli uffici della Camera possano predisporre una simulazione basata sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nel ritenere troppo stretti i tempi per poter predisporre la simulazione richiesta dal collega Cecconi, evidenzia peraltro che tale simulazione non sarebbe tecnicamente possibile poiché la proposta di parere del relatore non contiene una puntuale ridefinizione dei collegi.

Laura RAVETTO (FI-PdL) ribadisce la sua richiesta di chiarimenti in ordine alla osservazione di cui alla lettera *b*) relativa ai collegi della provincia di Varese.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, ribadisce che la sua proposta di parere non ha inteso in alcun modo entrare nei dettagli degli spostamenti di comuni da un collegio ad un altro, ma si è limitata a verificare le realtà comunali che hanno relazioni con comuni ubicati in altri collegi, invitando il Governo a valutare l'opportunità di operare diverse definizioni dei medesimi collegi alla luce di ragioni geografiche e demografiche, sempre limitandosi, tuttavia, a riflessioni di carattere generale e mai specifiche. Nel segnalare che valuterà le proposte avanzate dal collega Cecconi, evidenzia che l'*enclave* di Arezzo non può essere toccata, poiché si trova in una diversa circoscrizione mentre, approfondirà le questioni relative ai collegi elettorali della circoscrizione Sicilia. Quanto

alla osservazione relativa all'*enclave* di San Colombano al Lambro, evidenza che la stessa si giustifica in virtù delle citate ragioni geografiche.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 21.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 29 luglio 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 21.15.

DL 99/2015: Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare

dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED.

Emendamenti C. 3249 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 21.20.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale (Atto n. 170).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale,

richiamati i rilievi contenuti nel parere espresso dalla V Commissione Bilancio sul provvedimento in titolo,

considerate le osservazioni espresse dalla 1^a Commissione del Senato nel parere approvato il 7 luglio scorso,

considerato il parere espresso dalla Conferenza Unificata il 16 luglio scorso,

tenuto conto che lo schema di decreto legislativo in esame ridisegna il sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale sulla base, in particolare per quanto riguarda le strutture, del « Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di stranieri extracomunitari », definito di intesa tra Stato, Regioni ed enti locali del 10 luglio 2014, inserendo la previsione di strutture temporanee appositamente destinate ad accoglienza straordinaria in caso di saturazione delle strutture ordinarie, a seguito di flussi ravvicinati e numerosi,

preso atto che il provvedimento in esame reca inoltre disposizioni vertenti su profili quali: l'accoglienza delle persone

vulnerabili, primi fra tutti i minori, specie se non accompagnati; le procedure di esame delle domande di protezione internazionale; la durata dell'accoglienza nella pendenza di ricorso giurisdizionale; il trattamento del richiedente,

rilevato che le direttive di cui viene data attuazione con lo schema in esame (2013/32UE e 2013/33/UE) sono parte costitutiva – assieme al regolamento « Dublino III » (n. 604 del 2013) e alla cd. direttiva « qualifiche » (2011/95/UE) – del Sistema europeo comune di asilo,

ricordato che l'articolo 7 della legge n. 154 del 2014 (legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre) reca una delega al Governo – da esercitare entro il 20 luglio 2019 – per la predisposizione di un testo unico delle disposizioni legislative vigenti che, in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, recepiscono gli atti dell'Unione europea che regolano il diritto di asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea,

richiamati i principali dati relativi al fenomeno migratorio, con particolare riguardo al numero di richieste di asilo nell'Unione Europea che, secondo l'elaborazione di Eurostat, è salito nel 2014 a 626.000 rispetto alle 435.000 richieste dell'anno precedente e ricordato che, per quanto concerne nello specifico l'Italia, nel 2014 si è registrato un forte aumento delle domande di protezione internazionale: 63.456 sono state le domande presentate a

fronte di 26.620 domande del 2013 (+138 per cento); sono state esaminate 36.270 richieste (indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta); di queste circa 22.000 sono state accolte,

ricordato che nel febbraio 2015 risultano esaminate, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa istanza, 3.301 domande, con esito negativo nel 49 per cento dei casi, pari a 1.609 dinieghi; per l'8 per cento vi è invece stato il riconoscimento dello *status* di rifugiato; la protezione sussidiaria è stata riconosciuta al 20 per cento (644) dei richiedenti, quella umanitaria al 22 per cento (711); 61, ossia il 2 per cento gli altri esiti,

evidenziato, riguardo ai dati relativi agli sbarchi nel territorio nazionale e alla presenza degli stranieri nelle strutture di accoglienza, che nel corso del 2014 sono sbarcati sulle coste dell'Italia meridionale 170.000 persone e che, nei primi mesi del 2015, il ritmo degli sbarchi si è ulteriormente intensificato e che in questo ultimo periodo si assiste a un ulteriore incremento: fino alla fine di febbraio 2015, sono stati 7.882 i migranti sbarcati sulle coste italiane mentre nello stesso periodo del 2014 gli stranieri arrivati via mare furono 5.506, con un aumento dunque del 43 per cento nel raffronto tra quei due primi bimestri,

ricordato che gli stranieri presenti nelle strutture d'accoglienza (temporanee, centri d'accoglienza e per richiedenti asilo, posti SPRAR) al mese di febbraio 2015 sono pari a 67.128,

richiamate le procedure di infrazione avviate in sede UE a carico dell'Italia su profili connessi alla materia in esame: n. 2014/2171, su aspetti relativi alla tutela dei minori non accompagnati che vogliono fare domanda di protezione internazionale; n. 2014/2235, sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo trattenuti nei CIE; n. 2014/2126, sulla vicenda di alcuni cittadini di Paesi terzi rinviiati in Grecia in applicazione dell'Accordo di bilaterale Grecia-Italia; n. 2012/2189, sulla

limitata capacità dei centri di accoglienza dei richiedenti asilo e sull'accesso alle condizioni di accoglienza,

rilevata l'opportunità, con riguardo all'articolo 3, comma 3, di prevedere – tenuto conto delle previsioni dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 33/2013/UE – che le informazioni fornite ai richiedenti riguardino anche le organizzazioni o i gruppi di persone che forniscono specifica assistenza legale, nonché le organizzazioni che possono aiutarli o informarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili, inclusa l'assistenza sanitaria,

considerata l'opportunità di attuare la facoltà che la direttiva 33/2013/CE riconosce agli Stati membri – all'articolo 6, paragrafo 5 – di rilasciare un documento di viaggio al richiedente, per gravi motivi umanitari connessi con l'esigenza di cure particolari o con la presenza di familiari in altro Stato o con trasferimenti o ricollocazione in altri Stati, incluso un altro Stato dell'Unione europea competente ad esaminare la domanda,

all'articolo 5, comma 4, tenuto conto – in particolare – delle previsioni dell'articolo 16 della Costituzione, appare opportuno prevedere che il prefetto eserciti la facoltà di fissare un luogo di residenza o un'area geografica per il richiedente con atto scritto e motivato, tradotto in lingua comprensibile al richiedente, nei casi concreti in cui sussistano motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico o, ove necessario, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda,

rilevato che, in base al comma 2 dell'articolo 6, il trattenimento, pur essendo disposto sulla base di una valutazione « caso per caso », si applica indifferentemente a stranieri che si trovano in una pluralità di condizioni: sarebbe, quindi, opportuno valutare la possibilità di una differenziazione che tenga conto delle peculiarità delle diverse fattispecie, anche considerato che la direttiva 2013/33/UE (articolo 8) rimette al diritto nazionale la specificazione dei motivi di trattenimento,

sottolineato che al medesimo articolo 6, il comma 2, lettera *d*), prevede che la valutazione del rischio di fuga in pendenza della decisione sulla domanda di protezione internazionale sia svolta (caso per caso) considerando l'ipotesi in cui il richiedente sia stato sistematicamente mendace sulle proprie generalità onde evitare l'espulsione: in proposito è dunque opportuno che si tenga conto del caso in cui alla base di false generalità vi siano problematiche connesse anche alle difficoltà di traduzione,

rilevata altresì l'opportunità, al fine di recepire l'articolo 8, paragrafi 2 e 4, della direttiva 33/2013/UE e di evitare dubbi interpretativi sull'articolo 6, comma 4, di modificare l'articolo 6, comma 2, in modo da prevedere che il trattenimento del richiedente in un centro di identificazione ed espulsione possa essere disposto o prorogato soltanto nel caso in cui non sia possibile applicare una delle misure alternative meno coercitive previste all'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 286 del 1998;

sottolineata inoltre l'opportunità di valutare, al fine di dare effettiva attuazione alla definizione di rischio di fuga quale presupposto del trattenimento, in base all'articolo 8, paragrafo 3, lettera *b*), della direttiva 33/2013/UE, di modificare l'articolo 6, comma 2, lettera *d*) – nella parte in cui fa riferimento all'inottemperanza dei provvedimenti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 – in modo da limitare tale ipotesi ai soli casi dei provvedimenti indicati nello stesso articolo 14, nei quali il rischio di fuga sia concreto, ovvero soltanto ai provvedimenti indicati nel comma 5-*ter*, purché sussistano fondati motivi per ritenere che lo straniero che non abbia ottemperato all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, se fermato in occasione di controlli da parte delle autorità di polizia, presenti la domanda al solo scopo di impedire o ritardare l'esecuzione dei provvedimenti di espulsione, o ancora a quei

provvedimenti indicati nel comma 7 dello stesso articolo 14 (indebito allontanamento dal centro di identificazione);

evidenziata l'opportunità di assicurare che – in aderenza con le previsioni della direttiva UE – i membri delle commissioni territoriali siano di comprovata competenza in materia di diritti umani e protezione internazionale e – almeno quelli di più recente nomina – ricevano una formazione iniziale;

ricordato, inoltre, come andrebbe ulteriormente valutata la previsione per cui le commissioni territoriali possono omettere l'audizione del richiedente asilo, laddove riscontrino, sulla base degli atti, la possibilità di riconoscere la protezione sussidiaria, al fine di evitare che vi sia la possibilità, per le commissioni territoriali, di rifiutare lo *status* di rifugiato sulla base della semplice analisi degli atti e senza ascoltare il richiedente la protezione internazionale tenuto conto delle previsioni dell'articolo 14, comma 2, della direttiva 32/2013/UE,

segnalata l'esigenza – all'articolo 6, comma 4 – di assicurare, alla luce delle previsioni dell'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 33/2013/UE, che il provvedimento con cui il questore dispone il trattenimento e la richiesta di proroga del trattenimento stesso siano adottati con atto scritto e motivato e, contestualmente all'invio al tribunale, siano comunicati al richiedente, insieme ad una traduzione in lingua a lui comprensibile, e al suo difensore, se già nominato, salva nomina di un difensore d'ufficio da parte dello stesso questore, e in modo da prevedere che il tribunale decida sulla convalida o sulla richiesta di proroga, sentiti in ogni caso il difensore e il richiedente,

evidenziata l'opportunità di evitare che la durata complessiva del trattenimento del richiedente o di chi ha impugnato la decisione della Commissione territoriale sia molto superiore al periodo massimo di trattenimento consentito nei confronti degli altri stranieri espulsi e trattenuti ad altro titolo, così da evitare, in

particolare, di scoraggiare l'esercizio del diritto ad un ricorso effettivo, garantito dall'articolo 46 della direttiva 32/2013/UE,

ricordato — sempre in relazione all'articolo 6 ed ai tempi massimi di trattenimento degli stranieri — che l'articolo 14 del Testo unico immigrazione, come recentemente modificato dalla legge n. 161 del 2014, fissa in 90 giorni il periodo massimo di trattenimento dello straniero irregolare all'interno del centro di identificazione e di espulsione mentre il comma 7 dell'articolo 6 dello schema in esame stabilisce, per i richiedenti protezione internazionale, che il trattenimento complessivo — includente anche la quota parte di trattenimento connessa alla pendenza di ricorso giurisdizionale — non possa comunque superare 12 mesi, si evidenzia l'opportunità di modulare tali termini anche alla luce del fatto che le direttive di riferimento prevedono, in via generale, che « il richiedente sia trattenuto solo per un periodo il più breve possibile » (direttiva 2013/33/UE) e che il « trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio » (direttiva 2008/115/CE, c.d. direttiva rimpatri),

segnalato che all'articolo 7 appare opportuno chiarire maggiormente se si intende demandare ad una direttiva ministeriale, prevista nella disposizione in tale sede richiamata, l'indicazione circa l'accesso ai centri da parte dei ministri di culto, non ricompresi espressamente nel citato comma 2, per i quali altra disposizione del d.P.R. n. 394 del 1999 (articolo 21, comma 1) prevede la libertà di colloquio; egualmente, al comma 4 dell'articolo 9 non viene fatta menzione dei ministri di culto per l'accesso ai CARA;

valutata l'importanza di garantire la piena attuazione dei principi di cui agli articoli 3 (divieto di trattamenti degradanti) e 8 (lesioni sproporzionate al diritto alla vita privata e familiare) della CEDU anche nei confronti delle famiglie trattate nei centri,

sottolineata l'opportunità — all'articolo 8, commi 1 e 3 — di evitare che, a causa di un numero contestuale di domande molto elevato, non sia possibile un immediato invio al sistema di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 degli stranieri o apolidi sprovvisti di mezzi di sostentamento, presenti alla frontiera o nel territorio dello Stato, che manifestino la volontà di presentare domanda di protezione internazionale, anche alla luce delle previsioni dell'articolo 17, paragrafi 1 e 3, della direttiva 33/2013/UE; al contempo, all'articolo 8, comma 4, andrebbe approfondita la possibilità di sopprimere il riferimento all'«avvio della procedura di esame della medesima domanda»,

richiamato l'articolo 8 — relativo alle misure di prima accoglienza — che, al comma 5, dispone che il richiedente che ne faccia richiesta (anche se non siano state completate le procedure di esame della sua domanda e non ne possa conoscere l'esito) sia trasferito in una struttura di accoglienza del sistema SPRAR, purché privo di mezzi di sostentamento e premesso che il testo prevede che, in caso di temporanea indisponibilità di posti SPRAR, il richiedente rimane nel centro di prima accoglienza, si valuti tale previsione rispetto alla *ratio* di fondo dell'intervento normativo in esame, volto a ridisegnare le strutture di prima accoglienza, mediante una 'riconversione' degli attuali centri per i richiedenti asilo (CARA) e centri di primo soccorso e accoglienza governativi (CDA) quali *hub* temporanei,

evidenziata l'esigenza che, con riguardo al comma 2 dell'articolo 9, il Governo valuti l'opportunità di modificare il contenuto in modo da prevedere che coloro che si trovano nei centri governativi di cui all'articolo 8, nei cui confronti si sono concluse le operazioni e gli adempimenti indicati nel comma 4 del medesimo articolo 8 — e sono in attesa di trasferimento nelle strutture di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 —, non siano più soggetti alle limitazioni di uscita dal centro di cui all'articolo 9, comma 2,

rilevato che all'articolo 10, il comma 2 dispone – con erronea menzione dell'articolo 8, comma 1 dello schema, anziché del suo articolo 9, comma 1 – che le strutture siano individuate dalle prefetture secondo le normali procedure di affidamento dei contratti pubblici,

evidenziato come, al fine di dare piena ed effettiva attuazione all'articolo 17, comma 2, della direttiva 33/2013/UE, assicurando al sistema di accoglienza certezza ed equità ed evitando altresì la casualità nella collocazione dei richiedenti, ovvero il prodursi di interventi emergenziali che, specie in relazione all'accoglienza dei nuclei familiari e delle situazioni vulnerabili, hanno comportato la violazione al diritto alla vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 CEDU, i commi 1 e 2 dell'articolo 13 dovrebbero essere modificati in modo da prevedere che la realizzazione e la gestione dei progetti di accoglienza territoriale da parte dei comuni, singoli o associati, siano considerate funzioni amministrative conferite ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, e che la loro realizzazione e la loro gestione, almeno per i servizi essenziali omogenei da garantirsi su tutto il territorio nazionale, siano finanziate dallo Stato e che, con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata, siano fissate le modalità di erogazione del finanziamento statale agli enti locali per la realizzazione e la gestione delle misure di accoglienza,

rilevata l'opportunità, all'articolo 11, con la finalità di dare attuazione all'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva 33/2013/UE, di valutare l'inserimento di una specifica previsione volta a prevedere che, in ogni caso, i richiedenti siano messi nelle condizioni di informare i loro avvocati o consulenti legali del trasferimento nei centri indicati negli articoli 8, 10 e 13 e del loro nuovo indirizzo,

tenuto conto come all'articolo 14 vada chiarito se, a seguito dell'abrogazione del decreto legislativo n. 140 del 2005,

disposta dal testo in esame, venga meno l'applicabilità dell'articolo 1-sexies, comma 3, lettera c) del decreto-legge n. 416 del 1989 nei confronti dei richiedenti asilo non accolti nel sistema di accoglienza territoriale per mancanza di posti,

evidenziato che la suddetta previsione non è ribadita nello schema e pertanto, posta l'abrogazione del decreto legislativo n. 140 del 2005 in esso prevista, verrebbe meno,

evidenziato come all'articolo 15, in considerazione delle previsioni della direttiva 33/2013/UE, è opportuno prevedere, con riguardo al Piano d'accoglienza, un riferimento esplicito alla determinazione dei posti necessari in accoglienza, nonché delle quote di distribuzione a livello regionale e comunale, nelle strutture di cui agli articoli 8, 10 e 13, e del relativo fabbisogno finanziario,

evidenziata l'esigenza di un maggiore rafforzamento delle disposizioni che riguardano l'accoglienza delle persone più vulnerabili, a partire dai minori non accompagnati, e del sistema di monitoraggio delle condizioni di accoglienza affinché sia assicurato il pieno rispetto degli articoli 21 e seguenti della direttiva 2013/33/UE e siano stanziati risorse adeguate,

rilevato come, tenuto conto delle previsioni della direttiva (articolo 25, paragrafo 2, 2013/33/UE e articolo 24, paragrafo 1, direttiva 33/2013/UE), l'articolo 18, comma 1 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che eventuali visite mediche, per accertare l'età del minore non accompagnato, possano essere disposte soltanto nei casi in cui, in base a sue dichiarazioni generali o altre indicazioni pertinenti, si nutrano dubbi circa l'età del richiedente, e che tali visite siano effettuate col consenso del minore non accompagnato e del suo tutore e nel pieno rispetto della dignità della persona, mediante l'esame meno invasivo possibile ed effettuato da professionisti qualificati, che consentano un esito affidabile, previa informazione al minore non accompagnato del tipo di visita previsto e delle possibili

conseguenze dei risultati, ai fini dell'esame della domanda e dell'eventuale rifiuto di sottoporsi a visita medica che, comunque, non impedisce la decisione sulla domanda e prevedendo altresì che il decreto di accertamento dell'età, adottato dal giudice che ha autorizzato l'accertamento medico, riporti il margine di errore e le modalità di impugnazione del provvedimento,

rilevato come, — al fine di dare effettiva attuazione all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva n. 33 — l'articolo 18, comma 2, dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che le persone che operano presso ogni centro ricevano una formazione adeguata sulla situazione dei minori non accompagnati, con appositi corsi di formazione e di aggiornamento da parte del servizio centrale dello SPRAR, su incarico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, anche in collaborazione con l'UNHCR e con esperti e università, e siano soggette agli obblighi di riservatezza sulle informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività,

sottolineato come vada valutata la possibilità di integrare l'articolo 19, prevedendo l'istituzione di un Ufficio di monitoraggio dedicato presso il Ministero dell'Interno e apposite Commissioni di controllo e vigilanza presso la Prefettura — UTG, tenendo conto che l'esigenza di un'adeguata misura di sorveglianza e controllo del livello delle condizioni di accoglienza si può concretizzare attraverso la creazione di un sistema strutturato di monitoraggio dei centri di accoglienza;

evidenziato che, al fine di dare corretta attuazione al paragrafo 1 dell'articolo 20 della direttiva 33/2013/UE, che prevede che la revoca delle condizioni di accoglienza sia misura che può essere assunta solo in casi eccezionali, debitamente motivati, nonché al paragrafo 5 del medesimo articolo, che prevede che i provvedimenti di revoca o riduzione siano assunti sempre in modo proporzionale, devono essere valutati il comma 1, lettere a) ed e), e il comma 3 dell'articolo 22 in

modo da prevedere la possibilità che il prefetto adotti una misura di riduzione dei servizi di accoglienza; che tutti i provvedimenti siano assunti dalla prefettura competente sulla base di attenta valutazione dei fatti accaduti e dei comportamenti dei richiedenti, con adeguato contraddittorio e rappresentazione delle ragioni del richiedente, disciplinando le singole fasi del relativo procedimento;

rilevata l'esigenza — all'articolo 24 — di mettere in atto tutte le necessarie misure per assicurare la qualità, l'indipendenza, la formazione specifica dei componenti della Commissione nazionale per il diritto di asilo valutando altresì — per consentire il migliore svolgimento di questa funzione amministrativa — la possibilità che i membri effettivi delle commissioni territoriali che appartengono a pubbliche amministrazioni siano collocati fuori ruolo durante l'esercizio delle loro funzioni;

rilevata la possibilità di integrare l'articolo 24, comma 1, lettera g), in modo da prevedere che la Commissione territoriale, qualora ritenga non sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, accerti se vi siano le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari di durata biennale rinnovabile e, d'ufficio o su richiesta della questura, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, provveda a svolgere l'istruttoria per l'acquisizione degli elementi necessari alla verifica della permanenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, con applicazione, al procedimento, delle garanzie indicate nell'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 25 del 2008;

evidenziata l'opportunità — al fine di dare attuazione all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 32/2013/UE, all'articolo 24, comma 1, lettera g), di valutare l'inserimento di un'ulteriore disposizione per introdurre, all'articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 2008, una

previsione in base alla quale il richiedente e i suoi difensori o consulenti legali abbiano accesso alle informazioni indicate nell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008 e alle informazioni rese dagli esperti consultati ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, allorché si tratti di informazioni che siano state prese in considerazione allo scopo di prendere la decisione;

rilevato come, al fine di dare effettiva attuazione all'articolo 16 della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, lettera *m*), numero 1), si valuti l'opportunità di prevedere più specificatamente che nel colloquio sia assicurata al richiedente la possibilità di spiegare l'eventuale assenza di elementi o le eventuali incoerenze o contraddizioni nelle sue dichiarazioni; al contempo, alla lettera *n*) si valuti la possibilità di prevedere anche che sia chiesto al richiedente di confermare che il contenuto del verbale rifletta correttamente il colloquio e che gli sia data anche la possibilità di formulare, in calce al verbale, chiarimenti su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nel verbale; nonché di riformulare il comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, in modo da prevedere anche che il richiedente e il suo avvocato ricevano la trascrizione della registrazione prima che la Commissione adotti la sua decisione e che, entro un termine certo dal ricevimento della trascrizione, espressamente indicato in calce al testo trascritto, il richiedente possa fare pervenire alla Commissione osservazioni su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nella trascrizione;

rilevato come, al fine di recepire in modo completo il diritto al ricorso effettivo previsto dall'articolo 46, paragrafi 1 e 3 della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, lettera *cc*), è opportuno valutare di prevedere che, nell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2008 possa essere stabilito che l'oggetto del

ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria riguardi anche i provvedimenti di inammissibilità della domanda e di rifiuto di riprendere l'esame sospeso di una domanda e che, durante il giudizio, il giudice svolga un esame completo circa gli elementi sulla situazione di fatto e di diritto del ricorrente e le sue esigenze di protezione internazionale o di protezione umanitaria,

evidenziato come – al fine di recepire pienamente l'articolo 20, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva n. 32, che impone agli Stati di garantire che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e non siano ostacolati il diritto ad un ricorso effettivo e l'accesso alla giustizia – l'articolo 26 dovrebbe essere integrato in modo da prevedere che il ricorso presentato dal richiedente – sprovvisto di mezzi di sostentamento – trattenuto in un centro di identificazione od espulsione o che è ospitato in un centro governativo di prima accoglienza o in altra struttura del sistema territoriale di accoglienza, non incontri ostacoli di ordine economico e che il giudice, nel giudizio sul ricorso, ascolti comunque l'interessato se ne ha fatto richiesta, con l'assistenza di un interprete e che il termine previsto per la decisione del tribunale sul ricorso si applichi anche per la decisione degli altri giudici di appello e di cassazione sulle impugnazioni delle sentenze;

rilevato che, all'articolo 26, tutti i casi previsti dall'articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo 25/2008, che determinano il dimezzamento dei termini per la proposizione del ricorso, riguardando soggetti destinatari di un provvedimento di trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione, sembrano comunque ricompresi nell'altra ipotesi di dimezzamento dei termini, relativa al ricorrente destinatario di un provvedimento di trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del testo unico immigrazione,

evidenziato, in relazione all'articolo 26, che modifica in alcune parti le disposizioni dell'articolo 19 del decreto legisla-

tivo 150/2011 relativo alle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, come vada valutata l'opportunità di prevedere – al comma 2 del citato articolo 19 – che la competenza sia propria anche del tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello in cui hanno sede le sottocommissioni istituite nell'ambito delle Commissioni territoriali;

rilevata, infine, la necessità che lo strumento di programmazione delle esigenze di accoglienza, essenziale per evitare il protrarsi ormai cronico della cd. « emergenza immigrazione », sia rafforzato prevedendo meccanismi di stabilizzazione dei fondi necessari per la sua attuazione, in linea con quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, della direttiva 2013/33/UE,

rilevata la necessità di introdurre interventi migliorativi significativi, quali ulteriori norme sulla formazione dei membri – in particolare in materia di diritti umani e protezione internazionale – o sull'incarico esclusivo quantomeno per i presidenti delle Commissioni territoriali, tenendo conto che la direttiva 2013/32/UE richiede agli Stati membri di provvedere affinché gli enti deputati ad esaminare le domande di asilo dispongano di mezzi appropriati ed in particolare di personale competente in materia di diritti umani e protezione internazionale,

evidenziato che il nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema in esame, stabilisce che la Commissione territoriale può omettere l'audizione del richiedente proveniente da uno dei Paesi individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, quando ritiene di avere sufficienti motivi per riconoscere lo status di protezione sussidiaria sulla base degli elementi in suo possesso,

ricordato, al riguardo, che l'articolo 14, comma 2, della direttiva 2013/32/UE, stabilisce che il colloquio tra il richiedente e l'autorità accertante, al fine di una decisione sul merito della domanda, possa essere omesso in due casi: quando « l'autorità accertante è in grado di prendere

una decisione positiva riguardo allo *status* di rifugiato basandosi sulle prove acquisite » ovvero quando « l'autorità accertante reputa che il richiedente asilo sia incapace o non sia in grado di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo »,

evidenziata inoltre l'opportunità di valutare – anche attraverso fonti normative di rango subordinato – la previsione di procedure che facilitino la possibilità di rinnovo del permesso di soggiorno per il richiedente protezione internazionale e/o umanitaria, nonché per coloro che hanno già acquisito lo *status* di rifugiato, ovvero la protezione sussidiaria o umanitaria, anche in via telematica, o comunque prescindendo dalla dimora che il richiedente ha assunto alla data del primo rilascio, favorendo invece il criterio della dimora dichiarata dall'interessato al momento dell'istanza di rinnovo

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 3, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di prevedere – tenuto conto delle previsioni dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 33/2013/UE – che le informazioni fornite ai richiedenti riguardino anche le organizzazioni o i gruppi di persone che forniscono specifica assistenza legale, nonché le organizzazioni che possono aiutarli o informarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili, inclusa l'assistenza sanitaria,

b) valuti il Governo l'opportunità di attuare la facoltà che la direttiva 33/2013/CE riconosce agli Stati membri – all'articolo 6, paragrafo 5 – di rilasciare un documento di viaggio al richiedente, per gravi motivi umanitari connessi con l'esigenza di cure particolari o con la presenza di familiari in altro Stato o con trasferimenti o ricollocazione in altri Stati, incluso un altro Stato dell'Unione europea competente ad esaminare la domanda;

c) all'articolo 5, comma 4, tenuto conto – in particolare – delle previsioni dell'articolo 16 della Costituzione, si valuti l'opportunità di prevedere che il prefetto eserciti la facoltà di fissare un luogo di residenza o un'area geografica per il richiedente con atto scritto e motivato, tradotto in lingua comprensibile al richiedente, nei casi concreti in cui sussistano motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico o, ove necessario, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda,

d) all'articolo 6, comma 2, si valuti l'opportunità di una differente modulazione delle fattispecie previste per il trattenimento, tenendo conto delle peculiarità delle stesse, anche considerato che la direttiva 2013/33/UE (articolo 8) rimette al diritto nazionale la specificazione dei motivi di trattenimento;

e) all'articolo 6, comma 2, si valuti l'opportunità che, ai fini della valutazione del rischio di fuga di cui alla lettera d), si tenga conto del caso in cui alla base di false generalità fornite dal richiedente vi siano problematiche connesse anche alle difficoltà di traduzione;

f) relativamente all'articolo 6, si evidenzia l'opportunità di un'ulteriore valutazione riguardo ai tempi massimi di trattenimento degli stranieri stabiliti per i richiedenti protezione internazionale (12 mesi) rispetto a quelli fissati per lo straniero irregolare trattenuto all'interno del centro di identificazione e di espulsione (90 giorni) – ferma restando l'esigenza di disporre di tempi congrui per l'esame delle domande di protezione internazionale – anche considerato che le direttive UE prevedono, in entrambi i casi, che il trattenimento abbia la più breve durata possibile;

g) si evidenzia l'opportunità di evitare che la durata complessiva del trattenimento del richiedente o di chi ha impugnato la decisione della Commissione territoriale sia molto superiore al periodo massimo di trattenimento consentito nei confronti degli altri stranieri espulsi e

trattenuti ad altro titolo, così da evitare, in particolare, di scoraggiare l'esercizio del diritto ad un ricorso effettivo, garantito dall'articolo 46 della direttiva 32/2013/UE;

h) all'articolo 6, comma 2, valuti il Governo l'esigenza di prevedere che il trattenimento del richiedente in un centro di identificazione ed espulsione possa essere disposto o prorogato soltanto nel caso in cui non sia possibile applicare una delle misure alternative meno coercitive previste all'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 286 del 1998;

i) all'articolo 6, comma 2, lettera d) è opportuno valutare, al fine di dare effettiva attuazione alla definizione di rischio di fuga quale presupposto del trattenimento, nella parte in cui fa riferimento all'inottemperanza dei provvedimenti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, modalità per limitare tale ipotesi ai soli casi dei provvedimenti indicati nello stesso articolo 14, nei quali il rischio di fuga sia concreto, ovvero soltanto ai provvedimenti indicati nel comma 5-*ter*, purché sussistano fondati motivi per ritenere che lo straniero che non abbia ottemperato all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, se fermato in occasione di controlli da parte delle autorità di polizia, presenti la domanda al solo scopo di impedire o ritardare l'esecuzione dei provvedimenti di espulsione, o ancora a quei provvedimenti indicati nel comma 7 dello stesso articolo 14 (indebito allontanamento dal centro di identificazione);

l) si evidenzia l'opportunità di assicurare che – in aderenza con le previsioni della direttiva UE – i membri delle commissioni territoriali siano di comprovata competenza in materia di diritti umani e protezione internazionale e – almeno quelli di più recente nomina – ricevano una formazione iniziale;

m) all'articolo 6, comma 4, è opportuno fare in modo, alla luce delle previsioni dell'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 33/2013/UE, che il provvedimento con cui il questore dispone il

trattenimento e la richiesta di proroga del trattenimento stesso siano adottati con atto scritto e motivato e, contestualmente all'invio al tribunale, siano comunicati al richiedente, insieme ad una traduzione in lingua a lui comprensibile, e al suo difensore, se già nominato, salva nomina di un difensore d'ufficio da parte dello stesso questore, e in modo da prevedere che il tribunale decida sulla convalida o sulla richiesta di proroga, sentiti in ogni caso il difensore e il richiedente;

n) all'articolo 7 appare opportuno chiarire maggiormente se si intende demandare alla direttiva ministeriale, prevista nella disposizione in tale sede richiamata, l'indicazione circa l'accesso ai centri da parte dei ministri di culto, non ricompresi espressamente nel citato comma 2, per i quali altra disposizione del d.P.R. n. 394 del 1999 (articolo 21, comma 1) prevede la libertà di colloquio; egualmente, al comma 4 dell'articolo 9 non viene fatta menzione dei ministri di culto per l'accesso ai CARA;

o) all'articolo 7, comma 1, che disciplina alcune modalità di trattenimento, è opportuno garantire la piena attuazione dei principi di cui agli articoli 3 (divieto di trattamenti degradanti) e 8 (lesioni sproporzionate al diritto alla vita privata e familiare) della CEDU anche nei confronti delle famiglie trattenute nei centri,

p) all'articolo 8, commi 1 e 3, è opportuno che si intervenga in modo da evitare che, a causa di un numero contestuale di domande molto elevato, non sia possibile un immediato invio al sistema di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 degli stranieri o apolidi sprovvisti di mezzi di sostentamento, presenti alla frontiera o nel territorio dello Stato, che manifestino la volontà di presentare domanda di protezione internazionale, anche alla luce delle previsioni dell'articolo 17, paragrafi 1 e 3, della direttiva 33/2013/UE; al contempo, all'articolo 8, comma 4, sia approfondita la possibilità di sopprimere il riferimento all'«avvio della procedura di esame della medesima domanda»;

q) all'articolo 8, comma 5, si sottolinea l'esigenza di una ulteriore valutazione della previsione che stabilisce che, in caso di temporanea indisponibilità di posti SPRAR, il richiedente rimanga nel centro di prima accoglienza anziché essere trasferito nei posti SPRAR, rispetto alla ratio di fondo dell'intervento normativo in esame, volto a ridisegnare le strutture di prima accoglienza, mediante una «conversione» degli attuali centri per i richiedenti asilo (CARA) e centri di primo soccorso e accoglienza governativi (CDA) quali hub temporanei,

r) con riguardo al comma 2 dell'articolo 9, il Governo valuti l'opportunità di modificarne il contenuto in modo da prevedere che coloro che si trovano nei centri governativi di cui all'articolo 8, nei cui confronti si sono concluse le operazioni e gli adempimenti indicati nel comma 4 del medesimo articolo 8 – e sono in attesa di trasferimento nelle strutture di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 –, non siano più soggetti alle limitazioni di uscita dal centro di cui all'articolo 9, comma 2,

s) si valuti, all'articolo 13, l'opportunità di prevedere che la realizzazione e la gestione dei progetti di accoglienza territoriale da parte dei comuni, singoli o associati, siano considerate funzioni amministrative conferite ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e che la loro realizzazione e la loro gestione, almeno per i servizi essenziali omogenei, da garantirsi su tutto il territorio nazionale, siano finanziate dallo Stato e che, con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata, siano fissate le modalità di erogazione del finanziamento statale agli enti locali per la realizzazione e la gestione delle misure di accoglienza,

t) all'articolo 11, con la finalità di dare attuazione all'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva 33/2013/UE, valuti il Governo la possibilità dell'inserimento di una specifica previsione volta a prevedere

che, in ogni caso, i richiedenti siano messi nelle condizioni di informare i loro consulenti legali del trasferimento nei centri indicati negli articoli 8, 10 e 13 e del loro nuovo indirizzo;

u) all'articolo 15, in considerazione delle previsioni della direttiva 33/2013/UE, è opportuno valutare la previsione, con riguardo al Piano d'accoglienza, di un riferimento esplicito alla determinazione dei posti necessari in accoglienza, nonché delle quote di distribuzione a livello regionale e comunale, nelle strutture di cui agli articoli 8, 10 e 13, e del relativo fabbisogno finanziario,

v) sia valutata l'opportunità di prevedere un maggiore rafforzamento delle disposizioni di cui agli articoli 16 e seguenti dell'atto in esame che riguardano l'accoglienza delle persone più vulnerabili, a partire dai minori non accompagnati, e del sistema di monitoraggio delle condizioni di accoglienza affinché sia assicurato il pieno rispetto degli articoli 21 e seguenti della direttiva 2013/33/UE;

z) sia valutata l'opportunità, in sede di assestamento del bilancio, di reperire adeguate risorse per il fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

aa) tenuto conto delle previsioni della direttiva (articolo 25, paragrafo 2, 2013/33/UE e articolo 24, paragrafo 1, direttiva 33/2013/UE), si valuti la possibilità di modificare l'articolo 18, comma 1, in modo da prevedere che eventuali visite mediche, per accertare l'età del minore non accompagnato, possano essere disposte soltanto nei casi in cui, in base a sue dichiarazioni generali o altre indicazioni pertinenti, si nutrano dubbi circa l'età del richiedente, e che tali visite siano effettuate col consenso del minore non accompagnato e del suo tutore e nel pieno rispetto della dignità della persona, mediante l'esame meno invasivo possibile ed effettuato da professionisti qualificati, che consentano un esito affidabile, previa informazione al minore non accompagnato, del tipo di visita previsto e delle possibili

conseguenze dei risultati, ai fini dell'esame della domanda e dell'eventuale rifiuto di sottoporsi a visita medica che, comunque, non impedisce la decisione sulla domanda prevedendo altresì che il decreto di accertamento dell'età, adottato dal giudice che ha autorizzato l'accertamento medico, riporti il margine di errore e le modalità di impugnazione del provvedimento,

bb) al fine di dare effettiva attuazione all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva n. 33, si valuti la possibilità di modificare l'articolo 18, comma 2, in modo da prevedere che le persone che operano presso ogni centro ricevano una formazione adeguata sulla situazione dei minori non accompagnati, con appositi corsi di formazione e di aggiornamento da parte del servizio centrale dello SPRAR, su incarico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, anche in collaborazione con l'UNHCR e con esperti e università, e siano soggette agli obblighi di riservatezza sulle informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività,

cc) il Governo valuti la possibilità di integrare l'articolo 19, prevedendo l'istituzione di un Ufficio di monitoraggio dedicato presso il Ministero dell'Interno e apposite Commissioni di controllo e vigilanza presso la Prefettura – UTG, tenendo conto che l'esigenza di un'adeguata misura di sorveglianza e controllo del livello delle condizioni di accoglienza si può concretizzare attraverso la creazione di un sistema strutturato di monitoraggio dei centri di accoglienza;

dd) al fine di dare corretta attuazione al paragrafo 1 dell'articolo 20 della direttiva 33/2013/UE, che prevede che la revoca delle condizioni di accoglienza sia misura che può essere assunta solo in casi eccezionali, debitamente motivati, nonché al paragrafo 5 del medesimo articolo, che prevede che i provvedimenti di revoca o riduzione siano assunti sempre in modo proporzionale, siano valutati il comma 1, lettere *a)* ed *e)*, e il comma 3 dell'articolo 22 in modo da prevedere la possibilità che

il prefetto adotti una misura di riduzione dei servizi di accoglienza; che tutti i provvedimenti siano assunti dalla prefettura competente sulla base di attenta valutazione dei fatti accaduti e dei comportamenti dei richiedenti, con adeguato contraddittorio e rappresentazione delle ragioni del richiedente, disciplinando le singole fasi del relativo procedimento;

ee) all'articolo 24 si evidenzia l'esigenza di mettere in atto tutte le necessarie misure per assicurare la qualità, l'indipendenza, la formazione specifica dei componenti della Commissione nazionale per il diritto di asilo valutando altresì – per consentire il migliore svolgimento di questa funzione amministrativa – la possibilità che i membri effettivi delle commissioni territoriali che appartengono a pubbliche amministrazioni siano collocati fuori ruolo durante l'esercizio delle loro funzioni;

ff) al fine di dare attuazione all'articolo 12, paragrafo 1, lettera *d)*, della direttiva 32/2013/UE, all'articolo 24, comma 1, lettera *g)*, è opportuno valutare l'introduzione di un'ulteriore disposizione per introdurre, all'articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 2008, una previsione in base alla quale il richiedente e i suoi difensori o consulenti legali abbiano accesso alle informazioni indicate nell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008 e alle informazioni rese dagli esperti consultati ai sensi dell'articolo 8, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, allorché si tratti di informazioni che siano state prese in considerazione allo scopo di prendere la decisione;

gg) sia valutata la possibilità di integrare l'articolo 24, comma 1, lettera *g)*, in modo da prevedere che la Commissione territoriale, qualora ritenga non sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, accerti se vi siano le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari di durata biennale rinnovabile e, d'ufficio o su richiesta della questura, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi

umanitari, provveda a svolgere l'istruttoria per l'acquisizione degli elementi necessari alla verifica della permanenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, con applicazione, al procedimento, delle garanzie indicate nell'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 25 del 2008;

hh) all'articolo 24, comma 1, lettera *m)*, numero 1), si valuti l'opportunità di prevedere più specificatamente che nel colloquio sia assicurata al richiedente la possibilità di spiegare l'eventuale assenza di elementi o le eventuali incoerenze o contraddizioni nelle sue dichiarazioni; al contempo, alla lettera *n)* si valuti la possibilità di prevedere anche che sia chiesto al richiedente di confermare che il contenuto del verbale rifletta correttamente il colloquio e che gli sia data anche la possibilità di formulare, in calce al verbale, chiarimenti su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nel verbale; nonché di riformulare il comma 2-*bis* dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, in modo da prevedere anche che il richiedente e il suo avvocato ricevano la trascrizione della registrazione prima che la Commissione adotti la sua decisione e che, entro un termine certo dal ricevimento della trascrizione, espressamente indicato in calce al testo trascritto, il richiedente possa fare pervenire alla Commissione osservazioni su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nella trascrizione;

ii) sia valutata la previsione per cui le commissioni territoriali possono omettere l'audizione del richiedente asilo, laddove riscontrino, sulla base degli atti, la possibilità di riconoscere la protezione sussidiaria, visto il rischio che ciò possa presupporre implicitamente la possibilità, per le commissioni territoriali, di rifiutare lo status di rifugiato sulla base della semplice analisi degli atti e senza ascoltare il richiedente la protezione internazionale, alla luce dell'articolo 14, comma 2, della direttiva 32/2013/UE;

ll) al fine di recepire in modo completo il diritto al ricorso effettivo previsto dall'articolo 46, paragrafi 1 e 3 della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, lettera *cc)*, è opportuno valutare di prevedere che, nell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2008 possa essere stabilito che l'oggetto del ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria riguardi anche i provvedimenti di inammissibilità della domanda e di rifiuto di riprendere l'esame sospeso di una domanda e che, durante il giudizio, il giudice svolga un esame completo, circa gli elementi sulla situazione di fatto e di diritto del ricorrente e le sue esigenze di protezione internazionale o di protezione umanitaria;

mm) all'articolo 24, lettera *c)* n. 3 valuti il Governo l'opportunità di prevedere che in caso di presentazione della domanda da parte di un detenuto o internato la competenza è della Commissione competente per il luogo in cui ha sede l'istituto penitenziario;

nn) all'articolo 24 lettera *d)* il Governo valuti l'opportunità di prevedere che la Commissione nazionale pubblici annualmente un rapporto sulle attività svolte dalla medesima Commissione nazionale e dalle Commissioni territoriali, con un'analisi degli esiti delle domande di protezione, compresi i ricorsi giurisdizionali e relativi esiti;

oo) all'articolo 24, comma 1, lettera *v)* valuti il Governo l'opportunità di chiarire meglio se il comma 2 del nuovo articolo 28-*bis* del decreto legislativo, n. 25 del 2008 si riferisca a richiedenti non trattenuti o soltanto ai richiedenti trattenuti;

pp) in relazione all'articolo 26, che modifica in alcune parti le disposizioni dell'articolo 19 del decreto legislativo 150/2011 relativo alle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, si valuti l'opportunità di prevedere – al comma 2 del citato articolo 19 – che la competenza sia propria anche del tribunale del capoluogo del distretto di

corte d'appello in cui hanno sede le sottocommissioni istituite nell'ambito delle Commissioni territoriali;

qq) sia valutata la possibilità di integrare l'articolo 26, tenuto conto delle previsioni della direttiva, in modo da prevedere che il ricorso presentato dal richiedente – sprovvisto di mezzi di sostentamento – trattenuto in un centro di identificazione od espulsione o che è ospitato in un centro governativo di prima accoglienza o in altra struttura del sistema territoriale di accoglienza non incontri ostacoli di ordine economico e che il giudice, nel giudizio sul ricorso, ascolti comunque l'interessato se ne ha fatto richiesta, con l'assistenza di un interprete e che il termine previsto per la decisione del tribunale sul ricorso si applichi anche per la decisione degli altri giudici di appello e di cassazione sulle impugnazioni delle sentenze;

rr) all'articolo 26, sia valutato se i casi previsti dall'articolo 28-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 25/2008, che determinano il dimezzamento dei termini per la proposizione del ricorso, riguardando comunque soggetti destinatari di un provvedimento di trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione, non siano comunque ricompresi nell'altra ipotesi di dimezzamento dei termini, relativa al ricorrente destinatario di un provvedimento di trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del testo unico immigrazione.

ss) si valuti inoltre l'opportunità di prevedere – anche attraverso fonti normative di rango subordinato – procedure che facilitino la possibilità di rinnovo del permesso di soggiorno per il richiedente protezione internazionale e/o umanitaria, nonché per coloro che hanno già acquisito lo status di rifugiato, ovvero la protezione sussidiaria o umanitaria, anche in via telematica, o comunque prescindendo dalla dimora che il richiedente ha assunto alla data del primo rilascio, favorendo invece il criterio della dimora dichiarata dall'interessato al momento dell'istanza di rinnovo.

ALLEGATO 2

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2015 – Un nuovo inizio (Com(2014) 910 final – Annex 1, 2, 3 e 4), Programma di diciotto mesi del Consiglio dell’Unione europea (1° luglio 2014 – 31 dicembre 2015) elaborato dalle future presidenze italiana, lettone e lussemburghese 10948/1/14 e Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, relativa all’anno 2015 Doc. LXXXVII-bis, n. 3.

PARERE APPROVATO

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),

esaminati, per gli aspetti di propria competenza, il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2015 e relativi allegati (COM(2014)910 final – Annex 1, 2, 3 e 4), il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell’Unione europea per il periodo 1° luglio 2014-31 dicembre 2015 (10948/14) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, relativa all’anno 2015 (Doc. LXXXVII-bis, n. 3);

rilevato che l’esame congiunto di tali atti si colloca nell’ambito di una vera e propria « sessione europea di fase ascendente », attraverso la quale il Parlamento ha la concreta possibilità di partecipare attivamente alla definizione della politica europea dell’Italia;

tenuto conto, in particolare, che il programma di lavoro della Commissione per il 2015 pone l’accento sui temi dell’occupazione e della crescita, in linea con le dieci priorità degli orientamenti politici del Presidente Juncker, indicando, inoltre, tra le finalità da perseguire l’alleggerimento del carico normativo e la modifica dei metodi di lavoro del Parlamento europeo e del Consiglio, nell’ottica di accelerare il processo decisionale;

preso atto che, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione,

tra gli obiettivi, il suddetto programma di lavoro indica l’esigenza di realizzare uno spazio di giustizia e di diritti fondamentali basato sulla reciproca fiducia, individuando tra le priorità l’elaborazione di un’agenda europea sulla migrazione che concili la necessità di seguire un approccio più equo e responsabile alla migrazione legale con quella di adottare misure energiche contro l’immigrazione irregolare e la tratta e il traffico di esseri umani;

rilevato, inoltre, che nel programma di lavoro viene valutata prioritaria la promozione della stabilità lungo i confini dell’Europa, giudicandosi essenziale aiutare i paesi vicini ad attuare riforme democratiche ed economiche, far rispettare lo Stato di diritto, rafforzare la *governance* economica e la competitività, sviluppare le capacità istituzionali, dotarsi di una pubblica amministrazione efficiente e diventare più prosperi;

preso atto poi che la Relazione programmatica per il 2015 sottolinea come l’azione del Governo italiano nel corso del Semestre di Presidenza abbia permesso l’avvio di un « nuovo inizio » condiviso dalla nuova Commissione, confermato dall’avvio di un nuovo corso rappresentato dal Piano europeo per gli investimenti – presentato dal Presidente Juncker – che prevede il finanziamento di progetti di investimento fino ad un ammontare di 315 miliardi di euro nel periodo 2015-2017;

rilevato che la Relazione programmatica fa notare come l'Italia abbia fatto da apripista anche in campo istituzionale, avviando in Consiglio Affari Generali una riflessione di ampio respiro sul funzionamento dell'Europa, al fine di introdurre le modifiche necessarie a migliorare il funzionamento delle Istituzioni dell'Unione;

considerato che, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, tale Relazione programmatica, nell'ambito del secondo capitolo, ritiene la modernizzazione della pubblica amministrazione come fondamentale, sottolineando che il Governo italiano proseguirà l'azione, avviata con il Semestre di Presidenza italiana, di sostegno alla iniziative volte a ampliare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, ridurre gli oneri amministrativi e semplificare la regolamentazione in tutte le politiche di settore per promuovere un ambiente più favorevole alle imprese e alla competitività;

ricordato che, proprio in tema di modernizzazione della pubblica amministrazione, la Camera dei deputati ha di recente approvato il disegno di legge recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (C. 3098), attualmente all'esame del Senato in seconda lettura;

preso atto che tale Relazione programmatica, nel quarto capitolo, guarda alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in Europa ed oltre i suoi confini, soffermandosi sulle iniziative per lo sviluppo di una politica comune europea in materia di immigrazione, che contribuisca all'agenda dell'UE per la crescita e sia capace allo stesso tempo di promuovere lo sviluppo dei paesi di origine dei flussi migratori;

rilevato che, in tale ambito, la Relazione, in tema di asilo, afferma che il Governo intende favorire l'attuazione del Sistema comune europeo d'asilo in linea con gli obiettivi indicati dalle nuove Linee guida strategiche per il settore Affari Interni, adottate dal Consiglio europeo del 26-27 giugno 2014;

atteso che, in tale Relazione programmatica, si fa notare che il Governo, in linea con il consolidato impegno dell'Italia per la tutela dei minori non accompagnati, sosterrà la definizione del negoziato sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 per quanto riguarda la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato che non ha familiari, fratelli o parenti presenti legalmente in uno Stato membro;

ricordato che sulla materia della protezione internazionale è stato approvato dalla I Commissione, in data 29 luglio 2015, il parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (Atto n. 170), a testimonianza del forte interesse riservato a tale argomento in ambito nazionale ed europeo;

rilevato poi che, in tema di sicurezza, la Relazione dà conto che l'impegno del Governo proseguirà nel solco tracciato durante il Semestre di Presidenza nel corso del quale è stata riservata particolare attenzione al contrasto del radicalismo, del terrorismo, della criminalità organizzata, nonché di tutti quei fenomeni criminali che ruotano attorno all'immigrazione illegale, come il traffico e la tratta di esseri umani;

preso atto del contenuto del Programma dei 18 mesi delle Presidenze del Consiglio europeo, elaborato dalle presidenze italiana, lettone e lussemburghese, soprattutto laddove, affrontando il tema dello sviluppo dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, si sofferma sul miglioramento e sul rafforzamento della gestione integrata delle frontiere esterne nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, sottolineando come il Consiglio proseguirà gli

sforzi tesi a promuovere una reale solidarietà a livello europeo in materia di asilo;

rilevato che il Consiglio giudica prioritario lo sviluppo di una politica comune europea in materia di immigrazione capace di contribuire all'agenda dell'UE per la crescita e abbinata ad una strategia tesa a promuovere la crescita economica nei paesi di origine;

preso atto, infine, che, per quanto concerne la sicurezza interna, il Consiglio ritiene centrale l'attuazione della strategia di sicurezza interna e il suo eventuale *follow-up*,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza (C. 9 d’iniziativa popolare, C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bressa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial, C. 1269 Merlo, C. 1443 Centemero, C. 2376 Bianconi, C. 2495 Dorina Bianchi e C. 2794 Fitzgerald Nissoli)

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DELLA RELATRICE

ART. 1.

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91).

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« *b-bis*) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni, antecedenti alla nascita;

b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e ivi risieda legalmente, senza interruzioni, da almeno un anno, antecedente alla nascita del figlio. »

b) all’articolo 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti i commi:

« *2-bis*. Nei casi di cui alle lettere *b-bis*) e *b-ter*) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell’atto di nascita. Entro due anni dal raggiungimento della

maggiore età l’interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma *2-bis*, i soggetti di cui alle lettere *b-bis*) e *b-ter*) del comma 1 acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all’ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età. »

c) all’articolo 4, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« *2-bis*. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età e che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, per almeno cinque anni nel territorio nazionale istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l’interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.»

e) all'articolo 9, comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

«*f-bis*) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale con il conseguimento di una qualifica professionale.»

f) all'articolo 9-bis, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo non è dovuto per le istanze o dichiarazioni concernenti minori.»

g) dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:

«ART. 23-bis. — 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età va considerato come riferito al momento della presentazione dell'istanza o richiesta da parte del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

2. Ai fini della presente legge, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica. Per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di rilascio del primo permesso di soggiorno, purché vi abbia fatto seguito l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente. Eventuali periodi di cancellazione anagrafica non pregiudicano la qualità di residente legale se ad essi segue la reinscrizione nei

registri anagrafici, qualora il soggetto dimostri di avere continuato a risiedere in Italia anche in tali periodi.

3. Ai fini della presente legge, si considera che abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni chi abbia trascorso all'estero nel periodo considerato un tempo mediamente non superiore a novanta giorni per anno.

4. Gli ufficiali di stato civile sono tenuti, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b-bis*) e *b-ter*) e all'articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.»

ART. 2.

(Disposizioni di coordinamento e finali).

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «Ministro dell'interno,» sono inserite le seguenti: «o suo delegato» e dopo le parole: «comune di residenza» sono inserite le seguenti: «o al prefetto competente per territorio.»

b. all'articolo 9, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le istanze ai sensi del comma 1 si presentano al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante o alla competente autorità consolare.»

2. L'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.

3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23

agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene data esecuzione alle disposizioni della presente legge.

4. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23

agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, si provvede a riordinare e ad accorpare le disposizioni vigenti di natura regolamentare in materia di cittadinanza in un unico testo.

ALLEGATO 4

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti (C. 2799 Boccadutri).

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.100 DELLA RELATRICE

ART. 1.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
1.100 DELLA RELATRICE

Al comma 1, sostituire le parole: cinque unità con le seguenti: sei unità.

- 0. 1. 100. 1.** Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

Sopprimere il comma 2.

- 0. 1. 100. 2.** Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 9, comma 25, della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « 25. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 21 si applicano ai rendiconti dei partiti e dei movimenti politici successivi all'esercizio finanziario 2013. ».

- 0. 1. 100. 3.** Dadone, Cecconi, Nuti, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

Al comma 2, sostituire le parole: 2014 con le seguenti: 2013.

- 0. 1. 100. 4.** Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

Sopprimere il comma 3.

- 0. 1. 100. 5.** Toninelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni, sui rendiconti dei partiti politici relativi agli esercizi finanziari degli anni 2013 e 2014 la Commissione non esprime il giudizio di regolarità e conformità alla legge di cui al primo periodo del comma 4 dell'articolo 9, limitandosi a dare applicazione a quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo e a redigerne conseguente relazione.

3-bis. Limitatamente al controllo sui rendiconti dei partiti politici relativi all'esercizio finanziario 2013, la relazione di cui al precedente comma 3 è approvata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

- 0. 1. 100. 6.** Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

Al comma 3 sopprimere le parole: limitatamente al controllo effettuato sui rendiconti dei partiti politici relativi all'esercizio 2013.

- 0. 1. 100. 7.** Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

Al comma 3, sostituire le parole: 30 giorni con le seguenti: 20 giorni.

0. 1. 100. 8. Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

Sopprimere il comma 4.

0. 1. 100. 9. Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, Dieni, Toninelli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Al decreto legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le modificazioni seguenti:

a) all'articolo 4, comma 7, primo periodo, le parole: « , 12 e 16 » sono sostituite dalle seguenti: « e 12 »;

b) all'articolo 16, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai partiti politici che, ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, abbiano conseguito almeno un candidato eletto alle consultazioni elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo, dei Consigli regionali e dei Consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, ove dotate di autonomia legale e finanziaria e che impiegano un numero di lavoratori superiore a quindici, sono estese, nel limite di spesa di cui al comma 2, le disposizioni in materia di trattamenti straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. ».

0. 1. 100. 10. D'Ambrosio, Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, Toninelli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, si intendono riferite ai partiti e ai movimenti politici di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, ivi incluse quelle dotate di autonomia legale e finanziaria. All'articolo 4, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: « , 12 e 16 » sono sostituite dalle seguenti: « e 12 ». La disposizione di cui al secondo periodo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge 21 febbraio 2014, n. 13.

0. 1. 100. 11. Centemero.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: , si applicano ai partiti inserire le seguenti: e ai movimenti.

0. 1. 100. 12. Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

Al comma 4, sostituire la parola: anche con la seguente: ove.

0. 1. 100. 13. Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: e a prescindere dal numero dei dipendenti con le seguenti: e che impiegano un numero di lavoratori superiore a quindici.

0. 1. 100. 14. Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

Al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, la parola: « esclusivamente » è soppressa ed è aggiunto infine il seguente periodo: « In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse ».

0. 1. 100. 15. Alfreider, Gebhard, Planger, Schullian.

(Inammissibile)

Aggiungere in fine il seguente comma:

5. I movimenti e i partiti politici che nei loro siti, nonché nei siti, *blog* o portali comunque denominati riconducibili al partito o al movimento politico o ad un singolo esponente politico, anche se di proprietà di persone fisiche, che hanno informazioni, immagini e video, realizzati a scopo di lucro, sono tenuti a comunicare alla Commissione, previa certificazione di un ente terzo:

a) le statistiche sul flusso di accessi sia al sito che alle singole pagine *web*;

b) i ricavi ottenuti dall'attività di lucro, suddivisi per singolo ambito sia esso dominio, o pagina *web*;

c) le spese di competenza sostenute per la manutenzione dei siti in oggetto;

d) l'indicazione dei *provider* su cui vengono effettuati i servizi di pubblicità nonché i soggetti a cui sono intestati gli *account*.

0. 1. 100. 16. Ottobre.

(Inammissibile)

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

ART. 1.

1. All'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « Per lo

svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla legge la Commissione può anche avvalersi: di cinque unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione, e di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile. I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza »; b) l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: « Per la durata dell'incarico, i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 66 e 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ».

2. Le modalità per l'effettuazione della verifica di conformità previste dall'articolo 9, comma 5, primo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, si applicano con riferimento ai rendiconti dei partiti politici relativi agli esercizi successivi al 2014.

3. La Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, redige la relazione di cui all'articolo 9, comma 5, terzo periodo, dando applicazione a quanto previsto dal comma 2 e, limitatamente al controllo effettuato sui rendiconti dei partiti politici relativi all'esercizio 2013, la approva entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, si applicano ai partiti politici che, ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, abbiano conseguito almeno un candidato eletto alle consultazioni

elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo, dei Consigli regionali e dei Consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, anche dotate di autonomia legale e finanziaria e a prescindere dal numero

dei dipendenti. All'articolo 4, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 149, del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: « , 12 e 16 » sono sostituite dalle seguenti: « e 12 ».

1. 100. La Relatrice.

ALLEGATO 5

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti (C. 2799 Boccadutri).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

All'emendamento 1.100, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, si intendono riferite ai partiti e ai movimenti politici di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, ivi incluse quelle dotate di autonomia legale e finanziaria. All'articolo 4, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: « , 12 e 16 » sono sostituite dalle seguenti: « e 12 ». La disposizione di cui al secondo periodo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge 21 febbraio 2014, n. 13.

0. 1. 100. 11. Centemero.

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

ART. 1.

1. All'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla legge la Commissione può anche avvalersi: di cinque unità di personale,

dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione, e di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile. I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza »; b) l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: « Per la durata dell'incarico, i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 66 e 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ».

2. Le modalità per l'effettuazione della verifica di conformità previste dall'articolo 9, comma 5, primo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, si applicano con riferimento ai rendiconti dei partiti politici relativi agli esercizi successivi al 2014.

3. La Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, redige la relazione di cui all'articolo 9, comma 5, terzo periodo, dando applicazione a quanto previsto dal comma 2 e, limitatamente al controllo effettuato sui rendiconti dei partiti politici relativi all'esercizio 2013, la approva entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di

solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, si applicano ai partiti politici che, ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, abbiano conseguito almeno un candidato eletto alle consultazioni elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo, dei

Consigli regionali e dei Consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, anche dotate di autonomia legale e finanziaria e a prescindere dal numero dei dipendenti. All'articolo 4, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 149, del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole « ,12 e 16 » sono sostituite dalle seguenti: « e 12 ».

1. 100. La relatrice.

ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati (Atto n. 189).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo in materia di determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati, in attuazione dell'articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante « disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati » (Atto n. 189) e rilevato che esso risulta coerente con i criteri di delega ivi contenuti;

rilevato che per le circoscrizioni Veneto e Sicilia la descrizione della composizione dei singoli collegi plurinominali riportata nella Tabella A allegata allo schema di decreto legislativo non comprende l'intero territorio regionale: in Veneto, risulta necessario aggiungere l'indicazione del collegio uninominale 1993 Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, e del comune di Segusino, in provincia di Treviso; in Sicilia risulta necessario aggiungere l'indicazione del collegio uninominale 1993 Bagheria e del comune di Camporeale, in provincia di Palermo;

rilevato altresì che nella Tabella A il collegio plurinominale Sicilia 01 risulta composto dai collegi uninominali 1993 di Capaci, Resuttana, Zisa, Libertà, Villagrazia e Settecannoli; si tratta dei collegi uninominali in cui era suddiviso il comune di Palermo, tutti relativi al territorio di tale comune, ad eccezione del collegio di Capaci che, oltre a parte del territorio del comune di Palermo, comprendeva anche il territorio dei comuni di Capaci, Isola delle

Femmine, Torretta e Ustica; rilevato che la popolazione del collegio plurinominale Sicilia 01, qualora fossero compresi i quattro comuni citati, supererebbe i limiti demografici consentiti dalle disposizioni di delega, risulta pertanto necessario limitare il collegio Sicilia 01 al solo territorio del comune di Palermo, specificando che i comuni di Capaci, Isola delle Femmine, Torretta e Ustica sono inseriti nel collegio Sicilia 03;

considerato che, relativamente alla circoscrizione Sardegna, si potrebbe valutare l'opportunità di tener conto delle conseguenze istituzionali del referendum popolare tenutosi il 6 maggio 2012, il cui risultato è stato promulgato con il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 66 del 25 maggio 2012, che ha abrogato la legge regionale 2 gennaio 1997, numero 4, istitutiva delle province regionali, e dunque di considerare, nella definizione dei collegi, i territori delle quattro province di istituzione statale;

segnalata l'esigenza di considerare ulteriormente la specificità delle aree vaste montane del Verbano Cusio Ossola, Sondrio e Belluno, alle quali sono riconosciute forme particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge n. 56 del 2014, in modo da assicurarne la rappresentanza nel nuovo quadro ordinatorio, anche in connessione con il loro status di zone interamente montane, frontaliere e confinanti con Stati esteri;

rilevata altresì l'opportunità di salvaguardare, per quanto possibile, l'integrità della provincia di Ancona, che ha una dimensione demografica tale da consentire la costituzione della medesima come unico collegio e che risulta invece divisa tra i collegi Marche 01 e Marche 02, in considerazione dell'esigenza di garantire la continuità territoriale del collegio Marche 01, comprendente la provincia di Pesaro e Urbino, la quale da sola non rientra nei parametri demografici,

rilevato inoltre che il collegio uninominale 1993 di Ivrea, pur essendo il suo territorio interamente ricompreso all'interno della Città metropolitana di Torino, risulta invece ricompreso nel collegio Piemonte 02;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) nella circoscrizione Veneto, nell'ambito del collegio Veneto 01 sia inserito anche il comune di Segusino e nell'ambito del collegio Veneto 02 sia inserito anche il collegio uninominale 1993 di Bassano del Grappa;

2) nella circoscrizione Sicilia, il collegio Sicilia 01 sia limitato al solo territorio del comune di Palermo, inserendo i comuni di Capaci, Isola delle Femmine, Torretta e Ustica nel collegio Sicilia 03, e nell'ambito del collegio Sicilia 03 siano inseriti anche il collegio uninominale 1993 di Bagheria ed il comune di Camporeale;

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di definire in maniera diversa l'accorpamento dei collegi uninominali 1993 della provincia di Bergamo, con riferimento ai territori dei collegi di Lombardia 03 e Lombardia 09 per assicurare maggiormente la coerenza del bacino territoriale e l'omogeneità economico-sociale;

b) si valuti l'opportunità di definire in maniera diversa l'aggregazione dei comuni della provincia di Varese ai collegi plurinominali Lombardia 05 e Lombardia 06, anche riconsiderando i territori dei collegi uninominali 1993, al fine di garantire l'omogeneità economico-sociale;

c) si valuti l'opportunità di definire in maniera diversa l'aggregazione di comuni della provincia di Milano ai collegi plurinominali Lombardia 08 e Lombardia 13, anche riconsiderando i territori dei collegi uninominali 1993, al fine di garantire l'omogeneità economico-sociale;

d) si valuti l'opportunità di ricomprendere nel collegio Lombardia 15 anche il territorio dell'enclave costituita dal comune di San Colombano al Lambro e riperimetrare il confine tra il collegio Lombardia 15 e Lombardia 16 sulla base di una valutazione che tenga conto dei confini dei collegi uninominali del 1993 e dell'omogeneità economica e sociale.

e) si valuti l'opportunità di ridefinire i confini dei collegi plurinominali Veneto 02 e Veneto 05, al fine di meglio assicurare l'unitarietà dei territori dei collegi uninominali del 1993;

f) si valuti l'opportunità di ridefinire i collegi plurinominali della provincia di Venezia, al fine di garantire la massima integrità possibile del territorio, individuando le possibili compensazioni anche sulla base dei territori dei collegi uninominali 1993;

g) si valuti l'opportunità nella regione Friuli Venezia Giulia di garantire un maggiore equilibrio demografico tra i due collegi plurinominali ivi previsti al fine di assicurare, ferma restando l'esigenza di garantire l'accesso alla rappresentanza della minoranza linguistica slovena, anche il più generale criterio in base al quale, qualora sia indispensabile dividere il territorio di una provincia, i collegi plurinominali debbano essere composti mediante

accorpamento dei collegi uninominali del 1993 o comunque con la minima deviazione necessaria rispetto a tale criteri;

h) si valuti l'opportunità di ridurre l'apporto dei comuni della città metropolitana di Roma al collegio plurinominale Lazio 01 ai fini di una maggiore coerenza

del bacino territoriale e dell'omogeneità economico-sociale;

i) si valuti l'opportunità nel collegio Campania 02 di garantire la maggiore integrità possibile della Provincia di Avellino ai fini di una maggior coerenza con i criteri di delega;

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato. Esame emendamenti C. 1129/A 85

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED. C. 3249 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 85

ALLEGATO 1 (*Proposta alternativa di parere*) 88

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio (COM(2014)910 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII-bis, n. 3).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015) (10948/1/14 REV 1) (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole*) 86

ALLEGATO 2 (*Proposta alternativa di parere*) 90

SEDE LEGISLATIVA:

Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia. C. 2848, approvata dalle Commissioni permanenti 1^a e 2^a del Senato (*Discussione e conclusione*) 86

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 29 luglio 2015.

Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato.

Esame emendamenti C. 1129/A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.25 alle 9.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 luglio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED.

C. 3249 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 luglio scorso.

Fabrizia GIULIANI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Vittorio FERRARESI (M5S), a nome dei deputati del suo gruppo, presenta ed illustra una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sarà prima posta in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice e che, in caso di sua approvazione, la proposta di parere alternativa presentata dai deputati del Movimento 5 stelle risulterà preclusa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice, risultando, conseguentemente, preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo Movimento 5 stelle.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 29 luglio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.05.

Programma di lavoro della Commissione per il 2015
– Un nuovo inizio (COM(2014)910 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015
(Doc. LXXXVII-bis, n. 3).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015)
(10948/1/14 REV 1).
(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei documenti in titolo, rinviato nella seduta del 28 luglio scorso.

Vanna IORI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole sui provvedimenti in discussione.

Vittorio FERRARESI (M5S), a nome dei deputati del suo gruppo, presenta ed illustra una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sarà prima posta in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice e che, in caso di sua approvazione, la proposta di parere alternativa presentata dai deputati del Movimento 5 stelle risulterà preclusa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice, risultando, conseguentemente, preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo Movimento 5 stelle.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 29 luglio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.15.

Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia.

C. 2848, approvata dalle Commissioni permanenti 1^a e 2^a del Senato.

(Discussione e conclusione).

La Commissione inizia la discussione del provvedimento.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della

seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 2848, approvata dalle Commissioni permanenti 1^a e 2^a del Senato, recante « Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia ».

Ricorda che la Commissione ha concluso l'esame in sede referente il 14 maggio scorso e che, nel corso dell'esame in quella sede, non sono state presentate proposte emendative.

Ricorda altresì, essendosi realizzati i presupposti di cui all'articolo 92, comma 6, del Regolamento, è stato richiesto il trasferimento in sede legislativa, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 15 luglio scorso.

Avverte che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 2 luglio scorso, in vista dell'imminente deliberazione da parte dell'Assemblea del trasferimento alla Commissione in sede legislativa, ha definito l'organizzazione della discussione, stabilendo il tempo disponibile, ripartito ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del Regolamento. Il contingentamento dei tempi è depositato presso la segreteria della Commissione. Nell'ambito della medesima riunione, tenuto conto del fatto che in sede referente non sono state presentate proposte emendative ed in considerazione dell'urgenza di approvare la proposta di legge si è anche stabilito di non fissare il termine per la presentazione di emendamenti.

Walter VERINI (PD), *relatore*, si riporta alla relazione svolta nel corso dell'esame in sede referente.

Il viceministro Enrico COSTA rinuncia ad intervenire.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara aperta la discussione sulle linee generali. Nessun chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali. Considerato che la proposta di legge consta di un unico articolo, avverte che, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del Regolamento, la Commissione procederà alla votazione finale per appello nominale del provvedimento in esame.

Giulia SARTI (M5S) intervenendo per dichiarazione di voto finale, preannuncia, a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in esame.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto finale, indice quindi la votazione nominale finale sul testo della proposta di legge C. 2848, approvata dalle Commissioni permanenti 1^a e 2^a del Senato.

La Commissione approva, con votazione nominale finale, la proposta di legge C. 2848.

La seduta termina alle 14.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centro-meridionale denominata EUNAVFOR MED. (C. 3249, approvato dal Senato).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE

La Commissione Giustizia,
premessò che:

il provvedimento in oggetto attiene alla partecipazione ad una nuova missione dell'Unione Europea nell'azione per il contrasto di traffici e della tratta di esseri umani nel Mediterraneo per il periodo tra il 27 giugno e il 30 settembre 2015 (allineando così il termine a quello dell'ultimo decreto di proroga missioni, decreto-legge n. 7/2015);

il disegno di legge è volto alla conversione in legge del decreto-legge n. 99/ 2015, recante una serie di disposizioni volte ad assicurare la partecipazione italiana all'operazione militare dell'Unione Europea nel Mediterraneo centro-meridionale, denominata EUNAVFOR MED;

l'operazione militare in oggetto è stata deliberata dal Consiglio dell'Unione europea del 18 maggio scorso con l'obiettivo di smantellare le reti del traffico e della tratta di esseri umani nel Mediterraneo attraverso l'adozione di misure sistematiche per individuare, fermare ed eliminare le imbarcazioni e i mezzi utilizzati dai trafficanti;

l'operazione si articola in tre fasi successive, la prima delle quali è mirata all'individuazione e al monitoraggio delle reti di migrazione; la seconda implica fermi, ispezioni e sequestri delle imbarcazioni sospette mentre la terza fase è diretta all'eliminazione dei mezzi usati per il traffico, anche nel territorio libico;

solo la prima di queste tre fasi è, allo stato, già autorizzata dalla richiamata decisione dell'Unione europea, del 18 maggio scorso, mentre la seconda e la terza fase dell'operazione si potranno svolgere solo in seguito all'autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o con il consenso della Libia;

posto che:

l'articolato si compone di soli due articoli e la competenza della commissione giustizia è circoscritta all'articolo 1 comma 2 lettera b laddove si rinvia alle disposizioni da applicare all'operazione militare, che sono quelle classiche dei decreti missioni e che riguardano il personale, la disciplina penale e la disciplina contabile e precisamente l'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e l'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197;

la scelta di impiegare nella missione personale militare non è condivisibile. Pur appoggiando in maniera assoluta tutti i lavoratori e militari che, negli anni e da sempre, si sono battuti per la popolazione, per i salvataggi in mare e per i tantissimi altri episodi nei quali in maniera encomiabile hanno svolto più del loro lavoro non si ritiene compatibile la scelta effettuata a monte di adoperare a tale scopo personale militare. L'operazione, inoltre, comporta un dispendio economico affatto indifferente (26 milioni di

euro) per una durata complessiva di soli 96 giorni e nasce, per di più, già monca poiché ad essere autorizzata resta solamente la prima fase. Quella, in esame, rischia di essere una operazione cosiddetta di intelligence, meramente di facciata e gestita con soldi pubblici;

esprime

PARERE CONTRARIO

« Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti ».

ALLEGATO 2

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015 in trattazione congiunta al Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio (COM(2014)910 final) e al Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015) (10948/1/14 REV 1).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE

La Commissione Giustizia,

premessi che:

la relazione in oggetto è redatta ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012. La norma prevede che entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenti alle Camere una relazione che comprenda: gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire in tema di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, con particolare e specifico rilievo al le prospettive e iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea; gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi o a documenti di consultazione dell'Unione europea; infine le strategie di comunicazione e di formazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea;

pertanto, l'esame congiunto della Relazione programmatica in esame, come sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e del Programma di lavoro della Commissione europea, dovrebbero costituire uno degli strumenti principali dell'intervento del Parlamento nella definizione della politica europea dell'Italia;

l'obiettivo finale della relazione dovrebbe essere quello di concorrere a definire una cornice strategica coerente per la politica europea del nostro Paese, arti-

colata intorno a grandi obiettivi e linee di intervento, la cui realizzazione può andare anche oltre l'anno di riferimento dei documenti al nostro esame. Idealmente il Parlamento dovrebbe essere coinvolto al fine di identificare un piano comune e condiviso dell'azione italiana nel contesto UE;

e infine, la competenza della commissione è relativa al quarto capitolo che ha ad oggetto la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in Europa identificando quattro ambiti prioritari. In particolare si fa riferimento alla parte in cui il Governo intende evidenziare il contributo che le politiche in materia possono offrire a crescita e stabilità e adoperarsi per la rapida approvazione del pacchetto relativo alla protezione dei dati.

Rilevato che:

la relazione è stata presentata alle Camere solo a marzo, con notevole ritardo in relazione allo scopo che dovrebbe perseguire ossia la condivisione degli obiettivi e degli orientamenti del Governo nelle politiche dell'Unione europea;

i tempi di con cui il provvedimento è stato calendarizzato e il fatto che il provvedimento in oggetto ha una funzione utile soltanto se si addiende alla conclusione, con l'approvazione di risoluzioni in Aula, entro i primi mesi dell'anno;

Il documento appare solo parzialmente conforme alle previsioni della legge n. 234;

gli orientamenti e gli obiettivi del Governo sono indicati nel complesso in modo generico, il che non ne consente, di fatto, un esame approfondito;

gli impegni del Governo in tema di prevenzione e soluzione delle infrazioni al diritto UE appaiono estremamente generici e del tutto insufficienti ad affrontare concretamente un problema pressante come quello del numero delle infrazioni del nostro paese così come le modalità di comunicazione, informazione e formazione sull'attività dell'unione risulta del tutto inadeguata e lacunosa;

per quanto concerne nello specifico gli impegni del governo in materia di giustizia:

1) in relazione alla protezione dei dati e allo scambio e al trattamento dei dati personali all'interno di procedimenti promossi davanti alle autorità giudiziarie e di polizia, con l'intento di bilanciare il massimo grado di protezione con la necessità di assicurare un processo decisionale efficiente si segnala che manca alcun riferimento concreto alla modalità in cui si intende raggiungere l'obiettivo prefissato. Inoltre, l'impegno è già disatteso in quanto ci si proponeva nel provvedimento di ottenere un orientamento nei primi mesi dell'anno;

2) in relazione al diritto civile e, quindi, all'impegno per giungere alla conclusione del negoziato sulla semplificazione dell'accettazione di alcuni documenti pubblici nell'UE e sull'eliminazione delle relative formalità di autenticazione, che dovrebbe consentire di agevolare la libertà di circolazione e di stabilimento per cittadini ed imprese, riducendo i costi ed i tempi attualmente necessari per l'autenticazione dei documenti pubblici da

presentare presso uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati rilasciati, all'impegno sulla partecipazione dell'Italia ai negoziati relativi alle « questioni generali » di diritto civile, alla proposta di regolamento in materia di « diritto comune europeo della vendita », nonché alla proposta di regolamento in materia di regimi patrimoniali dei coniugi e unioni registrate si deve constatare con specifico riferimento al negoziato sulle proposte normative da ultimo citate, che allo stato dei fatti resta da chiarire come e quando il governo intenda muoversi per riconoscere le unioni di fatto e/o i matrimoni fra persone dello stesso sesso;

3) in relazione al diritto penale per la proposta avanzata da tempo di istituire una cosiddetta Procura Europea che avrebbe poteri investigativi, di raccolta delle prove, di garanzie difensive per i soggetti sottoposti alle sue indagini ed ancora di controlli giurisdizionali sui suoi atti nonché il compito, unitamente alle autorità degli Stati membri, di investigare, perseguire e assicurare alla giustizia gli autori di reati che ledono il bilancio dell'Unione europea, sarà essenziale per intensificare l'efficacia della lotta contro tali crimini è da segnalare che allo stato dei fatti l'Italia continua a non essersi attivata concretamente per la modifica e l'accesso dello strumento fondamentale nella raccolta dati di persone condannate o sottoposte ad indagini quale quello del casellario;

esprime

PARERE CONTRARIO

« Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato. C. 1129-A ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti*) 92

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 93

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio. Atto n. 183 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 93

Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpellati e del contenzioso tributario. Atto n. 184 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 93

Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. Atto n. 185 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 94

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 9.25.

Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato.

C. 1129-A ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, evidenzia che la proposta di legge in esame, nel testo all'esame dell'Assemblea, attraverso la novella all'articolo 438 del codice di procedura penale, mira a rendere inapplicabile il rito abbreviato a delitti di particolare gravità ed allarme sociale.

Ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato il provvedimento nella seduta del 28 luglio 2015, esprimendo alla Commissione giustizia un parere di nulla osta.

Poiché il testo all'esame dell'Assemblea si differenzia da quello esaminato nella seduta del 28 luglio 2015 esclusivamente per modifiche di coordinamento formale, non ravvisandosi profili di carattere finanziario, propone di esprimere sul medesimo testo nulla osta.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, comunica che l'Assemblea, in data 29 luglio 2015, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, nessuno dei quali presenta profili di rilievo dal punto di vista finanziario. Propone pertanto di esprimere su tali emendamenti nulla osta.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio.

Atto n. 183.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 23 luglio 2015.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiede un ulteriore breve rinvio dell'esame

del provvedimento, al fine di completare i necessari approfondimenti istruttori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario.

Atto n. 184.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 23 luglio 2015.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, in risposta alle osservazioni formulate dal relatore nel corso della precedente seduta, rileva che le modifiche previste dal Titolo I, recante revisione della disciplina degli interpelli, come già evidenziato dalla relazione tecnica, non comportano alcun affievolimento del presidio dell'amministrazione sulle fattispecie oggetto di presentazione delle istanze di interpello. Infatti, al di fuori delle ipotesi che costituiscono oggetto di interpello obbligatorio, la *disclosure* del contribuente in dichiarazione consente una immediata identificazione di coloro che si trovano in situazioni meritevoli di particolare monitoraggio con conseguente attivazione delle procedure di controllo ed accertamento che, in relazione ai singoli casi, dovessero rendersi necessarie. Osserva, inoltre, che a seguito delle predette modifiche non si determinerà, quindi, una riduzione dei previsti effetti antielusivi, dal momento che le principali disposizioni antielusive del sistema — ad esempio, gli articoli 84 e 172 del Testo unico delle imposte sui redditi — dell'istanza di interpello è stato sostituito da un obbligo di segnalazione in dichiarazione la condotta omissiva del contribuente assume rilievo ai fini sanzionatori.

Evidenzia, infine, che per quanto riguarda le modifiche alle procedure di contenzioso tributario di cui al Titolo II,

per la valutazione dell'ammontare dei rimborsi iscritti nei tendenziali è stato considerato che l'esito definitivo delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate riguardanti istanze di rimborso di tributi ed accessori, a prescindere dal grado di giudizio in cui si forma il giudicato, ha registrato nel triennio 2012-2014 un indice medio di vittoria pari al 75 per cento e quindi un indice di soccombenza definitiva pari al 25 per cento del valore in contestazione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (atto n. 184);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le modifiche previste dal Titolo I, recante revisione della disciplina degli interpelli, come già evidenziato dalla relazione tecnica, non comportano alcun affievolimento del presidio dell'amministrazione sulle fattispecie oggetto di presentazione delle istanze di interpello;

al di fuori delle ipotesi che costituiscono oggetto di interpello obbligatorio, infatti, la *disclosure* del contribuente in dichiarazione consente una immediata identificazione di coloro che si trovano in situazioni meritevoli di particolare monitoraggio con conseguente attivazione delle procedure di controllo ed accertamento che, in relazione ai singoli casi, dovessero rendersi necessarie;

a seguito delle predette modifiche, non si determinerà, quindi, una riduzione dei previsti effetti antielusivi, dal momento che le principali disposizioni antielusive del sistema (ad esempio, articoli 84 e 172 del TUIR) restano ancora presidiate da un obbligo di presentazione dell'interpello e in

tutti i casi per i quali l'obbligo di presentazione dell'istanza di interpello è stato sostituito da un obbligo di segnalazione in dichiarazione la condotta omissiva del contribuente assume rilievo ai fini sanzionatori;

per quanto riguarda le modifiche alle procedure di contenzioso tributario di cui al Titolo II, per la valutazione dell'ammontare dei rimborsi iscritti nei tendenziali si è tenuto conto del fatto che l'esito definitivo delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate, riguardanti istanze di rimborso di tributi ed accessori, a prescindere dal grado di giudizio in cui si forma il giudicato, ha registrato nel triennio 2012-2014 un indice medio di vittoria pari al 75 per cento e quindi un indice di soccombenza definitiva pari al 25 per cento del valore in contestazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione.

Atto n. 185.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 23 luglio 2015.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiede un ulteriore breve rinvio dell'esame del provvedimento, al fine di completare i necessari approfondimenti istruttori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese. Atto n. 161-bis (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	95
Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematiche delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici. Atto n. 162-bis (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	109
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	117
Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente. Atto n. 163-bis (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	111
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	118
Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali. Atto n. 181 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	112
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	119
Schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale. Atto n. 182 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	113
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	121
Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. Atto n. 185 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	113
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	123
RISOLUZIONI:	
7-00746 Pagano: Estensione della platea dei soggetti sui si applicano gli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia (<i>Discussione e rinvio</i>)	114

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 luglio 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese.

Atto n. 161-bis.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (Atto n. 161-*bis*), trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio di ministri.

In merito ricorda preliminarmente che la Commissione Finanze ha già esaminato lo schema di decreto (Atto n. 161), nel testo trasmesso una prima volta dal Governo, esprimendo su di esso parere favorevole, con osservazioni, il 18 giugno 2015; la Commissione Finanze del Senato ha espresso parere favorevole, con osservazioni, il 9 giugno 2015.

Sul piano del merito segnala, in sintesi, come lo schema di decreto intenda attuare le disposizioni della legge di delega fiscale (legge n. 23 del 2014) concernenti, in particolare, i profili di certezza nella determinazione del reddito e della produzione netta (in sostanza, rispettivamente, delle basi imponibili delle imposte sul reddito e dell'IRAP) per favorire l'internazionalizzazione degli operatori economici, contenute principalmente nell'articolo 12 della richiamata legge n. 23.

Lo schema in esame attua inoltre l'articolo 9, comma 1, lettera *i*), della legge delega n. 23, nella parte in cui si impegna il Governo a introdurre sistemi di tassazione delle attività transnazionali basati su adeguati meccanismi di stima delle quote di attività imputabili alla competenza fiscale nazionale.

In attuazione delle suddette prescrizioni, lo schema di decreto apporta numerose modifiche alla vigente disciplina delle imposte sui redditi (a tal fine novellando in più punti il TUIR di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), nonché le conseguenti modifiche alla disciplina IRAP (di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997) e, ove necessario, anche alla disciplina in materia di accertamento e ad altre norme speciali.

In dettaglio, specifica come l'articolo 1 dello schema di decreto rechi una complessiva revisione degli accordi tra im-

prese aventi attività estera ed amministrazione finanziaria, attualmente disciplinata dal cosiddetto *ruling* di standard internazionale.

A tal fine viene sostituita la vigente disciplina (contenuta nell'articolo 8 del decreto legislativo n. 269 del 2003, abrogato dal comma 1 dell'articolo 1) con una nuova procedura per la stipula di accordi preventivi con l'amministrazione finanziaria, che viene ricondotta nell'alveo della disciplina generale dell'accertamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

In particolare, viene estesa la procedura di accordo preventivo anche alla definizione dei valori di ingresso e di uscita in caso di trasferimento della residenza, come disciplinato dal TUIR, nonché all'attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente.

Lo schema di decreto chiarisce che le imprese che aderiscono al regime del cosiddetto « adempimento collaborativo », contenuto nel decreto legislativo sulla certezza del diritto (Atto 163-*bis*), all'esame della Commissione Finanze, hanno accesso alla procedura di *ruling* anche al fine della preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni con soggetti localizzati in paesi *black list* di cui all'articolo 110, comma 10, del TUIR.

Segnala come su tale punto le Commissioni parlamentari competenti non avessero formulato osservazioni.

In accoglimento dell'osservazione di cui numero 2) del parere approvato dalla VI Commissione Finanze della Camera e di cui al numero 1) del parere reso dalla Commissione Finanze e tesoro del Senato, al comma 3 dell'articolo 1 è stato precisato che l'estensione retroattiva della validità dell'accordo con l'Amministrazione finanziaria opera solo nel caso in cui sussistano congiuntamente le circostanze di fatto e di diritto alla base dell'accordo medesimo per uno o più dei periodi di imposta

precedenti alla stipula, ma non anteriori a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza.

Illustra quindi l'articolo 2 il quale, al fine di dare certezza al contribuente in merito ai profili fiscali del piano di investimento che intende attuare, prevede un'attività di consulenza dell'Agenzia delle entrate relativa ai nuovi investimenti esteri.

In particolare, l'impresa deve presentare un *business plan* nel quale debbono necessariamente essere descritti l'ammontare dell'investimento, i tempi e le modalità di realizzazione dello stesso e l'incremento occupazionale, nonché i riflessi, anche in termini quantitativi, che l'investimento ha sul sistema fiscale italiano.

In accoglimento dell'osservazione di cui al numero 3) del parere approvato dalla VI Commissione Finanze della Camera e di cui al numero 2) del parere della Commissione Finanze e tesoro del Senato la norma del comma 1 è stata integrata nel senso di prevedere che l'incremento occupazionale è da valutare in relazione alla attività in cui avviene l'investimento.

Segnala inoltre come, su tale documentazione, l'Agenzia delle entrate svolgerà un'attività di consulenza e formulerà un parere valido sotto diversi profili. Per l'accesso all'istituto è prevista una soglia minima per l'investimento, che deve essere documentata dal contribuente, che può consistere anche nella ristrutturazione di imprese in crisi qualora ci siano effetti positivi sull'occupazione. L'ammontare dell'investimento si può realizzare in più esercizi: l'Agenzia delle entrate emana un parere motivato entro centoventi giorni, prorogabili di ulteriori novanta, nel caso sia necessario acquisire ulteriori informazioni. Se il contribuente dà attuazione al parere reso dall'Agenzia delle entrate, può accedere, a prescindere dell'ammontare del suo volume d'affari o dei sui ricavi e al ricorrere degli altri requisiti previsti, al richiamato regime dell'adempimento col-laborativo.

Inoltre, in parziale accoglimento dell'osservazione di cui al numero 5) del parere della Commissione Finanze della

Camera la nuova formulazione del comma 6 ha abbreviato da novanta a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello schema in esame il termine per individuare, con provvedimenti secondari, le modalità applicative dell'interpello previsto dall'articolo in esame.

La predetta osservazione numero 5) non è stata invece accolta per la parte in cui si suggeriva di legare il termine, previsto dalla norma per l'adozione del provvedimento dell'Agenzia delle entrate di individuazione dell'Ufficio competente al rilascio della risposta dell'interpello, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

A tale ultimo riguardo rileva come la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto affermi che tale provvedimento potrà essere adottato solo successivamente alla adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di individuazione delle modalità applicative dell'interpello.

Non è stata invece accolta l'osservazione di cui al numero 4) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera con la quale si invitava il Governo a valutare l'opportunità di ridurre il tempo concesso all'Agenzia delle entrate (centoventi giorni) per rendere risposta all'istanza del contribuente.

Al riguardo la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto afferma che tale termine risulterebbe coerente con quello previsto per le forme più complesse di interpello di cui allo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'interpello e del contenzioso tributario.

L'articolo 3 disciplina il sistema di tassazione dei dividendi esteri e, in particolare, da Stati aventi un regime fiscale privilegiato, attualmente disciplinata da diversi articoli del TUIR.

In sintesi, le disposizioni dell'articolo:

sottopongono integralmente a tassazione i soli utili provenienti da società residenti in « paradisi fiscali » relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società, o di partecipazioni di controllo in altre società « intermedie » residenti al-

l'estero, che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato, e nei limiti di tali utili;

ove si dimostri che la società o l'ente non residente da cui provengono gli utili svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento (dunque ricorre alla già richiamata « prima esimente »), riconoscono al soggetto controllante residente in Italia, ovvero alle sue controllate residenti che percepiscono gli utili, un credito d'imposta in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili;

dispongono che, per disapplicare la norma che prevede l'imposizione integrale degli utili e delle plusvalenze « provenienti » da società ed enti localizzati in Stati o territori black list, il soggetto/socio residente nel territorio dello Stato (anche non titolare di una partecipazione di controllo) deve sempre dimostrare che dal possesso delle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata, anche mediante la presentazione di apposito interpello;

puniscono con una sanzione amministrativa pecuniaria la mancata indicazione, nella dichiarazione di redditi, di dividendi e plusvalenze relativi a partecipazioni in imprese ed enti esteri siti in Paesi e territori a fiscalità privilegiata, ove previsto dalla legge; in dettaglio, tale sanzione è pari al 10 per cento dei proventi non indicati, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro.

In tale ambito fa presente come, pur in assenza di osservazioni delle Commissioni al riguardo, la nuova formulazione del comma 4 dell'articolo 3 dello schema di decreto precisi — in tema di decorrenza delle disposizioni — che l'innovata disci-

plina sui dividendi esteri si applica agli utili distribuiti e alle plusvalenze realizzate a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore dello schema di decreto. Per quanto concerne il credito d'imposta, tuttavia, si dispone che questo spetti solo in relazione alle imposte pagate dalla società controllata a partire dal quinto periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Illustra l'articolo 4, il quale mira a modificare la normativa in tema di deducibilità degli interessi passivi.

In particolare le norme:

intervengono sulla definizione del cosiddetto risultato operativo lordo — ROL per includervi anche i dividendi provenienti dalle società controllate estere; pur in assenza di osservazioni delle Commissioni al riguardo il Governo ha precisato che i predetti dividendi sono quelli incassati;

abrogano la disposizione che consente di calcolare il limite di deducibilità degli interessi passivi includendo « virtualmente » nel consolidato nazionale anche le società controllate estere, in modo da poter tener conto anche del ROL di tali società;

modificano le norme sulla deducibilità degli interessi passivi per i finanziamenti assistiti da ipoteca, in favore delle società che svolgono attività immobiliare, specificando che sono destinatarie di tale normativa le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, ovvero quelle società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione;

abrogano la norma che limita la deducibilità degli interessi passivi su titoli obbligazionari negoziati in paesi non « white list », apportando le conseguenti modifiche di coordinamento in altre norme.

Segnala come, su tale tematica, sia stata accolta l'osservazione di cui al numero 6) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, specificando al comma 4 che le modifiche in tema di deducibilità degli interessi passivi delle società immobiliari riguardano anche le società che effettuano operazioni di affitto di ramo di azienda immobiliare il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati.

L'articolo 5 modifica in più punti la vigente disciplina (contenuta prevalentemente nell'articolo 110 del TUIR) concernente i costi « black list ». Si consente di dedurre dall'imponibile le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, individuati in ragione della mancanza di un adeguato scambio di informazioni con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro il limite del valore normale dei beni e dei servizi acquistati in base ad operazioni che hanno avuto concreta esecuzione.

Nella nuova formulazione proposta dallo schema di decreto (Atto n. 161-*bis*) si precisa che il valore normale delle operazioni viene determinato secondo le regole generali dell'articolo 9 del TUIR.

A tale proposito, fa presente come sul punto non sia stata accolta l'osservazione di cui al numero 3) del parere reso dalla Commissione Finanze del Senato, ai sensi della quale si riteneva opportuno che la relazione illustrativa chiarisse, trattandosi di un contesto internazionale, che il valore normale ivi menzionato fosse definito sulla base delle linee guida dell'OCSE, e come la relazione illustrativa allegata allo schema nulla dica al riguardo.

Inoltre, viene eliminata la condizione che subordinava la deducibilità di tali costi al fatto che l'impresa estera svolgesse prevalentemente una attività commerciale effettiva.

Sebbene in assenza di osservazioni delle Commissioni parlamentari competenti lo schema di decreto, rispetto alla

formulazione proposta dall'Atto n. 161, opera altresì alcune modifiche di coordinamento.

Viene chiarito inoltre che l'indeducibilità delle spese riguarda anche le prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori coi quali non vi è adeguato scambio di informazioni e che sono elencati in apposito decreto ministeriale.

È stata invece accolta l'osservazione di cui al numero 7), secondo alinea, del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, che invitava a chiarire espressamente che il cosiddetto transfer pricing interno non è compatibile con l'attuale impianto del TUIR.

A tal fine è stata introdotta, nel nuovo comma 2 dell'articolo 5 una norma di interpretazione autentica, volta a precisare che la disciplina contenuta nel comma 7 dell'articolo 110 non ha valenza per le operazioni che intercorrono tra soggetti residenti o localizzati nel territorio dello Stato.

Ai sensi del richiamato comma 7, le componenti di reddito derivanti da operazioni con società non residenti con cui esista un rapporto di controllo sia valutato in base al criterio del valore normale, se ne deriva aumento del reddito; analogo criterio si usa se ne deriva una diminuzione del reddito, soltanto in esecuzione di accordi con Stati esteri a seguito delle speciali « procedure amichevoli » previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi.

Ai fini della tassazione delle plusvalenze e per la determinazione del valore della produzione a fini IRAP, per le cessioni di immobili e di aziende, nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non può essere presunto soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato o accertato ai fini dell'imposta di registro ovvero ai fini delle imposte ipotecarie e catastale.

Rileva come non sia stata invece accolta l'osservazione di cui al numero 7), primo alinea, del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, che

invitava il Governo a migliorare, rendendoli più agevoli e certi, i meccanismi di determinazione dei prezzi di trasferimento infragrupo, tenendo conto delle tendenze internazionali e delle complessità dei contenziosi che scaturiscono, i quali, di regola, interessano vari Stati.

Al riguardo, la relazione illustrativa allegata allo schema afferma che in tema di transfer pricing l'OCSE ha già adottato apposite linee guida che regolano la fattispecie.

Non è stata altresì accolta l'osservazione di cui al numero 8) del parere della Commissione Finanze della Camera, che invitava il Governo a valutare l'opportunità di precisare che i costi sostenuti si ritengono sostenuti al valore normale, salvo prova contraria.

In merito la relazione illustrativa allegata allo schema chiarisce che, trattandosi di operazioni poste in essere con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, non appare opportuna una inversione dell'onere della prova al fine della deduzione dei costi al valore normale.

L'articolo 6, non modificato nel nuovo testo dello schema di decreto, in coerenza con la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, elimina gli attuali vincoli normativi che non consentono alle società « sorelle », residenti in Italia o stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società residenti in Stati UE (ovvero aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo) con cui l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, di consolidare le proprie basi imponibili, previa indicazione, da parte del soggetto non residente, della controllata designata ad esercitare l'opzione, che assume la qualità di consolidante.

A tal fine, modificando il comma 2 dell'articolo 117 del TUIR e aggiungendo due ulteriori commi alla fine del medesimo comma 2, si consente il consolidamento anche da parte delle controllate: in particolare i soggetti non residenti, che non esercitino in Italia un'attività d'impresa mediante una stabile organizzazione

nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna società controllata, e che però risiedano in Stati UE o SEE con cui vi sia effettivo scambio di informazioni, qualora rivestano una forma giuridica analoga ai soggetti IRES residenti (società di capitali ed enti commerciali residenti), possono designare una società residente nel territorio dello Stato o non residente, purché controllata e purché abbia specifici requisiti (fissati dall'articolo 120 TUIR) affinché eserciti l'opzione per la tassazione di gruppo, congiuntamente con ciascuna società residente o non residente su cui parimenti esercitano il controllo. Gli enti non residenti controllati possono esercitare l'opzione per il consolidamento in qualità di controllata mediante una stabile organizzazione.

Passa quindi a illustrare l'articolo 7, il quale intende modificare le disposizioni vigenti in materia di determinazione del reddito derivante da attività esercitate nel territorio dello Stato da parte di enti non residenti al fine di attuare le disposizioni della legge delega e recepire gli orientamenti OCSE in materia.

In sintesi, per quanto riguarda la determinazione del reddito complessivo IRES delle società e degli enti commerciali non residenti, viene disposta la tassazione su base isolata, senza compensazioni e secondo le disposizioni del Titolo I del TUIR, dei redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato, con la sola eccezione dei redditi di impresa da stabile organizzazione per i quali viene dettata disciplina specifica.

In particolare, in tema di reddito attribuibile alla stabile organizzazione, esplicitamente è previsto che il reddito della stabile organizzazione di società ed enti non residenti sia determinato sulla base degli utili e delle perdite riferibili alla stabile organizzazione e secondo le disposizioni previste per i soggetti IRES, di cui alla sezione I, capo II, titolo II del TUIR. La rilevazione del reddito avviene sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili.

Ai fini della determinazione del reddito della stabile organizzazione, viene esplicitata l'applicazione del principio elaborato in ambito OCSE, che vede la stabile organizzazione quale "functionally separate entity", indipendente, distinta e separata dalla casa madre da cui promana.

Viene riformulata anche la normativa sulla determinazione del reddito complessivo degli enti non commerciali non residenti; per effetto delle norme proposte si chiarisce che, per i redditi d'impresa si applicano le specifiche disposizioni previste per i redditi da stabile organizzazione.

L'applicazione del «functionally separate entity» è confermata anche ai fini IRAP: il valore della produzione netta derivante da una stabile organizzazione è determinato sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili rimandando alle novellate disposizioni del TUIR.

In merito a tale tematica segnala come non sia stata accolta l'osservazione, di cui al numero 9) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, ai sensi della quale si invitava a chiarire che le nuove norme in tema di attribuzione di componenti di reddito alle stabili organizzazioni fanno riferimento al cosiddetto functional separate entity approach adottato in sede OCSE.

Al riguardo la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto chiarisce che la disposizione in esame già rappresenta la trasposizione a livello nazionale del predetto approccio, come peraltro già evidenziato nella relazione illustrativa.

Illustra l'articolo 8, il quale modifica le disposizioni vigenti in materia di società collegate estere, contenute in particolare negli articoli 167 e 168 del TUIR, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera b), della legge delega, che impone al Governo di sottoporre a revisione la disciplina impositiva delle operazioni transfrontaliere, con particolare riferimento – tra l'altro – al regime di imputazione per trasparenza delle società controllate estere e di quelle collegate.

In sintesi, oltre ad allineare la disciplina della trasparenza alle nuove modalità di individuazione dei Paesi e dei territori considerati a fiscalità privilegiata, le norme dell'articolo 8 sostituiscono l'obbligo di interpello all'Amministrazione finanziaria, ai fini della disapplicazione della disciplina CFC in caso di partecipazioni in imprese estere controllate, con la facoltà di interpello preventivo; salvi i casi in cui la disciplina CFC sia stata applicata ovvero non lo sia stata per effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello, il socio residente controllante deve comunque segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni estere. Le norme si applicano dunque anche all'ipotesi di partecipazioni in soggetti residenti o localizzati in Stati o territori non «black list» alle quali tuttora risulta applicabile la disciplina CFC.

In relazione a tali ipotesi, si affida a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di indicare criteri per determinare con modalità semplificate l'effettivo livello di tassazione applicato alla società estera.

Accogliendo l'osservazione di cui al numero 10), secondo periodo, del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera dei Deputati, è stata integrato il comma 1, lettera d), prevedendo che, tra i predetti criteri, vi è quello dell'irrelevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile.

È stata inoltre accolta l'osservazione di cui al numero 10), terzo periodo, del parere espresso dalla Commissione Finanze della Camera, che invitava il Governo a specificare che il riling in materia di CFC possa essere anche preventivo.

A tal fine, integrando il comma 1, lettera e), viene previsto che i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo (di cui al già menzionato schema di decreto legislativo in materia di certezza dei rapporti tra fisco e contribuenti) possono presentare interpello, a prescindere dalla verifica della sussistenza di specifiche condizioni di legge (previste dal comma 8-bis dell'articolo 167 del TUIR: tassazione effettiva dei

soggetti controllati non residenti che sia inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia, ottenimento della maggior parte dei proventi da operazioni relative alle società controllate, controllanti o del medesimo gruppo).

È stata altresì accolta l'osservazione di cui al numero 4) del parere approvato dalla Commissione Finanze e tesoro del Senato.

Fermo restando che il socio residente controllante (salvi i casi di applicazione della disciplina CFC o della sua disapplicazione a seguito di interpello favorevole) deve segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate detenute in Paesi black list o in Stati o territori non black list cui tuttavia risulta applicabile la disciplina CFC, in tale ultima ipotesi la segnalazione è obbligatoria ove ricorrano le condizioni di legge sopra illustrate.

Sono altresì modificate le norme in materia di sanzioni amministrative tributarie, prevedendo l'applicazione di una sanzione amministrativa, pari al 10 per cento del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo d'imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro, ove l'omissione o incompletezza dichiarativa riguardino la segnalazione relativa alla detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate. La sanzione, nella misura minima, si applica anche nel caso in cui il reddito della controllata estera sia negativo.

Segnala come sia stata inoltre accolta l'osservazione di cui al numero 10), quarto periodo, del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera che invita il Governo a prevedere un regime transitorio per gli utili delle CFC collegate: a tal fine, integrando il comma 4, si chiarisce che agli utili distribuiti da società collegate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti sulla tassazione delle

predette somme, contenute nell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 7 agosto 2006, n. 268.

Segnala come non sia stata invece accolta l'osservazione di cui al numero 10), primo periodo, del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera che invitava a tenere conto delle recenti tendenze evolutive delle discipline di CFC riscontrabili a livello internazionale.

In proposito la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto chiarisce che è tuttora in corso la discussione in sede OCSE in materia di BEPS (Base erosion and profit shifting), che considera anche la disciplina CFC; solo a conclusione di tale processo e dell'emanazione da parte dell'OCSE delle relative raccomandazioni sarà possibile valutare in modo inequivoco, l'eventuale impatto sulla disciplina nazionale.

Passa a illustrare l'articolo 9 – non modificato rispetto all'originario schema di decreto – il quale definisce i criteri di deducibilità delle spese di rappresentanza, fermo restando – come previsto dalla normativa vigente – che il requisito di inerenza è stabilito con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse.

Tali spese, ove rispondenti al requisito di inerenza, con le modifiche in commento sono deducibili entro nuovi limiti di congruità fissati ex lege e commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo, in misura pari:

a) all'1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro (contro l'attuale 1,3 per cento);

b) allo 0,6 dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro (in luogo dell'attuale 0,5 per cento);

c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro (in luogo dell'attuale 0,1).

La misura della deducibilità delle spese di rappresentanza può essere stabilita con

il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce i criteri di inerenza. Tale decreto può, inoltre, elevare il limite di valore dei beni distribuiti gratuitamente le cui spese possono essere dedotte dall'imponibile.

L'articolo 10 – la cui formulazione è rimasta immutata rispetto all'originario schema di decreto – apporta alcune modifiche alle vigenti disposizioni in materia di individuazione dei cosiddetti « paradisi fiscali ».

In particolare, fa presente come venga abrogato il sistema vigente (articolo 168-bis del TUIR) che dispone l'emanazione di due white list: la prima che individua i Paesi e i territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, la seconda che tiene conto, oltre al livello dello scambio informativo, anche dell'effettiva tassazione estera.

Viene conferito al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di individuare, con uno o più decreti, l'elenco degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Le disposizioni di coordinamento introdotte sono poi tese a chiarire che il riferimento ai « regimi fiscali privilegiati » è da intendersi effettuato a Stati o territori individuati in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti, ai sensi dell'articolo 167, comma 4, TUIR.

In merito a tale tematica non è stata accolta l'osservazione di cui numero 11) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera e l'analoga osservazione di cui numero 5) del parere della Commissione Finanze e tesoro del Senato che invitavano il Governo a valutare l'opportunità di introdurre meccanismi di aggiornamento periodico delle liste di Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, al fine di evitare il loro adeguamento tardivo rispetto all'entrata in vigore delle eventuali convenzioni internazionali che prevedano detto scambio informativo.

Il Governo in proposito ha rilevato, tra l'altro, che l'inclusione o l'eliminazione da tali liste implica un esame anche della posizione e dell'attitudine di un determinato Stato nell'ambito delle sedi internazionali multilaterali, in cui è valutato il grado di trasparenza di ciascun Paese non soltanto dal punto di vista normativo-formalistico, ma anche della concreta applicazione nella prassi.

L'impegno italiano a valutare positivamente l'esclusione di un determinato Paese dalle black list basate soltanto sul criterio dello scambio di informazioni costituisce elemento determinante per conseguire specifici risultati negoziali in ambito internazionale. Tale posizione, a parere del Governo, appare coerente con il sistema white list di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 239; inoltre, il Governo ritiene preferibile mantenere un margine di apprezzamento, che consenta di discernere tra Stati e soggetti potenziali acquirenti di titoli italiani ed altre situazioni in cui una generalizzata inclusione potrebbe favorire fenomeni di esterovestizione.

Segnala come non sia stata inoltre accolta l'osservazione di cui al numero 12) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera sull'opportunità di chiarire l'espressione « adeguato scambio di informazioni » affinché sia svolto in conformità con quanto previsto dagli standard internazionali di trasparenza e, in particolare, richiamando l'articolo 26 del Modello OCSE e dal Modello di Tax Information Exchange Agreement dell'OCSE del 2002.

Al riguardo la Relazione illustrativa allegata allo schema chiarisce che detta fonte internazionale risulta essere in continua evoluzione e tendente ad individuare criteri sempre più elevati (ad esempio l'introduzione di forme di scambio automatizzato).

L'articolo 11 apporta modifiche al vigente regime fiscale del trasferimento intracomunitario di sede all'estero.

Le norme consentono di sospendere l'applicazione della cosiddetta exit tax anche nel caso di trasferimento, da parte di un'impresa non residente nel territorio

dello Stato, di una parte o della totalità degli attivi collegati ad una stabile organizzazione ed aventi ad oggetto un'azienda o un ramo d'azienda, verso altro Stato appartenente all'Unione Europea ovvero aderente all'Accordo sullo Spazio Economico.

In merito ricorda che l'exit tax si applica alle imprese commerciali che trasferiscono la residenza all'estero; per tali soggetti, ove il trasferimento comporti la perdita della residenza in Italia ai fini delle imposte sui redditi, esso è tassato come realizzo, al valore normale dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

Inoltre, per effetto di tali modifiche, la sospensione dell'exit tax si applica anche ai trasferimenti che conseguono indirettamente ad altre operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti), alle condizioni di legge.

Al riguardo rileva come, attraverso una modifica del comma 1, lettera *b*), sia stata accolta l'osservazione di cui al numero 13) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, precisando che il regime di exit tax opera anche con riferimento alle operazioni straordinarie realizzate con Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo.

Sebbene in assenza di osservazioni sul punto da parte delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo ha introdotto un comma 3 all'articolo 11, avente carattere interpretativo (e che riproduce l'ultima parte dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*) dell'Atto n. 161), col quale viene confermato che la sospensione della exit tax – in conformità agli orientamenti della Corte di Giustizia – è prevista in caso di trasferimento di una parte o della totalità degli attivi, aventi ad oggetto un'azienda o un ramo d'azienda, da una stabile organizzazione in Italia di una società estera verso altro Stato della UE o appartenente allo SEE.

Passa quindi a illustrare il contenuto dell'articolo 12 – non modificato rispetto allo schema di decreto originario – il

quale regola il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato da parte di soggetti non residenti che esercitano imprese commerciali, prevedendo regole diverse in base allo Stato di provenienza.

Viene disposto che i soggetti provenienti da Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, ove si trasferiscano nel territorio dello Stato e acquisiscano la residenza ai fini delle imposte sui redditi, devono assumere quale valore fiscale delle attività e delle passività, il valore normale delle stesse.

A meno di un accordo preventivo sul valore normale con l'Amministrazione finanziaria il valore fiscale delle attività e passività trasferite è pari, per le attività, al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore normale, e al maggiore tra questi per le passività. Si demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità di segnalazione dei valori delle attività e delle passività oggetto di trasferimento.

L'articolo 13 apporta modifiche al regime fiscale della deducibilità delle perdite sui crediti, allo scopo di prendere in considerazione anche gli accordi, previsti da legislazioni di Stati esteri, che siano analoghi a quelli disciplinati dalla legge italiana (segnatamente, dalla legge fallimentare) in materia di sovraindebitamento e risanamento dei debiti aziendali.

Sono anzitutto modificati i criteri di individuazione delle sopravvenienze attive tassabili; viene in particolare stabilito che la rinuncia dei soci ai crediti è considerata sopravvenienza attiva solo per la parte che eccede il relativo valore fiscale. Fermo restando che non sono sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio, si equiparano a tali ipotesi anche le riduzioni effettuate in sede di procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell'associato in partecipazione.

Segnala inoltre come le disposizioni operino una distinzione tra procedure di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio (in cui la sopravvenienza attiva è del tutto detassata) e le procedure di concordato di risanamento, in cui non costituisce sopravvenienza attiva solo la parte che eccede le perdite, computate secondo i criteri di legge, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati.

Accanto alle già esistenti ipotesi di deducibilità, le norme rendono deducibili le perdite su crediti risultanti da un piano di rientro dai debiti (attestato da un professionista e iscritto nel registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), della legge fallimentare) ovvero quelle rilevanti ove il debitore sia assoggettato a procedure estere equivalenti a quelle italiane, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.

Viene poi introdotta una specifica disciplina per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento.

Nei predetti casi, le norme prescrivono che le perdite su crediti siano deducibili, sussistendone i requisiti di legge, nel periodo di imputazione in bilancio, anche ove l'imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale (ovvero siano decorsi i sei mesi dalla scadenza del credito di modesta entità). La deduzione non è ammessa allorché l'imputazione a conto economico avvenga in un periodo successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla vera e propria cancellazione del credito dal bilancio.

Sebbene non siano state formulate osservazioni da parte delle Commissioni parlamentari, lo schema di decreto (Atto n. 161-*bis*) introduce un apposito comma 3 all'articolo 13, in cui confluisce, con le opportune modifiche, la riformulazione

dell'ultimo periodo del comma 5-*bis* dell'articolo 101 del TUIR proposta dall'originario schema di decreto (Atto n. 161).

In particolare, viene chiarito che la mancata deduzione – in tutto o in parte – come perdite fiscali delle svalutazioni contabili dei crediti nell'esercizio in cui già sussistevano i requisiti per la deduzione non costituisce violazione del principio di competenza fiscale, a condizione che la deduzione avvenga non oltre il periodo d'imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla vera e propria cancellazione del credito dal bilancio.

Al riguardo segnala come la Relazione illustrativa allegata allo schema chiarisca che nella precedente formulazione la norma, trovando applicazione *ex tunc*, non avrebbe consentito di garantire il superamento delle incertezze interpretative presentatesi in relazione alla deducibilità fiscale delle perdite su crediti. Pertanto, al fine di non penalizzare i contribuenti che nei periodi d'imposta antecedenti all'entrata in vigore delle nuove norme non hanno posto in essere l'automatica trasformazione delle svalutazioni in perdite fiscali, nonché per garantire la parità di trattamento con le fattispecie rilevate successivamente all'entrata in vigore del provvedimento, si è ritenuto opportuno individuare un'univoca posizione interpretativa, traslando le disposizioni in un apposito comma (terzo comma dell'articolo 13 in esame) e attribuendo alla stesse l'esplicito carattere di norma interpretativa.

Infine, viene chiarito che la rinuncia dei soci ai crediti non è ammessa in deduzione nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia.

Inoltre, in accoglimento dell'osservazione di cui al numero 14) del parere della Commissione Finanze della Camera e di cui al numero 6) del parere reso dalla Commissione Finanze e tesoro del Senato è stata fissata una diversa decorrenza delle disposizioni contenute nelle norme in commento.

In particolare:

le norme contenute nel comma 1, alle lettere *a)*, *b)* ed *e)* (modifiche alla disciplina delle sopravvenienze attive e alla valutazione fiscale dei versamenti fatti dai soci e della rinuncia ai crediti nei confronti della società da parte dei soci medesimi) si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto;

le norme contenute nel comma 1, alle lettere *c)* e *d)* (disciplina dei crediti di modesta entità e di quelli vantati nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali e simili) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Passa quindi a illustrare l'articolo 14, il quale introduce la cosiddetta *branch exemption*, ossia la possibilità che in capo ad un'impresa residente nel territorio dello Stato non assumano rilevanza fiscale gli utili e le perdite realizzati dalle sue stabili organizzazioni all'estero, da determinarsi in ogni caso con i criteri di cui all'articolo 152 del TUIR ed a specifiche condizioni di legge.

A tal fine viene introdotto nel TUIR un nuovo articolo 168-ter, che consente a un'impresa residente in Italia di esercitare l'opzione per esentare utili e perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero; essa è irrevocabile ed è esercitata al momento di costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d'imposta.

Se la stabile organizzazione è localizzata in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, l'opzione per la *branch exemption* si esercita, relativamente alle stabili organizzazioni site in detti territori, purché ricorrano le « esimenti » previste dalla legge.

Al riguardo è stata accolta l'osservazione di cui al numero 15), quarto capoverso, primo alinea, del parere espresso dalla Commissione Finanze della Camera, relativa al regime transitorio, ossia alla possibilità per un'impresa di passare dal

metodo del credito d'imposta a quello della *branch exemption*, senza che ciò determini l'emersione di plusvalenze latenti tassabili o minusvalenze latenti deducibili.

Rileva come non siano state invece accolte le restanti parti dell'osservazione di cui al numero 15) del parere espresso dalla Commissione Finanze della Camera, in particolare con riferimento:

all'opportunità di limitare la durata dell'opzione (primo capoverso), con facoltà di rinnovo, ovvero, ferma l'irrevocabilità dell'opzione, di preservare la facoltà di attribuire comunque una rilevanza alle perdite della stabile organizzazione, salvo l'obbligo di assoggettare a tassazione gli utili della medesima che dovessero manifestarsi successivamente, fino a concorrenza delle perdite di cui l'impresa abbia nel frattempo beneficiato.

In proposito, il Governo afferma che l'esenzione adottata dagli Stati UE ritenuti più capital attractive (Paesi Bassi, Regno Unito) prevede l'esenzione degli utili e l'irrilevanza delle perdite realizzate all'estero dalla medesima stabile organizzazione; viene ritenuto che un sistema misto, basato sulla tassazione degli utili fino all'ammontare delle perdite dedotte nei periodi d'imposta precedenti da parte della casa madre, potrebbe complicare l'istituto, con inevitabili riflessi sull'accertamento. Una limitazione della durata, a parere del Governo, ingenererebbe confusione su quali valori fiscali attribuire alle attività e alle passività dei beni delle *branch* esenti per rientrare a far parte del sistema fiscale italiano. Analoghi problemi gestionali sarebbero ingenerati da un interpellato ad hoc, volto ad individuare tali valori fiscali; la Relazione riferisce anche di possibili effetti elusivi collegati alla possibile uscita dal regime dell'esenzione, anche in mancanza di prassi internazionale cui ispirarsi;

ad eventuali ulteriori chiarimenti sull'ambito applicativo della disciplina del *transfer pricing* nelle operazioni tra casa madre e stabile organizzazione estera (secondo capoverso, primo alinea).

In merito la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto segnala come il Governo ritenga sufficiente quanto già previsto dalle norme in esame; in particolare, viene segnalato che l'applicazione del transfer pricing è sufficientemente chiarita dal comma 10, che ne prevede l'applicazione alle transazioni tra la casa madre e la branch esente, nonché tra quest'ultima e le altre imprese del medesimo gruppo;

all'eventuale eliminazione della previsione (di cui al comma 4 dell'articolo 14), che prevede l'applicazione del regime CFC per le stabili organizzazioni di black list in capo alle imprese italiane che abbiano adottato la branch exemption per le altre stabili organizzazioni (secondo capoverso, primo alinea, dell'osservazione).

In merito segnala come la relazione illustrativa affermi che l'esclusione dalla disciplina CFC delle stabili organizzazioni localizzate in Stati o territori black list fa venir meno il principio all in, all out, adottato dal Regno Unito, dove la branch exemption è su opzione, nonché dalla Francia e dai Paesi Bassi, dove è l'unico metodo di tassazione del reddito delle stabili organizzazioni estere. Tale principio risponde a chiare finalità antielusive in quanto volto a contrastare spostamenti di base imponibile tra branches esenti e non. Al riguardo ricorda che nel Regno Unito non è ammessa la possibilità di esercitare la branch exemption quando un'impresa ha una o più stabili organizzazioni localizzate in uno Stato con un livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello inglese. Tale rigidità non è rinvenibile nella branch exemption italiana: la stabile organizzazione black list che non supera una delle esimenti previste dalla disciplina CFC è tassata in via separata, ma non impedisce all'impresa l'esercizio dell'opzione;

all'eliminazione del meccanismo di monitoraggio degli utili, di cui al comma 5, escludendo dall'opzione per l'esenzione le stabili organizzazioni di Paesi black list a regime fiscale privilegiato in ragione del

livello di tassazione o di scambio informativo o per altri criteri, ovvero, alternativamente, ammettere tali stabili organizzazioni nel regime di esenzione, senza però obbligare le imprese a porre in essere tale meccanismo di monitoraggio (terzo capoverso dell'osservazione).

Al riguardo, la relazione illustrativa afferma che la tassazione integrale degli stessi in capo ai soci dell'impresa italiana di fatto favorisce il loro reinvestimento nell'impresa, che ovviamente distribuirebbe ai soci solo gli utili di Paesi white list. In caso di distribuzione, gli utili provenienti dalle stabili black list sarebbero tassati in via integrale solo in capo ai soci di controllo e con riconoscimento del credito d'imposta indiretto. I soci non di controllo godrebbero della participation exemption, con attenuazione del rischio di doppia imposizione;

per quanto riguarda il regime transitorio, all'opportunità di chiarire che il maggior periodo di tempo per esercitare l'opzione concesso alle imprese che abbiano già delle stabili organizzazioni all'estero al momento di entrata in vigore delle nuove disposizioni sia riconosciuto a tutte le imprese, anche nei casi di costituzione di nuovi stabili organizzazioni in detto periodo di tempo (quarto capoverso, secondo alinea).

In merito la relazione illustrativa ritiene che non siano assimilabili, ai fini del tempo concesso per l'esercizio delle opzioni, le posizioni delle imprese che già abbiano o che costituiranno per la prima volta stabili organizzazioni all'estero.

Segnala inoltre come, anche in assenza di rilievi da parte delle Commissioni parlamentari competenti, il contenuto del comma 11 dell'articolo 168-ter del TUIR (come introdotto dall'articolo 14 dell'Atto n. 161) è stato trasfuso nell'articolo 14, comma 4 dello schema di decreto (Atto n. 161-bis); in tal modo viene riconosciuto al contribuente la possibilità di interpellare l'Agenzia delle entrate in merito all'esistenza di una sua stabile organizza-

zione estera e, altresì, con un'innovazione rispetto al testo originario dello schema (Atto n. 161), anche in merito alla spettanza del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 165 TUIR, come modificato dall'articolo 15 dello schema stesso.

Illustra quindi l'articolo 15, il quale apporta alcune modifiche al regime del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero, allo scopo di estendere a tutti i contribuenti le disposizioni attualmente riservate ai redditi d'impresa prodotti all'estero tramite una stabile organizzazione.

Di conseguenza, si amplia l'ambito operativo delle norme concernenti:

la detraibilità delle imposte estere nel periodo in cui il reddito estero concorre al reddito complessivo in Italia, purché le medesime imposte estere siano state pagate a titolo definitivo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo;

la possibilità di riporto in avanti ed indietro delle eccedenze di imposta estera rispetto all'imposta italiana.

In particolare, è prevista un'estensione soggettiva a tutti i contribuenti del credito d'imposta ivi previsto, che non viene dunque più limitato al reddito d'impresa prodotto, da imprese residenti, in un Paese estero. Dà quindi diritto all'agevolazione l'aver pagato un'imposta estera a titolo definitivo su redditi prodotti all'estero.

In merito a tale tematica sono state accolte le osservazioni di analogo tenore di cui al numero 16) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera e di cui al numero 7) del parere reso dalla Commissione Finanze e tesoro del Senato: è stata quindi riformulata la lettera b) del comma 1 dell'articolo, chiarendo che il credito d'imposta sorge in relazione all'imposta estera pagata, a titolo definitivo, sui redditi prodotti nello stesso Stato estero eccedente la quota d'imposta italiana relativa ai medesimi redditi esteri, così ripristinando la cosiddetta per *country limitation* (ovvero il criterio secondo cui il calcolo del credito per le imposte

pagate all'estero deve essere effettuato separatamente per ciascuno Stato in cui sono state pagate imposte, per il reddito ivi prodotto).

In accoglimento dell'osservazione di cui al numero 1) del parere reso dalla Commissione Finanze della Camera, con la quale si sollecitava il Governo a disciplinare istituti che, nella materia della fiscalità internazionale, da tempo attendono una regolamentazione, quali ad esempio, quello dell'attrazione in Italia di capitale umano qualificato necessario all'internazionalizzazione delle imprese che operano in Italia, è stato introdotto nel testo un nuovo articolo 16.

In particolare, tale l'articolo introduce una disposizione fiscale di favore avente carattere temporaneo: i lavoratori che rivestono una qualifica per la quale sia richiesta alta qualificazione o specializzazione e siano in possesso del titolo di laurea e che, non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, il reddito di lavoro dipendente ivi prodotto concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al settanta per cento del suo ammontare. L'attività lavorativa va prestata prevalentemente nel territorio italiano, deve essere svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

La disposizione demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione della disciplina attuativa anche relativamente alle disposizioni di coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in materia, nonché relativamente alle cause di decadenza dal beneficio.

Al riguardo rammenta che analoghe finalità sono attualmente perseguite dalla legge 238 del 2010, la quale prevede incentivi fiscali per i cittadini dell'Unione europea che hanno risieduto continuativa-

mente per almeno ventiquattro mesi in Italia, che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione post laurea all'estero e che decidono di fare rientro in Italia, sotto forma di minore imponibilità del reddito. Di recente (per effetto dell'articolo 10, comma 12-*octies* del decreto-legge, n. 192 del 2014) la durata dei predetti benefici fiscali è stata prorogata fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, in favore dei cittadini UE in possesso, dalla data del 20 gennaio 2009, di specifici requisiti di legge.

Inoltre l'articolo 1, comma 14, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) ha prolungato da due a tre i periodi d'imposta nei quali si applicano le agevolazioni fiscali in favore di docenti e ricercatori che rientrano in Italia, e da cinque a sette anni solari il periodo utile per il rientro ai fini della fruizione delle agevolazioni.

In merito rileva l'opportunità di coordinare la nuova disposizione con la disciplina vigente appena illustrata, eventualmente riconducendo la disciplina delle agevolazioni fiscali per il rimpatrio dei lavoratori in un unico testo normativo.

L'articolo 17 (in precedenza articolo 16) non risulta modificato rispetto all'originaria formulazione dello schema di decreto (Atto n. 161) e reca la stima delle minori entrate derivanti dal provvedimento, pari a 99,3 milioni di euro per il 2016 e 28 milioni per il 2017 e 40,7 milioni di euro a decorrere dal 2018.

A tali oneri si provvede mediante riduzione dell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di cui all'articolo 16 della legge delega, n. 23 del 2014) volto a compensare eventuali nuovi o maggiori oneri introdotti da altri decreti di attuazione della delega fiscale.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere, auspicando che possa essere votata in tempi brevi.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), intervenendo sull'organizzazione dei lavori del provvedimento, auspica che il voto sulla proposta di parere sull'atto del Go-

verno n. 161-*bis* possa aver luogo nel corso della prossima settimana.

Maurizio BERNARDO, presidente, pur dichiarandosi disponibile rispetto all'auspicio avanzato dal deputato Villarosa, ritiene opportuno, in considerazione dei molti impegni della Commissione, che il relatore formuli nella giornata di oggi la sua proposta di parere, la quale sarà trasmessa ai componenti della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame a una seduta da convocare per la giornata di domani.

Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematiche delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici.

Atto n. 162-*bis*.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 28 luglio scorso.

Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda come nella seduta precedente il relatore abbia illustrato il provvedimento e abbia altresì formulato una proposta di parere favorevole su di esso (*vedi allegato 1*).

Girolamo PISANO (M5S), rileva innanzitutto come, nell'ambito della seconda deliberazione sullo schema di decreto, il Governo abbia recepito alcune delle osservazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione in data 18 giugno 2015 in modo molto sintetico, evitando di affrontare il tema molto rilevante relativo alla necessità di garantire un forte sostegno tecnologico pubblico e gratuito a favore dei soggetti aderenti a regime di fatturazione elettronica, fornendo loro gli strumenti necessari.

In tale ambito ricorda che il Governo ha deciso di demandare a organi tecnici da istituire all'interno dell'Amministrazione finanziaria l'elaborazione della disciplina di attuazione di tali misure. Nel ribadire come tali aspetti rivestano grande rilevanza per la realizzazione di un passaggio agevole al sistema di fatturazione elettronica per i contribuenti interessati, ritiene fosse invece essenziale disciplinare la materia all'interno dello schema di decreto.

Rileva inoltre come il Governo non abbia accolto l'osservazione di cui alla lettera *h*) del parere approvato dalla Commissione sull'atto approvato in prima deliberazione, la quale chiedeva di chiarire il meccanismo di applicazione del sistema in presenza di fornitori che inviano le fatture in modalità cartacea. A tale proposito ritiene che la soluzione adottata dal Governo imponga eccessivi oneri ai soggetti aderenti al nuovo sistema, prevedendo che essi debbano trasmettere le fatture sia in via telematica allo SDI, sia in forma cartacea ai soggetti non aderenti. Sottolinea come sarebbe stato invece opportuno imporre la sola trasmissione in via telematica delle fatture, prevedendo che la gestione del rapporto con il fornitore che utilizza il tradizionale sistema di fatturazione fosse esclusivamente a carico dello SDI.

Conferma quindi la proposta di parere favorevole con osservazioni presentata dal suo gruppo, mentre preannuncia l'astensione sulla proposta di parere del relatore.

Daniele PESCO (M5S) esprime il proprio rammarico per il mancato accoglimento dell'osservazione di cui alla lettera *l*) del parere approvato dalla Commissione il 18 giugno scorso, la quale proponeva di anticipare il termine, attualmente fissato al 1° gennaio 2017, dell'abrogazione delle disposizioni che prevedono la possibilità, per le aziende della grande distribuzione commerciale, di trasmettere giornalmente all'Agenzia delle entrate i corrispettivi in via telematica sostituendo in tal modo gli obblighi di certificazione fiscale.

Evidenzia infatti come tale sistema rechi con sé un grande rischio di evasione fiscale e di trasmissione di dati fiscali

« inquinati » da parte delle imprese della grande distribuzione, le quali sfuggono ad adeguati controlli e accertamenti sui corrispettivi dichiarati.

Preannuncia quindi una proposta di legge del suo gruppo su tale tematica.

Rileva altresì come non sia stata accolta l'ulteriore osservazione, contenuta alla lettera *c*) del parere espresso dalla Commissione, in cui si segnalava l'opportunità di introdurre l'obbligo di invio telematico all'Agenzia delle entrate dei dati delle fatture, in coincidenza con i termini di liquidazione periodica dell'IVA. In tale ambito propone al Governo di predisporre un nuovo modello per gli adempimenti fiscali a carico delle piccole imprese e delle start-up innovative, prevedendo sconti e agevolazioni fiscali per i soggetti che vi aderiscano.

Giovanni PAGLIA (SEL) ricorda innanzitutto che la sua astensione sull'originario schema di decreto era motivata dalla volontà di attendere la seconda deliberazione, per valutarne il testo definitivo. In tale ambito prende atto del mancato recepimento da parte del Governo di numerose indicazioni fornite dalle Commissioni Finanze della Camera e del Senato in occasione dell'espressione dei pareri sulla prima versione dello schema di decreto, in particolare per quanto riguarda misure volte a contrastare l'evasione fiscale.

Esprime quindi il suo giudizio fortemente negativo sul complesso del provvedimento e preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Il Viceministro Luigi CASERO condivide la centralità di molti dei temi posti, sottolineando come il nuovo sistema di trasmissione telematica delle operazioni IVA comporti la necessità di individuare idonee soluzioni tecniche che ne rendano agevole l'utilizzo per le imprese. In tale quadro evidenzia come sia previsto un periodo di circa 18 mesi, durante i quali il nuovo sistema sarà monitorato, al fine di valutare l'esigenza di correttivi e miglioramenti. Al riguardo ricorda che sarà

possibile intervenire su questi aspetti nell'ambito dei decreti correttivi che si rendessero eventualmente necessari.

Michele PELILLO (PD) ricorda innanzitutto che lo schema di decreto si collega alle disposizioni introdotte con il decreto legislativo n. 175 del 2014, recante norme sulla semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata, nell'ottica di una progressiva semplificazione dei rapporti tra fisco e contribuenti. Al riguardo fa presente come, in base ai dati resi pubblici sugli organi di stampa relativi all'utilizzo di tale nuovo sistema, risulti che, su oltre 20 milioni di dichiarazioni precompilate dall'Agenzia delle entrate, sono stati inviati tramite intermediari o in fai da te 19 milioni di modelli (il 93 per cento del totale), mentre il 7 per cento dei contribuenti ha scelto di trasmettere la propria dichiarazione in totale autonomia.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente.

Atto n. 163-bis.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 28 luglio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda come nella precedente seduta di esame del provvedimento il relatore, Pelillo, aveva formulato una proposta di parere favorevole.

Michele PELILLO (PD), relatore, ritiene opportuno riformulare la propria proposta di parere (*vedi allegato 2*) inserendovi un'osservazione volta a sottoporre al Governo l'opportunità di correggere quello che appare un errore materiale nella for-

mulazione dell'articolo 2, comma 4, dello schema, sostituendo il riferimento al comma 2 dell'articolo 5-*quinquies* del decreto-legge n. 167 del 1990 con il riferimento al comma 1 del medesimo articolo 5-*quinquies*.

Daniele PESCO (M5S) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, esprimendo altresì una valutazione negativa sullo schema di decreto, il quale appare viziato da un eccesso di delega.

Sottolinea, infatti, come sebbene la normativa di delega di cui alla legge n. 23 del 2014 non faccia alcun riferimento alla disciplina sulla voluntary disclosure, lo schema di decreto, all'articolo 2, comma 4, intervenga direttamente su tale ultima disciplina, facendo rientrare nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, al fine di escludere i profili penali, gli imponibili, le imposte e le ritenute correlate alle attività dichiarate tramite la voluntary disclosure per i quali è scaduto il termine di accertamento. In tal modo la norma evita che l'autodenuncia da parte del soggetto che si avvale della collaborazione volontaria, potendo far emergere fatti penalmente rilevanti anteriori al 2010, determini la sua perseguibilità penale.

Giovanni PAGLIA (SEL) dichiara la contrarietà del proprio gruppo rispetto al contenuto dello schema di decreto legislativo, esprimendo il proprio dissenso rispetto a ogni depenalizzazione dell'elusione fiscale. In tale contesto considera in particolare scorretto che il provvedimento intervenga sulla disciplina relativa alla voluntary disclosure, evidenziando come tale strumento, il quale finora si è rivelato un completo fallimento, stia assumendo sempre più le caratteristiche di un vero e proprio condono fiscale, molto simile alla disciplina sullo scudo fiscale introdotta dai governi di centrodestra. Tale orientamento appare ancor più evidente alla luce dell'ipotesi, ventilata in questi giorni, di prorogare il termine di presentazione delle istanze per accedere alla *voluntary disclosure*.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) esprime una valutazione fortemente negativa sulle previsioni dello schema di decreto, le quali comporterebbero un sostanziale condono per alcuni gravi reati tributari. A tale proposito si richiama alle considerazioni espresse dal Procuratore aggiunto presso la Procura di Milano, Francesco Greco, il quale ha evidenziato in particolare come le modifiche alla disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento di cui all'articolo 2, rischi di vanificare oltre 4 miliardi di entrate erariali.

Giovanni SANGA (PD) sottolinea come il riferimento alla disciplina della *voluntary disclosure* recato dall'articolo 2, comma 4, dello schema di decreto, non modifichi in alcun modo l'impianto complessivo della disciplina sulla stessa *voluntary*, la quale non ha alcuna finalità condonistica e risulta pienamente congruente con i modelli di collaborazione volontaria adottati dall'OCSE. Sottolinea quindi come, fin dalla prima fase di applicazione della richiamata normativa sulla *voluntary*, si fosse evidenziata l'esigenza di coordinare le norme in materia con quelle relative al raddoppio dei termini di accertamento. In tale contesto l'articolo 2, comma 4, dello schema di decreto in esame, risolve opportunamente tale questione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, condivide le considerazioni espresse dal deputato Sanga.

Il Viceministro Luigi CASERO, in riferimento alle considerazioni del deputato Villarosa, evidenzia come la problematica relativa all'applicazione delle nuove norme sulla disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento, evidenziate nel parere approvato dalla Commissione Finanze sulla prima versione dello schema di decreto trasmessa dal Governo, siano state risolte, specificando, al comma 3 del predetto articolo 2, che sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento dei provvedimenti di irrogazione di san-

zioni amministrative tributarie, già notificati alla data di entrata in vigore del decreto, nonché degli inviti a comparire e dei processi verbali di constatazione di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la stessa data.

Per quanto riguarda invece il tema della *voluntary disclosure*, sottolinea come quest'ultima disciplina non riguardi il reato di riciclaggio, né tutti gli altri reati non fiscali.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali.

Atto n. 181.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 luglio scorso.

Marco CAUSI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*), che illustra brevemente.

In particolare evidenzia come le osservazioni contenute nella proposta chiedano di rivedere in parte l'approccio dello schema di decreto, che appare al momento esclusivamente orientato a finalità di *spending review*, sollecitando invece, alla lettera *b*), a rivedere lo schema organizzativo delle agenzie fiscali, in modo da riconoscere le posizioni organizzative di livello non dirigenziale relative a responsabilità specialistiche. Inoltre la lettera *e*) delle osservazioni segnala l'esigenza di consentire ai dirigenti delle agenzie fiscali di delegare le funzioni relative agli uffici di cui abbiano assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti, a funzionari della terza area provvisti di esperienza almeno quinquennale della stessa area.

La lettera *d*) richiede altresì che i concorsi previsti dall'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto, per la copertura di posti dirigenziali, prevedano, oltre alla valutazione per esami dei candidati, anche una valutazione dei relativi curricula, al fine di tenere conto della loro esperienza lavorativa.

Daniele PESCO (M5S) sottolinea la delicatezza delle questioni affrontate dallo schema di decreto, il quale dovrebbe incidere sull'efficacia dell'attività svolta dalle agenzie fiscali. A tale proposito sottolinea come finora sia stata premiata più la quantità che non la qualità degli accertamenti svolti dalle agenzie, attribuendo in tal modo maggiori riconoscimenti a quei funzionari che hanno in alcuni casi accresciuto l'ammontare degli stessi accertamenti, anche al di là di quanto sarebbe stato fondato.

Con riferimento all'osservazione di cui alla lettera *d*) della proposta di parere formulata dal relatore, che chiede di valutare, ai fini dei concorsi dirigenziali, anche i curricula dei candidati, sottolinea come tale sistema rischi di favorire proprio quelle persone che hanno rivestito finora posizioni dirigenziali, recentemente dichiarato illegittime dalla Corte costituzionale.

Giovanni PAGLIA (SEL) sottolinea l'esigenza di evitare di introdurre previsioni sull'attribuzione degli incarichi dirigenziali presso le agenzie fiscali che potrebbero esporsi a ulteriori censure di illegittimità, rinnovando in tal modo il problema aperto dalla recente sentenza della Corte costituzionale da cui è discesa la decadenza di numerose posizioni dirigenziali attribuite all'interno delle medesime agenzie.

Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di domani.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale.

Atto n. 182.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 luglio scorso.

Marco DI MAIO (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole con alcune osservazioni (*vedi allegato 4*).

Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di domani.

Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione.

Atto n. 185.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 luglio scorso.

Paolo PETRINI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole con alcune osservazioni (*vedi allegato 5*).

Daniele PESCO (M5S) sottolinea la necessità di eliminare il più possibile tutte quelle previsioni che possono frapponere impropriamente ostacoli rispetto alla possibilità, per i contribuenti, di presentare ricorsi nei confronti di Equitalia.

Sottolinea inoltre la necessità di eliminare la previsione di cui all'articolo 13, comma 5, il quale ripristina la norma secondo la quale gli interessi di mora si

producono anche con riferimento alle sanzioni pecuniarie tributarie e agli interessi, reintroducendo in tal modo il meccanismo di anatocismo.

Michele PELILLO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea l'esigenza di assicurare il massimo spazio ai lavori della Commissione per l'esame degli schemi di decreto di attuazione della delega fiscale. In particolare, rileva come, nella giornata di domani, sia previsto un tempo eccessivamente breve per il seguito dell'esame degli schemi di decreto n. 183 e 184, in congiunta con la Commissione Giustizia. A tale riguardo suggerisce l'opportunità di ricavare maggiori spazi nella seduta di domani, rinviando ad altra seduta lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno. Sottolinea, infatti, come non sia possibile trattare temi tanto ampi e delicati quali quelli affrontati dai predetti schemi di decreto nello spazio di pochi minuti.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), con riferimento alla proposta avanzata dal deputato Pelillo, sottolinea come l'accavalarsi di numerosi schemi di decreto attuativi della delega fiscale in un ambito temporale eccessivamente breve sia dovuto esclusivamente alla responsabilità del Governo. In tale contesto non ritiene opportuno rinviare lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno della seduta di domani, ricordando che per due settimane l'Esecutivo ha chiesto di rinviarne lo svolgimento, nonostante che alcuni di tali atti di sindacato ispettivo, tra cui uno a sua prima firma, investano questioni molto urgenti.

Daniele PESCO (M5S) sottolinea l'esigenza che i relatori trasmettano al più presto ai componenti delle Commissioni II e VI le loro proposte di parere sugli atti di Governo n. 183 e n. 184

Giovanni PAGLIA (SEL) ritiene che l'organizzazione dei lavori della Commissione debba attribuire più spazio, in questi ultimi giorni prima dell'aggiornamento dei

lavori parlamentari per il periodo estivo, ai provvedimenti più urgenti all'esame della Commissione, costituiti dagli schemi di decreto legislativo di attuazione della delega fiscale. A tal fine sottolinea l'esigenza di riconsiderare, assieme con la Commissione Attività produttive, le modalità di esame del disegno di legge C. 3012, rispetto al quale appare del tutto ingiustificata ogni accelerazione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, prende atto dei rilievi emersi nel corso del dibattito, rilevando la necessità di contemperare le esigenze di approfondimento dei singoli provvedimenti con i tempi a disposizione della Commissione. Auspica quindi che nel corso della seduta di domani sia possibile procedere alla votazione delle proposte di parere, presentate oggi dai relatori, sugli atti n. 181, n. 182 e n. 185.

Per quanto riguarda invece l'organizzazione dei lavori sul disegno di legge C. 3012, evidenzia come essa dovrà essere definita in congiunta con la Commissione Attività produttive.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella seduta di domani.

La seduta termina alle 14.55.

RISOLUZIONI

Mercoledì 29 luglio 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 14.55.

7-00746 Pagano: Estensione della platea dei soggetti sui si applicano gli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Alessandro PAGANO (AP) illustra il proprio atto di indirizzo, il quale richiama il contenuto della sua risoluzione in Commissione n. 7-00452, con la quale ha già posto il tema di introdurre uno strumento legislativo innovativo, attraverso lo strumento degli sgravi fiscali, per incentivare il ritorno di forza lavoro altamente qualificata, basata sulle aspettative di lavoro e carriera di giovani cittadini italiani nati dopo il 1° gennaio 1969, i quali, avendo trascorso continuativamente un periodo di lavoro o di studio all'estero, decidano di fare rientro in Italia.

A tale riguardo rileva innanzitutto come rimangano tuttora valide le considerazioni e le statistiche riportate nella predetta risoluzione, relative alla perdita di competenze causate dall'esodo di laureati, nota come « fuga dei cervelli », e alla perdita economica che ne consegue; tali elementi di fatto costituiscono la motivazione essenziale a fondamento delle norme della n. 238 del 2010 recante « incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia » e dei relativi decreti attuativi emanati il 7 giugno 2011.

In tale contesto è infatti necessario prorogare, migliorare e rendere permanenti le disposizioni della legge n. 238 del 2010 e i relativi decreti attuativi, sopra citati, ed estendere l'effetto di tale normativa sulla base del merito e del valore dei risultati conseguiti all'estero a quei cittadini italiani che si siano distinti in ambito scientifico, tecnico-gestionale e progettuale; ritiene inoltre necessario promuovere il rientro di capitali per la ricerca, lo sviluppo o l'imprenditoria assegnati o assegnabili a cittadini italiani residenti all'estero che si siano particolarmente distinti in ambito professionale e/o scientifico.

In tale contesto la risoluzione impegna il Governo ad assumere iniziative per estendere il beneficio dell'incentivazione fiscale sopra descritta anche oltre i termini di età previamente individuati (nati dopo il 1° gennaio 1969) a quei cittadini che abbiano maturato particolari distinzioni nel settore tecnico-scientifico-gestionale.

In particolare, ritiene che tale beneficio fiscale vada esteso alle seguenti categorie di soggetti:

a) cittadini italiani che abbiano ottenuto naturalizzazione presso un'altra nazione sulla base del valore scientifico raggiunto (ad esempio ottenimento della Carta verde USA nella categoria di « visa waiver based on research of national interest » e simile categoria in altri paesi stranieri), pur mantenendo la cittadinanza italiana;

b) cittadini italiani che siano autori o coautori di un numero non inferiore a cinque pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali di tipo « peer reviewed » (ovvero che includano un processo di selezione e accettazione del lavoro scientifico proposto per la pubblicazione da parte di comitato scientifico) con un impact factor (IF) complessivo medio non inferiore a 3.5 (con IF calcolato per l'anno di pubblicazione); tali pubblicazioni possono essere state prodotte sia prima sia dopo avere lasciato l'Italia per proseguire la carriera all'estero, purché i cittadini abbiano continuato a praticare all'estero l'attività per cui hanno ricevuto il training originale per almeno due anni continuativi;

c) cittadini italiani con residenza estera i quali siano stati vincitori di bandi di finanziamento per la ricerca scientifica all'estero o siano stati parte integrante di un team di ricerca estero a cui sia conferito un finanziamento di ricerca che abbia impegnato lo stesso in attività di ricerca « full time » per un periodo non inferiore ai due anni;

d) cittadini italiani che siano destinatari di finanziamenti per progetti di ricerca e sviluppo trasferibili nella nazione di origine, in presenza di un ente accademico ospitante in Italia che ne garantisca la continuità di attività sulla base di infrastrutture per la ricerca comparabili a quelle che hanno determinato il conferimento del finanziamento originale;

e) cittadini italiani che abbiano lavorato all'estero per almeno due anni con-

secutivi nel settore privato a livello gestionale (senior scientist, group leader, project manager, scientific director) in un campo affine a quello di formazione accademica e che possano fornire due referenze da parte di esperti nel settore (ovvero di professionisti italiani o stranieri che posseggano uno dei requisiti delle classi qui riportati), i quali attestino per iscritto la conoscenza e ne testimonino l'eccellenza personale del referenziato da almeno due a professionale;

f) cittadini italiani residenti all'estero che siano detentori di brevetti nazionali o internazionali;

g) cittadini italiani residenti all'estero che siano stati insigniti di onori al merito per ragioni scientifiche o professionali da parte di organizzazioni internazionali, albi professionali stranieri o agenzie di assegnazione fondi per la ricerca, dotati di comitati scientifici per la selezione dei vincitori riconosciuti nel settore professionale di specializzazione;

h) cittadini italiani residenti all'estero che abbiano ricevuto una nomina per il premio Nobel da parte del comitato or-

ganizzatore, indipendentemente dal suo conseguimento, o che abbiano conseguito premi o riconoscimenti di analogo rilievo e prestigio, e che esprimano interesse nel ritorno in patria, purché siano integrati in programmi formativi in istituzioni accademiche interessate a conferire titoli di professore emerito o di lecturer nell'area di distinzione accademica.

Rileva altresì come l'atto di indirizzo, proponendo l'estensione di benefici fiscali a soggetti i quali attualmente non svolgono la loro attività in Italia, determini esclusivamente ricadute positive in termini di gettito.

Nell'auspicare, quindi, la più ampia condivisione da parte di tutti i gruppi sulla sua risoluzione, evidenzia come essa sia volta a colmare le gravi lacune dell'ordinamento attraverso uno strumento legislativo innovativo e fortemente incentivante per il ritorno di forza lavoro altamente qualificata nel Paese.

Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematiche delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici. (Atto n. 162-bis).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (Atto n. 162-bis), trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio di ministri;

ribadita la notevole rilevanza dello schema di decreto, il quale consentirà di rafforzare, attraverso il riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, l'efficacia dei controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria, di ridurre gli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, nonché di rendere più snello, rapido e immediato il rapporto tra fisco e gli stessi contribuenti;

rilevato positivamente come il Governo abbia recepito larga parte delle osservazioni contenute nel parere espresso il 18 giugno 2015 dalla Commissione Finanze della Camera sulla versione originaria dello schema di decreto;

evidenziata l'opportunità di favorire l'approvazione nei tempi più rapidi possibili del provvedimento, attuando uno degli aspetti della delega per la riforma del sistema fiscale prevista dalla legge n. 23 del 2014 che non solo costituisce un elemento di modernizzazione dell'ordinamento tributario, ma che può anche rappresentare un significativo fattore di innovazione del Paese, nonché un volano per lo sviluppo della dotazione tecnologica dell'intero tessuto produttivo e imprenditoriale italiano,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente. (Atto n. 163-bis).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto n. 163-bis), trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio di ministri;

ribadita la grande rilevanza dello schema di decreto, il quale consentirà di migliorare notevolmente il livello di chiarezza e di stabilità dell'ordinamento tributario, nonché di semplificare il quadro normativo in materia e di migliorare i rapporti tra fisco e contribuenti;

rilevato positivamente come il Governo abbia recepito tutte le condizioni e larga parte delle osservazioni contenute nel parere espresso l'11 giugno 2015 dalla Commissione Finanze della Camera sulla versione originaria dello schema di decreto;

evidenziata l'opportunità di favorire l'approvazione nei tempi più rapidi possibili del provvedimento, attuando una delle parti più rilevanti della delega per la riforma del sistema fiscale prevista dalla legge n. 23 del 2014 e completando un importante intervento su un aspetto particolarmente delicato dell'ordinamento tributario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento al comma 4 dell'articolo 2 dello schema, valuti il Governo l'opportunità di apportare una correzione di carattere formale al testo, sostituendo il riferimento al comma 2 dell'articolo 5-*quinquies* del decreto-legge n. 167 del 1990, con il riferimento al comma 1 del medesimo articolo 5-*quinquies*.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali. (Atto n. 181).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali (Atto n. 181);

rilevato come l'evoluzione del complesso delle Agenzie fiscali è tuttora in corso, rendendo ancora non valutabile nei suoi esiti il processo di accorpamento disposto con il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;

valutata con favore la conferma del modello di amministrazione per Agenzie che caratterizza il settore tributario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) è opportuno collegare le modalità con cui devono essere effettuati il monitoraggio e le valutazioni richieste al Dipartimento delle Finanze dall'articolo 1, comma 7, dello schema di decreto legislativo per quanto riguarda il maggior gettito derivante dall'attività svolta dalle agenzie fiscali per favorire la tax compliance, così come quello derivante dalle attività di controllo, con quelle previste dallo schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'erosione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di

erosione fiscale (Atto n. 182), attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari competenti;

b) al fine di garantire la funzionalità dell'assetto operativo delle agenzie fiscali, l'articolo 1, comma 8, dello schema di decreto dovrebbe essere integrato al fine di prevedere che, a fronte della riduzione del loro organico dirigenziale, le stesse agenzie fiscali siano autorizzate a istituire posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in aggiunta a quelle già previste dal decreto – legge n. 95 del 2012, finanziate con la corrispondente riduzione del fondo per il trattamento accessorio del personale dirigenziale – ferma restando una determinata quota da destinare in ogni caso a risparmio – in numero non superiore a quello delle posizioni dirigenziali soppresse, da attribuirsi mediante specifiche procedure selettive conformi a criteri oggettivi e trasparenti di valorizzazione delle capacità e del merito e riservate a personale laureato inquadrato da almeno cinque anni nella III area; gli incarichi dovrebbero avere durata definita ed essere soggetti a valutazione annuale;

c) con riferimento al comma 9 dell'articolo 1 dello schema, recante una riduzione almeno del 10 per cento delle posizioni dirigenziali di livello generale, sarebbe utile specificare che il parametro indicato si riferisce al complesso delle Agenzie e non a ciascuna di esse;

d) con riferimento all'articolo 2, comma 1, dello schema, la richiesta valorizzazione della peculiare professionalità

alla cui verifica sono finalizzati i concorsi ivi previsti potrebbe essere meglio raggiunta:

innalzando al 50 per cento la percentuale massima dei posti messi a concorso riservati al personale dipendente dalle agenzie fiscali;

affiancando alla valutazione per esami una valutazione dei curricula dei candidati, che permetta di tenere conto della loro esperienza lavorativa/operativa;

e) valuti il Governo la possibilità di integrare l'articolo 2 dello schema con una previsione atta a consentire ai dirigenti delle Agenzie fiscali di delegare, per esigenze di funzionalità operativa, funzionari della terza area provvisti di esperienza almeno quinquennale nell'area stessa, e previa procedura selettiva con adeguate caratteristiche di oggettività e trasparenza, in numero non superiore a quello dei posti oggetto delle procedure concorsuali di cui al medesimo articolo e di quelle già bandite e non successivamente annullate, le

funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti, escluse le attribuzioni riservate per legge alla dirigenza, in ragione della specificità della preparazione, dell'esperienza professionale e delle capacità richieste in relazione alle diverse tipologie di compiti, della complessità gestionale e della rilevanza funzionale e organizzativa degli uffici interessati, per una durata non eccedente l'espletamento dei concorsi summenzionati e comunque non oltre il 31 dicembre 2016; ai funzionari delegati potrebbero essere temporaneamente attribuite nuove posizioni organizzative ai sensi dell'articolo 23-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012; le risorse derivanti dal risparmio di spesa ottenuto fino all'espletamento dei concorsi per la copertura dei posti dirigenziali vacanti dovrebbero essere destinate al finanziamento delle posizioni organizzative temporaneamente istituite e, in misura pari almeno al 15 per cento, a economia di bilancio.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (Atto n. 182).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (Atto n. 182);

rilevato come il provvedimento realizza le finalità, pienamente condivisibili, di introdurre strumenti di monitoraggio delle spese fiscali (tax expenditures), di coordinare i medesimi strumenti con le procedure di bilancio, di compiere finalmente un decisivo passo avanti per quanto riguarda la realizzazione di un vero e proprio sistema ufficiale di quantificazione e monitoraggio dell'evasione fiscale e contributiva, nonché di migliorare il meccanismo di pubblicizzazione dei risultati connessi alle strategie e alle azioni di contrasto del fenomeno evasivo e di rendere conseguentemente più efficienti e mirate tali azioni;

evidenziato come le modifiche recate dall'intervento normativo assicureranno al Parlamento elementi di informazione analitici fondamentali per assumere in modo consapevole le decisioni legislative in ordine alla struttura del sistema tributario e agli interventi di riforma da realizzare in tale ambito, rendendo inoltre più fondato e trasparente il dibattito pubblico su queste fondamentali tematiche;

evidenziato come la revisione delle spese fiscali costituisca uno strumento

cruciale per la revisione dell'intera strategia di politica tributaria, nonché un elemento fondamentale per modernizzare la leva di politica economica costituita dall'ordinamento tributario e per renderla più adeguata all'attuale realtà economica e sociale e alle nuove esigenze del Paese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, il quale, inserendo un nuovo comma 5-bis nell'articolo 10-bis della legge n. 196 del 2009 (cosiddetta legge di contabilità), prevede che la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanze sia corredata da un rapporto programmatico volto a ridurre o riformare le spese fiscali ingiustificate, superate dalla nuova situazione sociale ed economica, ovvero le spese fiscali che risultino avere le medesime finalità di programmi di spesa esistenti, valuti il Governo l'opportunità di integrare la formulazione del predetto nuovo comma 5-bis, specificando che, nel quadro del programma annuale di riordino delle spese fiscali da attuare con la manovra di finanza pubblica, resta ferma, oltre alla priorità della tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio arti-

stico e culturale, della ricerca e dell'istruzione, nonché dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica, anche la priorità della tutela del patrimonio editoriale, musicale, cinematografico: tale specificazione appare infatti necessaria per evitare dubbi interpretativi, che potrebbero indurre ad annoverare all'interno della definizione di « patrimonio artistico e culturale » soltanto i beni culturali in senso stretto e il fondo unico sullo spettacolo (FUS), specificando invece che in tale categoria rientrano anche gli interventi a favore dei settori dell'industria culturale/creativa (editoria, musica, cinema, audiovisivi, spettacolo dal vivo) che sono chiaramente un tratto distintivo del nostro Paese e che pertanto devono essere considerati prioritari per lo Stato;

b) con riferimento all'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, al comma 2 del nuovo articolo 10-*bis*.1, che una percentuale fissa di maggiori entrate provenienti dal contrasto dell'evasione fiscale sia destinata, inderogabilmente, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, in quanto dare evidenza, nella legge di stabilità, alle misure di riduzione

della pressione fiscale attuate grazie a questo principio, potrebbe fungere da stimolo per una maggiore « compliance » tributaria;

c) con riferimento al comma 2 dell'articolo 1 e al comma 2 dell'articolo 2 dello schema di decreto, i quali, rispettivamente, modificano il comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 196 del 2009, relativo ai contenuti della stessa legge di stabilità, inserendovi le disposizioni finalizzate all'eliminazione, riduzione o modifica delle spese fiscali, e aggiungono una nuova lettera *m-bis*) all'articolo 11, comma 3, della predetta legge n. 196, anche in questo caso per integrare il « contenuto proprio » della legge, inserendovi anche le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva e quelle dirette a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi, valuti il Governo se tali previsioni risultino congruenti con i principi e criteri di delega di cui alla legge n. 23 del 2014, i quali, pur facendo riferimento espresso alla predetta legge di contabilità, non prevedono espressamente di intervenire sulla disciplina del contenuto proprio della legge di stabilità.

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. (Atto n. 185).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (Atto n. 185);

sottolineata la rilevanza del provvedimento, il quale intende realizzare una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell'attuazione e dell'accertamento dei tributi;

evidenziato quindi come lo schema di decreto si inserisca in un quadro più complessivo di misure volte a innovare l'ordinamento tributario, in coerenza con la finalità della lotta all'evasione fiscale e contributiva e con quella di garantire sempre più la certezza, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione;

rilevato in particolare come l'intervento normativo consenta di ampliare l'ambito applicativo dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari, che ha rappresentato uno degli strumenti più efficaci per contemperare l'esigenza di tutela degli interessi erariali con quella di non aggravare in modo definitivo la posizione di molti contribuenti, persone fisiche e imprenditori, posti in condizione di drammatica difficoltà dalla crisi economica;

sottolineato inoltre come il provvedimento ampli la possibilità di accedere al beneficio della dilazione delle somme iscritte a ruolo, chiarendo che per ottenere la dilazione è sufficiente che il contribuente dichiari di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, rendendo

in tal caso vincolata la concessione della dilazione da parte l'agente della riscossione e specificando inoltre che la presentazione della richiesta di dilazione preclude l'avvio di nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa;

segnalato altresì come il provvedimento operi un'opportuna revisione della disciplina sanzionatoria in materia di rateizzazione dei debiti tributari, a tal fine prevedendo che ritardi di breve durata ovvero errori di limitata entità nel versamento delle rate non comportino l'automatica decadenza dal beneficio della rateizzazione, differenziando gli inadempimenti relativi al pagamento rateale, nonché introducendo l'ipotesi di « lieve inadempimento » che consente al contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso;

rilevato come lo schema di decreto operi una significativa semplificazione di taluni aspetti della disciplina della riscossione tributaria;

evidenziato in particolare come lo schema modifichi la disciplina dell'annullamento o della revoca in autotutela degli atti dell'amministrazione finanziaria, consentendo al contribuente cui sia stato comunicato un provvedimento di autotutela parziale di avvalersi dei benefici previsti dalle singole leggi di imposta;

sottolineato come le previsioni dell'articolo 6 dello schema vengano incontro alla situazione di difficoltà in cui versa il contribuente truffato in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento da

parte dell'intermediario, in particolare eliminando la norma che subordina la sospensione del pagamento del tributo, oltre che alla dimostrazione di aver fornito opportuna provvista al professionista, al pagamento dell'imposta ancora dovuta;

condivisa l'esigenza, perseguita dallo schema di decreto, di razionalizzare e uniformare la disciplina delle sospensioni della riscossione dei tributi disposte in occasione di eventi eccezionali, nonché dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, nell'ottica di operare una complessiva sistematizzazione della disciplina sull'accertamento relativa alla generalità dei tributi;

segnalato come l'intervento normativo riformi radicalmente i criteri di remunerazione del sistema nazionale della riscossione, sancendo il principio generale secondo cui è riconosciuto agli agenti della riscossione il ristoro degli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati al costo di funzionamento del servizio, nella prospettiva di favorire la massima efficienza dell'attività di riscossione;

valutato altresì positivamente l'obiettivo dello schema di decreto di operare una complessiva revisione della misura dei tassi degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, con l'obiettivo di ridurre nel limite del possibile gli oneri a carico del debitore, al fine di evitare penalizzazioni troppo gravose a carico del contribuente che rischiano di pregiudicare lo stesso obiettivo della riscossione;

rilevato, in linea generale, come l'intervento normativo costituisca un ulteriore tassello della strategia volta a instaurare un rapporto più sereno e collaborativo tra fisco e contribuenti, che punta a incentivare il più possibile l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, il quale

novella in più parti la vigente disciplina dell'istituto della sospensione legale della riscossione, valuti il Governo l'opportunità di rivedere il termine entro il quale il debitore può presentare la domanda di sospensione della riscossione, a pena di decadenza;

b) con riferimento all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, il quale intende rendere omogenea la disciplina della rateazione delle somme dovute a seguito delle comunicazioni degli esiti e di alcuni istituti definatori dell'accertamento, valuti il Governo l'opportunità di uniformare i termini di rateazione delle somme dovute a seguito di accertamenti bonari con i termini di rateazione previsti per gli istituti deflattivi dell'acquiescenza e delle accertamento con adesione;

c) con riferimento all'articolo 3, comma 3, lettera b), dello schema di decreto, la quale, nell'ambito della disciplina del cosiddetto « inadempimento lieve », in base alla quale esso non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione delle somme dovute se è dovuto a tardivo versamento della prima rata, non superiore a cinque giorni, valuti il Governo l'opportunità di ampliare da cinque a dieci termini il predetto termine;

d) con riferimento all'articolo 10 dello schema, recante modifiche alla vigente disciplina della dilazione delle somme iscritte a ruolo, il quale, al comma 3, lettera a), prevede, tra l'altro, che, in caso di decadenza dai piani di ammortamento concessi a decorrere dall'entrata in vigore della disposizione, i contribuenti possano ottenere comunque un nuovo piano di rateazione, a condizione che, al momento della presentazione della relativa istanza, le rate del precedente piano, già scadute alla data di tale presentazione, vengano integralmente saldate, valuti il Governo l'opportunità di estendere la possibilità, per il contribuente, di chiedere un ulteriore piano di rateazione, nel caso di decadenza del primo piano di rateazione

concesso, anche con riferimento ai piani di rateazione delle somme dovute a seguito di acquiescenza o di accertamento con adesione, concessi a partire dai 24 mesi precedenti l'entrata in vigore del decreto legislativo, alle medesime condizioni previste dal predetto comma 3, lettera a);

e) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 5 dell'articolo 13 dello schema di decreto, il quale ripristina la previsione secondo cui gli interessi di mora si producono anche con riferimento alle sanzioni pecuniarie tributarie e agli interessi, ora esclusi dalla normativa vigente;

f) valuti il Governo l'opportunità di prevedere la possibilità, per il contribuente, di chiedere la rateizzazione delle somme dovute a titolo di secondo acconto ai fini IRPEF e IRES, nonché di prevedere in tale ambito anche la possibilità di chiedere una rateizzazione parziale, al fine di potenziare gli strumenti di flessibilità in tale ambito;

g) con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera a), dello schema di decreto, il quale prevede che l'accertamento diventa esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, in luogo di sessanta giorni dalla notifica, valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'esecutività della cartella di pagamento dopo centoventi giorni dalla notifica della cartella stessa;

h) valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'esecutività dell'avviso di inti-

mazione dopo trenta giorni dalla notifica, nonché di prolungare la sua validità ad un anno;

i) con riferimento all'ipotesi di sospensione cautelare della cartella o della intimazione di pagamento disposta dal giudice tributario, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, al termine di tale sospensione, il pagamento delle rate dovute si riavvii senza considerare scaduti i pagamenti non effettuati per effetto della sospensione stessa, riprendendo i pagamenti dalla prima rata non pagata, con conseguente modifica del piano di rateazione, mantenendo inalterati la numerazione e il numero totale delle rate previste, fatti peraltro salvi gli interessi maturati durante il periodo di sospensione cautelare;

l) valuti il Governo l'opportunità di introdurre la possibilità di effettuare il pagamento della cartella di pagamento anche attraverso il modello F24, al fine di semplificare l'adempimento per i contribuenti;

m) valuti il Governo l'opportunità di introdurre la possibilità che il pagamento delle rate, nel caso di rateazione del debito, sia effettuato anche mediante domiciliazione su conto corrente indicato dal debitore, anche in questo caso per semplificare l'adempimento per i contribuenti e assicurare maggiore certezza e puntualità all'Erario in ordine al pagamento delle rate.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	126
Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva. C. 1680 Fossati e C. 1425 Di Lello (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	126
Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	127
Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. C. 2497 Russo (<i>Esame e rinvio</i>)	127

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2015. Atto n. 186 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>) ...	129
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	132
Elenchi delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per gli anni 2014 e 2015. Atti nn. 191 e 192 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione sull'Atto n. 191; Parere favorevole con osservazioni sull'Atto n. 192</i>)	130
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	135
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	136

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 luglio 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi, il sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Ivan Scalfarotto, e la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Francesca Barracciu.

La seduta comincia alle 14.05.

Sull'ordine dei lavori.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la

Commissione procederà preliminarmente all'esame dei provvedimenti previsti per la giornata odierna in sede referente, per poi passare a esaminare gli atti del Governo nn. 186, 191 e 192.

La Commissione concorda.

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva.

C. 1680 Fossati e C. 1425 Di Lello.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 luglio 2015.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO comunica di aver interessato il Ministero dell'economia e delle finanze affinché fornisca i necessari elementi informativi con riguardo sia alla quantificazione degli oneri sia alla copertura finanziaria del provvedimento. Prevedendo che sarà attribuita, quanto prima, la delega per il settore dello sport, chiede un aggiornamento dei lavori.

Simone VALENTE (M5S) ritiene necessario che il Governo attribuisca la delega specifica nel settore dello sport, prima che venga fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al presente progetto di legge.

Bruno MOLEA (SCpI), *relatore*, concorda.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.
C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 luglio 2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente e relatrice*, ricorda che anche in questo caso la Commissione è in attesa di ricevere le necessarie valutazioni da parte del Governo in ordine alla quantificazione e alla copertura finanziaria del provvedimento. Chiede quindi preliminarmente ai rappresentanti dei gruppi e al Governo se siano tendenzialmente favorevoli ad un trasferimento in sede legislativa dello stesso, una volta che si saranno acquisiti i necessari elementi informativi.

Giancarlo GIORDANO (SEL), Simone VALENTE (M5S), Ferdinando ADORNATO (AP), Maria COSCIA (PD), Stefano BOR-

GHESE (LNA) e Maria Valentina VEZZALI (SCpI), si dichiarano favorevoli, in linea di principio, ad un trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame, una volta che sarà acquisito il necessario avviso del Governo in ordine ai profili finanziari del testo.

La sottosegretaria Francesca BARRACCIU concorda con le modalità procedurali prospettate dalla Commissione per il prosieguo dell'esame del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente e relatrice*, dopo aver rinviato ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento in titolo, sospende la seduta in sede referente.

La seduta sospesa alle 14.20, è ripresa alle 15.

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale.

C. 2497 Russo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giulia NARDUOLO (PD), *relatrice*, ricorda che il progetto di legge in esame, C. 2497 Russo e altri, propone di modificare la legge n. 77 del 2006, recante misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella « lista del patrimonio mondiale », posti sotto la tutela dell'UNESCO, nel senso di includervi anche il patrimonio culturale immateriale del nostro Paese. Evidenzia che, attualmente, la legge concerne i soli siti italiani (materiali) di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai Paesi aderenti all'UNESCO (Organizzazione delle Nazioni

Unite per l'educazione, la scienza e la cultura), ratificata dall'Italia con la legge n. 184 del 1977. Aggiunge, quindi, che la legge n. 77 del 2006 prevede misure di sostegno per una gestione compatibile dei siti italiani UNESCO e per un corretto rapporto tra flussi turistici e servizi culturali offerti, disponendo che gli oneri relativi siano coperti per mezzo di stanziamenti indicati nella Tabella C annessa all'annuale legge di stabilità. Segnalo quindi che, nella legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014), per gli interventi in favore dei siti italiani inseriti nella citata « lista del patrimonio mondiale » dell'UNESCO è previsto uno stanziamento di 1.312.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Come accennato, si intende far beneficiare di queste misure non solo i siti italiani appartenenti al patrimonio « materiale » dell'umanità, ma anche quelli appartenenti al patrimonio culturale immateriale, ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi dalla Conferenza generale dell'UNESCO il 17 ottobre 2003, ratificata dalla legge 27 settembre 2007, n. 167.

Ricorda, poi, che quest'ultima Convenzione è composta di 40 articoli. In particolare l'articolo 2 della Convenzione definisce « patrimonio culturale immateriale » le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il *know how*, — come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali — che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Nel testo si legge altresì che « Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d'identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana ». I settori nei quali — sempre secondo l'articolo 2, paragrafo 2 della Convenzione — si manifesta il patrimonio culturale immateriale sono i seguenti: *a*) tradizioni ed espressioni orali,

ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale; *b*) le arti dello spettacolo; *c*) le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi; *d*) le cognizioni e le prassi relative alla natura e all'universo; *e*) l'artigianato tradizionale.

Segnala, inoltre, che, tra i restanti articoli della Convenzione, alla cui lettura rimanda, l'articolo 25 istituisce un apposito « Fondo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale », alimentato, innanzitutto, dai contributi degli Stati contraenti. Specifica che la relazione tecnica annessa al disegno di legge di ratifica (A.S. 1558 della XV legislatura), afferma che dei 148.600 euro annui destinati, dall'articolo 3, all'attuazione della Convenzione, 130.164 euro sono destinati a coprire il contributo italiano da versare al Fondo.

In linea generale, osserva, quindi, che la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale — come risulta anche dalla relazione illustrativa al presente provvedimento, ha portato, a partire dal 2008, all'istituzione della *List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*, consultabile in un'apposita sezione del sito Internet dell'UNESCO, ove sono inseriti anche elementi propri della tradizione culturale italiana, come l'opera dei Pupi siciliani, la dieta mediterranea e il canto a tenore dei pastori sardi.

Tutto ciò premesso, illustra l'articolo unico della proposta di legge in esame, ricordando che questo articolo apporta due novelle che modificano la citata legge 20 febbraio 2006, n. 77, rispettivamente all'articolo 1, comma 1 e all'articolo 4, comma 1, lettera *d*). La prima novella (capoverso lettera *a*) prevede che i siti italiani inseriti nella « lista del patrimonio mondiale » UNESCO — che sono quindi destinatari delle misure disposte dalla legge, che si riferiscono, in particolare, all'attribuzione della priorità di intervento nei progetti di tutela e di restauro, ai sensi dell'articolo 2; ai piani di gestione per assicurare la conservazione dei siti, ai sensi dell'articolo 3; alle misure di sostegno, in base all'articolo 4 — non sono solo quelli individuati sulla base delle tipologie

indicate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale e ambientale firmata a Parigi nel 1972 (come attualmente dispone la norma), ma anche quelli individuati in base alla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi nel 2003 e resa esecutiva dalla legge n. 167 del 2007. La seconda novella (capoverso lettera *b*), conseguentemente, riscrive la quarta finalità (indicata dalla lettera *d*) degli interventi di sostegno previsti all'articolo 4, comma 1, della legge n. 77 del 2006. Si prevede quindi che questi possano essere volti (tra l'altro): « alla valorizzazione dei siti italiani UNESCO, alla diffusione della loro conoscenza, alla riqualificazione dei siti materiali e all'attuazione di quelli immateriali; nell'ambito delle istituzioni scolastiche la valorizzazione si attua anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole ». Viene quindi introdotto il riferimento, prima non presente, all'attuazione (dei siti) immateriali. A questo proposito, osserva che quest'ultima formulazione appare di dubbia correttezza, risultando forse più appropriato fare riferimento alla promozione del patrimonio culturale immateriale.

Attende, quindi, i contributi che i colleghi vorranno apportare nella discussione sul presente provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 luglio 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi, e la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Francesca Barracciu.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2015.

Atto n. 186.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti in oggetto, rinviato nella seduta del 28 luglio 2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ilaria CAPUA (SCpI), *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole con 10 condizioni e 7 osservazioni.

Manuela GHIZZONI (PD) osserva che le spiegazioni fornite finora dal Governo non indicano chiaramente i criteri per l'effettuazione di tagli differenziati, essendo stata indicata più una prassi di compensazione che un vero criterio. Ricorda, quindi, che il taglio del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2015 è stato in media del 3,4 per cento.

Gianluca VACCA (M5S) non vede differenze sostanziali tra i contenuti del dibattito di oggi e di ieri. Ribadisce che il suo gruppo si asterrà sulla proposta di parere, non perché non ne condivida il contenuto, ma perché contrario alla politica generale del Governo in materia di ricerca.

Dopo ulteriori interventi di Manuela GHIZZONI (PD), Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, e Ilaria CAPUA (SCpI), *relatrice*, Giancarlo GIORDANO (SEL) si dichiara contrario alla politica dei tagli lineari, dettata dall'ideologia dell'*austerità*, che produce effetti nefasti anche sulla ricerca.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI ricorda che sono state fornite risposte sia alle questioni prospettate nella seduta del 15 luglio, sia a quelle prospettate nella seduta di ieri; chiarisce che i tagli effettuati sul Fondo ordinario per gli enti di ricerca sono dovuti alle disposizioni della legge di stabilità 2015, le quali hanno interessato anche altri dicasteri. Assicura che il Governo si impegnerà ad attuare quanto richiesto nelle condizioni espresse dalla Commissione, peraltro non dissimili da quelle predisposte dalla 7^a Commissione del Senato, in particolare per rendere il più possibile oggettivi i criteri di assegnazione delle risorse.

Ilaria CAPUA (SCpI), *relatrice*, alla luce del dibattito svolto, presenta una proposta di parere parzialmente modificata, con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*). Ringrazia quindi tutti i membri della Commissione cultura per la positiva esperienza vissuta al proprio interno, anche a livello di rapporti umani: pur non facendone più parte, ne porterà di sicuro un lungo ricordo.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Elenchi delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per gli anni 2014 e 2015.
Atti nn. 191 e 192.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione sull'Atto n. 191; Parere favorevole con osservazioni sull'Atto n. 192).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti in oggetto, rinviato nella seduta del 28 luglio 2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Irene MANZI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole sull'atto n. 191 e una proposta di parere favorevole sull'atto n. 192.

Manuela GHIZZONI (PD) chiede di trasformare in osservazioni parte delle premesse sia dell'atto n. 191 sia dell'atto n. 192, con particolare riferimento ai criteri di attribuzione dei finanziamenti.

Simone VALENTE (M5S), dopo aver ricordato che i criteri di selezione dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali dovrebbero essere previamente stabiliti, osserva che presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sussiste un comitato la cui attività potrebbe sovrapporsi nella sua attività a quanto svolto dalla competente Consulta dei comitati e delle edizioni nazionali. Chiede quindi al Governo di fornire chiarimenti in merito alle competenze di ciascuno dei due citati organi, affinché non vi siano sovrapposizioni di attività e spreco di risorse pubbliche.

Giancarlo GIORDANO (SEL) concorda con la collega Ghizzoni sulla necessità di far riferimento almeno con osservazioni alla necessità di indicare i criteri, i quali non devono essere arbitrari, che hanno condotto all'ammissione a finanziamento dei Comitati nazionali riconosciuti.

La sottosegretaria Francesca BARRACCIU condive la richiesta di fornire criteri più stringenti e trasparenti. Evidenzia che la norma che ha portato all'attuale procedura intendeva sottrarre a un possibile arbitrio politico del ministro *pro tempore* nell'attribuzione dei finanziamenti. Si è quindi deciso di attribuire ad un comitato « terzo » di altissimo spessore culturale la valutazione in merito alle iniziative da sostenere. Osserva poi che i due organismi cui ha fatto riferimento il deputato Valente hanno funzioni diverse che, finora, non hanno portato a sovrapposizioni di

attività. Ricorda quindi che il comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, presieduto dall'onorevole Franco Marini, si occupa delle celebrazioni istituite per legge, quali ad esempio, quelle concernenti il 150° anniversario dell'Unità d'Italia e il 100° anniversario della Grande Guerra. Riferisce poi che i componenti dei predetti organi operano a titolo gratuito, essendo solo previsto un rimborso spese nel caso di membri esterni alla pubblica amministrazione.

Irene MANZI (PD), *relatrice*, chiede una breve sospensione della seduta al fine di predisporre un parere che tenga conto

delle considerazioni svolte nel corso del dibattito.

La seduta sospesa alle 15, è ripresa alle 15.10.

Irene MANZI (PD), *relatrice*, alla luce del dibattito svolto formula una proposta di parere favorevole con osservazione sull'atto n.191 (*vedi allegato 2*) e una proposta di parere favorevole con osservazioni sull'atto n.192 (*vedi allegato 3*).

La Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2015 (Atto n. 186).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, lo Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2015 (atto n. 186);

considerati i contenuti dell'ampio dibattito svoltosi nelle sedute del 14, 15, 28 e 29 luglio 2015;

preso atto che nello schema si opera la ripartizione delle risorse presenti sul piano di gestione 1 del capitolo 7236 dello stato di previsione del MIUR, pari ad euro 1.701.267.125;

preso atto altresì che si assiste a un'ulteriore riduzione delle risorse disponibili, derivante dalle misure introdotte dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 343 e 344);

rilevato che i conseguenti tagli applicati ai singoli enti sulla quota ordinaria – ad eccezione del CNR – non seguono la logica lineare ma un andamento selettivo, con riduzioni comprese fra l'1,6 e il 7,9 per cento, senza che per queste diverse percentuali sia data una motivazione;

considerato che – per quel che concerne l'Agenzia spaziale italiana, destinataria di euro 526.601.585 – la risoluzione in discussione presso le Commissioni congiunte VII e X della Camera n. 7-00589 è volta a rafforzare il flusso di risorse a sostegno dell'ente;

assunto che con la stessa legge di stabilità sono state stanziare risorse, confluite sul cap. 7236, destinate all'INAF per la realizzazione di progetti afferenti al campo della radioastronomia e dell'astronomia a raggi infrarossi e al Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici e (articolo 1, commi 177, 723 e 724);

constatato che non è ancora disponibile il nuovo Programma nazionale della ricerca e che non sono stati trasmessi alla Commissione i Piani triennali di attività 2015-2017 predisposti dagli enti, benché – da quanto si evince dalla premessa dello schema – il riparto sia stato effettuato, come previsto, sulla base di tali Piani;

preso atto che anche per il 2015 lo schema individua i primi criteri da utilizzare per il riparto della quota premiale e che, in particolare, per il riparto del 70 per cento di tale quota i criteri sono identici a quelli fissati dal decreto ministeriale n. 851 del 2014, tuttavia poi modificati con lo schema di decreto atto n. 180;

rilevato che anche per il 2015 una quota dei fondi viene accantonata per essere destinata all'assunzione per chiamata diretta di ricercatori e tecnologi italiani o stranieri di altissima qualificazione scientifica, prevedendosi, tuttavia, che, nel caso in cui l'accantonamento non sia utilizzato nel 2015, la somma – anziché essere accantonata per le medesime finalità nell'anno successivo – deve essere (direttamente) destinata in proporzione agli enti;

constatato che si prevede che con i decreti di riparto del Fondo relativi agli anni dal 2016 al 2018 all'INFN saranno destinati 2 milioni di euro annui al fine di assicurare parte del finanziamento della Scuola sperimentale di dottorato internazionale *Gran Sasso Science Institute*, in assenza di una previsione normativa primaria e senza che sia intervenuto il decreto di riconoscimento previsto dall'articolo 31-*bis* del decreto-legge n. 5 del 2012 (legge n. 35 del 2012);

viste anche le spiegazioni pervenute a seguito della seduta del 28 luglio 2015, nelle quali il Governo ha in parte chiarito taluni aspetti, specificando che i criteri di riduzione delle assegnazioni di risorse sono in parte motivate sulla base della sussistenza o meno di vincoli internazionali su specifici progetti;

rilevato anche che in alcuni casi la riduzione del fondo ordinario per un ente è compensata dalla quota straordinaria:

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) il Governo si impegni a riportare il Fondo ordinario all'importo assegnato nel 2012, al fine di consentire che i bilanci di previsione 2015 possano contare sul 100 per cento dell'importo assegnato nello stesso 2012, e si adoperi per un intervento legislativo che, modificando quanto attualmente previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 213 del 2009, renda la quota premiale aggiuntiva rispetto alle risorse del medesimo Fondo;

2) il Programma nazionale della ricerca 2014-2020 sia reso disponibile prima della trasmissione dello schema di decreto per riparto del Fondo per l'anno 2016, entro il 30 settembre 2015;

3) siano trasmessi alle Camere i Piani triennali di attività predisposti dagli enti, comprensivi degli obiettivi raggiunti al 30 giugno 2015 entro il 30 settembre 2015;

4) si rendano esplicite nel decreto le motivazioni che hanno determinato differenti riduzioni delle assegnazioni ordinarie per i diversi enti;

5) ad ogni ente sia assegnato un finanziamento non inferiore al 96 per cento dell'assegnazione ordinaria del 2014;

6) qualora fossero assegnate effettivamente – secondo quanto auspicato nella risoluzione in discussione presso le Commissioni congiunte VII e X della Camera n. 7-00589 – risorse aggiuntive sostegno dell'ASI, sia previsto anche un sostegno proporzionale per le attività industriali INAF in astrofisica spaziale, pari ad una cifra non inferiore al 15 per cento del totale assegnato all'ASI;

7) i criteri per il riparto del 70 per cento della quota premiale 2015 siano uniformati a quelli previsti nello schema di decreto Atto n. 180, corredandoli delle specifiche necessarie ai fini della chiara comprensibilità del modello di calcolo;

8) con riferimento alle assunzioni per chiamata diretta di ricercatori e tecnologi italiani o stranieri di altissima qualificazione scientifica per il 2014 e il 2015 siano prontamente emanati i regolamenti ministeriali recanti le relative modalità e sia previsto che anche per il 2015 le somme eventualmente non utilizzate siano accantonate per la medesima destinazione nell'esercizio 2016 o ripartite in proporzione fra gli enti solo dopo 18 mesi dall'emanazione del regolamento;

9) per il 2016, si giustifichino in maniera chiara e documentabile le riduzioni delle assegnazioni superiori al 2 per cento;

10) la previsione di destinazione di una quota del Fondo ordinario, per il triennio 2016-2018, alla Scuola sperimentale di dottorato internazionale *Gran Sasso Science Institute* sia disposta con una norma primaria – come previsto dall'articolo 31-*bis* del decreto-legge n. 5 del 2012 (legge n. 35 del 2012) – previa adozione del decreto di riconoscimento e,

al contempo, ci si adoperi perché il CIPE deliberi il concorso al medesimo finanziamento;

e con le seguenti osservazioni:

valuti il Ministro di:

a) nel capoverso 24 della premessa, far riferimento al regolamento da emanare per le assunzioni per chiamata diretta (e non al decreto ministeriale n. 851 del 2014);

b) nel capoverso 25 della premessa, inserire il riferimento corretto all'« articolo 50, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89 »;

c) dare evidenza del piano di gestione le cui risorse vengono ripartite sia nella premessa, sia nella tabella 1;

d) nella tabella 3, correggere l'importo dell'assegnazione 2015 in corrispondenza della riga « Totale INAF »;

e) all'articolo 1, comma 2, alinea, far riferimento alla tabella 1, anziché al comma 1, dal momento che l'importo di euro 1.567.058.413, ivi richiamato, non è presente nel medesimo comma 1;

f) all'articolo 1, comma 3, lettera d), far riferimento all'« articolo 19, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 » e si inserisca lo stesso riferimento nella lettera c);

g) all'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire le parole « non solo basata sui prodotti attesi e indicatori di qualità della ricerca di Area e di struttura, ma anche rispetto alla valutazione complessiva dell'ente » con le parole « basata sui prodotti attesi, sugli indicatori di qualità della ricerca di area e di struttura, nonché sulla valutazione complessiva di ciascun ente ».

ALLEGATO 2

Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2014 (Atto n. 191).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato l'elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di Comitati nazionali deliberato dall'apposita Consulta per l'anno finanziario 2014;

valutata l'istruttoria compiuta dalla competente Consulta dei Comitati nazionali, come risulta dalla documentazione depositata in Commissione;

valutata positivamente la nuova disponibilità di risorse a sostegno dell'istituzione di nuovi Comitati nazionali, in concreto non più finanziati dall'anno 2010;

evidenziata l'opportunità di stabilizzare nuovamente, dopo il mancato finanziamento nelle annualità 2011-2013, il procedimento per il riconoscimento dei

Comitati e delle Edizioni nazionali, definendo, come riconosciuto dalla stessa competente Consulta dei Comitati Nazionali nella seduta del 18 giugno 2015, una regolamentazione più stringente e parametri più precisi di valutazione, da attuarsi attraverso una rielaborazione della circolare n. 84 del 10 aprile 2006;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

risulta auspicabile che venga definita una regolamentazione più stringente e parametri più precisi di valutazione in materia, da attuarsi attraverso una rielaborazione della circolare n. 84 del 10 aprile 2006.

ALLEGATO 3

Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2015 (Atto n. 192).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato l'elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di Comitati nazionali deliberato dall'apposita Consulta per l'anno finanziario 2015;

valutata l'istruttoria compiuta dalla competente Consulta dei Comitati e delle edizioni nazionali, come risulta dalla documentazione depositata in Commissione, dalla quale tuttavia emerge che – a differenza di quanto avvenuto per l'anno finanziario 2014 – non sono stati adottati specifici criteri di valutazione se non a sostegno dell'esclusione di talune domande;

evidenziata pertanto l'opportunità che, anche per l'anno 2015, come accaduto per l'annualità 2014, venga fornita una più dettagliata motivazione circa le ragioni che hanno condotto all'ammissione a finanziamento dei Comitati nazionali riconosciuti;

valutata positivamente la nuova disponibilità di risorse a sostegno dell'istituzione di nuovi Comitati ed edizioni nazionali, in concreto non più finanziati dall'anno 2010;

evidenziata l'opportunità di stabilizzare nuovamente, dopo il mancato finanziamento nelle annualità 2011- 2013, il procedimento per il riconoscimento dei Comitati e delle Edizioni nazionali, definendo, come riconosciuto dalla stessa competente Consulta dei Comitati Nazionali nella seduta del 18 giugno 2015, una regolamentazione più stringente e parametri più precisi di valutazione, da attuarsi attraverso una rielaborazione della circolare n. 84 del 10 aprile 2006;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) risulta auspicabile che, anche per l'anno 2015, come accaduto per l'annualità 2014, venga fornita una più dettagliata motivazione circa le ragioni che hanno condotto all'ammissione a finanziamento dei Comitati nazionali riconosciuti;

b) si auspica, altresì, che venga definita una regolamentazione più stringente e parametri più precisi di valutazione in materia, da attuarsi attraverso una rielaborazione della circolare n. 84 del 10 aprile 2006.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sull'ordine dei lavori	137
Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio. COM(2014)910 e allegati.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015. Doc. LXXXVII-bis, n. 3.	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015). 10948/1/14 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	137
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	142
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile. Testo unificato C. 2607 Braga, C. 2972 Segoni e C. 3099 Zaratti (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	138
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	145
Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. C. 3194 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	140
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	141
ERRATA CORRIGE	141

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 29 luglio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.10.

Sull'ordine dei lavori.

Ermete REALACCI, *presidente*, propone, in considerazione dell'esigenza di trasmettere quanto prima il parere alla XIV Commissione, di esaminare dapprima gli atti dell'Unione europea per passare successivamente all'esame in sede referente.

La Commissione concorda.

Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio. COM(2014)910 e allegati.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015. Doc. LXXXVII-bis, n. 3.

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015). 10948/1/14.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 28 luglio scorso.

Miriam COMINELLI (PD), *relatrice*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni riferita ai provvedimenti in esame (*vedi allegato 1*).

Claudia MANNINO (M5S), pur esprimendo apprezzamento per l'osservazione formulata dalla relatrice nella proposta di parere relativa alla necessità di promuovere una cooperazione rafforzata in tema di protezione e uso sostenibile del suolo, dichiara voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere testé illustrata, manifestando un atteggiamento critico sui provvedimenti in esame, peraltro pervenuti in ritardo, i quali si concentrano unicamente su programmi già in *itinere* e non fanno alcun riferimento a obiettivi futuri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 luglio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Intervengono il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Claudio De Vincenti, e il viceministro per le infrastrutture e i trasporti, Riccardo Nencini.

La seduta comincia alle 14.20.

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile.

Testo unificato C. 2607 Braga, C. 2972 Segoni e C. 3099 Zaratti.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 luglio 2015.

Ermete REALACCI, *presidente*, con riferimento alle proposte emendative presentate (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 16 luglio 2015*), avverte che sono state ritirate le seguenti proposte: Braga 1.7, 1.27 e 1.41, Giovanna Sanna 1.5, 1.20, 1.59, 1.67, 1.72, 1.81, 1.97, 1.99 e 1.114 e Carrescia 1.01.

Invita, quindi, la relatrice e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sui restanti emendamenti presentati.

Raffaella MARIANI (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Zaratti 1.17 e Giovanna Sanna 1.18, nonché sugli identici emendamenti Matarrese 1.84, Braga 1.85 e Tino Iannuzzi 1.86, e sugli emendamenti Braga 1.93 e 1.102. Esprime, altresì, parere favorevole, purché riformulati, sugli emendamenti Terzoni 1.9, Carrescia 1.12 e 1.19, Terzoni 1.38, 1.40 e 1.42, Giovanna Sanna 1.43, 1.46 e 1.50, Segoni 1.51, Terzoni 1.52, nonché sugli identici emendamenti Zaratti 1.79 e Giovanna Sanna 1.80, sugli identici emendamenti Zaratti 1.88 e Giovanna Sanna 1.89, e, infine, sull'emendamento Grimoldi 1.115 (*vedi allegato 2*). Invita al ritiro dei restanti emendamenti presentati, esprimendo altrimenti parere contrario. Presenta quindi una nuova formulazione dell'emendamento a sua firma 1.26 (*vedi allegato 2*).

Il Sottosegretario Claudio DE VICENTI concorda con il parere espresso dalla relatrice ed esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento della relatrice 1.26.

Samuele SEGONI (Misto-AL) ritira il suo emendamento 1.6, pur facendo presente che trattasi unicamente di una correzione di tipo formale.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che, per le vie brevi, i deputati hanno rinunciato alla presentazione di subemen-

damenti alla nuova formulazione dell'emendamento della relatrice 1.26. Comunica, altresì, che, anche ai fini di una loro rappresentazione in Assemblea, sono stati testé ritirati i seguenti emendamenti: Grimaldi 1.1, 1.16, 1.21, 1.23, 1.36, 1.53, 1.54, 1.62, 1.65, 1.70, 1.71, 1.77, 1.104, 1.105 e 1.106, Terzoni 1.2, 1.8, 1.10, 1.11, 1.22, 1.24, 1.29, 1.37, 1.39, 1.44, 1.48, 1.49, 1.55, 1.57, 1.63, 1.74, 1.82, 1.94, 1.96, 1.98, 1.103, 1.107, 1.108, 1.109, 1.110, 1.112 e 1.116, Zaratti 1.3, 1.4, 1.13, 1.15, 1.28, 1.31, 1.35, 1.45, 1.47, 1.58, 1.60, 1.66, 1.68, 1.69, 1.73, 1.87, 1.90, 1.95, 1.100, 1.113, 1.117 e 1.118, Segoni 1.14, 1.76, 1.78, 1.83 e 1.111, Carrescia 1.25 e 1.33, Coccia 1.30, Giovanna Sanna 1.32, 1.61, 1.64, 1.75, 1.91, 1.92 e 1.101, Pastorelli 1.34 e Braga 1.56.

Patrizia TERZONI (M5S) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice dell'emendamento a sua prima firma 1.9.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Terzoni 1.9 (*nuova formulazione*) (vedi allegato 2).

Piergiorgio CARRESCIA (PD) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice dell'emendamento a sua prima firma 1.12.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Carrescia 1.12 (*nuova formulazione*) e gli identici emendamenti Zaratti 1.17 e Giovanna Sanna 1.18 (vedi allegato 2).

Piergiorgio CARRESCIA (PD) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice dell'emendamento a sua prima firma 1.19.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Carrescia 1.19 (*nuova formulazione*) e l'emendamento della relatrice 1.26 (*nuova formulazione*) (vedi allegato 2).

Patrizia TERZONI (M5S) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice dell'emendamento a sua prima firma 1.38.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Terzoni 1.38 (*nuova formulazione*) (vedi allegato 2).

Patrizia TERZONI (M5S) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice dell'emendamento a sua prima firma 1.40.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Terzoni 1.40 (*nuova formulazione*) (vedi allegato 2).

Patrizia TERZONI (M5S) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice dell'emendamento a sua prima firma 1.42.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Terzoni 1.42 (*nuova formulazione*) (vedi allegato 2).

Giovanna SANNA (PD) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice dell'emendamento a sua prima firma 1.43.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Giovanna Sanna 1.43 (*nuova formulazione*) (vedi allegato 2).

Giovanna SANNA (PD) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice dell'emendamento a sua prima firma 1.46.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Giovanna Sanna 1.46 (*nuova formulazione*) (vedi allegato 2).

Giovanna SANNA (PD) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice dell'emendamento a sua prima firma 1.50.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento

Giovanna Sanna 1.50 (*nuova formulazione*) (vedi allegato 2).

Samuele SEGONI (Misto-AL) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice dell'emendamento a sua prima firma 1.51.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Segoni 1.51 (*nuova formulazione*) (vedi allegato 2).

Patrizia TERZONI (M5S) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice dell'emendamento a sua prima firma 1.52.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Terzoni 1.52 (*nuova formulazione*) (vedi allegato 2).

Filiberto ZARATTI (SEL) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice dell'emendamento a sua prima firma 1.79.

Giovanna SANNA (PD) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice dell'emendamento a sua prima firma 1.80.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Zaratti 1.79 (*nuova formulazione*) e Giovanna Sanna 1.80 (*nuova formulazione*) e gli identici emendamenti Matarrese 1.84, Braga 1.85 e Tino Iannuzzi 1.86 (vedi allegato 2).

Filiberto ZARATTI (SEL) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice dell'emendamento a sua prima firma 1.88.

Giovanna SANNA (PD) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice dell'emendamento a sua prima firma 1.89.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Zaratti 1.88 (*nuova formulazione*) e Giovanna Sanna 1.89 (*nuova formulazione*) e gli

emendamenti Braga 1.93 e 1.102 (vedi allegato 2).

Paolo GRIMOLDI (LNA) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice dell'emendamento a sua prima firma 1.115.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Grimoldi 1.115 (*nuova formulazione*) (vedi allegato 2).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che il nuovo testo, come risultante dall'approvazione degli emendamenti, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

C. 3194 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 luglio 2015.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento in titolo. Comunica che, come convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione delle proposte emendative al provvedimento in titolo è fissato per martedì 4 agosto 2015 alle ore 20.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 29 luglio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 483 del 16 luglio 2015:

a pagina 128, seconda colonna, ottava riga, la parola: « Mariani » deve intendersi sostituita dalla seguente: « La Relatrice ».

ALLEGATO 1

**Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio
COM(2014)910 e allegati.****Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione
europea riferita all'anno 2015 Doc. LXXXVII-bis, n. 3.****Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1°
luglio 2014 – 31 dicembre 2015) 10948/1/14.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione Ambiente,

esaminati congiuntamente, per le parti di competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio (COM(2014)910 final), il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015) (10948/1/14) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015. (Doc. LXXXVII-bis n. 3);

considerato favorevolmente quanto affermato nel Programma di lavoro della Commissione per il 2015 circa la necessità di far ripartire la crescita dell'Unione europea per mantenere il modello sociale europeo e un ambiente sano, accelerando il processo decisionale per garantire una migliore attuazione delle politiche esistenti e l'efficacia dell'azione sul campo;

preso atto che, nell'Allegato 1 del Programma di lavoro della Commissione, nell'ambito della priorità n. 3, relativa a un'Unione dell'energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici, si precisa la priorità dell'affidabilità e dell'accessibilità dell'approvvigionamento energetico;

rilevato che la Commissione adotterà un quadro strategico per l'Unione dell'energia che definirà i principali interventi necessari per garantire la sicurezza del-

l'approvvigionamento energetica, ridurre la dipendenza dalle importazioni provenienti dai Paesi terzi, integrare maggiormente i mercati nazionali dell'energia e incentivare la partecipazione dei consumatori, migliorare l'efficienza energetica, decarbonizzare il mix energetico e promuovere la ricerca e l'innovazione nel settore dell'energia, anche al fine di contrastare il riscaldamento globale;

considerato che nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2015, nel secondo capitolo, relativo alle politiche per il mercato dell'Unione, si evidenzia che nel 2015 proseguiranno i lavori volti al recepimento delle direttive appalti pubblici e concessioni, entrate in vigore nell'aprile 2014 (direttive n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE, n. 2014/25/UE), il cui termine per il recepimento è il 17 aprile 2016;

ricordato che è all'esame della Commissione il disegno di legge delega per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (A.C. 3194);

considerato favorevolmente quanto previsto dalla Relazione programmatica circa l'avvio dei lavori preliminari al recepimento della direttiva in materia di fatturazione elettronica negli appalti pubblici (direttiva n. 2014/55/UE), finalizzata a migliorare il funzionamento del mercato interno mediante l'introduzione di uno standard comune per la fatturazione elettronica e la prosecuzione dei lavori dell'organismo europeo di standardizzazione che dovrà elaborare, dietro mandato della Commissione europea, la norma europea o standard che dovrà essere utilizzato per la fatturazione elettronica per gli appalti transfrontalieri;

evidenziato quanto espresso nel paragrafo 5 del secondo capitolo della Relazione, relativo all'ambiente, circa l'impegno dell'Italia nella transizione verso una economia più sostenibile ed inclusiva attraverso iniziative con un elevato potenziale per la crescita e l'occupazione verde, nonché l'impegno nell'avvio dei passi necessari per la definizione della « componente clima » del Quadro di riferimento al 2030 per il clima e l'energia e nel rafforzamento del ruolo dell'Unione europea nei negoziati internazionali in materia ambientale;

preso atto altresì degli obiettivi indicati nella Relazione programmatica circa la tematica dei rifiuti, l'inquinamento dell'aria, le politiche sul clima e sullo sviluppo sostenibile;

considerato favorevolmente che il Programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea evidenzia che, nel settore della criminalità, il ciclo programmatico dell'Unione europea continuerà a dedicare particolare attenzione alla lotta contro le infiltrazioni criminali nell'economia legale, compresi gli appalti pubblici, e definisce, inoltre, tra le priorità, il completamento del mercato interno dell'energia, la sicurezza energetica e l'impegno per un accordo politico tra gli Stati sul quadro per

le politiche in materia di clima ed energia per il periodo dal 2020 al 2030, e, infine, nell'ambito delle azioni per la protezione dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali, include settori quali la crescita verde e l'ecoinnovazione;

rilevato che, in data 3 giugno 2015, la Commissione ha approvato la risoluzione n. 8-00113, concernente le iniziative del Governo per promuovere la cooperazione rafforzata in ambito europeo in tema di protezione ed uso sostenibile del suolo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di mantenere un'attenzione costante sulla posizione e sulle aspettative dell'Unione europea in previsione della Conferenza delle Parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che si terrà a Parigi alla fine del 2015, nel corso della quale verranno presentate le proposte legislative per l'attuazione del pacchetto 2030 su clima e energia;

b) si valuti l'opportunità di migliorare il quadro normativo per garantire servizi di trasporto interconnessi e sicuri con meno emissioni di gas a effetto serra;

c) si valuti l'opportunità di giungere in tempi brevi all'approvazione del disegno di legge delega C. 3194 in modo da garantire rapidamente l'attuazione della normativa volta al recepimento delle direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

d) si valuti l'opportunità che il Governo si adoperi affinché le indicazioni

politiche, adottate dal Consiglio Ambiente del 28 ottobre 2014, attraverso le proprie conclusioni « Inverdimento del Semestre europeo e della Strategia 2020 », siano riprese tra gli obiettivi, strumenti e misure della Strategia, nonché affinché la Commissione dia seguito nel proprio programma di lavoro all'approfondimento richiesto sugli indicatori per misurare l'uso efficiente delle risorse su scala nazionale, allo sviluppo di un sistema di valutazione delle risorse naturali, della biodiversità e degli ecosistemi, ad inserire il tema dei lavori verdi all'interno dell'Analisi Annuale sulla Crescita (*Annual Growth Survey – AGS*), e, più in particolare, nel Joint Employment Report (« Relazione comune sull'occupazione »);

e) si valuti l'opportunità di impegni del Governo volti a consolidare il lavoro svolto durante il semestre di Presidenza in relazione sul cosiddetto « pacchetto rifiuti », che comprende la revisione di sei direttive concernenti la gestione dei rifiuti, delle discariche e di alcune tipologie specifiche di rifiuti, continuando a sostenere l'introduzione di una metodologia armonizzata di calcolo delle quantità di rifiuti riciclate, a rafforzare le politiche di prevenzione, con particolare riguardo alla diminuzione dei rifiuti alimentari e a incrementare il riciclo dei rifiuti rispetto ad altre forme di recupero e smaltimento nell'ottica di sostenere l'economia circolare e l'efficienza delle risorse;

f) si valuti l'opportunità di impegni del Governo volti a contribuire attivamente al negoziato tra Consiglio e Parla-

mento europeo per chiudere un accordo circa l'inquinamento dell'aria, sulla base dell'accordo raggiunto sotto la Presidenza italiana sulla proposta di direttiva sui medi impianti di combustione, nonché ad assicurare il proprio sostegno tecnico per giungere ad una revisione dei tetti alle emissioni nazionali al 2030, e, in particolare, nell'ambito della modifica del sistema di scambio delle quote di emissione di CO₂ (*EU Emissions Trading System – ETS*), a rafforzare il sistema anche attraverso l'istituzione di un meccanismo automatico stabilizzatore del prezzo delle quote di CO₂;

g) si valuti l'opportunità di valorizzare l'impegno specifico dell'Italia nella partecipazione al processo negoziale per la definizione della nuova Agenda Sviluppo delle Nazioni Unite, che sarà approvata a settembre 2015, sviluppando un'Agenda ambiziosa ed improntata alla sostenibilità in tutte le sue dimensioni, ambientale, economica e sociale e nell'ottica di valorizzare il nesso imprescindibile tra sviluppo sostenibile e lotta alla povertà;

h) si valuti l'opportunità di impegnare il Governo, come indicato nella risoluzione n. 8-00113 già approvata dalla Commissione, ad adottare ogni utile iniziativa al fine di promuovere una cooperazione rafforzata in tema di protezione ed uso sostenibile del suolo;

i) si valuti l'opportunità che il Governo si attivi per rafforzare l'impegno dell'Unione europea sul dossier relativo all'economia circolare.

ALLEGATO 2

**Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile.
Testo unificato C. 2607 Braga, C. 2972 Segoni e C. 3099 Zaratti.**

EMENDAMENTI APPROVATI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) organizzazione di un sistema policentrico che operi a livello centrale, regionale e locale, e che preveda la possibilità di definire livelli di coordinamento intermedi tra la dimensione comunale e quella regionale, oltre che di integrare l'elenco delle strutture operative che concorrono alle finalità di protezione civile recependo anche eventuali organismi e soggetti realizzati in base a principi organizzativi di carattere innovativo;

- 1. 9.** *(Nuova formulazione)* Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: attribuzione delle funzioni fino a: unitarietà dell'ordinamento *con le seguenti:* attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile allo Stato, alle Regioni, ai Comuni, alle Unioni dei Comuni, alle Città metropolitane, agli enti di area vasta di cui alla legge 56/2014 ed alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale, distinguendo fra ruolo politico e gestione amministrativa e differenziando le responsabilità, i compiti e i poteri autoritativi, per promuovere l'esercizio coordinato delle attività fra i diversi livelli di governo, secondo il principio di sussidiarietà e garantendo l'unitarietà dell'ordinamento.

- 1. 12.** *(Nuova formulazione)* Carrescia.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da parte dei Presidenti delle Regioni, dei Prefetti e Sindaci: *con le seguenti:* da parte dei Sindaci, anche metropolitani, dei Prefetti e dei Presidenti delle Regioni.

- * **1. 17.** Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da parte dei Presidenti delle Regioni, dei Prefetti e Sindaci: *con le seguenti:* da parte dei Sindaci, anche metropolitani, dei Prefetti e dei Presidenti delle Regioni.

- * **1. 18.** Giovanna Sanna, Carrescia, Cominelli, Rampi, Braga.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: , anche ai fini del loro raccordo fino alla fine della lettera *con le seguenti:* e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che, nell'immediatezza dell'evento calamitoso, assume la responsabilità del soccorso tecnico urgente anche ai fini del loro raccordo con le altre componenti e strutture operative per assicurarne il concorso solidale;

- 1. 19.** *(Nuova formulazione)* Carrescia.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) partecipazione e responsabilità dei cittadini, singoli e associati, anche mediante le formazioni di natura professio-

nale, alle attività di protezione civile, con riferimento alla pianificazione d'emergenza, alle esercitazioni, alla diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità anche attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri, e l'adozione di misure di autoprotezione, con particolare attenzione alle persone fragili e con disabilità, nonché di promuovere e sostenere le organizzazioni di volontariato operanti nello specifico settore, anche attraverso la formazione e l'addestramento dei volontari ad esse appartenenti, al fine di favorirne l'integrazione in tutte le attività di protezione civile;

1. 26. (Nuova formulazione) La relatrice.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: da altre istituzioni internazionali con *le seguenti:* dalle istituzioni internazionali anche nel campo della ricerca per la difesa dai disastri naturali.

1. 38. (Nuova formulazione) Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) istituzione di meccanismi e procedure per la revisione e valutazione periodica dei piani comunali di protezione civile, nel quadro dell'esercizio coordinato delle funzioni di protezione civile;

1. 40. (Nuova formulazione) Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: principi generali dell'ordinamento *inserire le seguenti:* della normativa europea.

1. 42. (Nuova formulazione) Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: in relazione alla tipologia degli eventi e agli ambiti di competenza con *le seguenti* in relazione alla tipologia degli eventi e ai relativi ambiti di competenza e responsabilità ed alla effettiva operatività

1. 43. (Nuova formulazione) Giovanna Sanna, Carrescia, Cominelli, Rampi.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: , assicurando il concorso solidale delle colonne mobili regionali e del volontariato *aggiungere le seguenti:* e prevedendo modalità di impiego di personale qualificato proveniente da Enti Locali a supporto delle Amministrazioni locali colpite.

1. 46. (Nuova formulazione) Giovanna Sanna, Carrescia, Cominelli, Rampi, Braga.

Al comma 1, lettera f), numero 1) dopo le parole: ai quali possono accedere *aggiungere le seguenti:* , in via preventiva,.

1. 50. (Nuova formulazione) Giovanna Sanna, Carrescia, Cominelli, Rampi.

Al comma 1, lettera f), numero 2, dopo le parole: delle macerie *inserire le seguenti:* dei materiali vegetali.

1. 51. (Nuova formulazione) Segoni.

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

3) indicazioni sulle modalità di reperimento delle forniture di beni di prima necessità, di servizi e di materiali necessari nelle diverse fasi dell'emergenza, prevedendo meccanismi atti a favorire il coinvolgimento delle attività produttive di beni e servizi presenti sul territorio al fine di sostenere l'economia delle aree interessate dall'evento, compatibilmente con la normativa europea e con i principi vigenti in materia di disciplina della concorrenza e dei mercati;

1. 52. (Nuova formulazione) Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: del principio di sussidiarietà con le seguenti: dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità.

*** 1. 79.** (Nuova formulazione) Zaratti, Pellegriano.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: del principio di sussidiarietà con le seguenti: dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità.

*** 1. 80.** (Nuova formulazione) Giovanna Sanna, Carrescia, Cominelli, Rampi.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: per eventi programmati inserire le seguenti: o programmabili.

**** 1. 84.** Matarrese.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: per eventi programmati inserire le seguenti: o programmabili.

**** 1. 85.** Braga.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: per eventi programmati inserire le seguenti: o programmabili.

**** 1. 86.** Tino Iannuzzi.

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente lettera:

b-bis) raccordo delle attività di pianificazione in materia di protezione civile svolte ai diversi livelli con quelle di valutazione ambientale e di pianificazione territoriale nei diversi ambiti e di pianificazione strategica;

*** 1. 88.** (Nuova formulazione) Zaratti, Pellegriano.

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente lettera:

b-bis) raccordo delle attività di pianificazione in materia di protezione civile svolte ai diversi livelli con quelle di valutazione ambientale e di pianificazione territoriale nei diversi ambiti e di pianificazione strategica;

*** 1. 89.** (Nuova formulazione) Giovanna Sanna, Carrescia, Cominelli, Rampi.

Al comma 2, lettera c) dopo le parole: per gestire le diverse attività di protezione civile inserire le seguenti: anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile.

1. 93. Braga.

Al comma 2, lettera f), dopo la parola: garantendo inserire le seguenti: la continuità amministrativa e.

1. 102. Braga.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: previa acquisizione dei pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni » con le seguenti: previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione dei pareri.

1. 115. (Nuova formulazione) Grimoldi.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il piano strategico nazionale della portualità e della logistica. Atto n. 188 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 148

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo e abb. (Parere alle Commissioni VI e X) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 156

ALLEGATO (*Parere approvato*) 158

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 157

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Microsoft Italia, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2520 Quintarelli ed altri, recante « Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti » ... 157

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 luglio 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Intervengono il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il piano strategico nazionale della portualità e della logistica.

Atto n. 188.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno,

rinvio nella seduta del 23 luglio 2015.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, esprime il proprio apprezzamento per la disponibilità del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio, a intervenire nella seduta della Commissione e lo ringrazia per questa disponibilità, che rappresenta un gesto importante di riguardo nei confronti dell'attività della Commissione stessa. Osserva che la Commissione si trova ad esaminare un atto di considerevole importanza, di cui ritiene che debbano essere evidenziati in senso positivo sia la tempestività dell'adozione sia l'ampiezza della prospettiva con cui è stato impostato. Sottolinea altresì il

coraggio di innovare che tale atto dimostra e che sulla materia risulta particolarmente necessario. Ritiene infatti che l'esperienza della legge n. 84 del 1994, sebbene abbia prodotto risultati importanti, non può che considerarsi esaurita ed è di conseguenza necessario aprire una nuova fase per la portualità italiana.

Mirella LIUZZI (M5S) chiede al presidente chiarimenti riguardo alla pubblicità data ai lavori della Commissione.

Michele Pompeo META, *presidente*, ribadisce che la pubblicità dei lavori è assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Il ministro Graziano DELRIO evidenzia in primo luogo che il Piano strategico della portualità e della logistica si basa su alcuni assi fondamentali, che vanno individuati nella competitività dei porti, nel potenziamento dell'intermodalità, anche al fine di un riequilibrio rispetto alla prevalenza del trasporto su gomma, e nella razionalizzazione delle Autorità portuali che assicuri una loro maggiore efficienza. Sottolinea come il Piano analizzi puntualmente, per un verso la posizione strategica dei porti italiani nel Mediterraneo, che permetterebbe di intercettare le prospettive di crescita dei traffici marittimi in tale area, per l'altro le arretratezze storiche che hanno limitato il loro sviluppo. Queste arretratezze e carenze sono tanto più gravi in quanto la logistica rappresenta un elemento fondamentale della competitività del sistema economico del Paese e le sue inadeguatezze perdite quantificabili nell'ordine di oltre 50 miliardi di euro l'anno. Per questo il Piano all'esame delle competenti Commissioni parlamentari assume il « sistema mare » come fattore determinante per la ripresa dell'economia italiana e, in particolare, dell'economia delle regioni meridionali. Rileva in proposito la peculiarità della conformazione geografica e morfologica della penisola, per effetto della quale, tra l'altro, se si considerano in volume, circa il 70 per cento delle importazioni e il 50 per cento delle esportazioni

sono effettuate via mare. Al tempo stesso tale configurazione, congiuntamente a note ragioni storiche, ha comportato che il sistema portuale italiano si caratterizzasse per un accentuato frazionamento, con l'effetto di produrre duplicazioni e deleteri fenomeni di concorrenza tra porti vicini. Ciò ha prodotto una evidente debolezza di tale sistema, per cui l'Italia ha perso importanti quote di mercato riguardo al trasporto marittimo di persone e di merci; in controtendenza risultano invece gli andamenti del traffico crocieristico, che evidenzia una costante tendenza alla crescita.

In sostanza, come chiaramente illustrato nella parte di analisi del Piano, il sistema portuale italiano ha risentito negativamente in particolare di due elementi: da un lato il frazionamento e la competizione interna tra porti, dall'altro difficoltà di natura burocratica riconducibili a procedure stratificate e complesse, nelle quali intervengono, senza un adeguato coordinamento, un gran numero di soggetti pubblici. È particolarmente significativo, da questo punto di vista, il fatto che i piani regolatori portuali sono approvati in media in un periodo di tempo di dodici anni.

Le sezioni del Piano dedicate all'analisi della situazione presente si concludono con una schematica, ma puntuale indicazione dei punti di forza e dei punti di debolezza, nonché delle opportunità e delle minacce che caratterizzano tale sistema. Dai risultati delle analisi sono state quindi individuati dieci obiettivi strategici, a ciascuno dei quali corrispondono altrettante azioni di intervento. Ricorda sinteticamente in proposito come le azioni individuate interessino la semplificazione delle procedure, la maggiore efficienza dei servizi, il miglioramento dell'accessibilità dei porti, l'integrazione delle catene logistiche, il potenziamento infrastrutturale, anche in relazione ai collegamenti terrestri, l'incentivazione della ricerca e dell'innovazione tecnologica, anche attraverso la collaborazione con le università e i centri di ricerca, l'efficientamento energetico e la sostenibilità ambientale, il finanziamento della gestione e degli investimenti, il coor-

dinamento e la programmazione centrale, l'adeguamento della *governance* della portualità italiana. Riguardo a quest'ultimo aspetto, osserva che una *governance* semplificata e più efficace avrebbe risultati positivi anche in termini di attrazione di investimenti privati e di incremento dell'occupazione, che costituiscono finalità fondamentali, in relazione alle quali si misurerà il successo del rilancio della portualità italiana. Osserva altresì che nel Piano si indica bene la situazione di debolezza dei poteri di coordinamento a livello centrale, che devono essere rivisti sotto il profilo organizzativo e funzionale, per assicurare l'effettiva attuazione di una strategia coerente e unitaria.

Sottolinea d'altra parte che il Piano di proposito non affronta il tema specifico del numero e, tanto meno, dell'individuazione delle future Autorità portuali. Ritiene che in questa fase sia decisivo concentrarsi sulla capacità dei porti italiani di essere un fattore di sviluppo per tutta l'economia del Paese e, attraverso l'integrazione con le filiere industriali e produttive, costituire un elemento fondamentale del sistema logistico del Paese. Per raggiungere questi obiettivi di fondo è necessaria una razionalizzazione e anche una riduzione del numero delle Autorità portuali. Le modalità con cui tale razionalizzazione sarà effettuata saranno peraltro individuate attraverso un approfondito confronto con i territori. Osserva altresì che sarà necessario pensare ad una nuova *governance*, caratterizzata da organi direttivi ristretti e, per altro verso, da comitati consultivi che permettano di dar voce a tutti i soggetti che hanno interesse rispetto all'attività dei porti.

Ritiene infine necessario soffermarsi sulla fase di attuazione del Piano in esame, che richiederà specifici interventi sia normativi sia amministrativi. Nel ricordare che, sotto il profilo legislativo, è stato inserito uno specifico criterio di delega relativo alla riforma della *governance* delle Autorità portuali nel disegno di legge delega per la riforma della pubblica amministrazione, segnala che il Ministero ha già istituito tavoli e sedi di confronto con gli

altri dicasteri per attuare quanto più tempestivamente possibile le indicazioni contenute nel Piano. Ciò vale in particolare per le misure di semplificazione delle procedure, in particolare per quanto concerne i dragaggi, il regolamento di disciplina delle concessioni, il coordinamento dei progetti e degli investimenti delle Autorità portuali, l'interoperabilità. Osserva infine che è già stato trasmesso alla Commissione europea il programma operativo nazionale delle infrastrutture, la cui approvazione a livello europeo permetterà di destinare significative risorse anche alla portualità, con particolare riferimento alle regioni meridionali.

Alberto PAGANI (PD) ringrazia il Ministro per aver assicurato la sua presenza in un passaggio parlamentare a suo giudizio di assoluta importanza per il futuro sviluppo del Paese. Osserva che la vera sfida della portualità italiana è quella di farsi trovare preparata ai cambiamenti che velocemente si stanno verificando nei traffici marittimi delle merci e dei passeggeri e in particolare ritiene che sia fondamentale un recupero di competitività dei porti italiani rispetto ai porti del Nord Europa, nei quali si registra un fortissimo volume di traffici che potrebbero in larga parte convergere nei porti italiani con un conseguente recupero di ricchezza del Paese pari a oltre 2 miliardi di euro all'anno. Rileva, infatti, che il recupero di competitività del sistema portuale e marittimo non deve passare soltanto attraverso il potenziamento delle infrastrutture, ma anche e soprattutto attraverso la semplificazione burocratica e lo snellimento delle procedure, in quanto i tempi di espletamento delle procedure nazionali scoraggiano le imprese estere che preferiscono rivolgersi a porti assai più lontani, dove tuttavia i procedimenti impiegano un tempo assai ridotto e compensano la maggiore lunghezza dei viaggi. Osserva che a suo parere andrebbe operata anche un'accurata selezione degli investimenti al fine di promuovere le infrastrutture che possano generare un maggiore sviluppo per il Paese. Riguardo al tema della *governance*,

che pur avendo assunto un forte rilievo mediatico non costituisce a suo giudizio la questione principale, concorda con la logica di aggregazione delle Autorità portuali, che tuttavia deve essere operata avendo riguardo a criteri oggettivi relativi ai volumi di traffico e in accordo con gli enti locali e le regioni che devono mantenere in ogni caso un ruolo importante.

Vincenzo GAROFALO (AP), nel sottolineare la grande rilevanza che il tema dei porti riveste per lo sviluppo del Paese, come dimostrato dal lungo dibattito parlamentare che si è svolto al riguardo, a partire dal decreto-legge « sblocca Italia » che ha fissato l'obiettivo del rilancio del traffico e della logistica, ritiene che le scelte politiche rispetto allo sviluppo del traffico marittimo necessitino di maggiore coraggio, e che la crescita debba essere valutata con parametri definiti su basi rigorose, ma senza eccessi di prudenza. Osserva con favore che il Piano tenta di dare soluzione a due problemi fondamentali che si sono posti nel settore della portualità ossia quello che definisce il cannibalismo tra autorità portuali e la conseguente sovrapposizione di interventi e obiettivi strategici tra un porto ed un altro e la mancata comunicazione dei singoli sistemi portuali con la catena logistica di riferimento. Ritiene che il sistema portuale italiano, se ben organizzato, possa costituire un competitore temibile per i porti del Nord Europa e invita pertanto il Governo ad implementare le infrastrutture ferroviarie al servizio dei porti e a definire sistemi di controllo delle attività portuali equi e non vessatori, sul modello di quelli degli altri Paesi europei. Sottolinea la necessità di una accurata selezione degli investimenti, ritenendo che il potenziamento di determinate infrastrutture portuali sia un elemento cardine della strategia dell'intero sistema. Quanto alla *governance* del sistema, osserva che più che del numero delle autorità portuali bisognerebbe discutere del coordinamento tra i vari sistemi portuali e del collegamento di questi con gli interporti nazionali, per rinforzare l'ossatura produttiva

del Paese e istituire un sistema portuale fortemente concorrenziale con il resto dell'Europa.

Roberta OLIVARO (SCpI), nel ringraziare il Ministro per il suo intervento, dal quale è emerso un condivisibile approccio pragmatico alle questioni che da tempo affliggono il sistema portuale italiano, ritiene che attraverso il Piano siano state affrontate gran parte delle difficoltà operative che si registrano nei porti. Condivide la logica di sistema insita nel Piano e l'idea di una regia nazionale degli interventi, attuata attraverso chiare linee di indirizzo e al riguardo ritiene importante che venga creata una struttura ministeriale *ad hoc* ovvero venga potenziata la competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, giudicando importante l'esistenza di un unico referente per il settore. Quanto alla *governance* del sistema portuale, invita il Ministro a operare con coraggio senza cedere ai campanilismi, definendo in modo puntuale i poteri delle Autorità di sistema. Invita inoltre il Governo ad una riflessione generale sul tema della cantieristica, che a suo giudizio non dev'essere limitata alle nuove costruzioni ma anche alle riparazioni e alle demolizioni, anche intervenendo sulla normativa del settore che ad oggi risulta fortemente limitante. Riguardo al segmento terminalistico ritiene che in passato siano stati fatti interventi spesso inutili, che hanno creato un eccesso di capacità, con investimenti di grandi quantità di risorse che avrebbero potuto invece più utilmente essere destinate ad altri interventi. Quanto allo sportello unico, osserva che esso esplica la sua maggiore efficacia se lo si considera non soltanto un'unica piattaforma informatica, ma un sistema unico di controllo. Auspica che venga attuato con decisione uno snellimento delle procedure volto a far recuperare al Paese competitività anche attraverso una interpretazione della normativa in modo estensivo e non restrittivo. Richiama inoltre la questione delle zone economiche speciali, rilevando che queste possono costituire un'occasione di rilancio, come è accaduto per i porti del Nord Africa.

Mirella LIUZZI (M5S), nel sottolineare l'importanza del Piano in esame in quanto coinvolge un settore produttivo strategico, soprattutto per un Paese, come l'Italia, che vanta una grandissima estensione costiera, richiama l'attenzione del Ministro su alcune criticità in esso contenute. In primo luogo osserva che il Piano, pur proponendo una logica di sistema, non specifica il numero delle Autorità portuali che si intendono individuare, richiamando soltanto i porti cosiddetti *core* e lasciando aperti i dubbi sulla classificazione di porti come quello di Civitavecchia che, pur non compresi nella rete *core*, risultano di assoluto rilievo per i traffici marittimi. In secondo luogo richiama l'attenzione del Governo sulla difficile situazione che si è creata riguardo alla *governance* di alcuni porti, in relazione alla nomina di soggetti privi dei requisiti di competenza richiesti e all'abuso dello strumento del commissariamento. Ricorda, al riguardo, che già in occasione dell'esame del disegno di legge di delega per la riforma delle amministrazioni pubbliche, il proprio Gruppo ha espresso notevoli perplessità in relazione all'introduzione di una delega al Governo per la riforma della *governance* delle Autorità portuali, che non reca i necessari criteri direttivi e che si configura a suo giudizio come una delega in bianco, ritenendo preferibile che la discussione si fosse svolta in Parlamento. Invita pertanto il Governo a tener conto, nel decreto legislativo di attuazione della suddetta delega, della situazione che si è determinata in alcune Autorità portuali, con particolare riguardo alla definizione di requisiti stringenti rispetto ai carichi penali dei candidati presidenti delle Autorità portuali. Sempre in ordine alla *governance* ritiene che i territori debbano avere un ruolo di rilievo e giudica apprezzabile al riguardo il richiamo posto nel disegno di legge all'articolo 117 della Costituzione. Quanto al piano regolatore dei porti osserva che esso costituisce uno strumento di forza dell'autorità di sistema; osserva d'altra parte che le decisioni in esso assunte non possono prevalere sugli strumenti di pianificazione urbanistica degli

enti locali. Sul tema dei dragaggi, pur condividendo lo spirito di semplificazione del piano, ritiene opportuno che venga fatta una valutazione attenta sui possibili impatti ambientali.

Settimo NIZZI (FI-PdL), nel ringraziare il Ministro per il proprio intervento, manifesta le proprie preoccupazioni riguardo alle scelte richiamate e al nuovo assetto che avranno le autorità portuali. In primo luogo rileva che le risorse richiamate dal Ministro nel suo intervento, che hanno ricevuto un primo vaglio informale da parte della Commissione europea, saranno destinate ad alcune regioni del meridione ma non alla Sardegna. Al riguardo invita il Governo a porre un'adeguata attenzione al problema dell'insularità, al fine di garantire ai cittadini sardi gli stessi diritti degli altri cittadini e sottolinea, in proposito, che le risorse destinate alla continuità territoriale, pari a 72 milioni di euro annui, corrispondono a circa la metà di quelle stanziare dalla Francia per assicurare la continuità territoriale con la Corsica, che ha un numero di abitanti ben inferiore a quello della Sardegna. Riguardo alla *governance* ritiene che, indipendentemente dall'assetto che prenderà il sistema portuale, debbano essere coinvolti nella fase istruttoria i sindaci dei territori che sono attualmente sede di Autorità portuale. Osserva che un elemento di grande rilievo e di cui i porti italiani hanno assoluto bisogno è costituito dall'applicazione di regole certe all'interno delle aree portuali e all'omogeneità delle procedure tra i vari porti nazionali, affinché non si creino discriminazioni per diverse interpretazioni delle regole nei vari scali portuali. Con particolare riguardo alla Sardegna, fa presente che l'Autorità portuale del Nord Sardegna, che comprende i porti di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres, registra un volume di traffici tre volte superiore a quello del porto di Cagliari e chiede quindi al Ministro quali saranno i criteri di selezione, all'interno delle regioni, delle nuove Autorità portuali.

Stefano QUARANTA (SEL), nel sottolineare che il Piano costituisce un'occasione importante di confronto, ribadisce le critiche, già manifestate del proprio Gruppo nel corso dell'esame del disegno di legge delega per la riforma della pubblica amministrazione, riguardo al conferimento di una delega in bianco al Governo sul riordino del sistema portuale, materia che a suo giudizio avrebbe dovuto trovare adeguata trattazione in ambito parlamentare. Ritiene che la logica di una regia nazionale e della semplificazione della *governance* debba andare di pari passo con l'autonomia finanziaria e invita pertanto il Governo a definire in maniera chiara i poteri delle nuove Autorità portuali. Sottolinea inoltre la necessità che i vertici dei sistemi portuali siano scelti sulla base di requisiti di competenza e non sulla base di logiche squisitamente politiche, come avvenuto in passato per alcune autorità. Infine richiama l'attenzione sulla necessità di valorizzare il lavoro portuale, preservandone le elevate competenze, e di valorizzare in generale il ruolo della portualità per l'intero Paese, sottolineando che essa non riguarda le singole città in cui hanno sede i porti, ma costituisce un importante volano di sviluppo nazionale, anche per quanto concerne il tema dell'innovazione. Invita infine il Ministro a istituire delle apposite sessioni in cui fare un bilancio puntuale del funzionamento delle Autorità portuali, anche al fine di verificare l'adeguatezza delle innovazioni che sono state introdotte.

Anna Maria CARLONI (PD), nel ringraziare il Ministro per la sua presenza nel corso dell'esame di un atto programmatico a suo giudizio molto importante, sottolinea con favore gli elementi positivi di carattere metodologico in esso contenuti e la chiara indicazione di obiettivi strategici, ma ritiene opportuno sottolineare anche quelli che a suo giudizio rappresentano elementi di criticità della riforma del sistema portuale che viene prospettata. In particolare giudica opportuno che siano date indicazioni chiare e precise riguardo ai dragaggi, al fine di evitare la sovrapposizione di competenze tra Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell'ambiente, che venga affrontata la questione dei siti di interesse nazionale, vale a dire dei siti contaminati, determinando con chiarezza la disciplina relativa alla loro gestione, cui nel Piano è fatto un vago riferimento, e che sia superata l'attuale normativa che penalizza fortemente la costruzione delle casse di colmata. Invita infine il Governo, coinvolgendo adeguatamente i territori, ad attuare scelte strategiche riguardo ai porti maggiormente produttivi e capaci di generare sviluppo, non considerando i campanilismi, e a superare gli attuali commissariamenti.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), nel condividere l'impostazione generale del Piano, tesa a far diventare l'Italia un paese maggiormente competitivo sui traffici marittimi, osserva che il tema della *governance* è a suo giudizio strategico e che nella definizione del futuro sistema portuale alcune questioni devono essere esaminate con attenzione prima di addivenire a qualsiasi scelta. In particolare, pur non essendo ancora definiti i termini di selezione delle Autorità portuali, e ferma restando la necessaria discussione preliminare con i territori, giudica importante che non si determinino elementi che possano frenare lo sviluppo auspicato. Seppur non ritenendo in via pregiudiziale scorretto non far coincidere le nuove Autorità portuali con i territori regionali, invita il Governo a valutare con attenzione l'aggregazione di porti posti in regioni diverse e che perseguono diverse finalità, e richiama al riguardo il porto di Gioia Tauro che troverebbe un'adeguata collocazione di sistema con i porti di Reggio Calabria, Vibo Valentia e Crotone, piuttosto che con il porto di Messina.

Ivan CATALANO (SCpI) ritiene che, rispetto ad un Piano con una così forte carica innovativa, debba essere fatta una adeguata verifica dell'impatto che la sua applicazione potrà avere sull'attività del settore. Invita il Governo a valutare l'opportunità di impiegare le risorse già stan-

ziate per lo sviluppo del settore ferroviario, pari a 100 milioni annui, per promuovere il trasporto combinato ferro-mare. In ultimo, come già fatto in occasione di un atto di sindacato ispettivo recentemente discusso in Assemblea, giudica opportuno che si pervenga ad uno *standard* unico di comunicazione per i dati del settore logistico, superando il sistema definito da Uirnet, che costituisce di fatto una sovrapposizione del sistema utilizzato dal porto di Genova.

Tino IANNUZZI (PD) reputa importante e positiva la volontà del Governo di realizzare una riforma incisiva nel settore della portualità e della logistica, a suo giudizio strategico per il Paese, che innovi la disciplina di cui alla legge n. 84 del 1994. Giudica fondamentali gli obiettivi stabiliti nel Piano di semplificazione, snellimento e velocizzazione delle diverse attività amministrative inerenti al settore portuale, e l'unificazione delle procedure doganali, ritenendo questa una scelta di fondo decisiva per la crescita di efficienza e produttività del comparto, volta alla realizzazione in tempi certi e veloci delle opere infrastrutturali indispensabili per rendere i porti nazionali più moderni e competitivi. Giudica con favore l'istituzione dello sportello unico dei controlli collegati all'entrata ed all'uscita delle merci dal territorio nazionale, nonché il rafforzamento dell'istituto del piano regolatore portuale, l'eliminazione di vincoli burocratici paralizzanti, l'accelerazione dei procedimenti e la creazione per ciascuna area portuale di una rete complessiva e moderna di collegamenti infrastrutturali e di piattaforme logistiche. Non condivide, invece, il riferimento ai porti *core* inseriti nelle reti transeuropee di trasporto TEN-T, ai fini della istituzione, in luogo delle attuali Autorità portuali, di Autorità di sistema portuale, in quanto esso non tiene conto delle novità contenute nel disegno di legge delega per la riforma della pubblica amministrazione già approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato. Ricorda infatti che l'articolo 8, comma 1, lettera f) del citato disegno di

legge conferisce una delega al Governo per la razionalizzazione e semplificazione della disciplina delle Autorità portuali, senza porre altri criteri direttivi esclusivi, vincolanti e dettagliati. Condivide la scelta operata nel disegno di legge di prevedere principi più generali per attuare la riforma, attraverso un confronto di merito approfondito con le diverse realtà portuali, con le regioni e gli enti locali. Ritiene preferibile al riguardo che venga operata una valutazione ampia ed approfondita delle questioni rispetto al mero ed automatico richiamo ai porti *core* della rete TEN-T, anche in ragione del fatto che le specificità del sistema portuale italiano lo rendono molto differente dalla realtà portuali di altri Paesi. Auspica quindi che si pervenga alla definizione di un sistema che da un lato superi i localismi e dall'altro scongiuri una mera ricentralizzazione, tenendo conto di specifici criteri, quali la capacità di spesa in investimenti dimostrata da ciascuna Autorità portuale, i *trend* di traffico, l'andamento delle entrate correnti, la situazione geografica e territoriale delle diverse regioni e i collegamenti infrastrutturali in esse presenti. Osserva che la mera applicazione del criterio dei porti *core* delle reti TEN-T porterebbe, con una scelta a suo giudizio sbagliata, dannosa e ingiustificata, alla automatica soppressione della Autorità portuale di Salerno, che si è segnalata a livello nazionale per la sua efficienza, dimostrando, dal 2001 al 2014, elevata capacità di spesa delle risorse in investimenti infrastrutturali, triplicando il traffico merci e raddoppiando quello passeggeri, triplicando le entrate correnti e, in controtendenza nazionale, registrando anche negli anni della crisi un consistente aumento dei traffici.

Ludovico VICO (PD) ritiene il Piano in discussione indispensabile per la valorizzazione dei traffici marittimi e per lo sviluppo del Paese e apprezza il potenziamento della logistica come elemento di supporto al trasporto marittimo delle merci. Osserva che la nuova struttura del sistema portuale non può prescindere dal

disegno delle infrastrutture strategiche definito in sede europea e in particolare dai corridoi transeuropei di trasporto e auspica che il sistema logistico si ancori saldamente a quelli che si definiscono *core port* e alla rete centrale europea.

Magda CULOTTA (PD) osserva che tra gli obiettivi del Piano non è ricompreso il potenziamento del settore cantieristico, fondamentale per alcuni porti nazionali. Quanto alla *governance* del sistema, la cui definizione è rinviata ad un momento successivo, rilevando che tra i porti nazionali non vengono contemplati quelli di Catania e Termini Imerese, chiede al Ministro se questo sia dovuto all'intenzione di un loro futuro accorpamento rispettivamente con le Autorità portuali di Augusta e di Palermo.

Il ministro Graziano DELRIO ritiene di poter affermare che dall'ampio dibattito emerge un giudizio complessivamente positivo sul Piano in esame. Dichiarò di comprendere che dal legame con il territorio possano derivare preoccupazioni riguardo al destino di singole Autorità portuali. Ribadisce tuttavia l'invito a focalizzarsi sulle linee strategiche del Piano, dal momento che l'individuazione delle future Autorità portuali avrà luogo in una fase successiva e sarà effettuata attraverso il confronto con i territori e il coinvolgimento dei competenti organi parlamentari. In ogni caso invita a riflettere che difendere le Autorità portuali, così come oggi si configurano, non significa difendere i porti, perché è sua convinzione che i porti si rafforzeranno e trarranno vantaggio dall'aggregazione delle Autorità portuali esistenti. In generale del resto, alcuni accorpamenti, anche in relazione alle Autorità portuali citate nel dibattito, sono necessari e inevitabili. Più in generale ritiene che ciò non comporti né un depauperamento né un'imposizione per i singoli territori e centri interessati; i sistemi di federalismo efficienti dimostrano infatti che una adeguata gestione di ampie competenze assegnate a livelli di governo territoriali si congiunge con un potere

centrale forte e capace di elaborare e attuare scelte strategiche. Per quanto riguarda il richiamo specifico all'Autorità portuale di Civitavecchia, è pienamente consapevole dell'importanza che essa riveste, pur non essendo inserita nella rete centrale TEN-T.

Ritiene altresì meritevoli di una particolare considerazione alcuni altri temi richiamati nel dibattito. Condivide interamente la sottolineatura dell'importanza della cantieristica, anche per lo sviluppo dei porti. Sotto il profilo infrastrutturale, giudica essenziali i collegamenti ferroviari al servizio dei porti, anche sotto il profilo dell'adeguatezza dei treni che possono essere impiegati. In proposito ribadisce il proprio assenso per l'ecobonus, sia con riferimento al trasporto per ferro, sia con riferimento a quello per mare.

Per quanto riguarda la semplificazione in materia di escavi e dragaggi, sottolinea che essa deve essere intesa come l'adeguamento alle migliori pratiche europee, senza diminuire in alcun modo i livelli di protezione ambientale. In ogni caso è assolutamente necessario rimuovere tutti i fattori che a livello normativo e regolatorio penalizzano la competitività e l'efficienza dei porti italiani rispetto a quelli di altri Paesi europei e, in particolare, dell'Europa settentrionale. Per quanto concerne la *governance*, ribadisce di essere orientato per un modello snello, nel quale i ruoli decisionali sono attribuiti a persone competenti. Sul tema specifico, segnalato nel dibattito, della piattaforma logistica, osserva che essa è stata creata e implementata. A questo punto ritiene opportuno verificare se possa dimostrarsi utile, anche operando i necessari aggiornamenti, in modo da non gettare le risorse finanziarie che vi sono state destinate.

Ribadisce infine la piena disponibilità al dialogo con il territorio, senza alcuna volontà accentratrice, ma, al tempo stesso, con la determinazione di attuare, mediante un leale rapporto di collaborazione istituzionale, tutte le decisioni che potranno essere utili per rafforzare i porti italiani, renderli capaci di cogliere le opportunità che derivano dalle prospettive di

crescita dei traffici marittimi e trasformarli in un elemento di forza fondamentale per il sistema logistico e, più in generale, per tutto il sistema economico del Paese.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 luglio 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 15.25.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

C. 3012 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 luglio 2015.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Roberta OLIARO (SCpI), *relatrice*, illustra la propria proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime il proprio assenso sulla proposta di parere del relatore.

Michele DELL'ORCO (M5S), nel ringraziare la relatrice per aver inserito nel parere una specifica osservazione sulla tematica del *car pooling*, fa presente che nel corso della discussione del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza presso le Commissioni competenti in sede referente alcuni deputati del Gruppo del Partito Democratico hanno presentato emendamenti volti a favorire il sistema di trasporto effettuato da conducenti non professionali e a legalizzare quello che a suo giudizio si configura come una vera e propria pratica di abusivismo. Chiede pertanto precisazioni riguardo alla posizione del Gruppo del Partito Democratico sul tema dei servizi di trasporto pubblico non di linea.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che la Commissione non è chiamata ad esprimersi sugli emendamenti presentati presso le Commissioni competenti in sede referente ma, che potrà farlo sul nuovo testo, come risultante dagli emendamenti approvati, nel caso in cui le modifiche investano in modo rilevante le sue competenze.

Matteo MAURI (PD) rinviando alle precisazioni fornite dal Presidente per quanto concerne gli aspetti procedurali, sul merito dell'osservazione del collega Dell'Orco ribadisce, come da lui sottolineato più volte nel corso dei lavori della Commissione, l'esigenza di definire in modo chiaro le modalità di svolgimento dell'attività di *car pooling* e di individuare un perimetro di legalità per tutti i servizi di trasporto urbano non di linea. Esprimendo il proprio personale disaccordo sulla introduzione di normative che intendono legalizzare situazioni che possano configurare elementi di abusivismo, fa presente che sul tema è stata avviata dalla Commissione una discussione approfondita. In ogni caso sottolinea che non si può trascurare il confine tra ciò che è legale e ciò che non lo è e, sulla base dell'ordinamento vigente,

il servizio di trasporto prestato da un conducente sprovvisto di licenza o comunque delle necessarie autorizzazioni è contrario alla legge. Su questo aspetto del resto sono intervenute recenti sentenze che non lasciano margine di dubbio.

Ivan CATALANO (SCpI) sottolinea, rispetto a quanto osservato dal collega Del'Orco, che nella proposta di parere della relatrice non vi è alcuna intenzione di superare il perimetro definito dalle recenti sentenze in materia, mentre si intendono superare gli ostacoli e i vincoli che sono stati posti a livello normativo rispetto all'esercizio dei servizi pubblici non di linea, con particolare riferimenti al noleggio con conducente. Fa presente altresì che con l'osservazione contenuta nel parere si promuove, tra l'altro, l'utilizzo delle piattaforme telematiche con riferimento sia al servizio di taxi sia al servizio di noleggio con conducente, nella convinzione che entrambe le tipologie di servizio possano avvantaggiarsi di tale strumento.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 29 luglio 2015.

Audizione di rappresentanti di Microsoft Italia, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2520 Quintarelli ed altri, recante « Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.40 alle 16.

ALLEGATO

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
(C. 3012 Governo e abb.).**

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza (C. 3012 Governo e abb.),

premesso che:

le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso ART. 132-ter, comma 1, lettera d), nel prevedere che, a fronte dell'ottenimento di uno sconto significativo, l'assicurato rinunci a cedere il diritto al risarcimento in assenza del consenso dell'assicuratore, paiono limitare in misura eccessiva la facoltà di cessione del credito;

le disposizioni di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 e al comma 4 del medesimo capoverso, nel prevedere che, sempre a fronte di uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza, il risarcimento sia prestato in forma specifica ad opera di riparatori convenzionati con l'impresa di assicurazione ovvero sia prestato per equivalente nei limiti dei costi di riparazione preventivati dai riparatori convenzionati, rappresentano un vincolo troppo stringente rispetto alle modalità di conseguire il risarcimento del danno;

il complesso delle misure richiamate nei precedenti paragrafi è suscettibile altresì di determinare distorsioni nel settore delle imprese di autoriparazione;

le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, capoverso ART. 135, commi 3-bis e 3-ter, che prescrivono, in caso di sinistri con soli danni alle cose, che l'identifica-

zione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente debba risultare dalla denuncia di sinistro, da effettuarsi entro tre giorni dall'incidente, nonché dalla richiesta di risarcimento, compri-mono fortemente la possibilità di dimostrare il diritto al risarcimento del danno, mentre possono risultare scarsamente efficaci per quanto concerne il contrasto alle frodi;

le disposizioni di cui all'articolo 18 abrogano, con decorrenza dal 10 giugno 2016, l'affidamento in via esclusiva a Poste italiane, quale fornitore del servizio universale, dei servizi inerenti alle notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari e dei servizi inerenti alle notificazioni delle violazioni del codice della strada ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261; pare opportuno, verificare tale iniziativa anche in considerazione delle prospettive future di Poste Italiane sulla base delle decisioni assunte dal Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 3, comma 1, valutino le Commissioni competenti l'opportunità di sopprimere la lettera d) del comma 1 del capoverso ART. 132-ter;

b) con riferimento all'articolo 3, comma 1, valutino le Commissioni competenti l'opportunità di sopprimere le let-

tere *e*) ed *f*) del comma 1 del capoverso ART. 132-ter e il comma 4 del medesimo capoverso; conseguentemente siano riformulate le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, capoverso ART. 149-bis, comma 2, nel senso di prevedere che, laddove il danneggiato effettui la riparazione avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, senza ricorrere alla cessione del credito, la somma dovuta a titolo di risarcimento sia liquidata direttamente al danneggiato stesso, previa presentazione di fattura;

c) con riferimento all'articolo 3, comma 1, valutino le Commissioni competenti l'opportunità di prevedere, al primo periodo del comma 3 del capoverso ART. 132-ter, che i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sono sostenuti direttamente dall'impresa di assicurazione, in conformità con quanto già previsto dal comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, fermo restando lo sconto significativo determinato ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo capoverso;

d) con riferimento all'articolo 6, comma 1, valutino le Commissioni competenti l'opportunità di sopprimere i commi 3-bis e 3-ter del capoverso ART. 135;

e) con riferimento all'articolo 8, comma 1, valutino le Commissioni competenti l'opportunità di prevedere, al comma 2 del capoverso ART. 145-bis, che i dati sull'attività del veicolo registrati dai meccanismi elettronici siano inviati, oltre che alle imprese di assicurazione, anche al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per essere utilizzati esclusivamente per finalità di coordinamento del traffico e della logistica;

f) valutino le Commissioni competenti l'opportunità di introdurre, nell'ambito delle misure concernenti la disciplina della RC Auto, disposizioni volte ad assicurare che, in caso di riduzione del premio dovuta al comportamento virtuoso dell'assicurato, le imprese di assicurazione appli-

chino il livello di premio più basso praticato nel territorio nazionale, senza che sul prezzo della polizza incidano variazioni determinate in ragione del territorio;

g) con riferimento all'articolo 18, valutino le Commissioni competenti l'opportunità, nel determinare la decorrenza dell'abrogazione della riserva in via esclusiva a Poste italiane dei servizi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 261 del 1999, di verificare tale iniziativa anche in considerazione delle prospettive future di Poste Italiane sulla base delle decisioni assunte dal Governo;

h) valutino le Commissioni competenti l'opportunità di introdurre nel disegno di legge in esame disposizioni volte a rendere più adeguata, anche sotto il profilo della promozione della concorrenza, la disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea; al riguardo si segnala in particolare l'esigenza: 1) di prevedere l'utilizzo di piattaforme telematiche per l'esercizio sia del servizio di taxi e dei servizi integrativi, sia del servizio di noleggio con conducente; 2) di abrogare misure che penalizzano immotivatamente l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente, quali l'obbligo di avanzare presso la rimessa la richiesta della prestazione, l'obbligo di stazionamento dei mezzi all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco, gli obblighi relativi alla collocazione della sede del vettore e della rimessa nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, le limitazioni rispetto all'esercizio dell'attività nel territorio di comuni diversi da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, l'obbligo per cui l'inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso la rimessa; 3) di introdurre, al fine di rimarcare la distinzione tra i servizi di taxi e i servizi di noleggio con conducente, l'espressa previsione che la richiesta di servizio di noleggio con conducente non può essere accettata, se avanzata dall'utente direttamente al veicolo su strada;

i) valutino le Commissioni competenti l'opportunità di introdurre nel disegno di

legge in esame disposizioni che inseriscano, anche al fine di promuovere la tutela della concorrenza e di evitare distorsioni del mercato, una definizione del *car pooling* come servizio di trasporto non remunerato, basato sull'uso di veicoli pri-

vati condiviso tra due o più persone che percorrano uno stesso itinerario, o parte di esso e che siano messe in contatto tramite servizi forniti da intermediari pubblici o privati, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2015 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. Atto n. 193 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 161

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio. (COM(2014)910 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015 Doc. LXXXVII-bis, n. 3).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015) (10948/1/14) (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 164

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del Relatore*) 166

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 168

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 165

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 luglio 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2015 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori.

Atto n. 193.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

Emanuele CANI (PD), *relatore*, illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo che reca il riparto delle risorse assegnate per l'anno finanziario 2015 del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori « , nonché la relazione illustrativa e la relazione sullo stato di attuazione dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (aggiornato ad aprile 2015).

Lo schema di decreto ministeriale, trasmesso alle Camere dal Ministro dello sviluppo economico ai fini dell'espressione del parere parlamentare da rendere entro il prossimo 10 agosto, trova il suo presupposto normativo nell'articolo 148 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001). L'articolo citato

dispone, al comma 1, che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. Il comma 2 specifica che le predette entrate sono riassegnate (anche nell'esercizio successivo) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per essere destinate alle iniziative a vantaggio dei consumatori individuate di volta in volta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti. In attuazione di quanto previsto dal comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 124331 del 2002 nello stato di previsione del citato Ministero è stato istituito il capitolo n. 1650 (*Fondo derivante da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori*).

Il decreto ministeriale è costituito da 7 articoli e due Allegati e ha la finalità di ripartire, per l'anno 2015, le risorse del « *Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato* », nel limite complessivo di 25 milioni di euro contestualmente alla loro riassegnazione e alla loro effettiva disponibilità.

L'articolo 1 rinvia all'Allegato A per il riepilogo delle iniziative a vantaggio dei consumatori da realizzare con le risorse finanziarie affluite nel pertinente capitolo di entrata nell'anno 2015, per un importo complessivo pari a 25 milioni di euro, ed in corso di riassegnazione al citato Fondo.

L'articolo 2 prevede l'assegnazione alla *Direzione generale per il mercato e la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica* della somma di 3 milioni di euro destinata ad iniziative di controllo e vigilanza del mercato con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti, per la cui realizzazione la *Direzione generale* potrà stipulare convenzioni con l'Unioncamere, l'Agenzia dei

monopoli e delle dogane, l'Istituto superiore di sanità, l'ENEA e la Guardia di finanza.

L'articolo 3 assegna alla *Direzione generale per il mercato e la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica* la somma di 4 milioni di euro al fine di:

promuovere i diritti dei consumatori mediante campagne di comunicazione e informazione anche in tema di trasparenza di prezzi e tariffe, mediante l'esercizio dei poteri del Ministero dello sviluppo economico previsti dall'articolo 144-bis del decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo) quale autorità competente per la cooperazione in materia di tutela dei consumatori, di cui all'articolo 3, lettera c) del Reg. (CE) n. 2006 del 2004;

partecipare alla promozione della politica dei consumatori a livello europeo e per la diffusione degli strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie e delle procedure di conciliazione in attuazione della direttiva 2013/11/UE e del Reg. (UE) n. 524 del 2013;

migliorare la conoscenza dei propri diritti da parte dei consumatori anche attraverso la realizzazione di programmi educativi in ambito scolastico e per la formazione dei quadri delle associazioni dei consumatori.

Per la realizzazione di predetti interventi la *Direzione generale*, anche sulla base delle indicazioni del C.N.C.U., potrà stipulare convenzioni con Unioncamere, Invitalia, Consap e con enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo.

L'articolo 4, assegna alla *Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica* la somma di 4,5 milioni di euro da destinare ad interventi volti a favorire l'esercizio dei diritti dei consumatori e la conoscenza degli strumenti di tutela previsti dal Codice del consumo (decreto legislativo, n. 206 del 2005), da realizzare con gruppi di associazioni iscritte al-

l'elenco di cui all'articolo 137 del Codice stesso. Ogni intervento è riferito all'intero territorio nazionale e le modalità e termini di presentazione e selezione degli interventi ed erogazione delle somme sono fissati dalla citata *Direzione* con propri decreti che provvederanno anche a disciplinare le modalità di verifica degli interventi, di rendicontazione e di liquidazione delle spese.

L'articolo 5 assegna la somma complessiva di 10 milioni di euro alle regioni per la realizzazione di iniziative mirate all'informazione e all'assistenza per i consumatori e gli utenti, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti e delle opportunità previste dalle disposizioni nazionali regionali e comunitarie. La somma viene ripartita tra le regioni secondo la tabella riportata nell'allegato B, sulla base dei seguenti parametri: 0,87 per cento in base alla popolazione residente; 0,13 per cento in misura uguale per tutte le regioni e province autonome.

Con decreto della citata *Direzione generale* sono individuate le modalità attuative delle iniziative sulla base delle seguenti direttive:

riconoscimento del contributo sulla base di un programma generale di intervento approvato dalla regione e presentato al MISE;

attuazione del programma anche in collaborazione con le associazioni dei consumatori riconosciute da norme regionali o, in loro mancanza, con le associazioni di cui al citato elenco dell'articolo 137 del citato Codice del Consumo. In tal caso l'individuazione dei soggetti attuatori spetta alle regioni mediante convenzione con le associazioni;

previsione da parte regionale del coinvolgimento dei comuni ricadenti nel territorio della regione e delle camere di commercio;

previsione da parte del programma di tempi certi di realizzazione degli interventi;

garanzia da parte regionale della effettiva utilità del programma per il con-

sumatore e monitoraggio a tal fine degli interventi;

attività di controllo da parte delle regioni con la partecipazione di un rappresentante del Ministero.

Con il medesimo decreto saranno disciplinate le modalità di presentazione dei programmi generali, le modalità di rendicontazione e di liquidazione delle spese. La copertura finanziaria sarà garantita, in via prioritaria, da eventuali risorse residue risultanti impegnate per gli esercizi precedenti a favore delle medesime regioni a carico del citato Fondo e ancora utilizzabili per i progetti delle regioni che hanno da maggior tempo già concluso e rendicontato i precedenti progetti oggetto di analogo finanziamento e, in subordine, secondo l'ordine di presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui al presente decreto.

L'articolo 6 destina alla suddetta *Direzione generale* la somma di 3,5 milioni di euro per favorire la restituzione delle somme versate in relazione alla retroattività delle disposizioni in materia di « polizze dormienti » (articolo 1, commi 345-*quater* e 345-*octies*, della L. 266 del 2005). A tal fine la *Direzione generale* potrà trasferire tale somma ad altre P.A. o stipulare una convenzione con la CONSAP spa (Concessionaria servizi assicurativi pubblici).

L'articolo 7 prevede il ricorso alle somme rese disponibili sul capitolo n. 1650 ai fini della copertura della spesa complessiva di 25 milioni di euro relativa alle iniziative di cui ai precedenti articoli. Al fine di evitare l'assunzione di impegni in eccedenza alle somme effettivamente rese disponibili sul cap.1650, si autorizza il Direttore della *Direzione generale* a procedere gradualmente e in base a precise indicazioni di priorità all'impegno delle somme, all'adozione di decreti attuativi e alla stipula delle convenzioni previste.

Il provvedimento sottoposto al parere è corredato di una relazione illustrativa e di una relazione sullo stato di attuazione degli interventi realizzati, con analoghe risorse, a partire dall'anno 2002.

Per un approfondimento relativo allo stato di attuazione delle annualità 2013 e 2014 si rinvia alla documentazione predisposta dal Servizio Studi.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 29 luglio 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.15.

**Programma di lavoro della Commissione per il 2015
– Un nuovo inizio.
(COM(2014) 910 final).**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015.
Doc. LXXXVII-bis, n. 3).**

**Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015).
(10948/1/14).
(Parere alla XIV Commissione).**

(Seguito dell'esame conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 luglio 2015.

Ludovico VICO (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Marco DA VILLA (M5S), lamentato che i provvedimenti in titolo recanti linee e interventi programmatici per il 2015 sono tardivamente esaminati dalle Commissioni parlamentari e sottolineato che gli orientamenti e gli obiettivi del Go-

verno sono indicati in modo del tutto generico, dichiara il voto contrario del proprio gruppo.

Adriana GALGANO (SCpI) riterrebbe opportuno integrare la proposta con due osservazioni, la prima volta a prevedere un sostegno all'attività del Gruppo permanente di alto livello sulla competitività e la crescita istituito nel corso del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea il cui vicepresidente è Enrico Giovannini. La seconda osservazione è volta al miglioramento della regolamentazione per un migliore utilizzo dei fondi europei attualmente affidata a gruppi di studio che procedono con tempi incompatibili per il tempestivo ottenimento dei fondi.

Ludovico VICO (PD), *relatore*, ritiene di accogliere nella premessa del parere il riferimento al sostegno delle attività del Gruppo permanente di alto livello sulla competitività e sulla crescita, osservando invece che il miglioramento della regolamentazione non riguarda direttamente e prioritariamente le competenze della Commissione. Riformula pertanto la proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Adriana GALGANO (SCpI), nel ringraziare il relatore, precisa che l'osservazione sulla qualità della regolamentazione era finalizzata al migliore utilizzo dei fondi europei.

Lorenzo BECATTINI (PD), nell'esprimere apprezzamento per la proposta di parere, sottolinea l'importanza delle questioni energetiche e, in particolare, di una politica europea sull'energia basata sulla sicurezza e sulla diversificazione degli approvvigionamenti. Sottolinea che nella prospettiva di una politica europea dell'energia si dovrà procedere all'armonizzazione della legislazione anche in aspetti più settoriali quali la distribuzione del gas. Osserva infine che anche le politiche del turismo potranno essere favorite da una dimensione europea che superi gli assetti

settoriali e territoriali cui sono attualmente confinate a livello nazionale, che hanno notevolmente penalizzato il nostro Paese. Dichiara quindi il voto favorevole del proprio gruppo.

Lara RICCIATTI (SEL), espressa una valutazione del tutto contraria al TTIP richiamato nella proposta di parere, dichiara il voto contrario del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.30.

ALLEGATO 1

**Programma di lavoro della Commissione per il 2015 –
Un nuovo inizio (COM(2014)910 final).**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione
europea riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII-bis, n. 3).**

**Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea
(1° luglio 2014 – 31 dicembre 2015) (10948/1/14)**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La X Commissione,

esaminati congiuntamente, per le parti di competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2015 (COM(2014)910 fin.), la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2015 (Doc. LXXXVII-bis, n. 3) e il Programma dei diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015) elaborato dalle future presidenze italiana, lettone e lussemburghese (10948/1/14);

rilevata la necessità che in futuro si proceda con maggiore tempestività all'esame dei documenti all'ordine del giorno in considerazione della loro natura programmatica e non quando l'anno di riferimento è già ampiamente avviato,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sollecitare il Governo a seguire con la necessaria attenzione l'attuazione dell'Unione per l'energia, facendo valere nelle sedi negoziali le priorità del Paese, con particolare riguardo alle misure volte a promuovere l'efficienza e il rispar-

mio energetici; alla riforma degli incentivi per le fonti rinnovabili; alla revisione del sistema ETS; alla promozione delle interconnessioni e agli interventi per il potenziamento delle reti infrastrutturali, prevedendo anche interventi nei confronti degli Stati membri meno avanzati dal punto di vista dell'apertura del mercato interno;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sollecitare il Governo a contribuire affinché sia garantita la massima trasparenza sui contenuti negoziali in corso tra UE e USA con riferimento al TTIP, in modo da consentire la verifica della necessaria salvaguardia delle peculiarità delle produzioni nazionali di qualità protette e dell'esclusione dall'ambito di applicazione del TTIP dei servizi essenziali;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sollecitare il Governo a seguire con attenzione l'attuazione della Strategia europea per il turismo costiero, sollecitando la sua traduzione in azioni concrete ed efficaci per consentire lo sviluppo di un settore cruciale per l'economia europea e nazionale;

d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sollecitare il Governo a mantenere un'attenzione costante sulla politica industriale dell'UE e sull'attuazione

delle proposte contenute nella comunicazione « Per una rinascita industriale », con particolare riguardo al raggiungimento dell'obiettivo di invertire il declino del ruolo dell'industria in Europa, passando al 20 per

cento del PIL entro il 2020. In questo ambito, occorre riprendere a livello europeo il lavoro già svolto con lo *Small Business Act*, rafforzando l'efficacia delle misure a favore delle piccole e medie imprese.

ALLEGATO 2

Programma di lavoro della Commissione per il 2015. — Un nuovo inizio (COM(2014)910 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII-bis, n. 3).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014 – 31 dicembre 2015) (10948/1/14).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminati congiuntamente, per le parti di competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2015 (COM(2014)910 fin.), la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2015 (Doc. LXXXVII-bis, n. 3) e il Programma dei diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015) elaborato dalle future presidenze italiana, lettone e lussemburghese (10948/1/14);

sottolineata l'opportunità di sostenere l'attività del Gruppo permanente di alto livello sulla competitività e la crescita istituito nel corso del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea;

rilevata la necessità che in futuro si proceda con maggiore tempestività all'esame dei documenti all'ordine del giorno in considerazione della loro natura programmatica e non quando l'anno di riferimento è già ampiamente avviato,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sollecitare il Governo a seguire con la necessaria attenzione l'attuazione dell'Unione per l'energia, facendo

valere nelle sedi negoziali le priorità del Paese, con particolare riguardo alle misure volte a promuovere l'efficienza e il risparmio energetici; alla riforma degli incentivi per le fonti rinnovabili; alla revisione del sistema ETS; alla promozione delle interconnessioni e agli interventi per il potenziamento delle reti infrastrutturali, prevenendo anche interventi nei confronti degli Stati membri meno avanzati dal punto di vista dell'apertura del mercato interno;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sollecitare il Governo a contribuire affinché sia garantita la massima trasparenza sui contenuti negoziali in corso tra UE e USA con riferimento al TTIP, in modo da consentire la verifica della necessaria salvaguardia delle peculiarità delle produzioni nazionali di qualità protette e dell'esclusione dall'ambito di applicazione del TTIP dei servizi essenziali;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sollecitare il Governo a seguire con attenzione l'attuazione della Strategia europea per il turismo costiero, sollecitando la sua traduzione in azioni concrete ed efficaci per consentire lo sviluppo di un settore cruciale per l'economia europea e nazionale;

d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sollecitare il Governo a mantenere un'attenzione costante sulla

politica industriale dell'UE e sull'attuazione delle proposte contenute nella comunicazione « Per una rinascita industriale », con particolare riguardo al raggiungimento dell'obiettivo di invertire il declino del ruolo dell'industria in Europa,

passando al 20 per cento del PIL entro il 2020. In questo ambito, occorre riprendere a livello europeo il lavoro già svolto con lo *Small Business Act*, rafforzando l'efficacia delle misure a favore delle piccole e medie imprese.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-05905 Lombardi: Tutela dei livelli occupazionali nell'ambito dell'affidamento dell'appalto di <i>global service</i> scolastico di Roma Capitale	170
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	178
5-06027 Tinagli: Monitoraggio degli effetti degli incentivi per le nuove assunzioni di cui all'articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92 del 2012	171
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	180

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio. COM(2014)910 final.	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015). 10948/1/14.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015. Doc. LXXXVII-bis, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	171
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	182

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità. Atto n. 176 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	172
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. Atto n. 177 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	172
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale. Atto n. 178 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	175
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Atto n. 179 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	175
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	177

INTERROGAZIONI

Mercoledì 29 luglio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.25.

5-05905 Lombardi: Tutela dei livelli occupazionali nell'ambito dell'affidamento dell'appalto di *global service* scolastico di Roma Capitale.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Roberta LOMBARDI (M5S) si dichiara non soddisfatta della risposta della sotto-

segretaria, in primo luogo perché non si comprende per quale motivo l'assistenza ai bambini che frequentano le scuole comunali non possa rientrare tra le attività istituzionali propriamente comunali. A suo avviso, pertanto, non sussisterebbero ostacoli all'internalizzazione nella società AMA dell'appalto di *global service* scolastico di Roma Capitale. Tale opzione sarebbe peraltro sostenuta anche dalla raccolta di 3.500 firme di cittadini romani e comporterebbe un miglioramento della qualità del servizio e un risparmio per il comune quantificabile in circa 10 milioni di euro. In secondo luogo, si dichiara insoddisfatta anche perché dal capitolato di appalto emerge che, se applicata, la clausola di cui all'articolo 4, che prevede il passaggio del personale esecutivo nella società che si aggiudica l'appalto, provocherebbe l'esubero di circa 2.500 lavoratori. A tale proposito, fa anche presente che il bando di gara per l'affidamento dell'appalto di *global service* scolastico rischia di mettere in crisi anche le imprese aderenti a Confindustria, Legacoop e ad altre associazioni datoriali, in quanto verrebbero penalizzate rispetto ad aziende che non hanno alcun obbligo di riassunzione del personale proveniente dalla azienda cedente. Si dichiara, conclusivamente, convinta che solo con un'occupazione di qualità, compresa quella relativa all'igiene e alla sicurezza didattica, si possa garantire la cosiddetta buona scuola e quindi ogni forma di liberalizzazione, opportunamente comparata con la modalità di gestione in house, in termini di efficacia, efficienza ed economicità.

5-06027 Tinagli: Monitoraggio degli effetti degli incentivi per le nuove assunzioni di cui all'articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92 del 2012.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Irene TINAGLI (PD), ringraziando la sottosegretaria per la risposta, sottolinea l'importanza di acquisire dati il più pos-

sibile disaggregati, che possano indicare nel dettaglio, ad esempio, in quale categoria di soggetti svantaggiati, in quali fasce di età, per quali settori economici e quali tipologie di attività gli incentivi sono maggiormente efficaci, al fine della migliore utilizzazione delle risorse pubbliche.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 29 luglio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.40.

Programma di lavoro della Commissione per il 2015 — Un nuovo inizio.
COM(2014)910 final.

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015).
10948/1/14.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015.
Doc. LXXXVII-bis, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei documenti, rinviato nella seduta del 28 luglio 2015.

Irene TINAGLI (PD), *relatrice*, illustra la propria proposta di parere, soffermandosi in particolare sulle osservazioni in essa contenute. Fa riferimento, in primo luogo, all'opportunità di sfruttare l'attuale occasione di revisione della Strategia Europa 2020 per aggiornare gli obiettivi, divenuti irrealistici alla luce degli effetti della crisi economico finanziaria, e per

definire strumenti maggiormente efficaci. Sottolinea anche l'importanza di sostenere il *dossier* relativo alla riforma del sistema EURES, arrivato in fase di avanzato esame presso le istituzioni europee, per la circolazione e la condivisione delle informazioni relative alla domanda e all'offerta di lavoro, in relazione alle competenze e alle qualifiche. Parimenti, reputa importante il sostegno all'attuazione del piano di investimenti strategici presentato dalla Commissione, soprattutto per fare in modo che vengano selezionati i progetti con il migliore impatto in termini di occupazione. Dal punto di vista nazionale, sottolinea la necessità di proseguire nelle riforme strutturali ed auspica la riduzione degli oneri fiscali e contributivi sul costo del lavoro nonché la stabilizzazione degli incentivi all'occupazione stabile, introdotti dall'articolo 1, comma 118, della legge n. 190 del 2014.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 luglio 2015. — Presidenza della presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità.

Atto n. 176.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 luglio 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive.

Atto n. 177.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 luglio 2015.

Silvia CHIMIANTI (M5S) sottolinea preliminarmente l'importanza del ruolo dei servizi per l'impiego nell'ambito delle politiche attive del mercato del lavoro, messo in luce anche nella strategia europea per l'occupazione. Rileva in proposito che i servizi per l'impiego in questi anni hanno subito un profondo processo di modernizzazione che ha portato al mutamento del concetto di collocamento, che non costituisce più una funzione pubblica, ma un vero e proprio servizio, in quanto tale finalizzato a sostenere le iniziative di politica attiva del lavoro e di promozione della occupazione in generale. A fronte delle modifiche intervenute, dalla cosiddetta « legge Biagi » alla « riforma Fornero », che hanno condotto, da un lato, al superamento del principio del monopolio pubblico nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e, dall'altro, a un significativo grado di decentramento amministrativo, istituzionale e normativo del sistema di collocamento, non si è registrato tuttavia un apprezzabile miglioramento del mercato del lavoro, anche in ragione delle scarsità di risorse economiche dedicate alle politiche attive; dall'assenza di un reddito di cittadinanza; dalla mancata definizione di adeguati livelli essenziali delle prestazioni, da sempre di competenza del livello centrale; dal mancato investimento nel monitoraggio e valutazione delle *performance* dei servizi per il lavoro, affidandone la conduzione a un soggetto pubblico

di ricerca, in grado di garantire terzietà e autorevolezza del processo valutativo; dalla mancata costruzione di una dorsale informativa in grado di porre in trasparenza tutta l'offerta dei servizi di politica attiva, gli esiti in termini occupazionali, la qualità dell'occupazione e il rapporto tra costi e benefici. Per tali ragioni, la qualità dei servizi offerti dai centri per l'impiego italiani è nel complesso ampiamente insoddisfacente, nonostante alcune positive eccezioni, collocate in particolari aree del Paese, come dimostrato dai dati ISTAT. Osserva, in particolare che le difficoltà dei centri per l'impiego sono riconducibili alla grave carenza di personale, a un quadro di competenze normative e amministrative disarticolato, strutturato su tre livelli – Stato, regioni e Province – e, soprattutto, segnato dalla mancanza di un soggetto a livello nazionale con funzioni di coordinamento dell'intero sistema, alla scarsa interoperabilità degli uffici, alla mancanza di un efficace raccordo con gli altri operatori pubblici (scuola, università) e privati (agenzie per il lavoro e sistema della bilateralità). Osserva che la Commissione europea ha richiesto all'Italia un impegno mirato al miglioramento di tali realtà e che le modifiche alle disposizioni sui licenziamenti introdotte fin dalla legge delega n. 183 del 2014 necessitavano di un corposo intervento di politiche attive del lavoro, che consentissero a disoccupati di essere presi in carico da un sistema di politiche attive che li coinvolgesse efficacemente in nuove occupazioni. Sottolinea che lo schema di decreto si fonda su tre linee direttrici, che riguardano la *governance* pubblica dell'ANPAL; la collaborazione tra pubblico e privato nella fornitura dei servizi al lavoro e, infine, l'introduzione di un nuovo strumento di politica attiva, l'assegno di ricollocazione.

Rileva quindi diverse criticità nello schema di decreto, in primo luogo, sotto il profilo di costituzionalità. Fa riferimento, in particolare, agli articoli 1 e 2, in materia di gestione del ruolo politico e di organizzazione delle politiche attive e dei relativi servizi per il lavoro sul territorio, che, nel attuale quadro di incertezza isti-

tuzionale, potrebbero dare luogo a contenziosi. A suo avviso, inoltre, sarebbe opportuno affidare allo Stato la definizione e la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive per il lavoro sul territorio nazionale allo Stato, intesi non come prestazioni minime ma come elementi di omogeneità della prestazione sul territorio e di integrazione delle competenze tra livello centrale e livelli territoriali.

In relazione agli articoli da 4 a 9, riguardanti la costituzione dell'ANPAL, osserva che l'istituzione dell'ennesima agenzia, la cui effettiva utilità è tutta da verificare, sembra contraddire le finalità di ridurre gli appesantimenti burocratici, come previsto dalla legge delega. In ogni caso, auspica la piena valorizzazione delle professionalità presenti in ISFOL, la definizione di un percorso di riqualificazione professionale che coinvolga anche i dipendenti dei centri per l'impiego, l'apertura di un tavolo di confronto anche con le categorie interessate per fissare quanto meno un crono-programma finalizzato prevalentemente, in questa prima fase, alla salvaguardia dei livelli occupazionali e delle professionalità dei lavoratori coinvolti, il rilancio dell'ente pubblico di Ricerca ISFOL, quale soggetto terzo in grado di garantire alla stessa Agenzia, studi, ricerche, valutazioni e monitoraggi delle politiche e degli strumenti, attraverso cui le stesse si attuano. Stigmatizza, infine, la mancanza di risorse finanziarie aggiuntive a disposizione dell'ANPAL ostacolo insormontabile per lo sviluppo di politiche attive efficaci, prefigurando il rischio di pregiudicare già sul nascere la ricostruzione dei servizi all'impiego.

Osserva poi che la progressiva privatizzazione della gestione dell'offerta di servizi di politica attiva del lavoro, senza la previsione di un contestuale rafforzamento della componente pubblica dei centri per l'impiego, determinerà un inesorabile arretramento dello Stato a favore dei privati su un tema e su una funzione che non può essere condizionata dalla asimmetria logica del mero profitto.

Critica anche la previsione, per la definizione dei servizi, di specifiche convenzioni con le Regioni e le province autonome, in quanto, prefigurando un sistema di decentramento flessibile, appare essere finalizzata al mantenimento in capo agli enti territoriali delle risorse e degli strumenti impegnati, pregiudicando lo sforzo di omogeneizzazione del territorio nazionale e di vera definizione e totale rispetto almeno dei livelli essenziali delle prestazioni. Auspica inoltre una definizione più dettagliata delle questioni inerenti l'accreditamento, osservando che sarebbe opportuno prevedere un unico sistema di accreditamento e non diversi sistemi a livello nazionale e regionale e diversificati tra le Regioni stesse.

In relazione all'articolo 15, ritiene che andrebbe salvaguardata la natura privatistica dei fondi interprofessionali per la formazione continua, escludendoli dalla disciplina relativa ad obblighi e divieti a carico dei soggetti che a qualsiasi titolo beneficiano di contributi pubblici per lo svolgimento di attività formativa.

Con riferimento alla disciplina relativa ai centri per l'impiego, recata dal Titolo II dello schema in esame, mette in luce una serie di criticità riguardanti, ad esempio, il mancato investimento statale nei servizi pubblici per l'impiego, il mancato potenziamento di risorse umane ed economiche, l'assenza della previsione di una distribuzione che tenga in considerazione i territori più svantaggiati e le relative dotazioni infrastrutturali. A suo avviso, invece, sarebbe importante che i Centri per l'impiego potessero usufruire della possibilità di incentivare le assunzioni dopo un percorso fatto con il lavoratore e di risorse dedicate all'orientamento scolastico e professionale.

Ritenendo inaccettabile che una parte significativa e qualificata degli operatori dei servizi per l'impiego siano lavoratori precari, reputa indispensabile individuare modalità e risorse per la loro assunzione stabile.

Sull'articolo 18, a suo avviso andrebbe attuato un significativo investimento statale nel monitoraggio e nella valutazione

della qualità dei servizi per il lavoro offerti dai servizi per l'impiego, affidandone la valutazione a un soggetto pubblico di ricerca, in grado di garantire terzietà e autorevolezza nel processo valutativo.

In relazione all'articolo 23, osserva preliminarmente che l'assegno di ricollocazione dovrebbe essere garantito a tutti i lavoratori entro i primi tre mesi di disoccupazione, indipendentemente dalla durata del periodo in questione, ma critica l'esiguità degli stanziamenti, pari 60 milioni di euro, sufficienti per circa 20 mila persone, a fronte di oltre 3,4 milioni di disoccupati.

Auspica poi l'abrogazione dell'articolo 24, che la riduzione dal 50 per cento al 20 per cento della misura del contributo mensile, spettante al datore di lavoro che assume, senza esserne tenuto, a tempo pieno ed indeterminato un lavoratore che fruisca del trattamento NASpI, destinando la rimanente quota del 30 per cento al Fondo per le politiche attive del lavoro al fine di finanziare l'assegno di ricollocazione. A suo avviso, la norma incide negativamente su una misura che favorisce la diretta ricollocazione dei lavoratori presso le imprese a fronte di un assegno per la ricollocazione che, al contrario, è una misura che coinvolge gli intermediari e non direttamente le imprese.

Giudica positivamente la previsione dell'articolo 32 che introduce incentivi all'assunzione per l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, quali strumenti utili per favorire la diffusione di un reale sistema di alternanza scuola lavoro e auspica la stabilizzazione dello sgravio contributivo totale per le assunzioni di apprendisti in aziende fino a nove dipendenti, attualmente riconosciuto per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2016.

Critica, infine, l'impianto dello schema di decreto che appare escludere la platea del lavoro autonomo e della piccola impresa.

Conclude, quindi, sottolineando che lo schema di decreto risulta insoddisfacente

riguardo alla costituzione di una solida struttura informativa pubblica capace di rendere trasparente e monitorabile l'intera offerta dei servizi di politica attiva, con riferimento agli esiti in termini occupazionali, alla qualità dell'occupazione e al rapporto tra costi e benefici, nonché a un significativo incremento di risorse da destinare ai servizi pubblici per l'impiego, in modo da rendere finalmente efficace il sistema nazionale di politiche attive. Per tali motivi, preannuncia un orientamento contrario del proprio gruppo sullo schema di decreto in esame.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale.

Atto n. 178.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 luglio 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Atto n. 179.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 luglio 2015.

Claudio COMINARDI (M5S) sottolinea preliminarmente che la crisi economica in atto ha reso evidenti le debolezze dell'at-

tuale sistema degli ammortizzatori sociali, che, pur attuando il principio enunciato dall'articolo 38, comma 2, della Costituzione, risulta, sotto molteplici aspetti, iniquo, come risulta dai dati ISTAT. Infatti, a fronte di una platea di lavoratori potenzialmente interessati a forme di integrazione salariale di circa 9,8 milioni di lavoratori dipendenti, nel 2013, anno di maggiore contrazione per l'economia italiana, sono state interessate all'utilizzo di forme di integrazione salariale, circa 440 mila posizioni lavorative dipendenti, corrispondenti al 4 per cento delle posizioni dipendenti totali, suddivise tra lavoratori coinvolti nella CIG ordinaria (121 mila), CIG straordinaria (122 mila), CIG in deroga (119 mila) e in contratti di solidarietà (78 mila). Passa quindi a evidenziare le maggiori criticità dello schema di decreto, osservando che, se da un lato viene significativamente migliorato il sistema di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione, con l'estensione a 24 mesi della durata massima della NASpI e la messa a regime dell'ASDI, dall'altro lato la maggiore spesa connessa a tali miglioramenti è finanziata anche con la riduzione delle durate complessive dei trattamenti di cassa integrazione. Con particolare riferimento a NASpI e ASDI, è critico sulla limitazione delle erogazioni ai lavoratori per i quali siano stati versati unicamente contributi figurativi, ovvero nei casi di interruzione o riduzione dell'attività lavorativa che danno luogo all'erogazione della cassa integrazione guadagni, a contratti di solidarietà, ma anche all'indennità di disoccupazione e di mobilità. A suo avviso, inoltre, la salvaguardia per il 2015 delle prestazioni NASpI per i lavoratori del turismo dovrebbe essere estesa ai lavoratori stagionali di tutti gli altri settori. Per tale ultima categoria di lavoratori, inoltre, il sistema di calcolo dell'indennità, cui si unisce la progressiva riduzione con il passare del tempo, risulta penalizzante. A suo avviso, inoltre, sarebbe opportuno utilizzare quale parametro reddituale per la prosecuzione dell'ASDI non l'assegno sociale, pari a 5.800 euro annui, bensì il livello di povertà relativa, fissato dal-

l'ISTAT a 7.200 euro annui. Un altro punto meritevole di critica è, a suo avviso, l'utilizzo dei risparmi derivanti dalla riduzione delle durate complessive dei trattamenti di cassa integrazione a copertura parziale degli oneri relativi alla NASpI e all'ASDI. Auspica, pertanto, l'introduzione di uno strumento davvero universale, quale il reddito minimo di cittadinanza che avrebbe anche il vantaggio di raggiungere strati della popolazione attualmente privi di qualsiasi tutela reddituale.

Passando quindi all'esame delle norme relative al contratto di solidarietà, osserva che sarebbe preferibile mantenere il limite attuale di durata, in quanto maggiormente rispondente alle esigenze delle aziende e a quelle del contenimento dei costi, a causa del ricorso oculato che queste ne farebbero. A suo avviso, inoltre, andrebbe eliminato o, almeno, fortemente ridotto, il contributo addizionale previsto per tale istituto e si dovrebbe intervenire sui massimali, secondo lo schema già adottato dalla legge n. 92 del 2012. A suo avviso, inoltre, il mancato riferimento, nell'articolo 21, ai contratti di solidarietà espansivi, induce a temere che il Governo sia intenzionato a sopprimere tale istituto. Inoltre, la volontà, sottesa allo schema di decreto, di riportare integralmente nell'alveo delle integrazioni salariali straordinarie i contratti di solidarietà difensivi dimostrerebbe la volontà del Governo di eliminare la distinzione tra le due tipologie di intervento. In tal modo, pertanto, i contratti di solidarietà non rappresenterebbero più un'alternativa alle altre tipologie di intervento ma saranno sostanzialmente equiparati CIGS e, come per la CIGS, l'integrazione salariale sarà sottoposta ai tetti massimi mensili e, infine, gravata dal citato contributo addizionale. Ritiene pertanto preferibile creare delle reali condizioni di vantaggio per incentivare il ricorso al contratto di solidarietà, differenziandolo dagli altri istituti straordinari sia dal punto di vista del costo per le imprese sia dal punto di vista delle indennità da erogare ai lavoratori, prevedendo semmai interventi di modernizzazione dell'istituto

in parola, al fine di favorire la crescita occupazionale e il ricambio generazionale.

Venendo quindi alla disciplina della Cassa integrazione guadagni, osserva che il parziale allargamento della platea di beneficiari comporta, a suo avviso, in realtà un peggioramento generalizzato della quantità e della qualità delle prestazioni. Stigmatizza il fatto che finora siano stati distribuiti ampi finanziamenti alle aziende, senza prevedere meccanismi di premialità a favore di quelle che non ricorrono alla delocalizzazione degli impianti. Infatti, l'integrazione salariale ordinaria può essere richiesta senza che l'impresa si impegni a decidere provvedimenti, investimenti, strategie e innovazioni per affrontare la crisi. Appare inoltre eticamente inaccettabile che il datore di lavoro, che non rispetti la dotazione della cassa integrazione, possa incorrere in una modesta sanzione, mentre i lavoratori sono estromessi dal mercato del lavoro. I lavoratori sono costretti ad accettare misure per così dire aleatorie, quali la CIGS e gli altri ammortizzatori sociali, laddove preferirebbero beneficiare di uno strumento universale, quale il reddito di cittadinanza. Quanto agli interventi correttivi, auspica, in primo luogo, un costante monitoraggio dell'andamento delle gestioni, anche al fine rivedere ulteriormente le aliquote contributive o, in subordine, prevedere – come sostenuto da più parti – l'istituzione di un fondo di riserva che intervenga nella gestione delle situazioni di crisi aziendali di più difficile soluzione. In secondo luogo, suggerisce l'introduzione di strumenti innovativi di supporto alla crisi, quali, ad esempio, sgravi fiscali, finanziamenti di sinergie con strutture locali, finanziamento di piani formativi *ad hoc* per la riqualificazione, per favorire l'innovazione anche delle piccole aziende sotto i quindici dipendenti, e dei professionisti. Ritiene, inoltre, necessario prevedere la deducibilità, per i lavoratori autonomi e i piccoli imprenditori, delle spese per formazione e per investimenti in innovazione e sviluppo del *networking*, così come anche l'inserimento, tra le causali della CIGS, della ristrutturazione aziendale.

Con riguardo alla disciplina sui fondi di solidarietà non condivide la previsione in base alla quale, per le prestazioni erogate da tali fondi, la contribuzione figurativa è posta a carico del fondo stesso e, quindi, dei datori di lavoro e dei lavoratori, determinando una disparità fra aziende e lavoratori soggetti alla normativa CIGS, per i quali la contribuzione figurativa è a carico della Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali e, quindi, dello Stato. Critica anche la previsione della limitazione dell'entità della prestazione erogata entro la misura di quattro volte la contribuzione effettivamente versata, contraria, a suo avviso, allo spirito con cui sono stati istituiti i fondi di solidarietà e alle finalità mutualistiche che debbono caratterizzare tutti gli interventi di sostegno al reddito. Tale impostazione, tra l'altro, impedirebbe alle piccole imprese di raggiungere un accantonamento sufficiente per l'erogazione di una prestazione di integrazione del reddito. A suo avviso, sarebbe pertanto necessario prevedere l'erogazione di risorse pubbliche, a integrazione di quelle private, almeno per i Fondi che abbiano esteso la platea dei beneficiari oltre i limiti previsti dallo schema di decreto in esame e introdurre l'obbligo della condizionalità dell'utilizzo dei fondi per le aziende con più di cinque dipendenti, per evitare che i finanziamenti siano privi di prospettiva.

Conclude auspicando una maggiore valorizzazione di strumenti, quali il contratto di solidarietà espansiva o l'istituzione di un fondo di solidarietà per il prepensionamento, che possano incentivare la cosiddetta staffetta generazionale.

Con riferimento più puntuale al testo dello schema in esame, chiede l'introduzione di meccanismi di premialità che leghino la concessione dei benefici all'impegno dell'impresa ad assumersi il rischio e l'impegno della ripresa, escludendo, ad esempio, il ricorso alla delocalizzazione degli impianti. All'articolo 21, inoltre, auspica un chiarimento in merito al rischio di sovrapposizione tra le competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quelle del Ministero per lo sviluppo economico. Infine, pur apprezzando l'ampliamento della tipologia delle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà, avrebbe preferito l'estensione diretta di tutti gli istituti di tutela del reddito, per porre fine al dualismo che vede, da una parte, un sistema di *welfare* pubblico e, dall'altra, un altro interamente finanziato da imprese e lavoratori. Per tali motivi, preannuncia l'orientamento contrario del proprio gruppo sullo schema di decreto in esame.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 29 luglio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.50.

ALLEGATO 1

5-05905 Lombardi: Tutela dei livelli occupazionali nell'ambito dell'affidamento dell'appalto di *global service* scolastico di Roma Capitale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Lombardi inerente alla salvaguardia dei livelli occupazionali di Roma Multiservizi s.p.a., società partecipata dal Comune di Roma, nell'ambito dell'appalto delle attività cosiddette di *global service* scolastico di pertinenza di Roma Capitale. Faccio presente che sulla vicenda in questione è intervenuto, lo scorso 8 luglio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali nel corso della seduta di *question time* nell'Aula della Camera. In tale sede istituzionale, il ministro Poletti ha evidenziato che i competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno già provveduto – con decreto direttoriale dello scorso 21 gennaio – all'erogazione, in favore dei lavoratori di Roma Multiservizi s.p.a. del trattamento di integrazione salariale a seguito della stipula di un contratto di solidarietà di tipo difensivo, per il periodo dal 1° maggio 2014 al 30 aprile 2015: il predetto contratto di solidarietà, avente una durata pari a 24 mesi, ha stabilito la riduzione massima dell'orario di lavoro per 197 lavoratori della società Roma Multiservizi s.p.a., su un organico complessivo di circa 3.800 unità lavorative.

Tanto premesso, secondo quanto rappresentato dal Comune di Roma, lo scorso 5 giugno l'Amministrazione capitolina ha indetto una procedura aperta di gara, di rilievo europeo, per l'affidamento quinquennale (settembre 2015/luglio 2020) dei servizi in *global service* nel settore educativo e scolastico di pertinenza di Roma Capitale, prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello della offerta economi-

camente più vantaggiosa e, per quel che qui più rileva, inserendo nel bando di gara una clausola di salvaguardia (denominata anche «clausola sociale di assorbimento del personale») secondo cui «il concorrente aggiudicatario si impegna, subordinatamente alla compatibilità ed all'armonizzazione con l'organizzazione di impresa del medesimo, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente, per il periodo di durata del servizio, il personale in carico al fornitore uscente». Voglio precisare inoltre che la predetta procedura di gara è stata indetta in attuazione alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 220 del 23 luglio 2014.

Con specifico riferimento al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune di Roma ha reso noto di essersi attenuto alle prescrizioni contenute nella direttiva della Giunta Capitolina, in materia di appalti e contratti, dello scorso 20 gennaio.

Tale direttiva stabilisce di attestarsi, preferibilmente, sul rapporto 60/40 tra offerta tecnica ed offerta economica, salvo che disposizioni legislative o regolamentari non dispongano diversamente.

Per quanto attiene, alla proposta del Comitato di vigilanza dei servizi pubblici (CO.VI.S.P.) – concernente la «internalizzazione» delle attività di *global service* scolastico (igiene e sorveglianza dei bambini delle scuole materne e asili nido) in AMA s.p.a. ovvero all'acquisizione, da parte di quest'ultima, dello specifico ramo d'azienda – il Comune di Roma ha precisato quanto segue.

Le attività di *global service* scolastico non appaiono riconducibili all'oggetto sociale di AMA s.p.a. così come enunciato dall'articolo 5 del vigente statuto societario: pertanto, l'affidamento della predetta attività ad AMA s.p.a., comporterebbe, in via preliminare, la modifica dell'oggetto sociale.

Il Comune di Roma ha altresì precisato che il Piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio, dallo stesso predisposto ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2014 – ha previsto la riorganizzazione degli organismi partecipati mediante il compimento di operazioni di fusione e dismissione ed il mantenimento delle partecipazioni solo in quelle società la cui attività sia strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali di Roma Capitale.

In attuazione alle misure previste dal predetto Piano, lo scorso 7 maggio, l'assemblea dei soci di AMA s.p.a. ha autorizzato la dismissione della partecipazione (pari al 51 per cento) detenuta da AMA s.p.a. in Roma Multiservizi spa.

Conclusivamente, non posso che ribadire quanto assicurato, nell'ambito del predetta seduta di *question time*, dal Ministro Poletti in ordine all'attenzione che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali continuerà a prestare alla vicenda in esame – come del resto sempre accade per tutte le vicende dai rilevanti risvolti occupazionali – e alla piena disponibilità del medesimo Dicastero a mettere in campo, ove richiesto, tutte le iniziative necessarie a consentire alle Parti sociali di pervenire a soluzioni condivise per la salvaguardia dei posti di lavoro.

ALLEGATO 2

5-06027 Tinagli: Monitoraggio degli effetti degli incentivi per le nuove assunzioni di cui all'articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92 del 2012.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione del Governo sui dati relativi agli incentivi per le assunzioni di alcune categorie di lavoratori previsti dall'articolo 4 dalla legge n. 92 del 2012.

A tale proposito, ricordo che i commi da 8 a 11 del predetto articolo 4 prevedono la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico dei datori di lavoro in relazione alle assunzioni delle seguenti categorie di lavoratori effettuate dal primo gennaio 2013:

a) uomini o donne con almeno cinquantanni di età e disoccupati da oltre dodici mesi;

b) donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

c) donne di qualsiasi età, con una professione o appartenenti ad un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

d) donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

La tabella che metto a disposizione della Commissione mostra il numero di comunicazioni telematiche inviate dai datori di lavoro all'INPS distinte in base alle predette quattro categorie di lavoratori, per anno e per tipologia di rapporto di lavoro (determinato, indeterminato e trasformazioni a tempo indeterminato). L'Inps ha precisato che un medesimo lavoratore potrebbe essere stato oggetto di più comunicazioni.

La tabella evidenzia che la tipologia di rapporto di lavoro maggiormente incentivata è quella dei contratti a tempo determinato (circa 62 mila comunicazioni dal 2013 ad oggi), seguita dai contratti a tempo indeterminato (circa 42 mila) e dalle trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato (più di 2 mila).

Comunicazioni telematiche effettuate dai datori di lavoro per assunzioni agevolate di lavoratori ai sensi dei commi 8-11, art. 4, L. 92/2012												
Beneficiari	Tempo determinato				Tempo indeterminato				Trasformazioni a t. indet.			
	2013	2014	2015	Totale	2013	2014	2015	Totale	2013	2014	2015	Totale
a) Lavoratori ultracinquantenni <i>di cui:</i>	4.011	8.233	3.332	15.576	2.963	6.067	2.174	11.204	222	504	125	851
ABRUZZO	699	339	129	1.167	212	171	88	471	10	8	8	26
BASILICATA	83	82	41	206	70	62	32	164	5	7	1	13
CALABRIA	94	236	128	458	73	183	92	348	5	12	3	20
CAMPANIA	227	605	176	1.008	206	482	118	806	26	41	9	76
EMILIA ROMAGNA	252	571	258	1.081	207	427	173	807	18	35	10	63
FRIULI VENEZIA GIULIA	80	156	67	303	59	122	43	224	1	12		13
LAZIO	309	638	184	1.131	261	519	94	874	17	41	16	74
LIGURIA	92	195	100	387	83	142	67	292	11	8	3	22
LOMBARDIA	487	1.108	427	2.022	387	793	226	1.406	25	86	22	133
MARCHE	113	350	125	588	92	237	83	412	8	14	2	24
MOLISE	20	69	18	107	17	47	18	82	1	4	1	6
PIEMONTE	294	563	259	1.116	219	409	154	782	16	43	12	71
PUGLIA	280	753	332	1.365	255	569	246	1.070	13	36	12	61
SARDEGNA	163	375	208	746	129	274	149	552	12	26	4	42
SICILIA	170	483	178	831	156	385	121	662	17	26	2	45
TOSCANA	257	783	324	1.364	211	588	217	1.016	18	31	8	57
TRENTINO ALTO ADIGE	34	78	25	137	26	63	17	106	6	3		9
UMBRIA	52	145	32	229	46	98	18	162	3	9	1	13
VALLE D'AOSTA	2	9	9	20	2	8	5	15		1		1
VENETO	303	695	312	1.310	252	488	213	953	10	61	11	82
Donne di qualsiasi età												
b) In aree svantaggiate prive di impiego da 6 mesi	6.132	9.049	4.612	19.793	4.542	7.163	3.396	15.101	207	422	84	713
c) In settori svantaggiati prive di impiego da 6 mesi	3.220	2.705	1.118	7.043	1.255	1.157	461	2.873	16	52	12	80
d) Prive di un impiego da 24 mesi	6.817	8.746	3.978	19.541	3.889	6.071	2.469	12.429	153	428	71	652
Totale (a + b + c + d)	20.180	28.733	13.040	61.953	12.649	20.458	8.500	41.607	598	1.406	292	2.296

Fonte: Inps

ALLEGATO 3

**Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio.
COM(2014)910 final.****Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea
(1° luglio 2014-31 dicembre 2015) 10948/1/14.****Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione
europea riferita all'anno 2015. Doc. LXXXVII-bis, n. 3.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminati, per quanto di competenza, la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2015 (Doc. LXXXVII-bis, n. 3), il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2015 – Un nuovo inizio (COM(2014)910 final) e il Programma dei diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° luglio 2014-31 dicembre 2015 (10948/1/14 REV 1);

considerato che, anche alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 234 del 2012, che ha rafforzato il raccordo tra il Parlamento e il Governo nell'ambito dell'attività dell'Unione europea, l'esame degli strumenti programmatici da essa previsti assume particolare valore, ai fini della definizione degli indirizzi da sostenere in sede europea sulle materie di competenza della Commissione;

rilevato come l'esame degli strumenti programmatici relativi all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione del nostro Paese all'Unione stessa, ancorché abbia luogo in una fase avanzata del periodo cui essi si riferiscono, rappresenti in ogni caso un'utile occasione di riflessione sugli orientamenti delle Istituzioni europee in materia di politiche per l'oc-

cupazione, nonché sulle priorità che il Governo intende perseguire, in linea con le indicazioni contenute nella relazione programmatica per l'anno in corso;

considerato che, specialmente a seguito dell'introduzione delle procedure del Semestre europeo, le politiche nazionali in materia di occupazione devono sempre più essere valutate nel quadro degli orientamenti dell'Unione europea in materia di politica economica, anche alla luce delle raccomandazioni annualmente formulate a ciascuno Stato membro dalle Istituzioni dell'Unione con riferimento al programma nazionale di riforma e al programma di stabilità;

considerato che il programma di lavoro della Commissione per il 2015 si muove nella direzione, fortemente sostenuta dal nostro Paese, di individuare strumenti tesi a perseguire la progressiva uscita dalla crisi economica e finanziaria, la promozione della crescita e l'occupazione di qualità;

apprezzata, in questa ottica, la scelta compiuta con l'adozione del Piano di investimenti per l'Europa di promuovere, attraverso la costituzione del Fondo europeo per gli investimenti strategici, un intervento organico volto a stimolare la crescita della domanda aggregata, al fine

di favorire una più rapida uscita dalla crisi economica che si protrae dal 2008;

considerate la proposta di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2015) 98 final) e la risoluzione legislativa approvata dal Parlamento europeo, con riferimento a tale proposta, l'8 luglio 2015;

osservato che le riforme messe in campo nel nostro Paese nel corso della presente legislatura, a partire dalla legge n. 183 del 2014 e dai relativi decreti attuativi, si muovono nella direzione, più volte indicata dalle Istituzioni europee, della costruzione di un mercato del lavoro più efficiente, anche attraverso un rafforzamento delle politiche attive del lavoro e delle tutele in caso di disoccupazione involontaria;

rilevato che il preannunciato impegno del Governo nei negoziati su importanti *dossier* in materia di lavoro si è tradotto in un effettivo avanzamento degli stessi, soprattutto per quanto riguarda le misure in materia di mobilità dei lavoratori, di sicurezza sul lavoro, nonché di formazione e competenze di studenti e lavoratori;

ritenuto che il conseguimento dei principali obiettivi in materia di occupazione individuati a livello europeo, a partire da quelli stabiliti nell'ambito della Strategia Europa 2020, che richiede il raggiungimento al termine del periodo di riferimento di un tasso di occupazione, per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni, pari al 75 per cento, sia strettamente connesso alla definizione di un quadro di politica economica a livello continentale effettivamente capace di promuovere una crescita duratura e sostenibile;

rilevato che, in assenza di ulteriori incisivi interventi, nell'attuale congiuntura economica, nella quale pure si colgono apprezzabili segnali di un'inversione di tendenza e di un progressivo ritorno su un sentiero di crescita, si determinerebbe un

ritorno alla situazione occupazionale antecedente alla crisi solo in un arco di tempo medio-lungo;

vista la relazione elaborata dal presidente della Commissione europea, in stretta collaborazione con il presidente del Vertice euro, il presidente dell'Eurogruppo, il presidente della Banca centrale europea e il presidente del Parlamento europeo, « Completare L'Unione economica e monetaria dell'Europa », che attribuisce carattere prioritario alla promozione dell'occupazione e alla *performance* sociale dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si segnala l'opportunità che, nell'ambito della revisione intermedia della Strategia Europa 2020 e delle ulteriori iniziative volte a riconsiderare il sistema di governo della politica economica dell'Unione europea, si rivedano gli obiettivi in materia di occupazione a suo tempo individuati, tenendo in considerazione le conseguenze della profonda crisi economica affrontata a partire dall'anno 2008, e si promuova, a livello dell'Unione europea, la definizione di politiche e strumenti più efficaci ai fini del loro conseguimento;

in linea con le proposte di riforma della rete europea dei servizi per l'impiego EURES, in via di approvazione definitiva, si sostenga ogni iniziativa utile a promuovere una più profonda integrazione dei mercati del lavoro degli Stati membri dell'Unione europea, facilitando la mobilità dei lavoratori, in particolare attraverso la messa a disposizione di informazioni sulle possibilità di lavoro nei diversi Paesi dell'Unione e un migliore riconoscimento delle qualifiche;

si verifichi che, in sede di attuazione del piano di investimenti promosso dalla Commissione Juncker, nella selezione dei progetti da realizzare nel territorio nazionale si concentrino le risorse attivabili su

progetti che assicurino un apprezzabile impatto in termini di incremento dell'occupazione e promuovano un rafforzamento, anche nel lungo periodo, della concorrenzialità del nostro sistema economico;

si proseguano, sul piano, interno, le riforme strutturali avviate in questi anni, in linea con le raccomandazioni formulate dalle Istituzioni dell'Unione europea, al fine di promuovere condizioni favorevoli alla creazione di nuova occupazione, an-

che attraverso la riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sul lavoro; in questo quadro, si valuti, in particolare, l'esigenza di rendere strutturali gli sgravi contributivi attualmente previsti, con riferimento ai soli nuovi contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati nell'anno 2015, dall'articolo 1, comma 118, della legge di stabilità 2015, eventualmente verificando la possibilità di una loro revisione che ne assicuri la massima efficacia sotto il profilo della creazione di posti di lavoro stabili e di qualità.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – un nuovo inizio. (COM (2014)910 final – Annex 1, 2, 3 e 4).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° luglio 2014-31 dicembre 2015. (10948/1/14/REV 1).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015. (Doc. LXXXVII-bis, n. 3). (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	185
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	188
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	186
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento approvato</i>)	189

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 29 luglio 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.10.

Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – un nuovo inizio.
(COM (2014)910 final – Annex 1, 2, 3 e 4).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° luglio 2014-31 dicembre 2015.
(10948/1/14/REV 1).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015.
(Doc. LXXXVII-bis, n. 3).
(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 28 luglio 2015.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda nella seduta di ieri, il relatore, deputato Capone, ha svolto la relazione. Chiede, quindi, se vi siano deputati che intendano intervenire nel dibattito.

Giulia GRILLO (M5S) osserva preliminarmente che, dal punto di vista metodologico, l'esame dei programmi e della relazione viene compiuto con ritardo, quasi a conclusione del periodo al quale si riferisce la programmazione. Passando al merito dei documenti, sottolinea l'assenza di misure incisive nell'ambito della tutela della salute, rilevando che alcune generiche affermazioni appaiono particolarmente stridenti nei giorni in cui viene praticato un ulteriore taglio delle risorse dedicate a tale finalità. Evidenzia, inoltre,

la carenza di previsioni relative alle pari opportunità, rimarcando l'assenza di un Ministro competente e l'incompleta diffusione dei centri anti-violenza.

Reputa inadeguate le misure relative all'alimentazione, così come quelle concernenti il contrasto alla povertà, ricordando che in Europa vi sono 20 milioni di poveri e più di 4 milioni di persone senza fissa dimora e che appare in crescita il numero di coloro che non riescono a soddisfare compiutamente i bisogni alimentari primari.

Richiama in proposito l'azione condotta dal suo gruppo, anche a livello europeo, a favore dell'introduzione del reddito di cittadinanza.

Rileva, altresì, la scarsa incisività delle azioni in tema di farmaci, ricordando la presentazione, da parte di deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle, di una risoluzione sulla trasparenza nei contratti con le case farmaceutiche.

In conclusione, ribadisce la contrarietà del suo gruppo sul merito dei documenti e sulla metodologia di esame, riservandosi di valutare il parere che proporrà il relatore.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare la proposta di parere.

Salvatore CAPONE (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*), evidenziando che il parere contiene, nelle premesse e nell'osservazione, elementi che corrispondono ad alcuni dei rilevi sollevati dalla collega Grillo.

Giulia GRILLO (M5S) dichiara il voto di astensione, da parte del suo gruppo, sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore e nomina il deputato Capone quale relatore presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 luglio 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 luglio 2015.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri sono stati espressi i pareri della relatrice e del Governo sulle proposte emendative riferite all'articolo 9 e che la relatrice, deputata Carnevali, ha presentato l'emendamento 9.100, interamente sostitutivo dell'articolo 9 del provvedimento in esame, e che alle ore 12 di oggi è scaduto il termine per la presentazione dei subemendamenti. Avverte, al riguardo che non sono stati presentati subemendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, pone, quindi, in votazione l'emendamento 9.100 della relatrice.

La Commissione approva l'emendamento 9.100 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, fa presente che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 9.100 della relatrice, l'emendamento Nicchi 9.1 è da intendersi precluso e che, pertanto, non sarà posto in votazione.

Avendo al Commissione terminato l'esame degli emendamenti, avverte che il testo unificato risultante dagli emen-

damenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'acquisizione dei rispettivi pareri.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI ringrazia la relatrice e tutta la Commissione per il lavoro svolto, sottolineando che il provvedimento in esame risponde

sicuramente alle attese di numerose famiglie ed associazioni.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – un nuovo inizio. (COM (2014)910 final – Annex 1, 2, 3 e 4).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° luglio 2014 – 31 dicembre 2015. (10948/1/14/REV 1).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015. (Doc. LXXXVII-bis, n. 3).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminati, per le parti competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2015, il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° luglio 2014-31 dicembre 2015 (10948/1/14/REV 1) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII-bis, n. 3);

premesso che l'efficacia dei suddetti documenti, di carattere programmatico, è direttamente commisurata al fatto che gli stessi siano effettivamente esaminati dalle Commissioni e dall'Assemblea con tempestività e, comunque, nei primi mesi dell'anno;

rilevato l'impegno, nell'ambito del programma di lavoro del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° luglio 2014-31 dicembre 2015, a garantire, in materia di protezione e di inclusione sociale, l'adeguato *follow-up* delle iniziative presentate dalla Commissione europea nel febbraio 2013, in particolare del « pacchetto sugli investimenti sociali »;

osservato, sotto questo profilo, che nel contesto della revisione intermedia della strategia Europa 2020 le tre presidenze si sono impegnate a prestare la massima attenzione alla serie di indicatori per la povertà e l'esclusione sociale, al fine di quantificare i progressi compiuti dagli Stati membri e a sostenere le iniziative

della Commissione volte a prevenire e combattere il problema della mancanza di una fissa dimora;

evidenziata la necessità, al fine di proseguire nella lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di individuare misure sempre più efficaci e adeguate, considerato l'impatto della crisi economica, che espone alla povertà un numero sempre crescente di persone;

segnalata l'assenza di specifiche azioni di intervento sul tema della disabilità, che nel programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea, come nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, è richiamato in maniera generica, nell'ambito della lotta contro la discriminazione, che si estrinseca nella prosecuzione dei lavori sulla proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, nonché nella promozione dell'inclusione sociale ed economica delle persone con disabilità,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si segnala l'assenza, nei suddetti atti, di specifici piani di intervento sul tema della disabilità.

ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da
disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698
Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578
Binetti e C. 2682 Rondini.**

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(Disposizioni finanziarie).

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1 è determinata in 56,9 milioni di euro per l'anno 2016 e in 66,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 56,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 66,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, e alle minori entrate derivanti dagli articoli 4-bis e 6, valutate complessivamente in 45,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 36,4 milioni di euro per l'anno 2017 e in 33,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede:

a) quanto a 81,4 milioni di euro per l'anno 2016 e a 60,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 21,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 42,4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 39,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stan-

ziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciale » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2016, 24 milioni di euro per l'anno 2017 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 l'accantonamento relativo al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; e quanto a 4,2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 l'accantonamento relativo al ministero della salute.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 4-bis:

al comma 1, sostituire le parole: euro 1.000 *con le seguenti:* euro 750;

al comma 2, sostituire le parole: pari a 47,6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 27,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 *con le seguenti:* valutati in 35,7 milioni di euro per l'anno 2016 e in 20,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

9. 100. Il Relatore.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06161 Gallinella: Sulla tutela dei prodotti DOP e IGP con riferimento ai negoziati sul TTIP	190
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	195
5-06160 Zaccagnini: Sulle misure di contrasto alla Xylella fastidiosa degli ulivi	191
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	196
Sui lavori della Commissione	191

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul settore della zootecnia nazionale (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	191
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	192
---	-----

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	193
7-00719 Oliverio, 7-00721 Schullian, 7-00727 Gallinella, 7-00732 Fedriga, 7-00735 Catanoso e 7-00737 Franco Bordo: Sull'etichettatura e sulla tutela delle produzioni lattiero-casearie nazionali (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	193
7-00246 Zaccagnini, 7-00284 L'Abbate, 7-00435 Benedetti, 7-00504 Gagnarli e 7-00622 Zaccagnini: Sulla normativa e sull'uso dei prodotti fitosanitari (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	193
Sull'ordine dei lavori	194
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	194

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 29 luglio 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.05.

5-06161 Gallinella: Sulla tutela dei prodotti DOP e IGP con riferimento ai negoziati sul TTIP.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del

regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Filippo GALLINELLA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Filippo GALLINELLA (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatto per la risposta fornita, in quanto il Governo non risponde alla domanda che è stata posta: non è ancora disponibile una lista di prodotti a denominazione di origine che saranno tutelati sul tavolo del negoziato. Deve purtroppo con rammarico constatare che il Governo non ha questa lista o, peggio, non la vuole rendere nota, magari al fine di scaricare il problema sulle decisioni che saranno assunte a livello europeo successivamente. Fa presente peraltro che nell'audizione già prevista che si terrà nella giornata di domani sul TTIP avrà modo di interpellare il viceministro Calenda proprio sul punto specifico.

5-06160 Zaccagnini: Sulle misure di contrasto alla Xylella fastidiosa degli ulivi.

Adriano ZACCAGNINI (SEL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Adriano ZACCAGNINI (SEL) replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo, che ha cercato di spiegare in modo ampio e documentato le questioni scientifiche sottese al grave problema del disseccamento degli ulivi. Viceversa, non può ritenersi politicamente del tutto soddisfatto perché è evidente la necessità di rafforzare ancora la ricerca, partita con ritardo, pur se le varie iniziative messe in campo potrebbero rivelarsi particolarmente positive, in modo particolare quelle che prevedono collaborazioni con enti di ricerca e Università. Auspica pertanto un rinnovato impegno in tal senso.

Sui lavori della Commissione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione a risposta immediata 5-06162 Cenni,

sull'utilizzo della graduatoria del concorso del 29 novembre 2011 del Corpo forestale dello Stato, chiede che la stessa non venga svolta al fine di concludere le verifiche in corso presso gli organi vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Susanna CENNI (PD) fa presente che trasfonderà il contenuto della interrogazione a risposta immediata in una interrogazione a risposta in Commissione al fine di poter esaminare la vicenda entro e non oltre la prossima settimana.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE si dichiara favorevole alla richiesta avanzata dai colleghi Oliverio e Cenni.

LUCA SANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno e fa presente che s'intende pertanto non svolta l'interrogazione a risposta immediata 5-06162 Cenni, sull'utilizzo della graduatoria del concorso del 29 novembre 2011 del Corpo forestale dello Stato.

La seduta termina alle 14.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 29 luglio 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva sul settore della zootecnia nazionale.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, lo scorso 15 luglio, ha convenuto sull'esigenza di prorogare al 31 dicembre 2015 il termine per lo svolgimento dell'indagine conoscitiva, già fissato al 31 luglio 2015.

Comunica al riguardo che è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, a norma dell'articolo 144 del Regolamento.

Propone pertanto di deliberare la predetta proroga.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 29 luglio 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, rinviato nella seduta del 23 luglio scorso.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che alla scadenza del termine per la presentazione di proposte emendative, fissato per la giornata di giovedì 22 luglio, risultavano presentati tre emendamenti; ricordo altresì che, nella seduta del

23 luglio, il relatore ne aveva proposto l'esame e la relativa votazione per la seduta successiva.

Giorgio ZANIN (PD), *relatore*, manifesta un apprezzamento per l'andamento dei lavori della Commissione che è in procinto di concludere i suoi lavori prima della pausa estiva, come negli auspici dei commissari. Chiede quindi ai presentatori, anche al fine di concludere l'esame in tempi ristretti, di ritirare gli emendamenti presentati; in caso contrario, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Chiara GAGNARLI (M5S) insiste per la votazione dell'emendamento L'Abbate 2.1, in quanto la nuova formulazione scelta presso il Senato è peggiorativa rispetto alla previsione iniziale, approvata dalla Camera. Tra l'altro, ricorda che il parere espresso dalla XII Commissione va in tal senso e che quindi sarebbe utile adeguarsi.

Mino TARICCO (PD) ritira l'emendamento a sua firma e contestualmente preannuncia la presentazione di un ordine del giorno che impegni il Governo nella direzione di affrontare il problema aperto della soglia del trenta per cento di reddito agricolo. Tale soglia infatti rischia di escludere paradossalmente la maggior parte degli operatori che hanno dato finora vita al fenomeno dell'agricoltura sociale, che la legge intendeva regolamentare.

Francesco PRINA (PD) concorda con le considerazioni svolte dal collega Taricco e invita il Governo a riesaminare la questione di un settore virtuoso, come quello che si occupa attualmente di agricoltura sociale, costituito da centinaia e centinaia di cooperative sociali distribuite su tutto il territorio nazionale. Fa quindi presente che il 21 settembre moltissimi presidenti di cooperative sociali saranno presenti all'Expo proprio per dare un segno tangibile di attenzione su questo punto, che ritiene meriti una risposta concreta.

Giorgio ZANIN (PD), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento L'Abbate 2.1.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE concorda on il parere espresso dal relatore.

La Commissione respinge l'emendamento L'Abbate 2.1.

Luca SANI, *presidente*, per quanto riguarda il trasferimento in sede legislativa, si riserva di trasmettere la richiesta al Presidente della Camera, dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 92, comma 6, del regolamento.

La seduta termina alle 14.40.

RISOLUZIONI

Mercoledì 29 luglio 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00719 Oliverio, 7-00721 Schullian, 7-00727 Gallinella, 7-00732 Fedriga, 7-00735 Catanoso e 7-00737 Franco Bordo: Sull'etichettatura e sulla tutela delle produzioni lattiero-casearie nazionali.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione delle congiunta delle risoluzioni in

oggetto, rinviata nella seduta del 23 luglio scorso.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 15 luglio scorso gli onorevoli Oliverio e Gallinella avevano chiesto che le risoluzioni fossero illustrate alla presenza di tutti i presentatori; ricorda altresì che nella seduta del 23 luglio scorso la Commissione ha proceduto all'abbinamento delle risoluzioni 7-00735 Catanoso e 7-00737 Franco Bordo.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) comunica di aver predisposto una nuova formulazione della sua risoluzione 7-00719. Invita quindi i gruppi a voler procedere ad una fase consultiva al fine di pervenire, se possibile, ad un testo unitario.

Luca SANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, e dando atto della presenza della collega Venittelli, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

7-00246 Zaccagnini, 7-00284 L'Abbate, 7-00435 Benedetto, 7-00504 Gagnarli e 7-00622 Zaccagnini: Sulla normativa e sull'uso dei prodotti fitosanitari.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione delle congiunta delle risoluzioni in oggetto, rinviata nella seduta del 16 luglio scorso.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 16 luglio scorso l'onorevole Zaccagnini ha formulato alcune richieste di audizione, rispondendo a una sollecitazione a carattere generale della presidenza e che l'onorevole Oliverio aveva poi indicato come prossima la presentazione di una risoluzione da parte del proprio gruppo, tuttora non pervenuta.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Marco CARRA (PD) chiede che, a prescindere dalla proroga testé votata dell'indagine conoscitiva sul settore zootecnico, vi sia la possibilità di una rapida interlo-

cuzione con il Governo sul settore, che necessita di provvedimenti di sostegno.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-06161 Gallinella: Sulla tutela dei prodotti DOP e IGP con riferimento ai negoziati sul TTIP.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Credo sia doveroso in premessa ricordare che proprio durante il semestre di Presidenza italiana dell'Ue, abbiamo chiesto e ottenuto che fossero resi pubblici il mandato negoziale e le direttive del Consiglio secondo le quali viene gestito dalla Commissione il negoziato sul TTIP. Un atto importante per dare trasparenza ad un accordo che può avere una portata storica, a due condizioni fondamentali: che venga tutelato il sistema delle indicazioni geografiche e siano rispettate le norme sulla sicurezza alimentare. Sotto il secondo profilo, è bene ricordare che nessun accordo commerciale può mai modificare i regolamenti e le direttive europee, in particolare quelle sugli standard sulla produzione alimentare. Per quanto riguarda le indicazioni geografiche va ribadito che la loro tutela è inserita tra le poche priorità del mandato negoziale e che i diversi round vedono questo tema al centro delle trattative.

In questo senso, come accaduto per altri accordi conclusi dalla UE con Paesi terzi, come quello con il Canada, sarà la Commissione europea, a predisporre la lista delle Ige per il reciproco riconoscimento, che poi invitata sarà inviata agli Stati membri per eventuali integrazioni.

L'Italia continua il proprio impegno affinché nel negoziato i prodotti di qualità Dop e Igp, nei quali siamo leader europei, abbiano la necessaria salvaguardia, in un mercato di grande interesse come quello degli Stati Uniti, che ha visto una crescita delle esportazioni di oltre il 20 per cento solo nei primi 4 mesi del 2015. Allo stesso tempo il Ministero delle politiche agricole è fortemente impegnato, al di là delle trattative sul TTIP, nella protezione del *made in Italy* agroalimentare, con oltre 500 operazioni negli ultimi 12 mesi effettuate all'estero e sul web a contrasto delle frodi e dell'*italian sounding*.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-06160 Zaccagnini: Sulle misure di contrasto alla *Xylella fastidiosa* degli ulivi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La tutela dell'olivicoltura salentina è una priorità della nostra azione di Governo, ed è per questo che dal momento del ritrovamento del batterio *Xylella fastidiosa* in provincia di Lecce a ottobre 2013 è stata messa in campo una complessa gestione tecnico, scientifica e amministrativa attivata immediatamente, come necessario, nei casi di batteri da quarantena. In primo luogo credo sia opportuno ribadire che il Governo sta lavorando soprattutto sul fronte della ricerca promuovendo un programma europeo a guida italiana e uno nazionale. Sul primo fronte nel Comitato Horizon 2020 è stata approvata una ricerca europea specifica sulla *Xylella* che sarà coordinata dal CNR di Bari con un finanziamento di quasi 7 milioni.

A livello nazionale, si prevede la creazione di un programma che coinvolga un gruppo di Università, a partire da quelle pugliesi, con la creazione in Salento di un campo sperimentale dove testare le possibili soluzioni contro la fitopatìa.

Posso informarvi, inoltre, che è in corso il procedimento per l'autorizzazione alla manipolazione di materiale infetto da *Xylella fastidiosa* per l'Università di Foggia, al fine di effettuare ricerca e sperimentazione sul ruolo svolto dai funghi tracheofila nel disseccamento degli alberi di ulivo in provincia di Lecce.

È bene poi chiarire che la presenza della *Xylella* è stata accertata scientificamente dai laboratori del CNR di Bari, che da quel momento sono stati in contatto anche con i principali esperti internazionali in materia. Sono state specifiche analisi molecolari, infatti, a rinvenire nei

campioni saggiati il batterio fitopatogeno *Xylella fastidiosa*. Le analisi sono state estese, con esito positivo, anche a piante di mandorlo, oleandro e quercia adiacenti agli ulivi colpiti, che mostravano sintomi di bruscatatura apicale delle foglie.

Va ricordato anche che fin dall'ottobre 2013, il Servizio fitosanitario regionale ha prontamente avviato specifiche indagini sul territorio, condotte con la collaborazione di esperti di patologia vegetale dell'Università di Bari e dell'Istituto di Virologia Vegetale del CNR di Bari. Ed è stato inoltre istituito presso il Ministero un comitato tecnico scientifico di alto livello coordinato dal CREA, attualmente operativo nella gestione dell'emergenza.

Attualmente sono in corso presso il CNR di Bari test di patogenicità di *Xylella fastidiosa* su piante di ulivi per i quali sono attesi i risultati finali secondo i protocolli internazionali in materia. Va in ogni caso ribadito che è la presenza stessa del batterio a far scattare le misure di quarantena stabilite dalla Commissione europea e in fase di attuazione attraverso il piano del Commissario di protezione civile.

Nelle numerose prove analitiche che hanno interessato gli alberi di ulivo della provincia di Lecce ai fini del monitoraggio territoriale in corso (oltre 26.000 analisi), il ritrovamento di *Xylella fastidiosa* è avvenuto sistematicamente in aree con sintomatologie di disseccamento, mentre il patogeno non è mai stato riscontrato nelle aree prive di evidenze di disseccamento. L'osservazione sistematica dei campioni prelevati da piante di ulivo sintomatiche, ha rilevato inoltre la presenza di estesi

imbrunimenti del sistema vascolare che hanno fatto ipotizzare in alcuni casi la manifestazione contemporanea di differenti organismi nocivi: agenti fungini xilematici, lepidotteri rodilegno e il batterio *Xylella fastidiosa*.

A questo proposito, si è recentemente espressa anche l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) con il parere del 17 aprile 2015, in base al quale non esiste alcuna evidenza scientifica che comprovino l'indicazione che alcuni funghi, siano la causa primaria della sindrome del disseccamento rapido degli ulivi osservata in Puglia. La stessa Efsa, nella documentazione ufficiale disponibile anche sul sito dell'Agenzia, spiega che « il ricorso a un insieme di misure di contenimento – quali: impedire il movimento di piante infette o di insetti vettori infetti; eliminare le piante infette; controllare gli insetti vettori ed effettuare una corretta gestione della vegetazione circostante – potrebbe aiutare a prevenire o rallentare la diffu-

sione dell'organismo nocivo dalla provincia di Lecce alle zone limitrofe o ad altri territori dell'UE ».

Il Governo ribadisce il pieno impegno per salvaguardare l'olivicoltura salentina, in collaborazione con la regione Puglia e con gli organismi europei. A tale proposito credo sia opportuno ricordare che il 20 luglio scorso il Ministro Martina ha firmato il decreto di declaratoria dello stato di calamità per l'emergenza *Xylella* nelle province di Lecce e Brindisi, che per la prima volta ha previsto gli indennizzi per un'emergenza fitosanitaria che consente l'attivazione di 11 milioni di euro del Fondo di solidarietà nazionale, grazie alle nuove norme studiate con il Parlamento e introdotte con il decreto-legge n. 51 del 2015. La tutela del reddito di agricoltori e vivaisti, infatti, resta uno degli obiettivi fondamentali e sono previsti nelle prossime settimane ulteriori interventi in questo senso di concerto con la Commissione europea, che si è dichiarata disponibile a mettere a disposizione altri fondi.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 99/2015: Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED. C. 3249 Governo, approvato dal Senato. (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	198
Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo e abb. (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e condizione</i>)	199
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	206

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque. Atto n. 190 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	199
---	-----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla riunione dei Presidenti COSAC svolta a Lussemburgo il 12 e 13 luglio 2015	201
ALLEGATO 2 (<i>Relazione del Vice Presidente della XIV Commissione, onorevole Paolo Tancredi</i>) .	210

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio (COM(2014)910 final). Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015. Doc. LXXXVII-bis, n. 3.	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015) (10948/1/14) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di una relazione per l'Assemblea</i>)	204
ALLEGATO 3 (<i>Relazione per l'Assemblea approvata dalla Commissione</i>)	213
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	205

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 luglio 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 99/2015: Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare

dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED.

C. 3249 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni III e IV).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 luglio 2015.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che nella seduta svoltasi ieri il relatore, onorevole Tancredi, ha illustrato i contenuti del provvedimento, e preannunciato una proposta di parere favorevole.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, conferma la proposta di parere favorevole preannunciata nella seduta di ieri.

Florian KRONBICHLER (SEL) dichiara la contrarietà del suo gruppo – che ha infatti presentato una questione pregiudiziale per motivi di costituzionalità in Assemblea – al provvedimento in esame, anche in considerazione del carattere militare degli interventi prospettati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

C. 3012 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 giugno 2015.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni e condizioni (*vedi allegato 1*), che ha già provveduto a trasmettere a tutti i componenti della Commissione lo scorso 22 luglio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 luglio 2015. – Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque.

Atto n. 190.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Michele BORDO, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Manfredi, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando innanzitutto che lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge di delegazione europea 2013 – *secondo semestre*, che nell'Allegato B prevede il recepimento della direttiva 2013/39/UE, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque.

La direttiva 2013/39/UE – che modifica le direttive 2000/60/UE (direttiva quadro sulle acque) e 2008/105/UE – è volta ad ampliare l'elenco delle cosiddette sostanze prioritarie, vale a dire delle sostanze chimiche che presentano un rischio significativo per o attraverso l'ambiente acquatico e per le quali l'Unione europea stabilisce priorità di intervento ai fini del loro monitoraggio nelle acque superficiali.

A tal fine la direttiva riscrive l'allegato X della direttiva 2000/60/UE, che contiene l'elenco delle sostanze prioritarie, introducendovi nuove sostanze, alcune delle quali ritenute pericolose.

Un'altra importante novità apportata dalla direttiva 2013/39/UE risiede nell'in-

roduzione di nuovi standard di qualità ambientale (SQA) a livello europeo, per i corpi idrici superficiali, per tutte le sostanze prioritarie elencate (nuovo articolo 3 della direttiva 2008/105/UE).

Ulteriori novità riguardano l'obbligo, per la Commissione, di stabilire (entro il 14 settembre 2014) un elenco di controllo di sostanze per le quali gli Stati membri dovranno raccogliere dati di monitoraggio, allo scopo di facilitare i futuri esercizi di definizione delle priorità d'intervento, nonché di definire (ove possibile entro il 13 settembre 2015) un approccio strategico riguardante l'inquinamento delle acque provocato dalle sostanze farmaceutiche (nuovi articoli 8-ter e 8-quater della direttiva 2008/105/UE).

Il termine di recepimento della direttiva (entrata in vigore il 13 settembre 2013) negli ordinamenti nazionali è fissato al 14 settembre 2015.

Rinvia quindi – per l'illustrazione dettagliata dello Schema di decreto – alla documentazione predisposta dagli uffici, limitandosi qui a ripercorrerne sinteticamente il contenuto.

L'articolo 1 è volto ad introdurre nella parte terza, sezione II, relativa alla tutela delle acque all'inquinamento, del decreto legislativo 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente) le modifiche recate dalla citata direttiva 2013/39 alle direttive 2000/60/UE e 2008/105/UE.

In particolare, viene modificata la definizione di «buono stato chimico delle acque superficiali», ossia lo stato chimico richiesto per conseguire gli obiettivi ambientali per le acque superficiali. Rispetto alla definizione vigente sono modificati i riferimenti richiamati per le modalità secondo le quali vengono conseguiti gli obiettivi ambientali e le tabelle in cui sono contenute le sostanze dell'elenco di priorità.

Viene inoltre aggiornata la tempistica per il raggiungimento degli obiettivi di qualità per i corpi idrici superficiali. A tal fine, entro il 22 dicembre 2018, le regioni e le province autonome, in collaborazione con le Autorità di Bacino, elaborano un programma di monitoraggio supplemen-

tare ed un programma preliminare di misure relative a specifiche sostanze, che trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Sistema informativo nazionale per la tutela delle acque italiane (SINTAI), per il successivo inoltro alla Commissione europea. Le stesse regioni e province autonome elaborano, entro il 22 dicembre 2021, un programma di misure definitivo attuato e reso pienamente operativo quanto prima dopo tale data e, comunque, entro e non oltre il 22 dicembre 2024. Il monitoraggio delle sostanze avviene con cadenza triennale. Sono inoltre introdotti criteri per la selezione dei siti in cui viene effettuata l'analisi della tendenza, nonché l'obbligo a carico delle regioni e delle province autonome, attraverso il sistema SINTAI, di rendere disponibile, entro il 31 dicembre 2015, l'elenco di detti siti. Infine è previsto il conseguimento degli obiettivi di riduzione e di eliminazione delle sostanze prioritarie e pericolose prioritarie entro venti anni dall'inserimento delle stesse sostanze nell'elenco delle sostanze prioritarie da parte del Parlamento europeo e del Consiglio; inoltre si stabilisce che l'obiettivo è eliminare l'inquinamento delle acque causato da scarichi, rilasci da fonte diffusa e perdite, entro il 2021.

Ulteriori disposizioni riguardano la disciplina dei calcoli medi relativamente ai criteri per la valutazione dello stato chimico globale di un corpo idrico, e regolano lo svolgimento, da parte delle regioni e delle province autonome, delle funzioni di monitoraggio delle sostanze presenti nell'elenco di controllo predisposto dalla Commissione europea, da ultimo definito con la Decisione 2015/495. La norma stabilisce che il monitoraggio sia effettuato una volta l'anno, per un periodo di almeno dodici mesi, a partire dal 24 settembre 2015 e, per ciascuna sostanza presente in elenchi successivi, entro sei mesi dall'inclusione di tali sostanze nell'elenco di controllo.

Sono attribuite all'ISPRA funzioni di coordinamento di dette attività, in quanto seleziona venti stazioni di monitoraggio rappresentative, su proposta delle regioni

e delle province autonome, e definisce la frequenza e la tempistica del monitoraggio per ciascuna sostanza, tenendo conto degli usi e dell'eventuale frequenza di ritrovamento della stessa.

L'articolo 1 provvede quindi, con numerose disposizioni di carattere tecnico, a modificare o sostituire le tabelle allegate al D.Lgs. 152/2006.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria al fine di precisare che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni e gli enti interessati provvedono agli adempimenti previsti dal medesimo decreto con le risorse umani, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Avverte infine che sullo Schema di decreto non è ancora pervenuto il parere della Conferenza unificata, e che la Commissione deve attendere tale documentazione per esprimere il parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 29 luglio 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.25.

Sulla riunione dei Presidenti COSAC svolta a Lussemburgo il 12 e 13 luglio 2015.

Paolo TANCREDI, ricorda che il 12 e 13 luglio scorsi si è recato a Lussemburgo, per partecipare alla riunione dei Presidenti COSAC. In esito allo svolgimento della missione, cui ha preso parte, presenta una relazione sui temi oggetto della predetta riunione (*vedi allegato 2*).

La Commissione prende atto.

Michele BORDO, *presidente*, ad integrazione di quanto riferito dal Vice Presidente Tancredi, segnala ai colleghi che è pervenuta da parte del Presidente della Commissione Affari europei della *House of Lords*, Lord Boswell, una lettera, indirizzata ai Presidenti delle Commissioni omologhe dei Parlamenti nazionali dell'UE, con la quale si chiede di sottoscrivere una richiesta di intervento alla Commissione europea sullo spreco alimentare. I punti fondamentali della richiesta sono i seguenti:

la Commissione dovrebbe definire linee guida per la donazione del cibo rimasto invenduto;

andrebbe istituito un meccanismo di coordinamento europeo per lo scambio di buone pratiche tra Stati membri relativamente alla prevenzione, riduzione e gestione degli sprechi alimentari e il monitoraggio della Commissione europea sulla catena alimentare transnazionale;

andrebbe adottata una raccomandazione della Commissione europea sulla definizione dello spreco alimentare e la creazione di un gruppo di lavoro interno alla Commissione per la valutazione del tema dello spreco alimentare nella definizione delle politiche europee.

Per valutare l'eventuale adesione all'iniziativa della *House of Lord*, occorre considerare, prima ancora del merito e della natura delle misure prospettate, che essa costituisce il tentativo di dare una prima attivazione della procedura della c.d. *green card*.

Questa procedura, proposta dallo stesso Lord Boswell con il sostegno iniziale di 13 Parlamenti/Camere nazionali, è volta a consentire, a Trattati vigenti, ad un gruppo (una minoranza qualificata) di parlamenti nazionali di chiedere alla Commissione europea di presentare un progetto normativo o altro documento di indirizzo o strategia), anche al fine di modificare o abrogare normativa europea vigente (atti legislativi, delegati o esecutivi).

In occasione della riunione dei Presidenti COSAC dello scorso febbraio a Riga, Lord Boswell ha presentato un documento di lavoro che propone alcune possibili soluzioni procedurali. Il documento, che sarà discusso nel corso della COSAC di Riga, prevede di articolare la procedura nelle seguenti fasi:

una proposta dettagliata di iniziativa da sottoporre alla Commissione sarebbe predisposta da un Parlamento/Camera capofila, eventualmente dopo aver consultato altre assemblee (anche mediante riunioni informali a livello politico, i c.d. *cluster of interests* »);

il Parlamento capofila la trasmetterebbe a tutte le altre assemblee invitandole a sottoscrivere, secondo le rispettive procedure, l'iniziativa. Ogni assemblea interessata potrebbe proporre modifiche che spetterebbe al capofila recepire in tutto o in parte;

l'iniziativa assumerebbe la qualifica e gli effetti di una *green card* soltanto se sottoscritta entro un certo termine (la *House of Lords* propone sei mesi) da una soglia minima di parlamenti nazionali. A tale ultimo riguardo, la *House of Lords* propone, sulla falsariga del controllo di sussidiarietà, di attribuire ad ogni Parlamento nazionale due voti (uno per Camera nei sistemi bicamerali); la *green card* sarebbe approvata se sostenuta da almeno un quarto dei voti complessivi (attualmente 14 su 56);

il Parlamento proponente, raggiunta la soglia minima, trasmetterebbe alla scadenza del termine l'iniziativa alla Commissione, nell'ambito del dialogo politico, anche a nome di tutti gli altri parlamenti nazionali aderenti;

la Commissione europea dovrebbe impegnarsi politicamente a rispondere, entro un termine di 8-12 settimane, motivando le ragioni per cui intende dare o meno seguito all'iniziativa.

L'iniziativa è stata, sia pure con diverse sfumature, sostenuta da gran parte dei

parlamenti nazionali nel corso della COSAC di Riga del 1°-2 giugno 2015, come riferito dal Vicepresidente Tancredi, che è stato relatore sul tema nel corso della riunione, e della riunione dei Presidenti COSAC lo scorso lunedì 13 luglio a Lussemburgo.

Soltanto la Camera dei deputati, e i Parlamenti finlandese, bulgaro e portoghese hanno espresso forti riserve sulla compatibilità della *green card* con l'assetto istituzionale vigente; il Bundestag tedesco e il Parlamento svedese, pur ritenendo attuabile l'iniziativa, hanno ribadito che il ruolo primario dei Parlamenti nazionali è quello di indirizzare e controllare l'azione dei rispettivi governi.

Come ha detto l'onorevole Tancredi, nella riunione di Lussemburgo è stata decisa la costituzione di un apposito gruppo di lavoro COSAC, con la partecipazione di un rappresentante per ciascuna Camera, che elaborerà proposte sulla eventuale introduzione della *green card*.

La *green card* presenta profili di particolare criticità e delicatezza, in quanto, riconoscendo una nuova prerogativa non codificata ai parlamenti nazionali, potrebbe incidere sull'equilibrio istituzionale definito dai Trattati vigenti. Rinvia alle ampie ed approfondite argomentazioni svolte sul punto dal Presidente Tancredi in occasione delle comunicazioni sulla COSAC di Riga.

In questa sede, ritiene tuttavia opportuno sottolineare i due principali aspetti di problematicità.

Il primo risiede nel fatto che la *green card* riconoscerebbe, sia pure sul piano politico e non strettamente giuridico, ad una minoranza di parlamenti nazionali un diritto di iniziativa analogo a quello che il Trattato sul funzionamento dell'UE, all'articolo 225, riconosce al Parlamento europeo. Si altererebbe pertanto l'equilibrio nei rapporti tra Parlamento europeo e parlamenti nazionali stabilito dai Trattati, che affidano – ai sensi dell'articolo 10, par. 2 del TUE – al Parlamento europeo il compito primario di indirizzare e controllare (sebbene con forti limiti) la Commissione e ai parlamenti nazionali quello

di indirizzare controllare l'azione dei rispettivi governi in seno al Consiglio e al Consiglio europeo.

Il secondo consiste nel rischio di creare un ulteriore fattore di complessità del processo decisionale europeo, imponendo alla Commissione europea di valutare iniziative provenienti da gruppi ristretti di parlamenti nazionali.

Il terzo risiede nel fatto che una decisione in merito all'eventuale avvio della *green card* dovrebbe essere assunta dalla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti e non certo dalla COSAC: quest'ultima, rappresentando le sole commissioni per gli affari europei, non può infatti impegnare nel loro complesso le Assemblee a nuove forme di cooperazione tra di esse e con le Istituzioni dell'UE.

A queste due prime obiezioni, i parlamenti proponenti replicano che la *green card* costituirebbe invece una forma di dialogo politico, sia pure collettivo, di un gruppo di parlamenti nazionali con la Commissione europea e, pertanto, sarebbe pienamente compatibile con i Trattati e le prassi vigenti.

In realtà, la previsione di termini e soglie rigide, proposta dalla *House of Lords*, sembra snaturare il dialogo politico, che è strumento informale e privo di procedimentalizzazione rigida.

Non a caso, la Commissione europea ha manifestato una forte cautela verso l'iniziativa. In particolare, il Vicepresidente della Commissione responsabile (tra le altre cose) per le relazioni con i Parlamenti nazionali, Frans Timmermans, in occasione della riunione dei Presidenti COSAC di Lussemburgo, pur riconoscendo l'impegno della Commissione a rafforzare il dialogo politico, ha sottolineato l'esigenza di evitare la formalizzazione di nuove procedure che richiederebbero complesse valutazioni di natura giuridica e probabilmente modifiche dei Trattati. A suo avviso, sarebbe preferibile utilizzare pragmaticamente gli strumenti esistenti.

All'iniziativa sullo spreco alimentare proposta da Lord Boswell hanno sinora aderito 12 Camere di 11 Parlamenti nazionali, tra cui il Senato italiano e le due

Camere francesi; invece, 7 Camere, tra cui le due tedesche, hanno espressamente comunicato di non aderire.

In considerazione delle delicate implicazioni istituzionali della *green card*, ritiene che sia allo stato inopportuno aderire all'iniziativa pilota relativa allo spreco alimentare, indipendentemente dal merito delle misure proposte dalla *House of Lords*.

Si tratta, peraltro, di misure di natura non legislativa che rivelano chiaramente un approccio non favorevole all'intervento legislativo europeo, volto a limitare l'azione dell'UE ad un mero ruolo di impulso e di indirizzo. Ciò costituisce indice della volontà di alcune assemblee di non utilizzare la *green card* quale strumento per concorrere alla formazione delle iniziative politiche e legislative dell'UE. Ma., al contrario, quale strumento per chiedere una limitazione dell'azione europea o addirittura l'abrogazione di norme vigenti non ritenute coerenti con l'interesse nazionale di alcuni Paesi.

Marina BERLINGHIERI (PD) condivide le considerazioni del Presidente Bordo, ritenendo che iniziative quale quella della *green card* siano da biasimare: non contribuiscono affatto al rafforzamento della legittimità democratica delle Istituzioni europee, ma al contrario favoriscono accordi intergovernativi, volti a indirizzare le decisioni europee sulla base di interessi particolari di minoranze di paesi, che non rispondono in alcun modo ai bisogni e agli interessi dell'UE.

Paolo TANCREDI (AP) si associa alle valutazioni del presidente Bordo e della collega Berlinghieri. Ritiene che l'iniziativa assunta dal Parlamento britannico sia strumentale: non a caso l'argomento scelto – quello degli sprechi alimentari – è un tema di particolare *appeal* e attualità, essendo anche stato oggetto di un intervento di Papa Francesco. Si tratta cioè di un cavallo di Troia per introdurre una procedura che si sovrappone al processo legislativo, già complesso, presso il Parlamento europeo, con finalità che appaiono

volte alla tutela di interessi localistici e minoritari.

La Camera dei deputati si è trovata in minoranza nell'opposizione a questa proposta, ma in compagnia di parlamenti importanti, oltre che della Commissione europea, ed in particolare del Vicepresidente Timmermans.

Giudica ambigua la posizione assunta dalla *House of Lords*: dichiara che tale iniziativa intende collocarsi nell'ambito del dialogo politico, ma nello stesso tempo propone una procedura che si sovrappone a quelle esistenti. Ritiene personalmente che per contribuire alla costituzione di una Europa federale non si debba incentivare un sistema di accordi intergovernativi, ma occorre invece rafforzare le istituzioni esistenti, dando loro legittimità democratica.

Emanuele PRATAVIERA (Misto) osserva che, per i prossimi due anni, sino a che non si saranno svolte le elezioni politiche in Francia e Germania, vi sarà in Europa una situazione di stallo, senza significative evoluzioni. Occorrerà poi capire che prezzo questo immobilismo avrà per tutti gli altri paesi europei.

Michele BORDO, *presidente*, dichiara conclusa la discussione sul punto all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 28 luglio 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.55.

Programma di lavoro della Commissione per il 2015
– Un nuovo inizio.
(COM(2014)910 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015.
Doc. LXXXVII-bis, n. 3.

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015).
(10948/1/14).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di una relazione per l'Assemblea).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti in oggetto, rinviato nella seduta del 15 aprile 2015.

Michele BORDO, *presidente*, rammenta che la Commissione prosegue oggi l'esame degli atti in titolo, il cui esame in Assemblea dovrebbe svolgersi alla ripresa dei lavori a settembre, come anticipato dalla Presidente della Camera in occasione della cerimonia del Ventaglio svoltasi lo scorso 22 luglio 2015.

Avverte che sugli atti si sono già espresse le Commissioni II (Giustizia), III (Affari esteri), IV (Difesa), VII (Cultura), VIII (Ambiente), X (Attività produttive), XI (Lavoro), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura) e il Comitato per la legislazione e che è in procinto di rendere il parere anche la Commissione I (Affari costituzionali).

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, illustra i contenuti della relazione per l'Assemblea che intende formulare anche alla luce dei pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva.

Riccardo FRACCARO (M5S) dichiara la posizione contraria del suo gruppo sulla relazione per l'Assemblea preannunciata dalla relatrice. Ricorda che la Relazione programmatica per l'anno 2015 è stata presentata dal Governo solo a marzo 2015 inoltrato, anziché entro il 31 dicembre dell'anno precedente, come stabilito dalla legge. Si è in tal modo del tutto vanificato lo scopo dell'atto, ovvero la possibilità di un confronto tra Parlamento e Governo

circa gli obiettivi, le priorità e gli orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo nell'anno successivo.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) riterrebbe opportuno svolgere ulteriori approfondimenti sulla Relazione per l'Assemblea che la Commissione è chiamata a votare, e chiede pertanto di rinviare l'esame del punto all'ordine del giorno alla prossima settimana.

Michele BORDO, *presidente*, osserva che, in considerazione della probabile calendarizzazione del provvedimento in Assemblea sin dalla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, si è chiesto alle Commissioni chiamate ad esprimersi in sede consultiva di pronunciarsi entro la giornata odierna, al fine di non rischiare ritardi nella conclusione dell'*iter* del provvedimento da parte della XIV Commissione. Riterrebbe pertanto opportuno, alla luce dell'impegno in tal senso dimostrato dai colleghi delle altre Commissioni, approvare la Relazione nella seduta odierna.

Marina BERLINGHIERI (PD), evidenziato il fatto che la XIV Commissione ha avviato l'esame dei documenti in titolo – assegnati già nel mese di marzo 2015 a tutte le Commissioni – sin dallo scorso aprile, rammenta che la Presidente della Camera Laura Boldrini ha annunciato lo scorso 22 luglio alla cerimonia del Ventaglio la volontà di organizzare una sessione speciale, alla riapertura dei lavori a settembre dopo la pausa estiva, dedicata alla partecipazione italiana al progetto europeo e al ruolo del Paese nell'Unione, a partire dall'esame della Relazione programmatica

e del Programma di lavoro della Commissione UE per il 2015. Ritiene che occorra arrivare pronti a tale appuntamento, del quale gli atti in esame costituiscono un importante punto di partenza. Per tali motivi auspica che la Commissione possa esprimersi già nel corso della settimana corrente.

Michele BORDO, *presidente*, in attesa del parere che la Commissione Affari costituzionali è in procinto di esprimere, propone di svolgere la seduta dell'ufficio di Presidenza, per concludere successivamente l'esame degli atti dell'Unione europea in titolo.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 15.20, è ripresa alle 15.30.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, essendo pervenuto il parere della I Commissione, formula una proposta di relazione per l'Assemblea (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione per l'Assemblea formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 15.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

ALLEGATO 1

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza
(C. 3012 Governo e abb.).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza;

apprezzate le finalità del provvedimento che mira a rimuovere gli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, alla promozione della concorrenza e alla garanzia della tutela dei consumatori, fornendo concreta attuazione ai principi del diritto dell'Unione europea in tema di mercato interno e alle politiche europee della concorrenza;

sottolineata la stretta relazione intercorrente tra crescita economica e politiche per la concorrenza, nonché la diretta incidenza della liberalizzazione delle attività economiche sul livello di concorrenzialità dei mercati che può determinare un incremento significativo della capacità competitiva dell'economia italiana;

ribadita a livello europeo l'urgenza di procedere ad una tempestiva attuazione delle riforme nel nostro Paese, a partire dalle semplificazioni e dalle liberalizzazioni;

evidenziata l'importanza dello strumento della legge annuale sulla concorrenza che – come riconosciuto dalla Commissione europea nel *Documento sugli squilibri macroeconomici* del marzo 2015 con specifico riferimento all'Italia – rappresenta un significativo punto di partenza per l'avvio di un meccanismo di esame periodico e di rimozione degli ostacoli regolamentari all'apertura del mercato e alla concorrenza;

richiamate le recenti *Raccomandazioni sul Programma nazionale di riforma 2015*, approvate dal Consiglio europeo ECOFIN lo scorso 14 luglio, in cui si ribadisce – tra gli obiettivi posti all'Italia per il 2015 e 2016 (Raccomandazione n. 6) – la necessità di intraprendere un'azione decisiva per rimuovere le ulteriori e residue barriere in tutti gli ambiti disciplinati dal diritto della concorrenza; nel documento si segnalano in particolare le barriere esistenti nell'ordinamento nazionale nel settore dei servizi legali e delle farmacie, nonché in altri ambiti, quali i servizi pubblici locali, gli aeroporti, i porti, il settore creditizio e quello sanitario;

richiamati i contenuti specifici del disegno di legge in esame e valutata l'esigenza di approfondire, per quanto concerne i profili di competenza della XIV Commissione, alcune disposizioni relative alla trasparenza e ai risparmi in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore (articolo 3), alla concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione (articolo 22), alla semplificazione del passaggio di proprietà dei beni immobili adibiti ad uso non abitativo (articolo 28), alle modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata (articolo 29), allo svolgimento di attività professionali in forma associata (articolo 31) e alle misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica (articolo 32);

ricordato che l'articolo 3 introduce nel Codice delle Assicurazioni Private un nuovo articolo 132-ter in materia di sconti obbligatori; in particolare, il comma 1,

lettera e) della nuova disposizione inserisce tra le condizioni per accedere allo sconto sulla polizza RC auto, il risarcimento in forma specifica di danni a cose, richiedendo altresì, al comma 4, che le imprese assicuratrici dimostrino l'adeguatezza «della propria rete di riparatori convenzionati» circa la copertura territoriale e la congruità operativa e assistenziale;

rilevato che il ricorso ad una rete di riparatori convenzionati con la compagnia assicuratrice quale condizione per accedere a sconti – pur avendo carattere facoltativo, in quanto l'assicurato può decidere di non optare per questa forma di risarcimento – configura, nei confronti degli assicurati, una indebita compressione della libertà di scelta dell'impresa di autoriparazione e, al contempo, potrebbe legittimare un'interferenza delle imprese assicurative nelle condizioni di mercato offerte dalle imprese di autoriparazione convenzionate, vanificando l'obiettivo della liberalizzazione dei servizi;

ritenuto che il contrasto alle frodi in materia assicurativa rappresenta un obiettivo pienamente condivisibile e che, tuttavia, va perseguito attraverso l'adozione di misure che non limitino o condizionino i diritti dei consumatori né incidano sulla libera prestazione di servizi nel settore dell'autoriparazione, posto che la misura di cui all'articolo 3 sopra richiamata potrebbe di fatto influenzare negativamente il corretto funzionamento del mercato, in contrasto con i principi europei in materia;

richiamato l'articolo 22 che elimina il vincolo relativo alla presenza contestuale di più tipologie di combustibili per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti, al fine di rimuovere le asimmetrie e le barriere all'entrata per i soggetti che intendono aprire nuovi impianti;

segnalato che è stata recentemente pubblicata la Direttiva 2014/94/UE recante la strategia europea per lo sviluppo del mercato dei combustibili alternativi nel

settore dei trasporti, in cui si richiede agli Stati membri di provvedere a realizzare la relativa infrastruttura, e che dovrà essere recepita dall'Italia entro il 2016 sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione 2014, recentemente approvata;

ritenuto che i principi sanciti dal diritto dell'Unione europea relativi alla libertà di stabilimento e all'apertura alla piena concorrenza nel settore della distribuzione dei carburanti debbano essere temperati con le esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi, connesse ad obiettivi di sviluppo sostenibile, tutelati a livello europeo in base ai principi fondamentali della salvaguardia della sanità pubblica e ambientale, nonché della tutela dei consumatori;

giudicato pertanto opportuno che si garantisca nel settore della distribuzione dei carburanti una coerenza normativa nel medio-lungo termine, evitando l'introduzione di misure contraddittorie che determinerebbero un contrasto tra i citati principi, egualmente meritevoli di tutela secondo il diritto dell'Unione europea;

ricordato peraltro che l'attuale disciplina (articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008), subordina l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti ad una valutazione – da effettuarsi da parte delle Regioni – circa la proporzionalità tra l'obbligo di offerta di più tipologie di carburanti e la presenza di ostacoli tecnici e oneri economici eccessivi;

evidenziato che la definizione secondo parametri omogenei a livello nazionale dei suddetti criteri di valutazione potrebbe garantire un temperamento tra le esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi e la rimozione di barriere alla promozione della concorrenza nel settore della distribuzione dei carburanti;

richiamati gli articoli 28 e 29 che modificano il quadro giuridico relativo al settore immobiliare e alla disciplina societaria, eliminando l'obbligo di ricorso al

notaio per alcuni atti specifici; in particolare, l'articolo 28 permette agli avvocati di autenticare la sottoscrizione degli atti di trasferimento di proprietà dei beni immobili di uso non abitativo di valore non superiore a centomila euro, mentre l'articolo 29 consente la costituzione di società a responsabilità limitata semplificata mediante scrittura privata;

premessi che per favorire una maggiore concorrenza nel settore delle professioni sarebbe preferibile operare una revisione generale della disciplina mediante l'elaborazione di un progetto di riforma complessivo che renda più concorrenziale l'offerta di servizi professionali, anziché introdurre misure di tipo microsettoriale, aventi portata necessariamente limitata, che incidono su specifici aspetti della disciplina immobiliare e societaria, determinando forti criticità circa la compatibilità della nuova disciplina con il diritto dell'Unione europea;

rilevato a tale riguardo che il trasferimento dai notai agli avvocati della competenza ad autenticare gli atti richiamati all'articolo 28 sembra determinare un contrasto con il principio della certezza giuridica – che secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea rientra tra i principi generali e fondamentali dell'Unione europea – posto che le attività notarili perseguono obiettivi di interesse generale e che il controllo di legalità spettante al notaio – esteso alla capacità di agire e alla volontarietà dell'atto da compiere tra privati – rientra nel corretto esercizio della funzione pubblica;

la disposizione sembra inoltre porsi in contrasto con i principi di proporzionalità e ragionevolezza in quanto per garantire la finalità di semplificazione (del passaggio di proprietà tra privati) rischia di pregiudicare la tutela di interessi generali sottesi alla pubblicità dell'atto;

ritenuto altresì che l'eliminazione del controllo notarile sugli atti di costituzione di società a responsabilità limitata, di cui all'articolo 29, potrebbe determinare un contrasto tra la disciplina nazionale e la

direttiva 2009/101/CE che prevede – quali garanzie per proteggere l'interesse dei soci e dei terzi – un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, degli atti costitutivi o, in alternativa, la forma dell'atto pubblico; l'attuale ordinamento non contempla invece un controllo preventivo di natura sostanziale, di tipo amministrativo o giudiziario, sull'autenticità e sulla validità degli atti societari e tale compito nella disciplina italiana è rimesso al notaio in sede di predisposizione dell'atto pubblico;

giudicata positivamente la norma di cui all'articolo 31 che, interpretando la disciplina vigente, chiarisce che alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative si applica la disciplina dello svolgimento di attività professionali in forma societaria nei rapporti con i privati, così come previsto nelle legislazioni dei principali Paesi dell'Unione europea;

richiamato infine l'articolo 32 del disegno di legge in titolo, recante misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica, che consente l'ingresso di società di capitali nella titolarità dell'esercizio della farmacia privata e rimuove il limite numerico di licenze attualmente previsto in capo ad una identica società;

valutate favorevolmente tali misure che appaiono propedeutiche alla nascita di nuovi modelli di *business*, potendo garantire, in prospettiva, una maggiore efficienza nel settore della distribuzione farmaceutica;

sottolineato tuttavia come il disegno di legge in titolo sia privo di specifiche misure relative al mercato dei farmaci, in quanto non vi sono disposizioni relative all'apertura del sistema di vendita dei farmaci con ricetta obbligatoria ma non rimborsati dal sistema sanitario;

evidenziato come l'introduzione di misure concrete di apertura del mercato dei farmaci, oltre ad apparire coerente con la nuova disciplina che consente anche alle società di essere titolari di farmacie, sia

stata espressamente sollecitata dalla Commissione europea nel *Documento sugli squilibri macroeconomici* del marzo 2015, in cui sono individuati gli ostacoli alla concorrenza che intralciano la produttività e gli investimenti nel nostro Paese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di:

a) sopprimere, all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 132-ter, la lettera e) del nuovo articolo 132-ter ovvero modificare tale disposizione nel senso di consentire l'accesso a sconti obbligatori sulla polizza RC auto agli assicurati a fronte di risarcimenti del danno in forma specifica, senza limitazioni alla facoltà di scelta dell'impresa di autoriparazione;

b) sopprimere l'articolo 22, ovvero integrare la disciplina di cui all'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, nel senso di prevedere che siano stabiliti a livello centrale in sede di Conferenza Stato-Regioni e secondo parametri omogenei, i criteri di valutazione delle condizioni ostative di carattere tecnico e economico di cui al comma 17 del medesimo articolo 83-bis;

c) integrare l'articolo 32 con disposizioni volte ad estendere il sistema di distribuzione e vendita al pubblico dei farmaci con ricetta obbligatoria ma non rimborsati dal sistema sanitario;

e con la seguente condizione:

1) provvedano le Commissioni a sopprimere gli articoli 28 e 29 del disegno di legge in materia di forma degli atti per il trasferimento della proprietà di immobili ad uso non abitativo e di atti costitutivi di società a responsabilità limitata semplificata, per contrasto delle disposizioni con la disciplina dell'Unione europea.

ALLEGATO 2

**Sulla riunione dei Presidenti COSAC, svolta a Lussemburgo
il 12 e 13 luglio 2015.****RELAZIONE DEL VICE PRESIDENTE DELLA XIV COMMISSIONE,
ONOREVOLE PAOLO TANCREDI**

Il 13 luglio si è svolta a Lussemburgo, nell'ambito della Presidenza semestrale di turno del Consiglio dell'UE, la riunione dei Presidenti delle delegazioni COSAC (Conferenza delle Commissioni per gli affari europei dei Parlamenti dell'UE), alla quale anno partecipato, per la Camera il Vicepresidente della Commissione politiche Ue Paolo Tancredi, e, per il Senato il Presidente della omologa Commissione Vannino Chiti.

Dopo l'indirizzo di saluto del Presidente della Camera lussemburghese, Mars Di Bartolomeo, la riunione si è articolata in tre sessioni.

Nella prima si è proceduto alla approvazione del progetto di programma della COSAC plenaria che si svolgerà dal 29 novembre al 1° dicembre a Lussemburgo ed avrà ad oggetto tre principali temi: l'agenda europea per l'immigrazione, la strategia per il mercato digitale e l'allargamento dell'UE. Va considerata molto positivamente la scelta della Presidenza lussemburghese di ridurre il numero di questioni all'ordine del giorno rispetto alle passate Conferenze, in modo da concentrare la discussione su poche questioni realmente prioritarie e di non comprimere i temi per gli interventi dei delegati.

La seconda sessione, dedicata alle priorità della Presidenza lussemburghese, è stata introdotta dal Ministro del lavoro e della solidarietà economica e sociale del Granducato del Lussemburgo, Nicolas Schmit, in sostituzione del Primo Ministro Bettel, impegnato nel Vertice Euro straordinario sulla Grecia.

Schmit ha illustrato gli obiettivi della Presidenza, articolati intorno a 7 assi: promuovere investimenti per la crescita e l'occupazione; approfondire la dimensione sociale dell'Unione europea; gestire l'immigrazione, combinare libertà, giustizia e sicurezza; rilanciare il mercato unico, concentrandosi sulla sua dimensione digitale; promuovere la competitività europea in un quadro globale e trasparente; promuovere lo sviluppo sostenibile; rafforzare la presenza dell'Unione sulla scena mondiale. Ha riservato una specifica attenzione alla situazione greca e al referendum britannico, auspicando la permanenza del Regno Unito nell'Unione ma sottolineando al tempo stesso, con forza, che nessuno Stato membro può pretendere di rinegoziare e mettere in discussione l'*acquis* comunitario.

Nel corso del dibattito sono intervenuti 21 oratori, confermando l'esistenza di posizioni molto differenziate tra gli Stati membri su tutti i principali temi dell'agenda europea.

Il Vicepresidente Tancredi ha espresso apprezzamento per il programma della Presidenza, auspicando che esso possa tradursi in soluzioni adeguate soprattutto in due ambiti. Il primo risiede nella riflessione sul futuro dell'Unione economica e monetaria: la crisi greca dimostra quanto sia necessario procedere verso nuove e più profonde forme di integrazione economica e politica. Tancredi ha osservato che l'Unione economica e monetaria avesse avuto natura federale e fosse intervenuta con efficacia ed imme-

diatezza nessuno avrebbe osato mettere in discussione la solvibilità di un suo Stato membro. A questo scopo, a suo avviso, sono meritevoli di interesse le innovazioni istituzionali prospettate nel nuovo rapporto del cd. Quintetto, ma prima ancora occorre ridurre lo sbilanciamento esistente tra le regole stringenti di finanza pubblica, da un lato, e l'assenza di un reale coordinamento delle politiche dell'occupazione e di quelle sociali, dall'altro. In questo senso la definizione di *target* sociali vincolanti, proposta nella relazione, potrebbe essere un primo passo importante ma non certo sufficiente.

Con riferimento ad un secondo profilo, lo sviluppo di una reale politica dei flussi migratori, Tancredi ha osservato che lasciare alla spontanea generosità di ogni Stato il funzionamento del meccanismo di redistribuzione dei rifugiati e dei richiedenti asilo smentirebbe per l'ennesima volta i principi di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità previsti dai Trattati e darebbe un pessimo segnale ai cittadini che aspettano dall'Ue risposte adeguate alle sfide globali.

La terza sessione, relativa al rafforzamento del dialogo politico mediante l'introduzione della *green card* e al miglioramento del controllo di sussidiarietà, è stata introdotta da Paulo Mota Pinto, Presidente della Commissione affari Ue del Parlamento portoghese, da Lord Timothy Boswell, Presidente della Commissione affari Ue della *House of Lords*, e da Frans Timmermans, Primo Vicepresidente della Commissione europea.

Nella sostanza la sessione costituiva una prosecuzione del dibattito già avviato nel corso della COSAC di Riga. I primi due relatori hanno ribadito, rispettivamente, la posizione critica e quella favorevole alla *green card*. In particolare, Mota Pinto ha in ampia misura richiamato gli argomenti illustrati alla COSAC di Riga dal Vicepresidente Tancredi, quale relatore sul tema, sottolineando come la procedura proposta da alcuni parlamenti per la *green card* sia di dubbia compatibilità con i Trattati vigenti e, in particolare, con il ruolo del Parlamento europeo.

Anche Timmermans, pur ribadendo la disponibilità della Commissione a rafforzare il dialogo politico con i parlamenti nazionali, ha espresso forti perplessità verso la formalizzazione di nuove procedure che richiederebbero complesse valutazioni di natura giuridica, ritenendo preferibile utilizzare pragmaticamente gli strumenti esistenti. Timmermans ha in sostanza osservato che i Parlamenti i quali intendono condividere proposte e contributi possono già trasmetterli direttamente alla Commissione secondo le prassi vigenti, senza osservare soglie e termini predefiniti e rigidi.

Nel dibattito sono intervenuti 12 oratori, evidenziando – come già in occasione della COSAC di Riga dello scorso giugno – il sostegno di un'ampia maggioranza di assemblee (tra cui il Senato italiano) alla introduzione della *green card*, sebbene con diverse sfumature e cautele.

Nel suo intervento, il Vicepresidente Tancredi, condividendo le considerazioni di Mota Pinto, ha sottolineato che se la *green card* mira ad attribuire alla richiesta di una minoranza qualificata di Parlamenti nazionali effetti sostanzialmente analoghi alle risoluzioni del Parlamento europeo di cui all'articolo 225 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea, essa non è compatibile con l'equilibrio istituzionale vigente.

Ha inoltre osservato che, al di là dell'aspetto giuridico istituzionale, una *green card* così intesa sarebbe solo un modo per aggirare i problemi reali che sono alla base della debolezza della posizione dei parlamenti nazionali a livello europeo, interferendo con il ruolo del Parlamento in una logica di competizione piuttosto che di collaborazione.

Ha quindi raccolto l'invito del Vicepresidente Timmermans, ad evitare la formalizzazione di nuove procedure che richiederebbero complesse valutazioni di natura giuridica e ad utilizzare pragmaticamente gli strumenti esistenti.

Tancredi ha concluso ricordando che – in coerenza con il contributo della COSAC

di Riga – spetterà alla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti, per la sua composizione e la sua funzione di supervisione e coordinamento della cooperazione interparlamentare, decidere in merito a nuove forme di dialogo con le Istituzioni dell'Unione quali la *green card*.

In esito alla riunione di Lussemburgo è stata decisa la costituzione di un apposito gruppo di lavoro COSAC, con la partecipazione di un rappresentante per ciascuna Camera, che elaborerà proposte sulla eventuale introduzione della *green card*.

ALLEGATO 3

Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio (COM(2014)910 final) – Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII-bis, n. 3) – Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015) (10948/1/14)

**RELAZIONE PER L'ASSEMBLEA APPROVATA
DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea ha svolto l'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio (COM(2014)910 final), della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015. (Doc. LXXXVII-bis, n. 3) e del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014 – 31 dicembre 2015), approfondendo diverse questioni.

Si sono svolte audizioni di soggetti qualificati (Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega agli affari europei, Sandro Gozi, rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; professor Enrico Giovannini, Vice Presidente del Gruppo permanente di alto livello sulla competitività e la crescita, rappresentanti di Confindustria) che hanno fornito utili elementi di informazione e valutazione.

Le Commissioni permanenti I, II, III, IV, VII, VIII, X, XI, XII e XIII, nonché il Comitato per la legislazione, per i profili ricadenti nell'ambito delle rispettive competenze, hanno espresso i pareri dei quali si dà conto in questa relazione.

L'esame congiunto dei documenti, che alla Camera si colloca nell'ambito di una vera e propria « sessione europea di fase ascendente », dedicata alla valutazione e al confronto tra le priorità delle Istituzioni europee e quelle del Governo per l'anno in corso, costituisce potenzialmente un pas-

saggio cruciale per l'intervento del Parlamento nella definizione della politica europea del nostro paese.

I documenti programmatici presentano quest'anno un rilievo politico e strategico significativo in considerazione di due elementi: si tratta dell'esame del primo Programma di lavoro della nuova Commissione Juncker, con rilevanti novità sul piano del metodo e dei contenuti; contemporaneamente, vi è la possibilità di dare seguito, attraverso la Relazione programmatica, all'azione svolta dal nostro Paese nel corso del semestre di Presidenza, che ha già prodotto importanti innovazioni nell'approccio dell'Unione europea all'economia e ad altre questioni cruciali.

L'obiettivo finale dell'esame è concorrere a definire una cornice strategica coerente per la politica europea del nostro Paese, articolata intorno a grandi obiettivi e linee d'intervento prioritarie, la cui realizzazione può andare anche oltre l'anno di riferimento dei documenti.

È appena il caso di sottolineare che l'utilità di una sessione di questo tipo è direttamente proporzionale alla sua tempestività. È quindi importante che la Relazione programmatica sia trasmessa dal Governo entro la fine di ciascun anno, in modo da porre il Parlamento in condizioni di fornire un contributo utile entro il primo semestre dell'anno di riferimento.

Non va infatti trascurato il valore aggiunto costituito dalla possibilità di svolgere nei tempi più congrui una discussione sui documenti programmatici, stante il

fatto che i processi decisionali europei sono organizzati in maniera ordinata e rispondono ad una sequenza per cui i singoli provvedimenti sono preceduti da documenti preparatori che individuano la questione che si intende affrontare definendone caratteristiche, aspetti problematici e prospettando eventuali soluzioni.

È questo, insieme alla previsione di una motivazione nel corpo degli atti legislativi, un elemento assai qualificante del processo decisionale europeo che potrebbe essere opportuno incorporare anche nella nostra esperienza, posto che tuttora l'attività normativa in Italia è contrassegnata da una forte imprevedibilità e da un'eccessiva produzione di atti, che determina il fenomeno più volte denunciato dell'inflazione legislativa generando confusione e incertezza nei destinatari delle norme.

Ciò potrebbe risultare tanto più necessario in considerazione del fatto che l'Europa è investita da una serie di problemi che mettono a dura prova la sua capacità di fornire risposte adeguate e condivise sia tra i diversi partner che all'interno di ciascun paese membro.

Negli ultimi mesi si sono presentati in rapida successione problemi che hanno inevitabilmente assunto le caratteristiche di vere e proprie emergenze per la difficoltà dell'UE di farvi fronte con le necessarie fermezza e tempestività: dalla gestione dei flussi migratori, alla recrudescenza delle situazioni di crisi e dei conflitti in molti paesi ai confini dell'Europa; dalla diffusione del terrorismo e della criminalità transfrontaliera alla difficoltà di superare la lunga crisi economico-finanziaria, all'accentuazione della concorrenza delle economie più aggressive e dinamiche, fino alla recente vicenda greca.

L'Europa è ormai stabilmente al centro del dibattito pubblico e del confronto politico. Ciò pone con urgenza la necessità di riavviare la discussione sulle prospettive del processo di integrazione e sulle iniziative da assumere per consentire all'UE di attrezzarsi in maniera più efficace di fronte alle questioni che di volta in volta si pongono.

La Commissione Juncker ha dimostrato dall'inizio del suo mandato un' apprezzabile capacità di segnare una discontinuità individuando alcune priorità definite nel Programma di lavoro della Commissione, Un nuovo inizio (COM(2014)910 final).

Appare condivisibile l'obiettivo dichiarato dalla Commissione di dare risposta concreta alle aspettative dei cittadini europei che chiedono all'Unione una soluzione ai grandi problemi legati all'attuale congiuntura socioeconomica, quali la forte disoccupazione, l'elevato debito pubblico, la scarsa crescita e la carenza di investimenti e di competitività a livello mondiale, auspicando al tempo stesso una minore ingerenza dell'Unione nelle questioni quotidiane, nelle quali gli Stati membri possono intervenire più efficacemente.

Merita segnalare che, per la prima volta, la Commissione ha accettato di discutere con il Consiglio il proprio programma prima della sua formale presentazione al Parlamento europeo, dando seguito alle indicazioni emerse dalla riflessione sul funzionamento delle Istituzioni UE promossa dalla Presidenza italiana.

Il Programma è basato su quattro importanti e condivisibili principi: 1) conformità ai dieci orientamenti politici annunciati da Juncker in qualità di candidato presidente della Commissione; 2) applicazione della discontinuità legislativa: la Commissione ha deciso il ritiro delle proposte che non sono conformi agli orientamenti politici o che hanno subito così tante modifiche nel corso dei negoziati da risultare non più aderenti agli obiettivi iniziali, nonché delle proposte sulle quali in sede negoziale non vi è stato alcun accordo; 3) alleggerimento del carico normativo: le nuove norme proposte non dovranno imporre eccessivi oneri e formalità burocratiche, mentre quelle esistenti saranno oggetto di revisione sulla base del Programma REFIT (adeguatezza della regolamentazione); 4) modifica dei metodi di lavoro: il programma auspica una maggiore collaborazione con il Parlamento europeo e il Consiglio per definire

le principali priorità politiche e legislative delle tre istituzioni e accelerare così il processo decisionale.

Tale ultimo aspetto, in maniera molto più esaustiva e sistematica, è affrontato nel pacchetto da ultimo presentato dalla Commissione europea sulla migliore regolamentazione, cosiddetta *better regulation*, sul quale ci si soffermerà in seguito.

Questi principi si traducono nei 4 allegati che accompagnano il Programma, tra i quali il più rilevante (Allegato 1) è quello che reca essenzialmente le iniziative che saranno presentate nel 2015, alcune delle quali sono state già presentate nei primi tre mesi dell'anno.

Nell'ambito della priorità n. 1 (*un nuovo impulso all'occupazione, alla crescita e agli investimenti*) la Commissione rileva che la sua nuova strategia economica agisce fundamentalmente su tre fronti: promozione degli investimenti, proseguimento delle riforme strutturali e responsabilità di bilancio. In tale ambito si collocano anzitutto le proposte, già presentate ed esaminate ovvero in corso di esame da parte della Camera, per attuare il Piano di investimenti per l'Europa, nonché un pacchetto di misure rivolto ai giovani e a disoccupati di lunga durata mirante, tra l'altro, a promuovere lo sviluppo delle competenze.

Di particolare rilevanza la Comunicazione relativa alla revisione intermedia della Strategia Europa 2020, preannunciata dalla Commissione.

Gli obiettivi generali della nuova strategia economica della Commissione appaiono condivisibili, ma potranno trovare ulteriore concreta traduzione nell'ambito della discussione avviata dalla Relazione « Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa », elaborata dal Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, in stretta collaborazione con il Presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, il Presidente dell'Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem, il Presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, e il Presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, che delinea le prospettive di sviluppo dell'UEM su quattro

fronti: in primo luogo, un'Unione economica autentica, che assicuri che ciascuna economia abbia le caratteristiche strutturali per prosperare nell'Unione monetaria. In secondo luogo, verso un'Unione finanziaria che garantisca l'integrità della moneta unica e accresca la condivisione dei rischi con il settore privato, completando l'Unione bancaria e accelerando l'Unione dei mercati dei capitali. In terzo luogo, verso un'Unione di bilancio che garantisca sia la sostenibilità sia la stabilizzazione dei bilanci. In quarto luogo, verso una effettiva Unione politica – che sola può porre le basi per l'attuazione dei tre obiettivi precedenti – da realizzare attraverso una accresciuta legittimazione democratica e un rafforzamento delle Istituzioni europee.

È in ogni caso indispensabile porre al centro della discussione l'esigenza di costruire politiche in grado di porre l'UE nel suo complesso in condizioni di conseguire tassi di crescita più consistenti, in modo da assorbire la disoccupazione che, negli ultimi anni, è aumentata e di sostenere la domanda complessiva. La ripresa degli investimenti, sostanzialmente crollati negli ultimi anni in molti paesi europei, compresa l'Italia, è un presupposto imprescindibile a questo scopo così come per favorire le capacità competitive dell'Europa.

Nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, il Governo fa riferimento alle suddette iniziative inquadrando in due delle sei grandi aree individuate dal documento: l'area delle politiche macroeconomiche, della riforma del quadro di *governance* dell'Unione economica e monetaria, della Strategia 2020, del bilancio UE, della fiscalità; l'area delle politiche sociali, rispetto alle quali ribadisce essenzialmente gli obiettivi perseguiti nel semestre di Presidenza italiana.

Con riguardo al primo ambito, le priorità indicate dal Governo sono anzitutto il rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche, la promozione degli investimenti, le riforme strutturali, la le-

gittimità democratica della *governance* dell'euro all'interno dell'Unione economica e politica.

Nel secondo ambito, il Governo considera prioritari il completamento del percorso verso una vera e propria Unione del mercato dei capitali peraltro già previsto dal Piano Juncker.

Rispetto alla revisione della strategia Europa 2020, in particolare, ci si dovrà porre l'obiettivo di assumere sistematicamente tra i parametri rilevanti, accanto ai dati macroeconomici e di finanza pubblica, la dimensione sociale e l'impatto che le singole misure poste in essere determinano sul piano sociale.

Con riferimento al bilancio dell'UE l'Italia intende garantire l'equilibrio tra la disciplina di bilancio e le esigenze in materia di spesa, con specifico riguardo alle priorità in materia di crescita e occupazione. Merita segnalare che da tempo si è avviato in Europa un approfondito confronto sull'esigenza di conciliare gli obiettivi del risanamento finanziario, cui è strettamente connesso il tema della qualificazione della spesa pubblica, con l'individuazione di spazi adeguati per politiche orientate alla crescita, oltre che per interventi anticiclici, che consentano di invertire le tendenze recessive ancora molto forti all'interno dell'Unione monetaria.

La Commissione europea ha compiuto un importante passo avanti con gli orientamenti recentemente adottati per quanto concerne i margini di flessibilità delle regole del patto di stabilità, anche sulla base di un positivo lavoro svolto dal Governo italiano.

In merito alla fiscalità, il Governo intende proseguire lavori avviati nel corso del semestre di Presidenza italiana in particolare in materia di lotta alla frode e all'evasione fiscale.

Più in prospettiva occorre riprendere la discussione sulle risorse proprie, superando un'attuale situazione per cui il bilancio dell'Unione europea è alimentato essenzialmente da entrate derivanti da trasferimenti degli Stati membri: l'obiettivo deve essere quello di individuare tri-

buti propri dell'Unione europea che siano strettamente correlati con le politiche europee. Al riguardo merita segnalare la proposta caldeggiata anche dalle principali imprese petrolifere europee per introdurre una *carbon tax* che risulterebbe coerente con le politiche per la lotta ai cambiamenti climatici condotta dall'Unione europea e individuare misure adeguate a superare la concorrenza fiscale dannosa, fenomeno gravissimo che produce sperequazioni ed aumenta il divario all'interno dell'Unione. La concorrenza fiscale penalizza in particolare i redditi da lavoro e da impresa, stante la volatilità dei mercati finanziari e la libertà di movimento di capitali.

Con riguardo, infine, alle politiche di natura sociale, che hanno come obiettivo primario l'impulso all'occupazione, soprattutto per i giovani e la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, il Governo ribadisce anzitutto l'impegno ad attuare efficacemente la programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento nei settori sopra indicati e richiama le iniziative poste in essere a livello nazionale per promuovere l'occupazione.

Occorre acquisire dal Governo, già in occasione di questo dibattito, lo stato di impiego delle risorse del precedente periodo di programmazione: nel 2015 si concluderà infatti il ciclo n+2 entro cui devono essere spese le risorse assegnate e va concretamente avviata l'attuazione del nuovo ciclo di programmazione.

Le condizioni economiche, specie nelle aree del Mezzogiorno, non consentono dilazioni o sprechi: le risorse dei fondi strutturali sono davvero decisive per consentire tale recupero.

Particolare attenzione viene riservata, in linea di continuità con il semestre di Presidenza e a differenza del Programma della Commissione, all'integrazione della dimensione culturale nelle politiche dell'Unione, anche nell'ambito del processo di revisione della Strategia Europa 2020. Ciò con particolare riferimento agli ambiti dell'istruzione e della ricerca, delle tecnologie dell'informazione e comunicazione,

dell'occupazione e coesione sociale, dello sviluppo territoriale e urbano, della cooperazione internazionale.

Nell'ambito della priorità n. 2 (*un mercato unico digitale connesso*), come preannunciato, la Commissione ha presentato un pacchetto di iniziative legislative e non legislative volte a garantire ai consumatori l'accesso transfrontaliero ai servizi digitali e a porre le basi di un'economia digitale quale nuova fonte di occupazione, crescita e innovazione. Le misure mirano, tra l'altro, a migliorare la normativa sui diritti d'autore, a semplificare le norme in materia di acquisti *online* e digitali e a rafforzare la cibersecurity.

Tale priorità nella Relazione programmatica del Governo è inserita nell'area delle politiche per il mercato e la competitività, che fa particolare riferimento al miglioramento e alla semplificazione del quadro normativo per gli investimenti, alla rimozione delle residue barriere che limitano il funzionamento del mercato dei prodotti e dei servizi, al potenziamento del pacchetto Clima energia 2030, alla ricerca, alla realizzazione dell'Agenda digitale europea, all'agricoltura e alla pesca, al rafforzamento del sistema commerciale multilaterale di grande rilevanza è anzitutto l'impegno dell'Italia per l'integrazione della politica industriale con le altre politiche europee relative a competitività, crescita e occupazione e l'introduzione dell'obbligo di indicazione di origine sui prodotti (c.d. *made in*).

In merito all'Agenda digitale, il Governo ha sostenuto l'impegno della Presidenza lettone ai fini dell'adozione del pacchetto sul mercato unico digitale considerando necessario, per la sua attuazione, e in particolare per l'innovazione digitale e la copertura della banda larga, mettere a disposizione nuove risorse avvalendosi del Piano europeo per gli investimenti.

Resta ancora molto da fare per la realizzazione di un'efficiente rete di banda ultra larga nel nostro Paese.

Relativamente alla priorità n. 3 (*un'Unione dell'energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambia-*

menti climatici) la Commissione ha presentato, come preannunciato, il pacchetto relativo alla creazione dell'Unione per l'energia, esaminato dalle Commissioni riunite VIII e X della Camera, che hanno approvato un documento finale all'inizio del mese di luglio, trasmesso alle istituzioni europee nell'ambito del cosiddetto dialogo politico. Si tratta di un progetto di estrema importanza di carattere strategico volto a ridurre la dipendenza dell'Unione europea da fornitori esterni, spesso non sufficientemente affidabili, attraverso il risparmio e l'efficienza energetica, lo sfruttamento delle risorse proprie e il potenziamento delle reti infrastrutturali per garantire le necessarie interconnessioni. Viene inoltre prospettato un riordino degli incentivi per le fonti rinnovabili che razionalizzi i sistemi attualmente vigenti in diversi paesi europei e la revisione della disciplina relativa al sistema ETS per lo scambio di quote di emissioni che non si è rilevato adeguato agli obiettivi che gli erano stati assegnati. I progressi che l'Europa potrà realizzare su questa materia risulteranno decisivi per rafforzarne il ruolo e le prospettive di crescita su scala internazionale. In questa prospettiva occorre pure che l'Europa riesca ad esprimere pienamente le potenzialità di leadership nella lotta ai cambiamenti climatici al fine di definire obiettivi condivisi e vincolanti nell'ambito del prossimo importante appuntamento costituito dalla Conferenza COP21 che si terrà a Parigi.

Per l'attuazione della priorità n. 4 (*un mercato interno più profondo e più equo con una base industriale più solida*), sarà presentata una strategia sul mercato interno per i beni e i servizi, che dedicherà particolare attenzione alle PMI e una proposta riguardante la risoluzione delle crisi degli enti non bancari di rilevanza sistemica.

Infine la Commissione europea elaborerà un piano d'azione per un'Unione dei mercati dei capitali, tenendo conto degli esiti di una consultazione avviata con il Libro verde presentato nel mese di febbraio 2015.

Il Governo sottolinea che l'Italia promuove il completamento del percorso di integrazione verso una vera e propria unione del mercato dei capitali e contribuisce alla semplificazione normativa, allo sviluppo di interconnessioni europee e al superamento dei residui ostacoli alla mobilità nel mercato unico attraverso la rimozione di barriere ingiustificate.

In merito alla riforma dei servizi negli Stati membri, il Governo rileva che, in considerazione dell'impatto che essa avrà sul settore, in fase di attuazione, sarà necessario coinvolgere le diverse amministrazioni dello Stato ed avviare un raccordo tra i diversi livelli territoriali.

A tale proposito, sarebbe auspicabile dare piena attuazione alle disposizioni recate dalla legge 234 del 2012 riguardanti il coordinamento tra regioni, Parlamento e Governo nella valutazione delle proposte della Commissione già dalle prime fasi della « fase ascendente ».

Nell'ambito della priorità n. 5 (*Un'unione economica e monetaria più profonda e più equa*) saranno presentate iniziative volte al riesame del quadro normativo in materia di governance economica, nonché un piano d'azione volto a combattere la frode e l'evasione fiscale, richiamato anche dalla relazione del Governo. Su questo terreno le recenti vicende che hanno accompagnato i faticosi negoziati per una soluzione alla crisi greca dimostrano che occorre lavorare per rimediare agli evidenti limiti che l'attuale assetto della *governance* economica e finanziaria ha dimostrato. Sono state avanzate diverse proposte; il punto di partenza non può che essere costituito dalla impossibilità di arretrare ma piuttosto dalla necessità di far avanzare il processo di integrazione attraverso un rafforzamento degli strumenti di coordinamento negli indirizzi di politica economica e finanziaria e l'attivazione di strumenti e risorse adeguate per fronteggiare efficacemente eventuali nuove crisi che dovessero presentarsi, con particolare riguardo al loro impatto sotto il profilo sociale e delle prospettive di crescita dell'economica.

La crisi esplosa nel 2008 ha infatti accentuato i divari di crescita all'interno dell'Unione europea aumentando le sprequazioni e provocato un aumento del tasso di disoccupazione in molti paesi europei, oltre che una caduta della domanda interna, con particolare riguardo alle spese per investimenti. Le istituzioni europee hanno cercato di fronteggiare gli effetti più gravi della crisi avviando una serie di programmi: dalla *Youth Guarantee* per favorire l'occupazione giovanile al Piano Juncker per promuovere una ripresa degli investimenti, al completamento dell'Unione bancaria per salvaguardare la sostenibilità del sistema finanziario europeo.

Occorre tuttavia consolidare e rafforzare ulteriormente le strategie messe in campo, in particolare sostenendo le politiche per la ricerca e l'innovazione e la crescita oltre che per la formazione e la qualificazione del capitale umano. La percentuale della spesa in ricerca e innovazione nei paesi europei, pur registrando situazioni assai differenziate, resta comunque più bassa di quella delle aree economiche più dinamiche: è evidente che la competitività dei sistemi produttivi europei non potrà essere preservata e migliorata senza un intervento più coraggioso in questo campo.

In attuazione della priorità n. 6 (*Un accordo realistico ed equilibrato di libero scambio con gli Stati Uniti*), la Commissione, come preannunciato, sta procedendo al riesame globale della strategia commerciale dell'UE e del suo contributo all'occupazione, alla crescita e agli investimenti. Il riesame riguarderà i negoziati multilaterali, bilaterali e le misure autonome.

Nella Relazione programmatica del Governo si afferma che l'Italia sosterrà una rapida conclusione dei negoziati per il TTIP attraverso un'intesa bilanciata e onnicomprensiva, coerente con il mandato negoziale, che sia suscettibile di produrre ricadute positive sulle due sponde dell'Atlantico in termini di crescita economica, occupazione e mobilità. Appare opportuno che il Governo tenga costantemente ag-

giornato il Parlamento sull'andamento dei negoziati e che fornisca rassicurazioni sugli aspetti di maggiore criticità: trasparenza dei negoziati; accesso agli atti; tutela delle produzioni di qualità legate alla specificità dei territori e servizi essenziali, tutela delle PMI.

Con riguardo alla priorità n. 7 del programma di lavoro (*Uno spazio di giustizia e di diritti fondamentali basato sulla reciproca fiducia*), la Commissione, come preannunciato, ha presentato un'Agenda europea in materia di sicurezza per il periodo 2015-2020 COM(2015)185, volta a contrastare la criminalità transfrontaliera, il terrorismo, il fenomeno dei combattenti stranieri e la cibercriminalità, porterà avanti il processo di adesione dell'Unione alla Convenzione europea per i diritti dell'uomo, su cui peraltro, dopo la presentazione del programma, la Corte di giustizia ha espresso un parere che sancisce la non compatibilità del progetto di accordo con le disposizioni del diritto dell'Unione. Sarà pertanto necessario riavviare i negoziati con il Consiglio d'Europa.

Il Governo declina in modo differente gli ambiti prioritari rispetto alle indicazioni della Commissione per quanto concerne l'area dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Il primo consiste nel monitoraggio sulla salvaguardia dello Stato di diritto nell'UE, attuando il meccanismo introdotto durante la Presidenza italiana, che prevede un dibattito annuale in sede di Consiglio Affari Generali.

Il secondo attiene alla gestione dei flussi migratori, nel cui ambito è considerato anzitutto prioritaria – con maggiore coraggio rispetto al più generico programma della Commissione – la condivisione degli oneri connessi al controllo delle frontiere esterne dell'Unione europea, alla gestione dei flussi migratori e al traffico di esseri umani anche con riferimento all'operazione TRITON. Contemporaneamente verrà perseguito, l'obiettivo di favorire la migrazione legale, con particolare riguardo alla definizione della proposta di direttiva relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi

terzi per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio, volontariato e collocamento alla pari.

Nella prospettiva di favorire la migrazione legale e contrastare l'immigrazione illegale, l'Italia sosterrà inoltre lo sviluppo dei partenariati di mobilità con i Paesi terzi.

Il Governo ribadisce infine l'impegno per l'adozione di un meccanismo di riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di asilo, pur nella consapevolezza che tale obiettivo risulta difficilmente raggiungibile nel breve periodo.

Il terzo ambito consiste nel contrasto del radicalismo, del terrorismo e della criminalità organizzata, anche nell'ottica dell'adozione della Strategia europea di sicurezza interna, presentata dalla Commissione nel mese di aprile 2015 e sulla quale il Parlamento europeo si è espresso con una risoluzione dell'8 luglio 2015; particolare rilevanza in questo ambito viene attribuita alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dei *foreign fighters*; anche mediante la costituzione di squadre multinazionali ad hoc al fine di promuovere lo scambio d'informazioni su fatti e condotte che rappresentano una potenziale minaccia e di una rete di punti di contatto nazionali specializzati in questo fenomeno.

Il quarto ambito attiene al settore della giustizia, in cui il Governo intende, in particolare, evidenziare il contributo che le politiche in materia possono offrire a crescita e stabilità e adoperarsi per la rapida approvazione del pacchetto relativo alla protezione dei dati, che mira ad adeguare la vigilanza degli Stati membri sull'uso, la registrazione e l'elaborazione dei dati personali, al mondo dell'economia digitale e ai nuovi diritti legati all'utilizzo di piattaforme e servizi *on-line* che sono incostante evoluzione.

Per l'attuazione della priorità n. 8 (*verso una nuova politica della migrazione*), come preannunciato, la Commissione ha presentato l'Agenda europea della migrazione COM(2015)240 definendo, in particolare, un approccio alla questione dei flussi migratori basato sui principi di responsabilità e solidarietà. In particolare la

Commissione ha dato seguito all'Agenda tra l'altro con le proposte di ricollocazione e reinsediamento di richiedenti asilo in evidente bisogno di protezione internazionale, con la presentazione di un piano di azione contro il traffico dei migranti, e con il potenziamento delle operazioni coordinate da Frontex al fine di una capacità maggiore di salvare le vite umane dei migranti lungo la rotta del Mediterraneo.

Anche la relazione del Governo attribuisce forte rilievo alle politiche in materia di flussi migratori, con particolare riguardo all'intensificazione della lotta all'immigrazione clandestina e al traffico degli esseri umani. Il Governo ha in particolare accolto favorevolmente le proposte dell'UE volte a potenziare le missioni Frontex nel Mediterraneo e a redistribuire il carico delle domande di asilo in modo più equo tra tutti gli Stati membri.

Relativamente alla priorità n. 9 (*un ruolo più incisivo a livello mondiale*), è senza dubbio condivisibile l'obiettivo della Commissione di dotarsi di una vera politica estera comune per promuovere la stabilità lungo i confini dell'Unione. Centrale resta la volontà di aiutare i paesi vicini ad attuare le riforme democratiche ed economiche, a rispettare lo Stato di diritto, a rafforzare la *governance* economica e a dotarsi di una pubblica amministrazione efficiente. In tal senso la comunicazione sul riesame della Politica europea di vicinato, presentata congiuntamente all'Alto rappresentante, all'esame delle Commissioni III e XIV, rappresenta uno strumento utile consentendo anche ai Parlamenti nazionali di esprimersi nella fase della consultazione, al fine di definire nuovi orientamenti strategici e di acquisire in tempo utile la posizione del Governo.

Il Governo dedica ampio spazio a tale ambito considerando quale « priorità assoluta » l'azione dell'UE a favore di una stabilizzazione sostenibile nel vicinato, anzitutto con riferimento alla crisi libica, per la quale si ribadisce la posizione sinora tenuta dall'Italia, e alla necessità di una progressiva democratizzazione dei Paesi della sponda sud del Mediterraneo. Il Governo intende inoltre incoraggiare

l'azione dell'Alto rappresentante per propiziare un cessate il fuoco duraturo a Gaza e a favorire la ripresa del processo di pace in Medio oriente basato sul principio dei due Stati nonché sostenere gli sforzi della UE per porre fine alle violenze in Siria, facilitando una transizione politica conforme alle aspirazioni democratiche del popolo siriano. Particolare attenzione sarà dedicata al contributo che l'Unione potrà dare al contrasto delle minacce legate al terrorismo e all'estremismo violento. Per quanto riguarda la crisi ucraina, il Governo si impegnerà a mantenere una linea politica unitaria in ambito UE basata sui seguenti principi: sostegno ai principi fondamentali del diritto internazionale in relazione all'integrità territoriale del Paese, non riconoscimento delle autorità *de facto* emerse nelle regioni orientali, invito alle parti a rispettare pienamente il cessate il fuoco e gli accordi di Minsk, promozione di ogni utile occasione di dialogo diretto fra Ucraina e Russia, anche al più alto livello politico. In questo contesto, il Governo incoraggerà la UE a tenere aperti i canali di dialogo con la Russia, pur riconoscendo la necessità di ripensare strategicamente i rapporti reciproci. La seconda grande priorità attiene all'approfondimento della dimensione europea della sicurezza e della difesa, considerata dal Governo completamente necessario e imprescindibile del processo di integrazione continentale nel medio-lungo periodo. La terza priorità consiste nel sostegno alla strategia di allargamento dell'Ue verso i Balcani Occidentali e la Turchia, in quanto strumento politico essenziale per garantire il consolidamento della democrazia, della sicurezza e della stabilità politico-economica ai nostri confini e per rafforzare l'UE sia sul piano interno che su quello internazionale.

In generale, è auspicabile che il Governo italiano si muova per correggere la tendenza che ha prevalso negli ultimi anni in Europa di guardare più al nord che al sud. Occorre riorientare l'asse delle priorità tenendo conto che dalle sponde meridionali del Mediterraneo e dall'Africa arrivano le più grandi minacce ma anche

notevoli opportunità che richiedono di adottare un nuovo approccio anche per la politica di cooperazione al fine di fronteggiare l'aggressiva intraprendenza della Cina che sta intervenendo pesantemente per assicurarsi la disponibilità di preziose materie prime.

La Relazione si sofferma sulle strategie macroregionali, sottolineando che la Strategia adriatico-ionica ha un forte significato politico per i Paesi coinvolti e per la stessa UE, dando impulso sia al percorso europeo dei Balcani, favorendo la collaborazione su politiche convergenti e basate su standard comunitari, sia ad un migliore utilizzo dei fondi comunitari e nazionali. La Relazione ricorda quindi che nel 2015 entrerà nella sua fase finale, in vista dell'approvazione da parte del Consiglio europeo di dicembre, l'*iter* della Strategia UE per la regione alpina, la cui caratteristica innovativa risiede nella stretta collaborazione tra i livelli statale, regionale e transfrontaliero. Il Governo sottolinea che la Strategia potrà tradursi in un effettivo valore aggiunto solo se saprà affrontare gli squilibri territoriali e socio-economici tra le zone montuose dell'arco alpino e i più vasti territori circostanti, sulla base di un approccio di «mutua solidarietà».

Infine, nel rispetto della priorità n. 10 (*un'unione di cambiamento democratico*), la Commissione, come preannunciato, ha presentato un pacchetto sulla *better regulation*, del quale fanno parte due iniziative non legislative attualmente all'esame della XIV Commissione: la prima è la comunicazione «Migliorare la regolamentazione per risultati migliori – Un'agenda dell'Unione europea (COM(2015)215), che delinea le direttrici generali del pacchetto; la seconda è la proposta di un accordo interistituzionale, «Legiferare meglio» (COM(2015)216 final) accompagnata da due allegati sugli atti delegati.

La XIV Commissione sta svolgendo un ciclo di audizioni ritenendo che l'esame delle due comunicazioni rappresenti un'occasione importante per riflettere su come l'introduzione delle misure prospettate potranno incidere sugli ordinamenti

nazionali e, in particolare, su quello italiano, nonché sul ruolo delle Camere in vista della riforma costituzionale.

Tenendo conto del parere del Comitato della legislazione e di quanto emerso nell'ambito delle audizioni, è opportuno sottolineare alcuni aspetti fondamentali.

In primo luogo, l'obiettivo di disciplinare in chiave politica e programmatica tutti i profili che possono concorrere al miglioramento della legislazione è sicuramente condivisibile ancorché molto ambizioso data la complessità della procedura legislativa.

In linea generale, è condivisibile anche la previsione di rafforzare il processo di programmazione annuale e pluriennale dell'Unione sia attraverso lo scambio di opinioni con il Parlamento europeo e il Consiglio, sulla base di un contributo scritto del suo Presidente, sia attraverso lo scambio di opinioni tra le tre istituzioni sulle priorità pluriennali, nonché attraverso l'aggiornamento periodico sulla pianificazione del programma di lavoro nel corso dell'anno, tuttavia si rileva un *vulnus* rispetto al ruolo dei Parlamenti nazionali, citati una sola volta nella proposta che si limita a ribadire il loro ruolo e la responsabilità previsti nei trattati e nei protocolli 1 e 2 allegati al TFUE.

Molto opportunamente si affronta il tema delle valutazioni d'impatto delle norme UE per l'analisi dei costi imposti alle imprese, dei costi sociali e ambientali, i cui risultati dovranno essere resi pubblici entro un termine ragionevole e disponibili nel corso del processo decisionale. Tuttavia, sarebbe opportuno che, seppure fatte autonomamente, le valutazioni d'impatto facessero riferimento a criteri omogenei così come avviene per le valutazioni *ex post*.

Nel nostro Paese il Governo è tenuto a operare una valutazione d'impatto *ex ante* sui progetti legislativi e gli schemi di atti normativi del Governo, in particolare attraverso l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi della regolamentazione (AIR) (disciplinate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2008 e dal decreto del Consiglio dei mi-

nistri dell'11 settembre 2008, n. 170); tuttavia, come evidenziato dal Comitato della legislazione della Camera e come constatato presso la XIV Commissione, tali strumenti non di rado presentano lacune e criticità anche metodologiche. Peraltro la loro efficacia è poi ridotta o resa nulla dalla presentazione di emendamenti governativi e parlamentari, sprovvisti di analisi di impatto, che stravolgono il testo originario del provvedimento. Sono del tutto assenti, poi, strumenti per operare una sistematica valutazione *ex post* delle politiche pubbliche, soprattutto da parte del Parlamento.

Il tema della *better regulation* induce ciascuna assemblea a riflettere non tanto sulla possibilità di intervento diretto a livello europeo – esistendo già per i Parlamenti nazionali il dialogo politico – quanto sul rapporto con il proprio Esecutivo, nonché con i livelli di governo territoriali.

La Commissione, nelle considerazioni sul Programma di lavoro per il 2015, dichiara di volere intensificare la collaborazione con gli Stati membri, i parlamenti nazionali, le regioni e le città per definire le priorità da considerare alla base delle future proposte. Ciò presuppone un migliore coordinamento della « fase ascendente » anche a livello nazionale al duplice scopo di: intervenire ancor prima della presentazione delle proposte nella fase preparatoria dopo avere individuato tutti gli strumenti utili per una migliore cooperazione tra sistema regionale e parlamento; evitare difficoltà nella fase dell'interpretazione e della trasposizione delle norme una volta approvate e conseguentemente ridurre il numero delle infrazioni.

La capacità di anticipare la riflessione e le valutazioni dell'impatto delle misure che si intendono varare attraverso lo studio delle *roadmap* definite dalla Commissione e la partecipazione alle consultazioni online lanciate dalla Commissione diventa caratteristica fondamentale per perseguire i suddetti obiettivi, nonché per collaborare attivamente ad una migliore regolamentazione.

Relativamente alla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, il documento appare, nel suo complesso, conforme alle previsioni della legge n. 234 del 2012.

Per le politiche sono infatti indicati, sia pure in termini a volte generici, gli orientamenti del Governo e le azioni dell'UE che esso considera prioritarie.

Apprezzabile è, in particolare, l'incrocio operato a questo scopo con le priorità indicate nel Programma di lavoro della Commissione e con quelle della Presidenza lettone del Consiglio, preceduta dalla Presidenza dell'Italia che quindi – va ricordato – ha contribuito alla definizione delle stesse – nonché la forte attenzione alle iniziative che il Governo intende assumere per dare continuità agli obiettivi perseguiti nel corso del semestre italiano di Presidenza.

Una analisi più dettagliata si auspica, per il futuro, possa essere dedicata all'attività delle Camere nella fase di formazione delle politiche e della normativa europea, come previsto dall'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, richiamando gli atti di indirizzo approvati dalle Camere in relazione a specifici progetti legislativi o ad altri documenti dell'Unione europea, pur menzionati nella Relazione.

In conclusione, si segnala la necessità di cogliere l'occasione che ci viene offerta dai documenti programmatici per svolgere un'approfondita discussione che eviti posizioni propagandistiche e inutilmente ostili, in termini pregiudiziali, all'Europa.

È bene chiarire che l'integrazione europea e il suo rafforzamento rappresenta l'unica prospettiva per ciascuno dei nostri Paesi, ivi compresi quelli economicamente più solidi, in considerazione della dimensione globale dei fenomeni che l'Europa è chiamata a fronteggiare. Ciò vale, in particolare per l'Italia, che ha sempre trovato nell'aggancio all'Unione europea un elemento di crescita e di progresso.

Il nostro paese deve interpretare con intelligenza e spirito di iniziativa il ruolo fondamentale che, in quanto paese fondatore, è chiamato a svolgere per il rilancio

del processo di integrazione, che non deve inseguire velleitari obiettivi astratti, ma fondarsi su questioni concrete che possano essere apprezzate dai cittadini europei. L'unico modo per fronteggiare e invertire la tendenza al crescente euroscetticismo consiste nel recuperare pienamente la capacità dell'Unione europea di proporsi come *leader* a livello internazionale affermando i valori fondanti che consentano legittimamente di assumere il modello europeo a riferimento: la salvaguardia dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto; il superamento dei divari economici, la coesione e la solidarietà tra gli Stati mem-

bri; la promozione di uno sviluppo economico sostenibile rispettoso dell'ambiente e della dignità umana.

In questo quadro l'Italia può far valere gli sforzi compiuti negli ultimi anni per mantenere gli impegni assunti sul terreno della finanza pubblica; per realizzare le riforme strutturali per modernizzare il paese e, più in generale, per adempiere più tempestivamente agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, come dimostra anche il positivo lavoro svolto per il recepimento della normativa europea e la riduzione delle procedure di infrazione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	224
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 29 luglio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
8.20 alle 8.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	225
Variatione nella composizione della Commissione	225
Audizione del presidente del Consiglio di amministrazione della Rai, Anna Maria Tarantola (Svolgimento e conclusione)	225
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	226

Mercoledì 29 luglio 2015. — Presidenza del presidente Roberto FICO. — Intervengono il presidente del Consiglio di amministrazione della Rai, Anna Maria Tarantola, il direttore della segreteria del Consiglio di amministrazione della Rai, Nicola Claudio, e il responsabile della segreteria tecnica del presidente, Maurizio Rastrello.

La seduta comincia alle 14.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e successivamente sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Variatione nella composizione della Commissione.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che in data 23 luglio 2015 la Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Sergio Boc-

cadutri, in sostituzione del deputato Ettore Guglielmo Epifani, e il deputato Federico Fauttilli, in sostituzione del deputato Mario Marazziti. Nell'esprimere il personale ringraziamento, anche a nome degli altri componenti della Commissione, ai colleghi Epifani e Marazziti per il loro contributo, dà il benvenuto, con l'augurio di buon lavoro, ai colleghi Boccadutri e Fauttilli.

Audizione del presidente del Consiglio di amministrazione della Rai, Anna Maria Tarantola.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Anna Maria TARANTOLA, *presidente del Consiglio di amministrazione della Rai*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i senatori Lello CIAMPOLILLO (M5S), Alberto AIROLA (M5S) e Augusto MINZOLINI (FI-PdL XVII), il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) e Roberto FICO, *presidente*.

Anna Maria TARANTOLA, *presidente del Consiglio di amministrazione della Rai*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia la dottoressa Tarantola e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 29 luglio 2015. – Presidenza del presidente Roberto FICO.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.30 alle 15.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Giovanni Colangelo <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	227
Comunicazioni della Presidente	228

Mercoledì 29 luglio 2015. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.15.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Giovanni Colangelo.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce l'audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Giovanni Colangelo.

Giovanni COLANGELO, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, la senatrice Rosaria CAPACCHIONE (PD) nonché i deputati Luisa BOSSA (PD), Francesco D'UVA (M5S), Massimiliano MANFREDI (PD), Marcello TAGLIALATELA (FdI-AN), Fabiana DADONE (M5S) e Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Giovanni COLANGELO, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli*, risponde ai quesiti posti.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni della Presidente.

Rosy BINDI, *presidente*, comunica con riferimento alla seduta di domani giovedì 30 luglio, che l'ordine del giorno sarà integrato con un punto di comunicazioni della Presidente, che avranno ad oggetto il regime di classifica di alcuni documenti, in ossequio a quanto convenuto nella scorsa riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Comunica inoltre – con riferimento all'altro punto all'ordine del giorno di domani, e cioè la proposta di « Relazione sullo stato dell'informazione e sulla condizione dei giornalisti minacciati dalle mafie » (rel. on. Fava), già illustrata in Commissione plenaria nella seduta dello scorso 1° luglio – che il relatore ha apportato

alcune integrazioni alla bozza già trasmessa, anche alla luce delle risultanze dell'audizione dell'on. Giuffrida, svolta ieri in seno all'VIII Comitato. Tali integrazioni sono evidenziate in neretto nel nuovo testo che è stato trasmesso questa mattina. Auspica pertanto che la proposta di relazione possa essere approvata già nella seduta convocata per domani. Il termine per eventuali proposte alternative è quindi prorogato alle ore 20 di oggi mercoledì 29 luglio 2015.

La seduta termina alle 16.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	229
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione del presidente della Fondazione Enpaia, Antonio Piva (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	229
AVVERTENZA	230

Mercoledì 29 luglio 2015. – Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione del presidente della Fondazione Enpaia, Antonio Piva.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che è presente per la Fondazione

Enpaia il presidente, dott. Antonio Piva, accompagnato dal dott. Adriano Morrone, direttore generale, dall'arch. Mauro Trisciuzzi, dirigente patrimonio immobiliare, e dal dott. Dario Robbiano, dirigente amministrazione e finanza.

Svolgono una relazione Antonio PIVA, *presidente della Fondazione Enpaia*, e Adriano MORRONE, *direttore generale della Fondazione Enpaia*.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni, a più riprese, i deputati Lello DI GIOIA, *presidente*, Roberto MORASSUT (PD), Giuseppe GALATI (FI-PdL) e la deputata Colomba MONGIELLO (PD).

Rispondono ai quesiti posti Antonio PIVA, *presidente della Fondazione Enpaia*, Mauro TRISCIUZZI, *dirigente patrimonio immobiliare*, e Adriano MORRONE, *direttore generale della Fondazione Enpaia*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente della Fonda-

zione Enpaia per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'impiego di lavoratori immigrati nelle attività industriali, produttive e agricole.

Audizione del Capo del III Reparto-Operazioni della Guardia di finanza, generale di brigata Stefano Screpanti (*Svolgimento e conclusione*) 231

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 29 luglio 2015. – Presidenza della presidente Laura RAVETTO.

La seduta comincia alle 8.35.

Indagine conoscitiva sull'impiego di lavoratori immigrati nelle attività industriali, produttive e agricole.

Audizione del Capo del III Reparto-Operazioni della Guardia di finanza, generale di brigata Stefano Screpanti.

(Svolgimento e conclusione).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Il Capo del III Reparto-Operazioni, generale Stefano SCREPANTI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Laura RAVETTO, *presidente*, i senatori Nadia GINETTI (PD), Riccardo MAZZONI (FI-PDL), Luis Alberto ORELLANA (MISTO) e Paolo ARRIGONI (LNA).

Risponde il generale Stefano SCREPANTI, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato il generale Screpanti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Audizione del direttore generale dell'Autostrada Bescia-Verona-Vicenza-Padova Spa, Bruno Chiari (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	232
Audizione del direttore generale di ARPA Veneto, Carlo Emanuele Pepe	232

Mercoledì 29 luglio 2015. – Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del direttore generale dell'Autostrada Bescia-Verona-Vicenza-Padova Spa, Bruno Chiari.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del direttore generale dell'Autostrada Bescia-Verona-Vicenza-Padova Spa, Bruno Chiari.

Bruno CHIARI, *direttore generale dell'Autostrada Bescia-Verona-Vicenza-Padova Spa*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, Alessandro BRATTI, *presidente*, i deputati Stefano VIGNAROLI (M5S) e Alberto ZO-

LEZZI (M5S), nonché la senatrice Laura PUPPATO (PD).

Bruno CHIARI, *direttore generale dell'Autostrada Bescia-Verona-Vicenza-Padova Spa*, e Gabriella COSTANTINI, *responsabile area costruzioni dell'Autostrada Bescia-Verona-Vicenza-Padova Spa*, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia il dottor Chiari e la dottoressa Costantini per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del direttore generale di ARPA Veneto, Carlo Emanuele Pepe.

Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del direttore generale di ARPA Veneto, Carlo Emanuele Pepe.

Carlo Emanuele PEPE, *direttore generale di ARPA Veneto*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, Alessandro BRATTI, *presidente*, il deputato Alberto ZOLEZZI (M5S), nonché la senatrice Laura PUPPATO (PD).

Carlo Emanuele PEPE, *direttore generale di ARPA Veneto*, Vincenzo RESTAINO, *direttore del dipartimento Padova e Rovigo*, e Ugo PRETTO, *dirigente dipartimento di Vicenza*, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia i dottori Pepe, Restaino e Pretto per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	234
Audizioni in materia di contrasto della contraffazione relativa alla mozzarella di bufala.	
Audizione del Direttore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Antonio Limone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	234
Audizione del Professore di Diritto agrario e comunitario della Seconda Università di Napoli, Antonio Sciaudone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	234
Audizione del Comandante del Comando Carabinieri Tutela della Salute, Claudio Vincelli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	235

Mercoledì 29 luglio 2015. – Presidenza del presidente Mario CATANIA.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizioni in materia di contrasto della contraffazione relativa alla mozzarella di bufala.

Audizione del Direttore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Antonio Limone.

(Svolgimento e conclusione).

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Antonio LIMONE, *Direttore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzo-*

giorno, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, consegnando documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Mario CATANIA, *presidente*, e il deputato Paolo RUSSO (FI-PdL).

Antonio LIMONE, *Direttore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno*, risponde ai quesiti posti.

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare il Direttore Limone, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Audizione del Professore di Diritto agrario e comunitario della Seconda Università di Napoli, Antonio Sciaudone.

(Svolgimento e conclusione).

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Antonio SCIAUDONE, *Professore di Diritto agrario e comunitario della Seconda Università di Napoli*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Mario CATANIA, *presidente*, e il deputato Paolo RUSSO (FI-PdL).

Antonio SCIAUDONE, *Professore di Diritto agrario e comunitario della Seconda Università di Napoli*, risponde ai quesiti posti.

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare il Professor Sciaudone, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del Comandante del Comando Carabinieri Tutela della Salute, Claudio Vincelli.

(Svolgimento e conclusione).

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Claudio VINCELLI, *Comandante del Comando Carabinieri Tutela della Salute*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, consegnando documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Mario CATANIA, *presidente*, e il deputato Paolo RUSSO (FI-PdL).

Claudio VINCELLI, *Comandante del Comando Carabinieri Tutela della Salute*, risponde ai quesiti posti.

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare il Comandante Vincelli, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	236
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	236
Audizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Luca Palamara (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	237

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 29 luglio 2015. — Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 29 luglio 2015. — Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta comincia alle 14.20.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso della riunione odierna, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di procedere ad un'audizione richiesta dalla deputata Spessotto e di affidare al colonnello Pinnelli lo svolgimento di alcuni accertamenti istruttori, con l'assistenza delle competenti strutture dell'Arma dei carabinieri.

Avverte, altresì, che il 28 luglio scorso è pervenuta, da parte del Ministero della difesa, l'autorizzazione alla collaborazione con la Commissione del luogotenente dei carabinieri Giuseppe Boschieri e del maresciallo aiutante dei carabinieri Marco Mezzetti, i quali hanno prestato il prescritto giuramento, rispettivamente, il 28 e il 29 luglio, assumendo così formalmente l'incarico di collaboratori della Commissione. Tali incarichi saranno svolti secondo gli indirizzi già comunicati all'Ufficio di presidenza.

Comunica, quindi, che:

con nota di libera consultazione pervenuta il 22 luglio, l'Archivio storico del Senato ha comunicato l'avvenuta declassifica, da parte del DIS, di alcuni documenti acquisiti dalla Commissione;

il 22 e il 28 luglio il dottor Siddi ha depositato i verbali riservati di quattro escussioni testimoniali;

il 23 luglio è pervenuta una nota riservata del comandante del RIS di Roma, colonnello Ripani, riguardante l'avvio delle operazioni relative ad accertamenti tecnici irripetibili richiesti dalla Commissione;

sempre il 23 luglio è pervenuta, dalla dottoressa Anna Maria Turi, una nota di libera consultazione riguardante l'omicidio del colonnello Varisco;

il 28 luglio, sono pervenute una relazione segreta del dottor Donadio concernente l'attività svolta e una nota riservata del colonnello Occhipinti, relativa all'esito di accertamenti istruttori condotti;

con distinte note pervenute il 28 luglio, il direttore del Servizio centrale antiterrorismo, dottor Lamberto Giannini, ha trasmesso documentazione riservata.

Audizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Luca Palamara.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, introduce l'audizione del Sostituto Procuratore

della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Luca Palamara. Tenuto conto che gli argomenti trattati riguardano indagini in corso da parte della magistratura, propone che i lavori della Commissione proseguano in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia il dottor Palamara e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	238
Audizione del Ministro dell'Interno, Angelino Alfano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	238

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 29 luglio 2015. – Presidenza del presidente Gennaro MIGLIORE.

La seduta comincia alle 14.10.

AUDIZIONI

Sulla pubblicità dei lavori.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web tv della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Ministro dell'Interno, Angelino Alfano.
(*Svolgimento e conclusione*).

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, introduce i temi dell'audizione.

Angelino ALFANO, *ministro dell'Interno*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni i deputati Marco RONDINI (LNA), Giuseppe BRESCIA (M5S), Paolo BENI (PD) ed Erasmo PALAZZOTTO (SEL), ai quali replica Angelino ALFANO, *ministro dell'Interno*.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, preso atto dell'esigenza del ministro di prendere parte alla seduta dell'Assemblea per lo svolgimento di un'interrogazione a risposta immediata, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.35, riprende alle 15.50.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, invita il ministro a completare la sua replica in ordine ai quesiti formulati prima della sospensione della seduta, preannunciando che richiederà al rappresentante del Governo di svolgere una nuova audizione nel mese di settembre per consentire la trattazione di ulteriori questioni.

Angelino ALFANO, *ministro dell'Interno*, dichiarando la propria disponibilità a svolgere una nuova audizione in tempi brevi, prosegue la replica ai quesiti posti nella prima parte della seduta.

Intervengono quindi, per chiedere ulteriori brevi chiarimenti le deputate Maria Chiara GADDA (PD), Marialucia LOREFICE (M5S) e il deputato Erasmo PALAZZOTTO (SEL), sui quali si esprime nuovamente Angelino ALFANO, *ministro dell'Interno*, riservandosi di approfondire le questioni oggetto della richiesta di chiari-

menti nella successiva audizione, già prevista per il mese di settembre.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, ringrazia il ministro Angelino ALFANO e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.15.

N.B. Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2015, n. 99, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED. C. 3249 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni</i>)	3
---	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	5
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV Camera e 3^a e 4^a Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	6
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

SEDE REFERENTE:

DL 99/2015: Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED. C. 3249 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	7
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 e C. 3060 Simonetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13
---	----

SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 Russo e C. 3060 Simonetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
---	----

ALLEGATO (<i>Nuova formulazione dell'emendamento 7.97 dei Relatori</i>)	23
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

RISOLUZIONI:

7-00665 Culotta ed altri: Efficienza e manutenzione delle infrastrutture di trasporto in Sicilia.	
---	--

7-00715 Mannino ed altri: Efficienza e manutenzione delle infrastrutture di trasporto in Sicilia (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 8-00128 e n. 8-00129</i>)	25
ALLEGATO 1 (<i>Nuovo testo approvato dalla Commissione</i>)	27
ALLEGATO 2 (<i>Nuovo testo approvato dalla Commissione</i>)	32
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni	
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Emendamenti C. 1129-A Molteni (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	37
ATTI DEL GOVERNO:	
Variazione relativa alla presidenza di un gruppo parlamentare	37
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Atto n. 170 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	37
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	57
Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati. Atto n. 189 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	39
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione europea per il 2015 – Un nuovo inizio. (Com(2014) 910 final – Annex 1, 2, 3 e 4).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015) elaborato dalle future presidenze italiana, lettone e lussemburghese. 10948/1/14.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2015. Doc. LXXXVII-bis, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	70
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. C. 9 d'iniziativa popolare, C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bressa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial, C. 1269 Merlo, C. 1443 Centemero, C. 2376 Bianconi, C. 2495 Dorina Bianchi e C. 2794 Fitzgerald Nissoli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	49
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di testo unificato della relatrice</i>)	73
Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti. C. 2799 Boccadutri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	49
ALLEGATO 4 (<i>Subemendamenti all'emendamento 1.100 della relatrice</i>)	76
ALLEGATO 5 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	80
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto	53
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati. Atto n. 189 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	53
ALLEGATO 6 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	82

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 99/2015: Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED. Emendamenti C. 3249 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	56
---	----

II Giustizia**COMITATO DEI NOVE:**

Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato. Esame emendamenti C. 1129/A	85
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED. C. 3249 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	85
---	----

<i>ALLEGATO 1 (Proposta alternativa di parere)</i>	88
--	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio (COM(2014)910 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII-bis, n. 3).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015) (10948/1/14 REV 1) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	86
---	----

<i>ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere)</i>	90
--	----

SEDE LEGISLATIVA:

Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia. C. 2848, approvata dalle Commissioni permanenti 1 ^a e 2 ^a del Senato (<i>Discussione e conclusione</i>)	86
--	----

V Bilancio, tesoro e programmazione**SEDE CONSULTIVA:**

Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato. C. 1129-A ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti</i>)	92
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	93
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio. Atto n. 183 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	93
--	----

Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario. Atto n. 184 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	93
--	----

Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. Atto n. 185 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	94
--	----

VI Finanze**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese. Atto n. 161-bis (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	95
---	----

Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematiche delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici. Atto n. 162-bis (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	109
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	117
Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente. Atto n. 163-bis (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	111
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	118
Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali. Atto n. 181 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	112
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	119
Schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale. Atto n. 182 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	113
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	121
Schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. Atto n. 185 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	113
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	123
RISOLUZIONI:	
7-00746 Pagano: Estensione della platea dei soggetti sui si applicano gli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia (<i>Discussione e rinvio</i>)	114

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	126
Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva. C. 1680 Fossati e C. 1425 Di Lello (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	126
Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	127
Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. C. 2497 Russo (<i>Esame e rinvio</i>)	127

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2015. Atto n. 186 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>) ...	129
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	132
Elenchi delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per gli anni 2014 e 2015. Atti nn. 191 e 192 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione sull'Atto n. 191; Parere favorevole con osservazioni sull'Atto n. 192</i>)	130
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	135
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	136

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sull'ordine dei lavori	137
Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio. COM(2014)910 e allegati.	

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015. Doc. LXXXVII-bis, n. 3.	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015). 10948/1/14 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	137
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	142
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile. Testo unificato C. 2607 Braga, C. 2972 Segoni e C. 3099 Zaratti (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	138
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	145
Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. C. 3194 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	140
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	141
ERRATA CORRIGE	141
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il piano strategico nazionale della portualità e della logistica. Atto n. 188 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	148
SEDE CONSULTIVA:	
Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo e abb. (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	156
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	158
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	157
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di Microsoft Italia, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2520 Quintarelli ed altri, recante « Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti » ...	157
X Attività produttive, commercio e turismo	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2015 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. Atto n. 193 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	161
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio. (COM(2014)910 final). Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015 Doc. LXXXVII-bis, n. 3).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015) (10948/1/14) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	164
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	166
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	168
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	165

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-05905 Lombardi: Tutela dei livelli occupazionali nell'ambito dell'affidamento dell'appalto di <i>global service</i> scolastico di Roma Capitale	170
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	178
5-06027 Tinagli: Monitoraggio degli effetti degli incentivi per le nuove assunzioni di cui all'articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92 del 2012	171
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	180

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio. COM(2014)910 final.	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015). 10948/1/14.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015. Doc. LXXXVII-bis, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	171
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	182

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità. Atto n. 176 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	172
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. Atto n. 177 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	172
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale. Atto n. 178 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	175
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Atto n. 179 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	175
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	177

XII Affari sociali

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – un nuovo inizio. (COM (2014)910 final – Annex 1, 2, 3 e 4).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° luglio 2014-31 dicembre 2015. (10948/1/14/REV 1).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015. (Doc. LXXXVII-bis, n. 3). (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	185
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	188

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	186
ALLEGATO 2 (Emendamento approvato)	189

XIII Agricoltura

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06161 Gallinella: Sulla tutela dei prodotti DOP e IGP con riferimento ai negoziati sul TTIP	190
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	195

5-06160 Zaccagnini: Sulle misure di contrasto alla Xylella fastidiosa degli ulivi	191
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	196
Sui lavori della Commissione	191
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul settore della zootecnia nazionale (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	191
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	192
RISOLUZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	193
7-00719 Oliverio, 7-00721 Schullian, 7-00727 Gallinella, 7-00732 Fedriga, 7-00735 Catanoso e 7-00737 Franco Bordo: Sull'etichettatura e sulla tutela delle produzioni lattiero-casearie nazionali (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	193
7-00246 Zaccagnini, 7-00284 L'Abbate, 7-00435 Benedetti, 7-00504 Gagnarli e 7-00622 Zaccagnini: Sulla normativa e sull'uso dei prodotti fitosanitari (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	193
Sull'ordine dei lavori	194
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	194
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 99/2015: Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED. C. 3249 Governo, approvato dal Senato. (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	198
Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo e abb. (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e condizione</i>)	199
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	206
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque. Atto n. 190 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	199
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla riunione dei Presidenti COSAC svolta a Lussemburgo il 12 e 13 luglio 2015	201
ALLEGATO 2 (<i>Relazione del Vice Presidente della XIV Commissione, onorevole Paolo Tancredi</i>) .	210
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio (COM(2014)910 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015. Doc. LXXXVII-bis, n. 3.	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015) (10948/1/14) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di una relazione per l'Assemblea</i>)	204
ALLEGATO 3 (<i>Relazione per l'Assemblea approvata dalla Commissione</i>)	213
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	205
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	224

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	225
Variazione nella composizione della Commissione	225
Audizione del presidente del Consiglio di amministrazione della Rai, Anna Maria Tarantola (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	225
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	226

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Giovanni Colangelo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	227
Comunicazioni della Presidente	228

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Sulla pubblicità dei lavori	229
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione del presidente della Fondazione Enpaia, Antonio Piva (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	229
AVVERTENZA	230

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'impiego di lavoratori immigrati nelle attività industriali, produttive e agricole.	
Audizione del Capo del III Reparto-Operazioni della Guardia di finanza, generale di brigata Stefano Screpanti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	231

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Audizione del direttore generale dell'Autostrada Bescia-Verona-Vicenza-Padova Spa, Bruno Chiari (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	232
Audizione del direttore generale di ARPA Veneto, Carlo Emanuele Pepe	232

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO

Sulla pubblicità dei lavori	234
Audizioni in materia di contrasto della contraffazione relativa alla mozzarella di bufala.	
Audizione del Direttore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Antonio Limone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	234
Audizione del Professore di Diritto agrario e comunitario della Seconda Università di Napoli, Antonio Sciaudone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	234

Audizione del Comandante del Comando Carabinieri Tutela della Salute, Claudio Vincelli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	235
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	236
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	236
Audizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Luca Palamara (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	237
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE	
COMMISSIONE PLENARIA	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	238
Audizione del Ministro dell'Interno, Angelino Alfano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	238

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

